

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 30

mercoledì, 27 luglio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 13 luglio 2022, n. 206

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegata alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. *pag. 10*

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 285

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito all'autonomia delle commissioni d'inchiesta regionali. *" 10*

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 286

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito all'aggiornamento periodico dei siti bonificati. *" 11*

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 287

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito al potenziamento dell'ARPAT e degli organismi di controllo. *" 12*

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 18 luglio 2022, n. 131

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Co.Svi.G. S.c.r.l. Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 19 luglio 2022. *" 13*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 132

Terme di Montecatini S.p.A. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 21 luglio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 22 luglio 2022, in seconda convocazione. *" 14*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 133

Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per l'applicazione della Direttiva comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre 2016. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022. *" 15*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 134

Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese, approvato con Delibera Giunta regionale n. 1296 del 12 dicembre 2016. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022. *" 16*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 135

Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 25 luglio 2022. *" 16*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 136

Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 26 luglio 2022. *" 17*

DECRETO 18 luglio 2022, n. 137

**Commissione regionale per la tutela degli animali.
Ricostituzione.** " 18

DECRETO 18 luglio 2022, n. 138

**Commissione regionale permanente tripartita.
Sostituzione componente.** " 20

DECRETO 18 luglio 2022, n. 139

**Comitato d'area dell'ente/organismo Consorzio
Zona Industriale Apuana. Ricostituzione.** " 21

DECRETO 18 luglio 2022, n. 140

**Comitato regionale di Coordinamento
delle funzioni di controllo in materia di tutela
dall'inquinamento acustico ed igiene pubblica ai sensi
della l.r. 89/1998. Ricostituzione.** " 23

DECRETO 18 luglio 2022, n. 141

**Commissione regionale per la qualità e la sicurezza
delle strutture sanitarie. Ricostituzione.** " 24

DECRETO 18 luglio 2022, n. 142

Designazione consiglieri regionali di parità. " 26

DECRETO 18 luglio 2022, n. 143

**Consiglio camerale CCIAA Toscana Nord Ovest.
Nomina rappresentante del Settore Associazioni dei
consumatori e degli utenti.** " 27

DECRETO 18 luglio 2022, n. 144

**Designazione rappresentanti regionali nelle
commissioni di concorsi banditi da Estar.** " 28

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 828

**Approvazione del Prezzario dei Lavori della
Toscana - Anno 2022 - Luglio.** " 31

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 829

**Approvazione del Documento sulle attività pro-
mosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cul-
tura della legalità democratica - Anno 2022, a norma
dell'articolo 2 della l.r. 11/1999.** " 35

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 832

**Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini
contenuti nel provvedimento conclusivo del
procedimento di VIA (Del. G.R. n. 1226 del
05/12/2016), relativo al progetto di "Proposta di
deroga dei limiti di concentrazione per i parametri
DOC e TOC e progetto di modifica delle-modalità di
gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del
Cassero", ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese
(PT), proposta da HerAmbiente S.p.A. Provvedimento
Conclusivo.** " 53

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 837

**DCM 28/02/2022: integrazione della DGR 461 del
19/04/2022 - approvazione schema di convenzione in
anticipazione dell'accoglienza diffusa di cui all'ART.
1 della OCDPC 881 del 29/03/2022.** " 71

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14234
certificato il 15-07-2022

**R.D. n. 1775/33 - ordinanza di riduzione dei
prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di
Massaciuccoli.** " 80

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14239
certificato il 15-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Caseificio Matteassi Onelio S.r.l.** " 81

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14251
certificato il 15-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022. Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Rocca Toscana Formaggi S.r.l. " 82

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14257
certificato il 15-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di "Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo - I Stralcio" in loc. Marina di Massa (MS), proponente: Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo. " 83

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14331
certificato il 17-07-2022

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di un nuovo impianto di trattamento del percolato all'interno del perimetro della discarica in località Ischia di Crociano 4/5 nel comune di Piombino (LI). Proponente: RiMateria S.p.A. Archiviazione. " 112

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14333
certificato il 17-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022. Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Caseificio Matteassi Onelio S.r.l. " 117

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14379
certificato il 19-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022. Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s. " 118

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14429
certificato il 19-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto "Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del Rischio dell'Abitato di Tavernelle d'Arbia, Comune di Siena". Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo. " 118

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14432
certificato il 19-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022. Riconoscimento primo acquirente latte bovino - variazione della ditta Fattoria di Rimaggio impresa individuale in Fattoria di Rimaggio S.S. " 126

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14479
certificato il 20-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Cooperativa Agricola il Forteto - Società Agricola Cooperativa. " 127

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14480
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola. " 128

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14486
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola. " 129

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14487
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio Seggiano srl. " 130

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14488
certificato il 20-07-2022

DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Rilascio delle autorizzazioni ai nuovi impianti viticoli. Annualità 2022. " 131

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14499
certificato il 20-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di modifica impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi "Case-Passerini", sito in via del Pantano n. 379, Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo. " 164

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14508
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Cooperativa Agricola il Forteto - Società Agricola Cooperativa. " 185

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14509
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società Agricola Cooperativa. " 186

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14510
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio Toscano s.r.l. " 187

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14511
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio Follonica srl. " 187

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14512
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio Seggiano srl. " 188

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14513
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Fattoria Buca Nuova srl. " 189

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14514
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio il Fiorino srl. " 190

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14519
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa. " 191

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14520
certificato il 20-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa. " 192

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14521
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa. " 193

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14523
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - impresa individuale n. 0905000110. " 194

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14524
 certificato il 20-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L. 228/2012, art.1 c. 548; O.C.D. n. 5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo. " 195

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14549
 certificato il 21-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Magie di latte d. " 202

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14550
 certificato il 21-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Salcis - Industria Salumi e Formaggi - Società in Accomandita semplice. " 202

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14560
 certificato il 21-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Caseificio Toscano s.r.l. " 203

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14563
 certificato il 21-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022 Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Caseificio la Fonte. " 205

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO. Pratica 35268. " 205

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale di concessione acque pubbliche nel Comune di PRATO. Richiedente TINTORIA F8. Pratica n 33799. " 206

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO. Pratica 35267. " 206

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Piombino (LI). Richiedente: Az. Agr. Ioniti Rita. Pratica n. 1875/2022. " 207

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

AVVISO EX ART. 34 L.R. 65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra”. " 207

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Club Nautico Versilia - richiesta riunificazione concessioni demaniali marittime: 1) atto formale Rep. n. 3345 del 21/12/2017 con scadenza al 20/12/2037 - manufatto di proprietà dello Stato ad uso sede sociale - 2) licenza Reg. n. 37/2018 con scadenza al 31/12/2023 di mq 53,32 ad uso area asservita al manufatto. " 210

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO

Intervento di adeguamento arginale del Torrente Funandola nel tratto adiacente a Via Pistoiese nel Comune di Montemurlo. Codice regionale: D2019ENOV00030 - CUP C17H21006210006 - (ID GLP 664 GLP). AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019. Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2022 n. 410. Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990. " 210

NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)

ORDINANZA 15 luglio 2022, n. 2

Ordinazione di Deposito e Liquidazione indennità di Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del "COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI NELL'AGGLOMERATO URBANO DI AREZZO" - Applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. -n. 327/2001. " 212

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

Avviso di rilascio pronuncia compatibilità ambientale da parte del Parco Alpi Apuane. " 215

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Repertorio n. 27 del 15/07/2022. Provvedimento autorizzativo allo svincolo della indennità di esproprio depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze. " 215

SEZIONE II

- Disposizioni

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 15 luglio 2022, n. 1804

"SUPERSTRADA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - LOTTO 1 COMUNE DI CAMPI BISENZIO. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO IN FAVORE DEL CNR DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO IL M.E.F." " 217

DISPOSIZIONE 19 luglio 2022, n. 1815

"SUPERSTRADA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO LOTTO 2. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO IN FAVORE DI LUMINI CARLA DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO IL MEF." " 217

- Avvisi

COMUNE DI AREZZO

Indizione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Casa della comunità "Hub Baldaccio" in via Baldaccio d'Anghiari, con contestuale variante al piano operativo. " 217

Indizione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Centrale operativa territoriale (COT) per il Comune di Arezzo, con contestuale variante al piano operativo. " 219

Approvazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, del progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Arezzo e contestuale formazione di variante al piano operativo. " 221

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 95 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, SECONDO I DISPOSTI DEGLI ARTT. 19-20 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 22/04/2022. " 223

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'ampliamento del Cimitero comunale del capoluogo, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 222 del 28.10.2021 - Controdeduzioni all'osservazione e approvazione ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014. " 225

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante al Piano Operativo Comunale art. 44 delle N.T. "Tutela colture da animali selvatici - APPROVAZIONE art. 19 L.R. 65/2014". " 225

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Avviso di rettifica di errore materiale ai sensi dell'art. 21 della LRT 65/2014 del Piano Operativo Comunale con contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale adottato con delib. C.C. n. 14 del 22/04/2022, e contestuale proroga/riapertura del termine per la presentazione delle osservazioni e dei contributi. " 227

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014 DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE E CONFORMATO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO. CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 10/2010. " 229

COMUNE DI PISTOIA

Area a verde pubblico in località San Felice. Variante urbanistica semplificata ex art. 30, L.R. n. 65/2014. Approvazione - Avviso di avvenuto deposito degli atti nella Segreteria Generale del Comune. " 231

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

Approvazione definitiva del "Piano Operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014" e della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis e dell'art. 27 della L.R. 10/2010. " 233

Approvazione definitiva della "Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014" e della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi dell'art. 15 comma 1 bis e dell'art. 27 della L.R. 10/2010. " 233

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

"VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE VIGENTE PER MODIFICA AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI RECUPERO COMP 121 DEL SISTEMA AMBIENTALE, LOCALITA' GELLO E INSERIMENTO DI NUOVA SCHEDA NORMA - ART. 32 LEGGE REGIONALE 65/2014 E S.M.I., PRESA D'ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI CC DEL 19/05/2022 N. 47". " 234

"VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER AMPLIAMENTO DEL COMPARTO 2 UTOE 33 LA FONTINA ARTIGIANALE - RIGENERAZIONE DELLE AREE INTERNE E DELLE AREE LIMITROFE A CONTORNO (ART. 19 L R 65/2014 E S M I) PRESA DATTO DI CONTRIBUTO UFFICIO - APPROVAZIONE". " 236

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Avviso di pubblicazione dell'atto di adozione della Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 14.07.2022 relativa a "1° VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LRT 65". " 238

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Area produttiva Acqua Panna - Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di Scarperia ai sensi dell'art. 19 della Lr. 65/2014. " 240

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

APPROVAZIONE DEFINITIVA DI PROGETTO DI FATTIBILITA' E CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA IN CANTAGRILLO VIA CASTEL DE' BIAGINI. " 240

COMUNE DI VERNIO (Prato)

Avviso di adozione della variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune

di Vernio con contestuale Piano Attuativo in Località Ponte all'Abate nella frazione di Montepiano, ai sensi della L.R.65/2014. " 242

**UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
(Massa Carrara)**

DPR N. 327/01 e SUCCESSIVE MM.II. -
DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
D'URGENZA ex art. 22/BIS PREORDINATA
ALL'ESPROPRIO RELATIVO ALLE AREE
FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI "LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA E CONTESTUALE
REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLE
STRADE COMUNALI VIA FAITO IN COMUNE DI
PODENZANA (MS)". " 244

**UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE (Grosseto)**

Comune di Massa Marittima - avviso di
approvazione del Piano attuativo presentato dalla
Soc. Agr. "Arillo in Terrabianca". " 245

ERRATA CORRIGE

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

D.P.M. Viareggio porto - concessione demaniale
marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata-

giusta sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del
09/11/2021 allo scopo, come da licenze suppletive Reg.
n. 55/2009, 24/2011 e n. 37/2011, di occupare una zona
demaniale marittima di mq 33.962,08 di mantenere un
approdo turistico con pontili, cancelli, specchi acquei,
scivolo, nonché un box prefabbricato ad uso direzione
e servizi denominato "La Madonnina". Richiesta
rilascio atto formale. (Pubblicato sul B.U.R.T. n. 29
del 20.7.2022, Parte II). " 245

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 116 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 806

Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
"ICO" FSE 2014-2020. Versione XVI.

Supplemento n. 117 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 815

Calendario venatorio regionale 2022/2023.

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni

RISOLUZIONE 13 luglio 2022, n. 206

Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegata alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste ed esaminate le relazioni finali di maggioranza e di minoranza relative ai lavori della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana;

Udito il dibattito consiliare;

Preso atto dell'impegno dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza nella Commissione per pervenire ad una relazione finale unitaria che, nella condivisione del resoconto dei lavori nonché delle proposte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, avrebbe comunque garantito l'espressione delle libere valutazioni sui fatti oggetto dell'inchiesta da parte dei singoli commissari;

Espresso vivo rammarico per l'indisponibilità espressa dai gruppi delle minoranze, in prossimità della chiusura dei lavori della commissione, a condividere una relazione unitaria massimamente rispettosa delle eventuali diversità di valutazione sui fatti oggetto dei lavori della commissione;

Espresso altresì pieno apprezzamento per il costante supporto fornito dal personale del Consiglio regionale assegnato all'assistenza ai lavori della Commissione e per quello fornito dal personale della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ogniquale richiesto per il miglior andamento dei lavori della Commissione;

CONDIVIDE

integralmente la relazione di maggioranza sui lavori della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

per gli ambiti di rispettiva competenza, a recepire e le

proposte operative offerte dalla relazione di maggioranza anche mediante iniziative condivise.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 285

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito all'autonomia delle commissioni d'inchiesta regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- l'articolo 21 dello Statuto, che disciplina le commissioni d'inchiesta regionali;
- l'articolo 61 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, 24 febbraio 2015, n. 27, che regola l'istituzione e le attività delle commissioni d'inchiesta regionali;
- la relazione finale della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana presentata dalla maggioranza;

Premesso che:

- come previsto dall'articolo 61 del reg. int. c.r. 27/2015:

1. "Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, indicandone la durata, commissioni di inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale;

2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, quando ne faccia richiesta un numero di consiglieri di minoranza pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare;

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per ogni votazione, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza, ad eccezione del rappresentante del gruppo misto;

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1;

5. Le commissioni di inchiesta eleggono il proprio ufficio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente e un vicepresidente segretario;

6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze, lo stesso deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio;

7. Le commissioni d'inchiesta si riuniscono in giorni fissi che non coincidono con le sedute delle commissioni permanenti definite dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2;

8. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità;

9. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite all'ordine del giorno della seduta del Consiglio su indicazione della conferenza di programmazione dei lavori.”;

- la Commissione d'inchiesta “su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana” è stata istituita – ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 61 e 62 del Regolamento interno 27/2015 – con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana 5 maggio 2021, n. 46, a seguito della richiesta, posta agli atti il 22 aprile 2021 (prot. n. 6789/1.9.25), sottoscritta dai consiglieri regionali di opposizione. Ai sensi dell'articolo 61, commi 1 e 9, del reg. int. c.r. 27/2015, la delibera istitutiva ha poi stabilito in mesi tre il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta doveva concludere i lavori.

Tutto ciò premesso e considerato;

IMPEGNA L'UFFICIO DI PRESIDENZA

a recepire, nella prevista proposta di modifica del regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale, disposizioni relative all'organizzazione delle strutture di supporto alle commissioni, ai fini del loro potenziamento, anche attraverso il ricorso a qualificate professionalità tecniche.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 286

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito all'aggiornamento periodico dei siti bonificati.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 97/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

- la relazione finale della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana presentata dalla maggioranza;

Premesso che, a seguito di un'indagine svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Firenze sullo smaltimento illegale dei rifiuti, è emerso il tema dell'inquinamento che ciò ha causato tramite lo sversamento nel suolo e sottosuolo;

Considerato che, da quanto emerso dalla lettura della relazione finale della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana redatta dai gruppi dalla maggioranza consiliare – Partito Democratico ed Italia Viva - i siti “potenzialmente inquinati”, anche a seguito delle dichiarazioni del Direttore del Dipartimento della Provincia di Pisa dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), risultano essere dodici sul territorio regionale;

Preso atto che:

- l'articolo 19 “Competenze delle Regioni”, comma 1, lettera c, del d.lgs. 22/1997, demanda alle regioni l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

- l'articolo 5 bis “Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” della l.r. 25/1998, istituisce presso gli uffici della Regione Toscana la banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica comprendendo quelli da bonificare;

Considerato che i fatti ulteriori che si svilupperanno in ordine alle tematiche oggetto dei lavori della Commissione di inchiesta, potranno comunque essere oggetto dell'attività istituzionale della Quarta Commissione, competente in materia di rifiuti e bonifiche;

Tutto ciò premesso, considerato, visto e rilevato;

IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad aggiornare con cadenza trimestrale la Quarta Commissione - cui competono le tematiche relative ai rifiuti, all'ambiente ed all'inquinamento - in merito allo stato di bonifica dei siti, oggetto dell'inchiesta;

a convocare ed aggiornare sullo stato delle bonifiche le amministrazioni comunali dei territori coinvolti e ad informare tutta la comunità toscana con gli strumenti di informazione e comunicazione previsti per legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

ORDINE DEL GIORNO 13 luglio 2022, n. 287

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 13 luglio 2022, collegato alla relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana. In merito al potenziamento dell'ARPAT e degli organismi di controllo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, che abroga la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 e disciplina l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Vista la relazione finale della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana presentata dalla maggioranza;

Premesso che,

- l'ARPAT è stata istituita con l.r. 6/1995; negli anni successivi all'entrata in vigore della l.r. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Ciò ha comportato un notevole incremento dell'attività amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;

- come evidenziato della relazione finale, l'ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria "mission" rispetto al nuovo contesto normativo, ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non più corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione. Infatti, sul piano normativo, l'azione e la programmazione dell'ARPAT è stata nuovamente regolata con la legge regionale 68/2019, anche per dare attuazione alla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al fine di consentire all'agenzia, attraverso le proprie strutture dislocate in tutto il territorio regionale, di garantire in modo sempre più efficace l'attuazione degli indirizzi regionali nel campo della prevenzione e tutela ambientale operando secondo quanto previsto nella Carta dei servizi e delle attività;

- in concreto l'ARPAT effettua il monitoraggio dello stato dell'ambiente; svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e sugli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e delle persone. Al contempo, provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e verifica che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti siano rispettate; effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente;

- mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle attività di controllo e monitoraggio e della collaborazione con altri soggetti produttori di informazione ambientale, attraverso un efficace sistema di diffusione della conoscenza ambientale. Opera in rete con le altre Agenzie ambientali italiane, secondo una buona prassi seguita sin dagli anni della loro creazione, poi formalizzata dal legislatore con l'istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

Considerato che:

- come emerge dalle relazioni allegare al bilancio 2021 dell'ARPAT, la questione del personale dipendente è un fattore molto importante e che incide direttamente sulla qualità delle missioni dell'agenzia: nel 2019 l'agenzia ha subito una riduzione in termini di personale di 17 unità; inoltre, l'età media è superiore ai 50 anni. Quest'ultimo dato influenza molto il tipo di interventi che l'agenzia effettua, tanto che, ad esempio, la stessa non può effettuare controlli sui camini degli inceneritori o sui camini degli impianti geotermici;

- come emerso dalle audizioni, in relazione alle attività svolte ci sono alcune criticità che meritano la massima attenzione da parte degli organi della Regione: rispetto al 2018 sono diminuite le ispezioni ambientali (da 3.362 a

3.318), i totali controllati (da 2.407 a 2.394) e i campioni analizzati (da 18.566 a 17.858). Per quel che concerne i controlli sugli impianti geotermici è stata registrata una diminuzione da 22 a 9, così come le ispezioni totali su emissioni in atmosfera (erano 667 nel 2014 e nel 2019 sono passate a 278), le analisi dei camini (erano 164 nel 2014 e solo 62 nel 2019), i controlli sulle cave (da 99 a 87) e le indagini sull'amianto sono state ridotte: nel 2016 erano 72 nel 2019 solo 19;

- in relazione all'aspetto sopra richiamato, grazie alle audizioni è emerso infatti che soltanto il 25 per cento dei controlli degli scarichi industriali programmati sono stati realizzati "in situ"; soltanto il 48 per cento del controllo analitico delle emissioni degli impianti programmato è stato realizzato "in situ": soltanto il 33 per cento del controllo dell'inquinamento derivante da amianto programmato è stato realizzato "in situ". Nessun controllo risulterebbe essere stato fatto "in situ" in merito alle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei fanghi da depurazione ed al loro utilizzo in agricoltura;

Preso atto che il bilancio preventivo economico per l'anno 2021 dell'ARPAT è stato redatto ad ottobre 2021 perché la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2021, n. 365 (Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021), prevedeva le risorse da assegnare all'Agenzia per il solo 2021 e non anche per le successive annualità 2022 e 2023, come richiesto dall'orizzonte triennale della programmazione e dalla corrispondenza delle risorse assegnate con il bilancio preventivo triennale regionale. Con la successiva deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2021, n. 1021 del (Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021 - 2023. DGRT n. 365/2021 modifica), sono state assegnate le risorse per il triennio 2021 - 2023 ed è stato quindi possibile redigere il bilancio preventivo. Lo stesso direttore dell'ARPAT ha quindi evidenziato come tale fatto, imputabile alla Giunta regionale, influenzi negativamente la programmazione dell'ente;

Richiamata la risoluzione n. 154 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2021, (In merito alla necessità di potenziare il personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), con la quale si impegnava il Presidente e la Giunta regionale "ad attivarsi in modo da potenziare la dotazione organica dell'ARPAT, mediante un piano di assunzioni di personale consistente, in modo da permettere all'Agenzia di svolgere i propri compiti istituzionali di controllo, verifica e monitoraggio sempre più importanti per numerosità e tipologia, in modo da garantire la tutela dell'ambiente, nonché a permettere l'identificazione, la repressione e il contenimento di qualunque illecito in materia ambientale, nel rispetto della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e della legge regionale 18 novembre 2019, n. 68 (Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009)";

Tutto ciò premesso e considerato:

Riafferma l'impegno affidato al Presidente e alla Giunta regionale con la risoluzione n. 154/2021;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

adoperare al fine di garantire all'ARPAT, con regolarità, le risorse finanziarie per la programmazione pluriennale, necessarie anche a consentire un'intensificazione dei controlli rispetto a quelli già programmati, confermando gli indirizzi in materia di personale contenuti nella risoluzione 154/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 18 luglio 2022, n. 131

Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 19 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle

società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Preso atto che per il giorno 19 luglio 2022 è stata convocata un'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Considerato che la materia di cui si occupa il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. è di diretta competenza del Dott. Edo Bernini, Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia”;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 19 luglio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare il Dott. Edo Bernini, Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia”, a partecipare all'assemblea sopraccitata;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a partecipare all'assemblea del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. convocata per il giorno 19 luglio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, il Dott. Edo Bernini, Direttore della Direzione “Ambiente ed Energia”, è delegato a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 19 luglio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 132

Terme di Montecatini S.p.A. Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 21 luglio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 22 luglio 2022, in seconda convocazione.

IL PRESIDENTE DELLGIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di Terme di Montecatini S.p.A.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”;

Preso atto che è stata convocata un'assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.A. per il giorno 21 luglio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 22 luglio 2022, in seconda convocazione e considerato che in tali date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla

sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopraccitata assemblea;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Terme di Montecatini S.p.A. convocata per il giorno 21 luglio 2022, in prima convocazione, e per il giorno 22 luglio 2022, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 133

Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per l'applicazione della Direttiva comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre 2016. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per l'applicazione della Direttiva comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre 2016;

Visto in particolare l'art. 7 dell'Accordo attuativo, che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;

Preso atto che per il giorno 21 luglio 2022 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un

assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto convocata per il giorno 21 luglio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente competente per materia in quanto Responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia" a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per l'applicazione della Direttiva comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre 2016, convocata per il giorno 21 luglio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la sopraccitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 134

Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese, approvato con Delibera Giunta regionale n. 1296 del 12 dicembre 2016. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese, approvato con Delibera Giunta regionale n. 1296 del 12 dicembre 2016;

Visto in particolare l'art. 7 del sopracitato Accordo, che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;

Preso atto che per il giorno 21 luglio 2022 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto convocata per il giorno 21 luglio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente competente per materia in quanto Responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamento

e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia" a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese, approvato con Delibera Giunta regionale n. 1296 del 12 dicembre 2016, convocata per il giorno 21 luglio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la sopracitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 21 luglio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 135

Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 25 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013;

Visto in particolare l'art. 16 di tale Accordo che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto da un rappresentante di ognuno dei soggetti firmatari dell'Accordo;

Preso atto che per il giorno 25 luglio 2022 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo integrativo sopracitato e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo suddetto convocata per il giorno 25 luglio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente competente per materia in quanto Responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013, convocata per il giorno 25 luglio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza sopracitato convocata per il giorno 25 luglio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 136

Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 26 luglio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018;

Visto in particolare l'art. 7 di tale Accordo, che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale della Toscana o suo delegato;

Preso atto che per il giorno 26 luglio 2022 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo suddetto e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un

assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo sopraccitato convocata per il giorno 26 luglio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente competente per materia in quanto responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia" a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo per il completamento della tutela delle risorse idriche del lago di Massaciuccoli dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - IV integrativo - DGRT 191/2015, approvato con delibera Giunta regionale n. 638 dell'11 giugno 2018, convocata per il giorno 26 luglio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Gilda Ruberti, dirigente responsabile del Settore "Tutela della natura e del mare" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la sopraccitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 26 luglio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 18 luglio 2022, n. 137

Commissione regionale per la tutela degli animali. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)" ed in particolare l'articolo 38 che istituisce la Commissione regionale per la tutela degli animali e ne prevede, al comma 2, la seguente composizione:

- a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;
- b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
- c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
- d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
- e) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana;
- f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
- g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
- h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.

Considerato che lo stesso articolo 38, comma 4, della citata LR n. 59/2009 prevede altresì che la commissione sia nominata dal Presidente della Giunta regionale e duri in carica cinque anni;

Preso atto che il mandato della Commissione nominata con DPGR n. 9 del 24/01/2014 è giunto a termine in data 23/01/2019 e ritenuto quindi opportuno procedere alla ricostituzione dell'organismo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)", che definisce le procedure

di individuazione dei membri della Commissione di cui alle lettere c) e g) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina dei componenti di cui alle lettere a) ed i) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009, in quanto effettuata in ragione degli uffici da questi ricoperti, non si applicano le disposizioni della medesima legge regionale;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), in base al quale alla nomina del funzionario della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei membri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina dei componenti di cui alla lettera c), in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 19, comma 2), in base al quale "gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità";

- l'articolo 22, comma 2 bis, in base al quale alle nomine e designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organismi regionali non si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) della stessa legge regionale;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera k), che prevede che il Direttore individui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Vista la nota del 10 marzo 2022, integrata con successive note del 9 maggio 2022 e del 17 giugno 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con cui:

- vengono proposti i nominati dei membri di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009;

- vengono trasmessi i nominativi dei membri di cui alle lettere d), e), f), g) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009, individuati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa;

- vengono trasmesse le Deliberazioni del CAL n. 9/2021 e n. 7/2022 per l'individuazione dei membri di cui alla lettera h) dell'art. 38, comma 2, della l.r. 59/2009;

- viene individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009, il dipendente Alessandro Millo in qualità di funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

Rilevato che i soggetti indicati risultano in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che per la Dr.ssa Maria Grazia Cascone (Professore Associato presso l'Università di Pisa) e per la Dr.ssa Chiara Mariti (Ricercatore presso l'Università di Pisa) sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina interna dell'ente di appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i nominandi, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

DECRETA

1. di ricostituire la Commissione regionale per la tutela degli animali, della quale sono componenti di diritto:

- l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede;

- il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna, Dr. Gennaro GILIBERTI;

2. di nominare quali componenti della Commissione:

- tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria:

Dr. Enrico LORETTI (per l'Area Vasta Centro)

Dr.ssa Sandra NANNIPIERI (per l'Area Vasta Nordovest) Dr.ssa Carla GAGNA (per l'area Vasta Sudest)

- un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari: Dr. Federico PUCCI

- un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi aventi sede in Toscana:

Dr.ssa Chiara MARITI

- un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio: Dr. Franco CORRIAS

- cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali:

Stefano CORBIZI FATTORI (per l'Area Vasta Centro) Cristina BRUSCHI (per l'Area Vasta Nordovest)

Dr.ssa Maria Grazia CASCONI (per l'Area Vasta Nordovest) Maria Lara BANCHINI CRISCUOLO (per l'Area Vasta Sudest) Lia SARCHI (per l'Area Vasta Sudest)

- un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali:

Alberto LENZI (Sindaco di Fauglia), in qualità di rappresentante dei comuni

Dr. Nicola CONTI (Vicepresidente della Provincia di Lucca), in qualità di rappresentante delle province;

3. di dare atto che fa parte della commissione il seguente componente, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009:

- Alessandro MILLO, funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;

4. La Commissione così costituita resterà in carica per cinque anni, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale n. 59/2009.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 18 luglio 2022, n. 138

**Commissione regionale permanente tripartita.
Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare l'art. 23 che costituisce la Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 08 agosto 2003 n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7. 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)" che disciplina la composizione, la durata e la procedura per la nomina della Commissione regionale permanente tripartita;

Visto in particolare l'articolo 96 del sopracitato DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R, che stabilisce quanto segue:

"1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);

e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.";

Visto il decreto del Direttore della Direzione "Istruzione e Formazione" n. 534 del 15 gennaio 2021 ed i decreti del Direttore della Direzione "Istruzione,

Formazione, Ricerca e Lavoro” n. 6252 del 19 aprile 2021 e n. 9696 del 07/06/2021, che determinano le rappresentanze nella Commissione regionale permanente tripartita di cui all’art. 23 della citata l.r. 32/2002;

Visto il proprio precedente decreto del 20 luglio 2021, n. 182 “Commissione regionale permanente tripartita. Ricostituzione” con il quale è stato nominato, in qualità di membro effettivo, il Sig. Mirko Lami in rappresentanza di CGIL Toscana;

Vista la nota del 23 giugno 2022 della Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro con la quale viene trasmessa la richiesta di CGIL Toscana per la sostituzione del Sig. Mirko Lami con il nuovo rappresentante indicato da CGIL Toscana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei membri di cui all’art. 96, comma 1, lett b), del DPGR 47R/2003, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Visto l’articolo 23, comma 4 bis, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 sopracitata, che stabilisce che non si applichino alla Commissione regionale permanente tripartita le limitazioni all’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il designato, oltre ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun compenso;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nella Commissione regionale permanente tripartita la sig.ra Gessica Beneforti in qualità di rappresentante effettivo di CGIL Toscana, in sostituzione del sig. Mirko Lami.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza

dell’organismo costituito con DPGR del 20 luglio 2021, n. 182.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 139

Comitato d’area dell’ente/organismo Consorzio Zona Industriale Apuana. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 luglio 2019 n.44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015), ed in particolare l’articolo 6, che individua il Comitato d’area fra gli organi del Consorzio, e l’articolo 12 che ne contiene la disciplina, prevedendo quanto segue:

“ 1. E’ costituito un comitato d’area composto da:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.

2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d’area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I componenti del comitato d’area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato d’area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

5. Il comitato d’area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l’amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.

6. Il comitato d’area può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio.

7. Il comitato d’area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l’anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell’amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.

8. Alle sedute del comitato d’area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.

9. La partecipazione al comitato d'area è a titolo gratuito.”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1039 del 05/08/2019, che individua le modalità di designazione dei componenti del Comitato d'area del Consorzio per la Zona industriale apuana;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), che prevede che non sono sottoposte a candidatura le nomine di competenza regionale inerenti ad organismi esclusivamente disciplinati da normativa regionale ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

- l'articolo 18, comma 2, in base al quale agli incarichi per i quali la legge non prevede alcun termine di scadenza viene attribuita una durata coincidente con quella della legislatura regionale e, pertanto, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

- l'art 19, comma 2, secondo il quale gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi e nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità;

Preso atto che il Comitato d'area nominato con D.P.G.R. n. 5 dell' 8 gennaio 2020 ha concluso il proprio mandato in seguito al termine della legislatura regionale 2015-2020, e che occorre pertanto provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le note del 21/03/2022 e del 23/06/2022, con le quali la Direzione “Attività produttive”:

- ha dato atto che, ai sensi della DGR 1039/2019 le designazioni sono state richieste:

- per i componenti di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 44/2019, a Confindustria, CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani, Confcooperative, Lega Cooperative, AGCI e Confapi

- per i componenti di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 44/2019, a CGIL, CISL e UIL

- ha dato atto che Confcommercio, Confcooperative e Lega Cooperative non hanno inviato alcuna designazione

- ha trasmesso le designazioni regolarmente pervenute dai soggetti aventi titolo, unitamente alla documentazione prevista dalla l.r. 5/2008, proponendo i soggetti scelti per la nomina

- ha attestato che l'organizzazione Casartigiani, in seguito al termine di validità delle dichiarazioni sostitutive

di atto notorio sottoscritte dai propri designati, non ha provveduto ad inviare la documentazione aggiornata;

Visto l'articolo 8 della l.r. 5/2008, in base al quale prima dell'adozione dell'atto di nomina, per ogni soggetto è acquisita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato attesta l'assenza di cause ostative alla nomina;

Considerato che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, hanno validità pari a sei mesi e ritenuto pertanto di non poter procedere alla nomina del rappresentante di Casartigiani, riservandosi di provvedere con successivo atto in seguito al ricevimento della documentazione necessaria;

Considerato che in base al punto c) della Delibera della Giunta Regionale n. 1039 del 5 agosto 2019: “in caso di mancata designazione da parte di una Associazione di categoria o di una organizzazione sindacale si procederà comunque alla nomina dei componenti del Comitato d'area salva la possibilità di integrarne successivamente la composizione”;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che i soggetti designati risultano in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto della gratuità dell'incarico, come previsto dall'articolo 12, comma 9 della Legge regionale del 17 luglio 2019 n. 44;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di ricostituire il Comitato d'area del Consorzio per la Zona industriale apuana, di cui fa parte di diritto il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

2. di nominare quale componenti del Consorzio per la Zona industriale apuana:

- Gino Barattini, per Confindustria Toscana;
- Manuela Paladini, per CNA Toscana;
- Stefano Bellè, per Confartigianato Imprese Toscana;
- Alberta Carmone, per Confesercenti Toscana;
- Tiziana Mori, per l'Associazione generale cooperative italiane Toscana;

- Giulia Baldino, per Confapi Pisa;
- Pierpaolo Gozzani, per CGIL Toscana;
- Andrea Figaia, per CISL Toscana;
- Franco Borghini, per UIL Toscana;

3. di dare atto che la presente nomina avrà una durata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della sopraindicata legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, coincidente con quella della legislatura regionale e scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

4. di rinviare l'eventuale integrazione della composizione del comitato d'area ad un successivo provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 18 luglio 2022, n. 140

Comitato regionale di Coordinamento delle funzioni di controllo in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed igiene pubblica ai sensi della l.r. 89/1998. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", ed in particolare, l'articolo 15 bis, che istituisce, presso la Giunta regionale, un comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo nelle materie trattate dalla norma citata, composto da:

- il dirigente responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di tutela dell'inquinamento acustico, che lo presiede, ed il dirigente responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di igiene pubblica, o loro delegati;
- un rappresentante dei comuni nominato dal Consiglio delle autonomie locali;
- un rappresentante di ARPAT;
- un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente ad oggetto "Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'art. 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento

acustico e s.m.i.", che dispone che il Comitato in interesse sia nominato dal Presidente della Giunta regionale e che il rappresentante delle aziende unità sanitarie locali, facente parte del medesimo Comitato, sia designato dal Comitato tecnico regionale per la prevenzione collettiva di cui all'articolo 67, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

Atteso che la normativa sopra riportata non prevede la durata del comitato di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine nel Comitato di cui trattasi, conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato non si applicano le disposizioni procedurali dettate dalla medesima l.r. 5/2008;

- l'articolo 18, che prevede che gli incarichi, per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

- l'articolo 19, comma 2, in forza del quale gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

Preso atto che il Comitato nominato con DPGR n. 139/2016 ha concluso il proprio mandato in seguito al termine della legislatura regionale 2015-2020 e ritenuto pertanto di procedere alla sua ricostituzione;

Viste le note della Direzione "Ambiente ed Energia" del 1 giugno 2022 e del 6 luglio 2022, con le quali:

- vengono trasmessi i nominativi dei membri designati dai soggetti aventi titolo ai fini della nomina nel Comitato in interesse, unitamente alla documentazione prevista dalla l.r. 5/2008;

- viene attestato che non è possibile rispettare il principio della parità di genere di cui all'art. 19 della l.r. 5/2008 in ragione del fatto che le designazioni risultano essere vincolanti e provenienti da soggetti terzi rispetto alla Regione Toscana;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che i soggetti designati risultano in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Vista la delibera n. 6 del 27 maggio 2022 del Consiglio delle autonomie locali, nella quale è nominato un rappresentante dei comuni, quale membro del Comitato in interesse;

Preso atto della gratuità dell'incarico di cui si tratta tratta;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di ricostituire il Comitato regionale di coordinamento, previsto dall'articolo 15 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico", del quale fanno parte di diritto:

- il dirigente responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di tutela dell'inquinamento acustico, o suo delegato, che lo presiede;

- il dirigente responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di igiene pubblica, o suo delegato;

- di prendere atto che fa altresì parte del Comitato il Dott. Arnaldo Melloni, in quanto nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni;

- di nominare quali membri del Comitato:

- il Dott. Gaetano Licitra, in rappresentanza di ARPAT;

- il Dott. Andrea Bogi, in rappresentanza delle aziende unità sanitarie locali.

La presente nomina, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008, ha validità fino al centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 141

Commissione regionale per la qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" ed in particolare l'articolo 40 che istituisce la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato rimandando alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, della composizione della commissione stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2016, n. 1298 "L.R. n. 51/2009 Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento: costituzione della Commissione regionale per la qualità e sicurezza" che prevede la seguente composizione della Commissione:

- Dirigente regionale responsabile del settore dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

- 7 esperti regionali in materia di qualità, di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performances del sistema sanitario regionale;

- 1 esperto designato dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel territorio toscano dei produttori privati

- 1 esperto designato dalle aziende sanitarie toscane

- funzionario regionale titolare di P.O. in materia di accreditamento tenendo, comunque, conto dei vari livelli di complessità delle strutture sanitarie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2019, n. 636 "Integrazione Commissione regionale per la qualità e la sicurezza prevista dall'articolo 40 della l.r. n. 51/2009, con i componenti della sezione per l'accreditamento sociale integrato" con la quale viene stabilita la composizione della Commissione per la sezione dell'accreditamento sociale integrato, prevedendo che la stessa sia composta come segue:

- il dirigente regionale competente in materia di accreditamento del sistema sociale integrato;

- un funzionario regionale esperto in materia di accreditamento del sistema sociale integrato;

- 8 esperti regionali in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

- 1 esperto in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designato dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano;

Considerato che la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie costituita con DPGR del 10 gennaio 2018, n. 3 ed integrata

con DPGR del 3 ottobre 2019, n. 148 con la Sezione dell'accREDITamento sociale integrato, è giunta a scadenza on il termine della legislatura regionale 2015-2020;

Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione della Commissione in interesse;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), in base al quale alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori e consultivi, non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina degli esperti designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel territorio toscano dei produttori privati e dalle aziende sanitarie toscane nella Commissione in oggetto, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le nomine degli esperti regionali, in quanto relative ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina del dirigente regionale responsabile del settore dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, del funzionario regionale titolare di P.O. in materia di accREDITamento e del dirigente regionale competente in materia di accREDITamento del sistema sociale integrato, in quanto effettuata in ragione degli uffici da questi ricoperti, non si applicano le disposizioni della medesima;

- l'articolo 19, comma 2), in base al quale "gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità";

- l'articolo 18, commi 1 e 2, in base al quale gli incarichi per i quali la legge non prevede alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera k), che prevede che il Direttore individui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, i dipendenti regionali all'interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

Viste le note dell'11 marzo 2022, integrate con successive note del 28 marzo 2022, del 14 aprile 2022 e del 20 giugno 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale nella quale, ai fini della nomina della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza:

- vengono proposti i nominativi degli esperti regionali:

- vengono trasmesse le designazioni pervenute dalle associazioni dei produttori privati e dalle aziende sanitarie toscane;

- viene individuata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009, la dipendente Luciana Galeotti in qualità di funzionario regionale esperto in materia di accREDITamento del sistema sociale integrato;

- viene attestato che le designazioni indicate dalle Associazioni di produttori privati sono state espresse dalle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio toscano;

- viene attestato che non è possibile rispettare la parità di genere di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. 5/2008 in quanto:

- per la sezione del sistema sociale integrato gli unici esperti formati sono quelli proposti;

- per la sezione sanitaria gli unici esperti con pregressa esperienza e formazione adeguata sono quelli individuati;

Rilevato che i soggetti proposti per la nomina risultano in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di ricostituire la Commissione regionale per la qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie, della quale fanno parte di diritto:

- il dirigente regionale responsabile del settore dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

- il funzionario regionale titolare di P.O. in materia di accreditamento.

- per la sezione per l'accreditamento sociale integrato: il dirigente regionale competente in materia di accreditamento del sistema sociale integrato;

2. di nominare quali componenti della suddetta Commissione:

- esperti regionali in materia di qualità, di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performances del sistema sanitario regionale:

Rossella LULLI Moira BORGIOLI

Anna Maria MURANTE Eluisa LO PRESTI Fabrizio GEMMI

Paola PEZZATI Michela TANZINI

- esperto designato dalle Associazioni maggiormente rappresentative nel territorio toscano dei produttori privati:

Guglielmo FORGESCHI

- esperto designato dalle aziende sanitarie toscane:

Andrea MERCATELLI

per la sezione per l'accreditamento sociale integrato:

- esperti regionali in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute:

Eleonora MORETTI Francesca COLLINI Antonella ROSA Paolina PISTACCHI Stefania TOSTATI Tommaso BELLANDI Giampaolo SCARSELLI Marina CECCHETTI

- esperto in materia di sistemi di gestione per la qualità e di accreditamento istituzionale del sistema sociale integrato, designato dalle Associazioni dei produttori privati maggiormente rappresentative sul territorio toscano:

Francesco BIONDI;

3. di dare atto che fa parte della commissione il seguente componente, individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009:

Funzionario del settore competente in materia di partecipazione dei cittadini della Direzione regionale competente in materia di sanità: Dr.ssa Luciana Galeotti.

4. La Commissione ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 142

Designazione consiglieri regionali di parità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", ed in particolare l'articolo 12, che prevede la nomina a livello regionale di una consigliera o di un consigliere di parità effettivo e supplente e che la nomina sia effettuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle Regioni, sulla base dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa;

Visto l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, in base al quale le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto, inoltre, l'articolo 14 del D.Lgs. 198/2006, in base al quale il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità è di quattro anni e rinnovabile solo una volta;

Richiamato il D.P.G.R. n. 186 del 23/12/2016, con il quale sono state designate la consigliera regionale di parità effettiva e la consigliera regionale di parità supplente e a cui ha fatto seguito il Decreto Ministeriale di nomina, datato 31/05/2017;

Preso atto che gli incarichi sopra richiamati sono giunti a termine e che, nelle more delle nuove designazioni regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha esercitato il potere sostitutivo previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 198/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la designazione delle nuove consigliere o consiglieri regionali di parità;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:

-l’articolo 2 comma 2, lettera d), che stabilisce che le nomine e le designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, salvo quelli di supporto al Consiglio regionale, siano di competenza degli organi di governo;

- l’articolo 2, comma 5, che stabilisce che tutte le nomine e le designazioni di competenza degli organi di governo siano effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

-l’articolo 7, comma 1, lettera b), che prevede che non siano sottoposte a candidatura le nomine e designazioni di competenza regionale inerenti ad organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;

- l’articolo 19, comma 2, in base al quale gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

Vista la procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 12, comma 3, del citato D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, avviata con decreto dirigenziale n. 9909 del 11/06/2021 del Dirigente del Settore Lavoro di Regione Toscana, che ha approvato l’avviso pubblico per la designazione delle/dei consigliere/i regionali di parità effettiva/o e supplente della Regione Toscana, poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 16/06/2021;

Valutati gli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dalle competenti strutture regionali sulle candidature pervenute, dai quali è emerso che i soggetti idonei all’acquisizione dell’incarico sono unicamente di genere femminile;

Ritenuto di individuare per l’incarico di consigliera regionale di parità effettiva la Dr.ssa Ilaria Fiori e per l’incarico di consigliera regionale di parità supplente la Dr.ssa Marina Capponi, che in seguito alla attenta comparazione dei curricula presentati sono risultate le candidate maggiormente idonee all’incarico da conferire, con particolare riferimento al possesso di specifica competenza e professionalità in relazione alle materie di cui all’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 sopra richiamato;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, nelle quali le interessate, oltre ad indicare di essere disponibili ad accettare l’incarico, dichiarano il possesso dei requisiti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che le designande risultano in regola con le limitazioni all’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

DECRETA

1. di designare la Dr.ssa Ilaria Fiori per l’incarico di consigliera regionale di parità effettiva;

2. di designare la Dr.ssa Marina Capponi per l’incarico di consigliera regionale di parità supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 143

Consiglio camerale CCIAA Toscana Nord Ovest. Nomina rappresentante del Settore Associazioni dei consumatori e degli utenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare gli articoli 10 e 12, che disciplinano la composizione e la modalità di costituzione del Consiglio camerale, prevedendo che sia nominato dal Presidente della Giunta regionale;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita, tra le altre, la nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest;

Richiamato il D.P.G.R. n. 46 del 18 marzo 2022 di assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali

e sindacali e alle associazioni di consumatori ai fini della costituzione del consiglio camerale della CCIAA Toscana Nord-Ovest;

Visto il D.P.G.R. n. 93 del 26 maggio 2022, con il quale è stato nominato il Consiglio della C.C.I.A.A. della Toscana Nord Ovest in composizione parziale, rinviando a successivo provvedimento le determinazioni riguardanti il seggio spettante alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Ritenuto opportuno favorire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di costituzione del consiglio camerale in questione;

Viste le note del 12 maggio 2022 e del 6 luglio 2022, con cui Adiconsum Pisa ha designato il proprio rappresentante in conformità alla attribuzione dei seggi di cui al richiamato DPGR n. 46/2022, trasmettendo la documentazione di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. 580/1993;

Verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge 29 dicembre 1993 n. 580 da parte del soggetto designato;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali il soggetto designato, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 580/1993 e dal D.M. 156/2011, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto delle dichiarazioni attestanti la disponibilità del designato alla nomina e allo svolgimento dell'incarico in questione;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale alle designazioni in oggetto non si applicano le disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

DECRETA

di nominare quale componente del Consiglio camerale della C.C.I.A.A. della Toscana Nord Ovest, in qualità di rappresentate delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti:

- Lia Gagliardi

La presente nomina ha validità per la durata residua del Consiglio camerale costituito con DPGR n. 93/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 18 luglio 2022, n. 144

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Viste le richieste di Estar del 1 giugno 2022 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da Estar i nominativi indicati nell'allegato n. 1, citato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO (1)**Designazione membri di competenza regionale nelle Commissioni esaminatrici di concorsi indetti da ESTAR**

- 1) Concorso pubblico per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Ginecologia e ostetricia
provvedimento ente n. 207 del 06/05/2022 (41/2022/CON)

Membro effettivo: BOTTONE PIETRO - Azienda Ospedaliera Pisana

Membro supplente: ANTONELLI ANDREA - Azienda USL Toscana Nordovest

- 2) Concorso pubblico per n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - Pediatria per Azienda USL Toscana
Centro - provvedimento ente n. 208 del 06/05/2022 (40/2022/CON)

Membro effettivo: GAGLIARDI LUIGI - Azienda USL Toscana Nordovest

Membro supplente: MARTINI MARCO - Azienda USL Toscana Sudest

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 828

Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2022 - Luglio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

l'art. 23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici) che prevede l'utilizzo dei Prezzari regionali, il loro aggiornamento annuale, la loro validità fino al 31 dicembre di ogni anno con possibilità di utilizzo fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

1. il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno essere utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della congruità dei costi per determinate tipologie di opere e di lavori oggetto di incentivi fiscali e definiti in specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica che nell'ipotesi in cui la committenza sia privata;

2. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 intitolato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di incentivi fiscali;

3. Il Decreto legge n. 157/2021, c.d. decreto Antifrodi non convertito in legge, le cui misure però, introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio 2022, con il quale si richiede al tecnico abilitato:

3.a. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020), e per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso la precompilata o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

3.b. l'asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.

4. l'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nella parte in cui assegna all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici (Osservatorio) il compito di provvedere all'elaborazione del Prezzario Regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, che funga da riferimento per le stazioni appaltanti e da supporto per gli operatori e per la qualificazione dell'intero sistema ;

5. il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" che stabilisce che:

5.a. in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

5.b. in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni interessate;

5.c. fermo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del decreto medesimo;

5.d. i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità al 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

Dato atto che:

1. Regione Toscana, tramite l'Osservatorio regionale - ufficio "Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi. Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio dei Contratti pubblici", provvede - sin dal 2010 - a redigere ed aggiornare con cadenza annuale il Prezzario dei Lavori della Toscana con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato

2. la situazione di eccezionale gravità che si è verificata negli ultimi due anni derivante dalla combinazione di più elementi, quali, tra gli altri, l'evento pandemico che ha travolto il nostro paese, la pregressa congiuntura economica e la guerra in corso in Ucraina ha avuto, tra le altre conseguenze, quella del rilevante aumento del costo dei prodotti da costruzione, con conseguente difficoltà delle imprese negli approvvigionamenti, e concreto rischio di rallentare o sospendere la realizzazione degli investimenti pubblici;

3. a seguito della particolare ed anomala situazione nella quale sono state registrate sensibili variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale, Regione Toscana ha ritenuto opportuno far propria la tabella approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome il 2 febbraio 2022 (allegato 23) e contenente i principali prodotti da costruzione da monitorare attraverso una rilevazione dei prezzi periodica quadrimestrale/semestrale al fine di avere un maggiore controllo sull'andamento dei prezzi, che nel corso del prossimo anno potrebbero subire variazioni sia in aumento che in diminuzione;

Dato atto che, tenuto conto dei tempi ristretti per l'aggiornamento, si è proceduto con le seguenti modalità alla rilevazione dei prezzi su tutti i prodotti, le attrezzature, le risorse umane e le lavorazioni, richiedendo direttamente agli operatori economici di indicare:

1. nell'ipotesi in cui avessero fornito i prezzi nell'ultima rilevazione effettuata da Regione Toscana, un unico valore percentuale rappresentativo dell'eventuale scostamento medio, in aumento o in diminuzione, rispetto ai prezzi precedentemente forniti (al netto dell'IVA, delle spese generali e degli utili di Impresa).

2. nell'ipotesi in cui non avessero fornito alcun prezzo nell'ultima rilevazione effettuata da Regione Toscana, un unico valore percentuale rappresentativo dell'eventuale scostamento medio, in aumento o in diminuzione, sui prezzi dei prodotti e/o attrezzature per i quali gli operatori economici sono profilati, rispetto ai prezzi pubblicati nel Prezzario dei Lavori 2022 - gennaio (al netto dell'IVA, delle spese generali e degli utili di Impresa);

Ritenuto di:

1. applicare ai suddetti articoli la percentuale di scostamento del capitolo stesso derivante dalla media dei prezzi a cui è stata applicata la percentuale di scostamento fornita dagli operatori economici al fine di omogeneizzare all'interno dello stesso capitolo gli articoli per i quali non è pervenuto alcun prezzo da parte di nessun operatore economico;

2. calcolare la percentuale finale del capitolo quale media di tutti i prezzi come sopra applicati;

3. riportare in pubblicazione anche gli scostamenti percentuali dei prezzi pubblicati nelle annualità

precedenti, anche al fine di semplificare l'eventuale applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi;

Tenuto conto che il Prezzario dei lavori della Toscana - Anno 2022 - luglio è utilizzato anche al fine di consentire alle stazioni appaltanti di procedere:

1. a confrontare il pubblicato scostamento percentuale del Prezzario 2022 - luglio con lo scostamento percentuale del Prezzario 2022 - gennaio

2. al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 dell'art 26 del DL 50/2022, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato, per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo;

3. alla revisione dei prezzi ai sensi sia dell'art 106 del dlgs 50/2016 che dell'art 29 del DL n. 4/2022;

4. al calcolo degli importi a base d'appalto in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 50/2022 e sino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di utilizzo per lo stesso scopo per le procedure di affidamento pubblicate entro il 31 marzo 2023;

Dato atto che lo scostamento percentuale dell'annualità 2021 rispetto all'annualità 2022 è calcolato considerando sia le percentuali del Prezzario gennaio 2022 che quelle del Prezzario 2022 luglio;

Richiamata la delibera n. 46 del 21 gennaio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Prezzario dei Lavori della Toscana anno 2022 con la quale si stabiliva, tra l'altro:

1. di revocare la delibera n. 645 del 25 maggio 2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" a far data dal 31 gennaio 2022, mantenendone l'applicazione per gli appalti in corso di aggiudicazione o aggiudicati fino al 30 gennaio 2022

2. di confermare l'elenco delle voci necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, all'interno del Prezzario 2022 e contenute nella Tipologia 17 A con la nuova denominazione "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici") per il periodo di permanenza dell'emergenza da Coronavirus e alla emanazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

Preso atto dell'ordinanza del Ministro della Salute del 6 maggio 2022 con la quale sono state approvate le nuove "Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid - 19 nei cantieri";

Ritenuto pertanto di , in accordo con il Settore regionale “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”:

1. predisporre all’interno del Prezzario dei Lavori - Anno 2022 Luglio, una nuova Tipologia 17 B “SICUREZZA (« Elenco misure anticovid- Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri») secondo le indicazioni delle predette Linee Guida, eliminando la Tipologia 17A “SICUREZZA (“Approvazione elenco misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici” Interventi o Adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19);

2. applicare le suddette misure a far data dall’aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2022 - luglio valutando l’applicazione delle stesse in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e alla emanazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

3. di indicare la possibilità di utilizzo delle voci contenute nella nuova Tipologia 17 B”SICUREZZA (« Approvazione elenco misure anticovid- Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri») per la determinazione dell’importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali al 17% e da incrementare con la percentuale del 10% dell’utile, da indire, valutandone l’applicazione in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e alla emanazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

Tenuto conto che il Prezzario è approvato di concerto con il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria, come prescritto dall’articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016 e rappresentato nelle Commissioni Prezzi;

Visto il Prezzario dei Lavori della Toscana. Anno 2022 - luglio, allegato alla presente delibera, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto dai seguenti 23 allegati:

Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1. Arezzo Articoli 2022 - luglio
2. Firenze Articoli 2022 - luglio
3. Grosseto Articoli 2022 - luglio
4. Livorno Articoli 2022 - luglio
5. Lucca Articoli_2022 - luglio
6. Massa_Articoli_2022 - luglio
7. Pisa Articoli 2022 - luglio
8. Pistoia Articoli 2022 - luglio
9. Prato Articoli 2022 - luglio
10. Siena Articoli 2022- luglio

Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati:

11. Arezzo Analisi 2022 - luglio

12. Firenze Analisi 2022 - luglio
13. Grosseto Analisi 2022 - luglio
14. Livorno Analisi 2022 - luglio
15. Lucca Analisi 2022 - luglio
16. Massa Analisi 2022 - luglio
17. Pisa Analisi 2022 - luglio
18. Pistoia Analisi 2022 - luglio
19. Prato Analisi 2022 - luglio
20. Siena Analisi 2022 - luglio

Nota metodologica - anno 2022 - luglio, Allegato 21;
Guida delle lavorazioni e norme di misurazione - anno 2022 - luglio, Allegato 22 Tabella dei principali Prodotti da costruzione - anno 2022 - luglio, Allegato 23;

Preso atto del parere positivo del CD espresso nella seduta del 14 luglio 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il “Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2022 - luglio”, aggiornato secondo le modalità indicate nella parte narrativa, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto dai seguenti 23 allegati,:

Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati:

1. Arezzo Articoli 2022 - luglio
2. Firenze Articoli 2022 - luglio
3. Grosseto Articoli 2022 - luglio
4. Livorno Articoli 2022 - luglio
5. Lucca Articoli_2022 - luglio
6. Massa_Articoli_2022 - luglio
7. Pisa Articoli 2022 - luglio
8. Pistoia Articoli 2022 - luglio
9. Prato Articoli 2022 - luglio
10. Siena Articoli 2022- luglio

Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati:

11. Arezzo Analisi 2022 - luglio
12. Firenze Analisi 2022 - luglio
13. Grosseto Analisi 2022 - luglio
14. Livorno Analisi 2022 - luglio
15. Lucca Analisi 2022 - luglio
16. Massa Analisi 2022 - luglio
17. Pisa Analisi 2022 - luglio
18. Pistoia Analisi 2022 - luglio
19. Prato Analisi 2022 - luglio
20. Siena Analisi 2022 - luglio

Nota metodologica - anno 2022 - luglio, Allegato 21;
Guida delle lavorazioni e norme di misurazione - anno 2022 - luglio, Allegato 22 Tabella dei principali Prodotti da costruzione - anno 2022 - luglio, Allegato 23 definendo il costo del lavoro in conformità a quanto prescritto dall’art 23 comma 16 del Dlgs 50/2016;

2. di pubblicare gli scostamenti percentuali dei prezzi sia rispetto alle annualità precedenti che rispetto al Prezzario dei Lavori della Toscana Anno 2022 - gennaio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 46 del 21 gennaio 2022;

3. di predisporre all'interno del Prezzario dei Lavori - Anno 2022 Luglio, una nuova Tipologia 17 B "SICUREZZA (« Elenco misure anticovid- Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri») secondo le indicazioni delle predette Linee Guida, eliminando la Tipologia 17A "SICUREZZA ("Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" Interventi o Adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19);

4. di applicare le suddette misure a far data dall'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2022 - luglio valutando l'applicazione delle stesse in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e alla emanazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

5. di indicare la possibilità di utilizzo delle voci contenute nella nuova Tipologia 17 B" SICUREZZA (« Approvazione elenco misure anticovid- Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri») per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali al 17% e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, da indire, valutandone l'applicazione in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e alla emanazione di nuove disposizioni regionali o nazionali;

6. di mantenere le spese generali al 16% su tutti gli articoli del Prezzario, ad eccezione della Tipologia 17 B" SICUREZZA (« Elenco misure anticovid- Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei

cantieri») per la quale le spese generali permangono al 17%;

7. di disporre che:

a. il Prezzario entra in vigore a far data dalla sua approvazione

b. cessa di avere validità entro il 31 dicembre 2022

c. può essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

8. di dare mandato al settore Contratti:

a. di provvedere, anche attraverso la pubblicazione sul sito prezzariollpp.regione.toscana.it di comunicati, atti o provvedimenti, alla manutenzione e alla modifica del Prezzario e di tutti i suoi allegati, anche per la correzione, di eventuali errori che venissero segnalati e/o riscontrati nel Prezzario approvato con la presente delibera al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;

b. di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del Prezzario.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile

Ivana Malvaso

Il Direttore Generale

Paolo Pantuliano

ALLEGATI visionabili al seguente link:

<https://prezzariollpp.regione.toscana.it/>

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 829

Approvazione del Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cul-

tura della legalità democratica - Anno 2022, a norma dell'articolo 2 della l.r. 11/1999.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 10 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”;

Considerato che la l.r. 11/1999 prevede, ai commi 1 e 5 dell’articolo 2 (Funzioni di programmazione), che:

“1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.

Visto il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione del 21 ottobre 2020, n. 1;

Vista l’Informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 e discussa in Consiglio nelle date dell’8 e 9 Giugno 2021;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 come aggiornata con DCR n. 34 del 01.06.2022 Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 e in particolare la parte relativa al PR 15 “Promozione della cultura della legalità democratica”;

Ritenuto di attuare gli indirizzi della l.r. 11/1999 e degli atti di programmazione conseguenti, individuando nel “Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica. Anno 2022” (di seguito per brevità indicato come “Documento”) - allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale - le azioni principali che dovranno essere attuate dalla Giunta Regionale e stabilendo le risorse necessarie per la loro realizzazione in base a quanto disponibile;

Ritenuto di destinare risorse complessive pari ad € 35.544,38 al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024, per dare copertura finanziaria alle seguenti attività che implementano il Documento – punto 1.1.2, secondo la seguente articolazione:

- a) la somma di € 7.744,38, da utilizzarsi per l’incremento delle collezioni del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” con l’acquisto di materiale bibliografico (attività 1.1.2.a), dando atto di prenotare le somme necessarie nel seguente modo:
- per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2022 (stanziamento puro);
 - per € 1.070,20 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per

storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;

- per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2023 (stanziamento puro);
- per € 1.070,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2023 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
- per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2024 (stanziamento puro);
- per € 1.070,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2024 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;

b) la somma di € 11.800,00 da utilizzarsi per il trattamento del materiale archivistico del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” (attività 1.1.2.b), dando atto di prenotare le somme necessarie nel seguente modo:

- per € 3.670,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2022 (stanziamento puro);
- per € 2.929,80 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11366, ai fini della corretta classificazione economica;
- per € 2.600,00 sul capitolo 11366 del bilancio 2023 (stanziamento puro);
- per € 2.600,00 sul capitolo 11366 del bilancio 2024 (stanziamento puro);

c) la somma di € 16.000,00 per finanziare gli interventi attuati dai soggetti destinatari dei contributi regionali per l'anno 2022 di cui all'attività 2.1 del Documento (contributi di cui al bando “Ragazzi attivi contro le mafie”), dando atto di prenotare tale somma per € 16.000,00 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che per le iniziative di cui ai punti 1.1.4, 1.2 e 2.2 del Documento risultano complessivamente già assegnate risorse per € 92.500,00, nelle seguenti modalità:

- per l'attività previste al punto 1.1.4 “Adesione e partecipazione al Coordinamento delle biblioteche e strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE)” in attuazione del Disciplinare approvato con delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2015, n. 111, viene individuata nel bilancio regionale (spese di ricorrente di funzionamento) la somma di € 2.500,00 sul capitolo 11379 del bilancio 2022 (stanziamento puro), risorse già impegnate e liquidate con DD n. 7672 del 20 aprile 2022 (impegno n. 2566/2022);
- per l'attività previste al punto 1.2 “Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana” è stata assegnata a favore della Scuola Normale Superiore, la somma di € 80.000,00 sul capitolo 11004 del bilancio 2022 (stanziamento puro), somma già impegnata con DD 5190/2020 (imp. n. 3065/2022);
- per le attività promozionali previste al punto 1.2 “Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana”, diffusione del rapporto annuale, e al punto 2.2. “Attività finalizzate a valorizzare la Tenuta di Suvignano confiscata alla mafia. Evento a Suvignano” con la DGR n. 235/2022 è stata prenotata la somma € 10.000,00 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro) a favore di Fondazione Sistema Toscana (prenotazione n. 2022302, annualità 2022);

Considerato che le iniziative di cui ai punti 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3, 3.1, 3.2 del Documento non sono suscettibili di determinare spesa in quanto svolte con risorse di personale regionale;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la definizione delle procedure di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

Vista la legge regionale Legge regionale 7 giugno 2022, n. 17 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Seconda variazione”;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 14/7/2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. È approvato il “Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2022” - allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che costituisce anche atto di indirizzo ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014.
2. Sono destinate risorse complessive pari a € 35.544,38 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024, per dare copertura finanziaria alle seguenti attività che implementano il Documento – punto 1.1.2, secondo la seguente articolazione:
 - a) la somma di € 7.744,38, da utilizzarsi per l’incremento delle collezioni del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” con l’acquisto di materiale bibliografico (attività 1.1.2.a), dando atto di prenotare le somme necessarie nel seguente modo:
 - per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2022 (stanziamento puro);
 - per € 1.070,20 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
 - per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2023 (stanziamento puro);
 - per € 1070,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2023 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
 - per € 1.511,26 sul capitolo 11005 del bilancio 2024 (stanziamento puro);
 - per € 1070,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2024 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;

b) la somma di € 11.800,00 da utilizzarsi per il trattamento del materiale archivistico del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” (attività 1.1.2.b), dando atto di prenotare le somme necessarie nel seguente modo:

- per € 3.670,20 sul capitolo 11366 del bilancio 2022 (stanziamento puro);
- per € 2.929,80 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), evidenziando che è in corso di predisposizione opportuna variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11366, ai fini della corretta classificazione economica;
- per € 2.600,00 sul capitolo 11366 del bilancio 2023 (stanziamento puro);
- per € 2.600,00 sul capitolo 11366 del bilancio 2024 (stanziamento puro);

c) la somma di € 16.000,00 per finanziare gli interventi attuati dai soggetti destinatari dei contributi regionali per l'anno 2022 di cui all'attività 2.1 del Documento (contributi di cui al bando “Ragazzi attivi contro le mafie”), dando atto di prenotare tale somma per € 16.000,00 sul capitolo 11003 del bilancio 2022 (stanziamento puro), che presenta la necessaria disponibilità.

3. È dato atto che per le iniziative di cui ai punti 1.1.4, 1.2 e 2.2 del Documento risultano complessivamente già assegnate risorse per € 92.500,00 oggetto di diversa prenotazione di spesa, nelle modalità indicate in narrativa.
4. È dato atto che le iniziative di cui ai punti 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3, 3.1, 3.2 del Documento non sono suscettibili di determinare spesa in quanto svolte con risorse di personale regionale.
5. È dato atto che l'ammontare complessivo delle risorse coinvolte / assegnate sulle annualità 2022, 2023 e 2024 oggetto del Documento ammontano a € 128.044,38.
6. Il Documento sarà integrato qualora nel corso dell'anno 2022 si rendessero disponibili in bilancio ulteriori risorse o sulla base di nuove necessità di intervento.
7. L'impegno delle risorse finanziarie destinate per le attività oggetto della presente delibera è comunque subordinato alla esecutività delle variazioni di bilancio per le risorse oggetto di storno ed è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio del bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8. Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità è incaricato dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
LUIGI IZZI

IL DIRETTORE
PAOLO PANTULIANO

Allegato A**Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2022 - in attuazione della L.R. 10 marzo 1999, n. 11****Premessa**

Il presente “Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica – Anno 2022” [di seguito denominato “Documento”] è redatto ai sensi della l.r. 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti”, e dà attuazione - compatibilmente con le risorse disponibili - alla programmazione degli interventi assumendo, come stabilito dall’articolo 2 della stessa legge, come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento.

Il Documento tiene dunque conto dei seguenti atti:

- il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione del 21 ottobre 2020, n. 1;
- l’Informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 e discussa in Consiglio nelle date dell’8 e 9 Giugno 2021;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 come aggiornata con DCR n. 34 del 01.06.2022 Integrazione alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 e in particolare la parte relativa al PR 15 “Promozione della cultura della legalità democratica”.

Il Documento individua, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale, le azioni principali che dovranno essere attuate dalla Giunta Regionale, stabilendo le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Le attività che prevedono l’erogazione di agevolazioni finanziarie a soggetti terzi, indicate al punto 2.1 del Documento, sono attuate con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Sono definiti, per ciascuna di queste attività, criteri e modalità che serviranno da riferimento per l’avviso pubblico conseguente, in applicazione dei principi espressi dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e da quanto prescritto dalla conseguente decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”.

Attività rientranti nell'Obiettivo 1 - Conoscere, documentare, ricordare: Attività di documentazione, ricerca e formazione su legalità, corruzione e infiltrazioni criminali

1.1 Attività specifiche di documentazione e di informazione gestite direttamente dalla Regione Toscana a cura del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” (CCLD)

Il Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” è la struttura pubblica della Regione Toscana finalizzata alla raccolta, alla produzione e alla divulgazione di materiali informativi e documenti sui temi della criminalità organizzata e delle mafie, del terrorismo e delle stragi, della criminalità diffusa, della sicurezza urbana e dell'educazione alla legalità. Il Centro è nato nell'ottobre 1994 e attualmente opera in attuazione dell'articolo 5 della l.r. 11/1999. Il Centro fa parte del CoBiRe (Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana) e della Rete degli archivi per non dimenticare presso il SAN (Sistema Archivistico Nazionale). Gli indirizzi e principi generali per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica” sono attualmente regolate dalla delibera della Giunta regionale n. 865 del 12 ottobre 2009, proprio in attuazione dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 11/1999. Nel 2022 è prevista una revisione del regolamento. Di seguito sono riportate le attività da realizzarsi nel corso del 2022.

1.1.2. Gestione del materiale bibliografico e documentario

Le attività ordinarie del Centro concernono il trattamento e la messa a disposizione degli utenti del materiale bibliografico e documentario (procedure di acquisizione della documentazione, trattamento catalografico, servizi di reference e consulenza).

Per l'acquisto del materiale librario e per le attività straordinarie di archiviazione è prevista nel 2022 l'effettuazione di due procedure di gara che prevedono – su un arco temporale pluriennale - la seguente ripartizione della spesa:

	Capitolo di spesa	Annualità 2022	Annualità 2023	Annualità 2024
a) Acquisto libri	11005	2.581,46	2.581,46	2.581,46
b) Inventariazione archivio	11366	6.600,00	2.600,00	2.600,00

1.1.3 Sezione tematica “Legalità” del sito della Regione Toscana. Il Centro contribuisce alla cura della sezione tematica “Legalità” del sito della Regione Toscana e delle proprie pagine informative.

1.1.4 Partecipazione al Coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana (COBIRE). Il Centro aderisce alla COBIRE in attuazione del Disciplinare approvato con delibera del Consiglio regionale del 2 dicembre 2015, n. 111”. Importo per l'anno 2022: € 2.500,00.

1.1.5 Stage formativi. Presso il Centro sarà possibile ospitare stage formativi rivolti alle scuole superiori di secondo grado e a studenti coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

1.1.6 Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana (OBCT).

L'Osservatorio sui beni confiscati alla criminalità organizzata in Toscana è realizzato dal Centro ed è finalizzato alla pubblicizzazione della documentazione disponibile sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nella regione, con il proposito di facilitare le attività di studio, prevenzione e riutilizzo sociale dei beni. La sua banca dati, che è liberamente consultabile sul sito della Regione Toscana con accesso geo referenziato, contiene le informazioni dei beni confiscati comunicati dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Le informazioni ufficiali comunicate dall'ANBSC sul sito OPEN REGIO sono verificate periodicamente e pubblicate in OBCT. La Regione integra queste informazioni con approfondimenti sui beni immobili destinati alle amministrazioni locali. OBCT è aperto ai contributi di tutti i soggetti interessati all'informazione sul tema. Una parte dell'osservatorio è dedicata al monitoraggio della situazione dei beni immobili destinati alle amministrazioni locali.

1.2 Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana. La Giunta regionale ha approvato nel 2016 un accordo di collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa per la realizzazione del *Progetto di analisi e ricerca sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana*. L'accordo è stato rinnovato fino al 2022 con la DGR n. 329 del 16-03-2020. Le attività del progetto sono finalizzate a:

- analizzare anche in prospettiva comparata le caratteristiche degli episodi di corruzione politico-amministrativa e dei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali manifestatisi in Toscana; contribuire alla produzione di indicatori territoriali di rischio di infiltrazione criminale e di rischio corruzione nel ciclo dei contratti pubblici e in altri processi dell'amministrazione locale in collaborazione con l'Osservatorio contratti pubblici della Regione Toscana e con l'IRPET;
- analizzare le attuali politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, dirette e indirette, così come implementate sul territorio toscano dalle diverse autorità competenti in materia anche allo scopo di realizzare strumenti di supporto nella redazione dei piani anticorruzione degli enti locali e per incrementare processi di coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica nell'ambito di gestione di alcune politiche antimafia, come nel caso dell'affidamento e riuso dei beni confiscati e della certificazione antimafia;
- contribuire alla formazione degli amministratori pubblici, tramite: a) l'elaborazione di strumenti di aggiornamento degli amministratori pubblici sul territorio regionale rispetto ai diversi profili inerenti all'analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione; b) l'organizzazione di specifiche iniziative formative rivolte agli amministratori e al personale della pubblica amministrazione in materia di gestione dei contratti pubblici di appalto.

Nel 2022 il progetto sarà attuato mediante:

- pubblicazione di una Relazione nella quale vengono presentati i risultati della ricerca sui diversi profili di indagine, integrata da schede di approfondimento su temi di interesse più specifico. La Relazione sarà presentata pubblicamente - con il supporto organizzativo di Fondazione Sistema Toscana - nel dicembre 2022 e sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana;

- attività di presentazione pubblica e disseminazione dei risultati della ricerca, in particolare in materia di gestione dei contratti pubblici di appalto, rivolta agli amministratori e al personale della pubblica amministrazione;
- aggiornamento dell'archivio digitale che costituisce il basamento informativo della ricerca, denominato MoMaCo, progettato e implementato nell'ambito del precedente accordo di collaborazione scientifica, nel quale sono state raccolte le diverse fonti istituzionali e non istituzionali utilizzate nel corso della ricerca. È previsto lo sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo MoMaCo, in relazione all'archiviazione delle informazioni e alla consultazione e visualizzazione da parte dei soggetti autorizzati da parte del suo amministratore, il Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica" della Regione.

Il valore delle attività del progetto approvate con la DGR n. 329/2020 per il 2022 è di € 115.000 di cui € 80.000 a carico di Regione Toscana ed € 25.000 a carico della Scuola Normale Superiore.

1.3 Progetto "Riordino, schedatura e digitalizzazione dei processi per le stragi degli anni 1993-1994"

Nel 2020 la Giunta regionale, con deliberazione n. 159, ha approvato il progetto "Riordino, schedatura e digitalizzazione dei processi per le stragi degli anni 1993-1994" da realizzare in collaborazione con la Procura della Repubblica di Firenze, l'Archivio di Stato di Firenze, il Tribunale di Firenze, il Ministero della Giustizia - Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP), nel quadro del protocollo di intesa sottoscritto nel 2015 con il Ministero dei Beni culturali e del turismo e con il Ministero della Giustizia per l'individuazione di progetti di digitalizzazione di processi di interesse storico. La Regione Toscana ha contribuito all'iniziativa mediante l'acquisto degli arredi, attrezzature e software necessarie all'allestimento del laboratorio di digitalizzazione che è stato realizzato nei locali del Palazzo di Giustizia di Firenze. Il laboratorio è stato inaugurato nel maggio 2021, in occasione dell'anniversario della strage di Via dei Georgofili. Il Centro di documentazione "Cultura della Legalità democratica" partecipa al gruppo di lavoro che coordina le attività.

Attività rientranti nell'Obiettivo 2 - Sensibilizzare, educare

2.1 Contributi per la promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani. Ragazzi attivi contro le mafie

Nel quadro delle iniziative volte a diffondere la cultura della legalità nei giovani, la Regione Toscana promuoverà nel 2022 il bando "Ragazzi attivi contro la mafia", con la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e la partecipazione dei giovani provenienti dalle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana, nonché di promuovere il protagonismo dei giovani nelle attività di volontariato condotte sul tema della legalità e dell'impegno sociale, con riferimento al tema dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il bando sarà emanato secondo i criteri e le indicazioni di seguito riportati.

2.1.1 Le attività finanziate sono realizzate nel rispetto delle limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità con le ordinanze del Presidente della Regione Toscana e con la normativa nazionale.

2.1.2 I contributi non possono essere concessi per spese che sono oggetto di altri finanziamenti regionali, o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le attività non devono avere scopo di lucro, e le entrate – compreso il contributo regionale – non devono superare le spese. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto.

2.1.3 Il soggetto beneficiario deve assolvere agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.

2.1.4 In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117/2017, il contributo è destinato alle associazioni, alle organizzazioni e agli enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, rientrano tra quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo medesimo e sono coerenti con il perseguimento delle finalità di cui alla presente deliberazione.

2.1.5 I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1.4 devono essere costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda. La verifica è fatta dalla struttura regionale competente alla concessione dei contributi, mediante esame dell'atto costitutivo. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.

2.1.6 Il soggetto richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio toscano. Nel caso di sola sede operativa, dovrà essere dimostrata l'avvenuta realizzazione di attività continuativa svolta in Toscana negli ultimi tre anni avente contenuti, obiettivi, caratteristiche di cui al punto 2.1.4. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.

2.1.7 Ogni soggetto può presentare un solo progetto per il quale è richiesto il contributo; il progetto deve essere coerente con lo statuto vigente, con lo scopo sociale del soggetto richiedente e con il suo specifico campo di intervento sul territorio. Non è ammissibile a contributo il progetto presentato da più soggetti di cui al punto 2.1.4, ancorché costituiti in "gruppo" con un soggetto capofila.

2.1.8 Ferma restando la piena responsabilità del soggetto richiedente per la realizzazione del progetto, sono ammissibili accordi di partenariato tra il soggetto richiedente e altri soggetti pubblici e privati, che aderiscono al progetto e collaborano alla sua realizzazione operativa o partecipano al suo finanziamento.

2.1.9 Si può essere partner di un solo progetto. Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare, entro un termine non superiore a cinque giorni, la scelta; in caso di opinioni divergenti, prevale la scelta fatta dal soggetto indicato come partner. Se due soggetti richiedenti indicano lo stesso partner in fase di rendicontazione, è considerato partner solo quello già indicato o scelto in fase di domanda.

2.1.10 Sono ammissibili a contributo i progetti aventi la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e la partecipazione dei giovani provenienti dalle altre regioni alle analoghe iniziative che si tengono in Toscana, nonché aventi uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:

- conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad essi collegate in rapporto alla realtà regionale;
- valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;
- partecipazione a iniziative di antimafia attiva;
- scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
- il sostegno ai soggetti impegnati nella gestione dei beni confiscati;
- le esperienze di uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività di studio e approfondimento sui temi della l.r. 11/1999 anche con l'utilizzo della documentazione conservata presso il Centro di documentazione "Cultura della Legalità democratica" (www.regione.toscana.it/cld).

2.1.11 I destinatari principali delle attività devono essere le ragazze e i ragazzi e i giovani di età fino a 40 anni.

2.1.12 I progetti devono essere realizzati nel corso dell'anno 2022. Le attività per le quali è concesso il contributo devono essere svolte dall'8 giugno 2022, data di entrata in vigore della l. r. 17/2022, fino al 30 novembre 2022. Il soggetto beneficiario può richiedere una proroga per la conclusione delle attività, motivando le ragioni della richiesta. Se la struttura regionale competente concede la proroga, questa non può comunque essere stabilita oltre il termine previsto per la rendicontazione. Possono essere considerate anche le spese relative alla progettazione delle attività, ancorché effettuate prima dell'8 giugno 2022.

2.1.13 Per l'attuazione dell'avviso regionale vengono messi a bando complessivamente € 16.000,00 che trovano copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2022. Il contributo massimo previsto per progetto è di € 8.000,00.

2.1.14 La struttura regionale competente approva il bando pubblico di cui al punto 2.1, in attuazione dei criteri indicati nella presente parte del Documento. Il bando è pubblicato anche sulle pagine web del progetto GiovaniSi.

2.1.15 Il bando prevede che le domande possano essere presentate dai soggetti richiedenti **entro e non oltre il 31/08/2022** a pena di inammissibilità.

2.1.16 Con il bando è approvata la modulistica che deve essere utilizzata per la presentazione della domanda.

2.1.17 Il bando prevede che la domanda, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, e la documentazione allegata debbano essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC) del richiedente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it, oppure (per i soggetti registrati al 28 febbraio 2021) mediante interfaccia web Ap@ci, e detta le istruzioni operative per la sottoscrizione e la trasmissione cui i soggetti richiedenti dovranno attenersi. In mancanza della domanda o in presenza di domanda trasmessa in ritardo, il contributo non può essere concesso.

2.1.18 La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della domanda, e in caso positivo trasmette gli atti alla Commissione di valutazione, per l'esame di merito dei progetti.

2.1.19 Qualora sia necessario acquisire integrazioni e/o chiarimenti, la struttura regionale competente provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a cinque giorni; se il soggetto richiedente non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la struttura regionale competente adotta le decisioni conseguenti. In mancanza di elementi essenziali provvede con decreto a dichiarare l'inammissibilità della domanda.

2.1.20 La Commissione di valutazione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale, ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di presidente. La partecipazione alla Commissione costituisce a tutti gli effetti prestazione di lavoro, e non comporta l'erogazione di indennità o rimborsi spese.

2.1.21 I progetti sono esaminati e disposti in una graduatoria di merito. La valutazione di qualità dei progetti riguarda gli obiettivi e la congruenza delle azioni rispetto agli stessi, nonché la consistenza delle ricadute sui destinatari delle attività e l'uso delle risorse disponibili rispetto ai risultati. Essa è effettuata sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

	<i>Parametro</i>	<i>Punteggio assegnabile</i>
1	Ricaduta del progetto in termini di area territoriale e di partecipanti destinatari delle attività previsti	Max punti 9
2	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 10
3	Livello di realizzazione delle attività indicate al § 2.1.10	Max punti 10
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari	Max punti 12
5	Grado di innovatività delle metodologie utilizzate e replicabilità dell'esperienza	Max punti 4
6	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 12
7	Tipo di monitoraggio previsto	Max punti 5
8	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente ed esperienza maturata	Max punti 12

	nell'ambito oggetto del bando	
9	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 7
10	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 9
11	Specifica attenzione dedicata al bene confiscato "Azienda agricola Suvignano", mediante iniziative, campi scuola dedicati, meeting o altro	Max punti 10

2.1.22 Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti. In caso di parità di punteggio è data priorità alla data di trasmissione della domanda.

2.1.23 In esito alla valutazione è redatta una graduatoria, che è approvata con decreto dirigenziale. Con il medesimo decreto, il contributo è concesso, in relazione alle risorse disponibili, ai soggetti richiedenti, per la realizzazione dei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto. Con l'atto di concessione si dispone l'impegno di spesa e si provvede alla liquidazione della prima parte del contributo.

2.1.24 Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

- una prima parte del contributo è liquidata, pari al 50% sul totale, a seguito dell'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, in occasione della sua concessione;
- il saldo del contributo verrà erogato a conclusione delle attività, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e verifica della medesima, secondo quanto indicato al punto 2.1.31

2.1.25 I beneficiari sono tenuti a monitorare le attività svolte. I risultati del monitoraggio saranno allegati alla rendicontazione.

2.1.26 Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere i dati informativi che la struttura regionale competente dovesse richiedere sull'attuazione dei progetti.

2.1.27 La struttura regionale competente può disporre visite in loco per verificare le attività realizzate.

2.1.28 Sono considerate ammissibili tutte le spese inerenti al progetto per il quale è stato concesso il contributo, e chiaramente riferibili ad attività previste dallo stesso, effettivamente sostenute e corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario o dal soggetto partner, a loro intestati, comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

2.1.29 Sono in ogni caso considerate spese non ammissibili:

- l'IVA, se non dovuta;
- la quantificazione economica del lavoro volontario.

2.1.30 La rendicontazione del progetto, delle attività e delle spese è presentata utilizzando la modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente, ed è trasmessa entro e non oltre il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità previste per la trasmissione della domanda.

2.1.31 La rendicontazione è costituita dalla documentazione indicata nel bando; è comunque prevista la trasmissione della seguente documentazione:

a) la relazione sulle attività realizzate, con indicazione del periodo in cui ciascuna attività è stata svolta e il luogo di svolgimento, il nominativo degli operatori che hanno curato la realizzazione delle iniziative, la tipologia e il numero dei partecipanti, gli ulteriori elementi ritenuti utili dal beneficiario per la completa illustrazione delle attività;

b) il rendiconto finanziario del progetto con la descrizione della spesa effettuata per ciascuna attività. La rendicontazione delle spese dovrà coprire i costi totali sostenuti per la realizzazione del progetto e non solo la parte che viene finanziata dalla Regione Toscana. Ciascuna voce di spesa deve fare riferimento al relativo documento giustificativo, con indicazione degli estremi identificativi, dell'importo lordo totale dei giustificativi della spesa e dell'importo lordo imputabile all'attività per la quale è richiesto il contributo. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione delle attività sono distinte in:

- spese di personale impiegato (con contratti a tempo indeterminato e/o determinato, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.), espressamente riferite al tempo dedicato alla realizzazione delle attività;
- spese per attività di consulenza;
- spese per acquisto di beni e servizi;
- spese generali e di amministrazione del soggetto beneficiario (utenze, personale di segreteria e di amministrazione). Dette spese, comprese quelle eventualmente effettuate dai soggetti partner, sono ammesse fino al 15 per cento dell'importo di ciascuna spesa; complessivamente le spese generali e di amministrazione sono ammesse fino al massimo del 15 per cento del contributo concesso;
- altre spese;

c) la documentazione della spesa, che deve essere prodotta in copia conforme all'originale. Sul documento originale l'importo totale o parziale imputato all'attività oggetto di contributo deve essere validato a cura del beneficiario mediante annotazione di imputazione al contributo previsto dal bando. La validazione può essere attuata con l'apposizione sull'originale di un timbro o di un'annotazione con la seguente dicitura: "Regione Toscana – Importo imputato ad attività di cui è richiesto il contributo ai sensi della l.r. 11/1999 per euro Data della rendicontazione ... ". Non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti alle attività;

d) l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, ricevuti a copertura della spesa delle attività (compresi altri finanziamenti regionali) e i contributi richiesti ai partecipanti; la rendicontazione deve dare conto di dette entrate e del fatto che il contributo concesso non ha determinato copertura di spese già finanziate. In caso di insussistenza di dette entrate, di ciò è necessario comunque dare espressamente atto;

e) la nota esplicativa del rendiconto finanziario presentato, volta ad illustrare le spese effettuate in relazione a ciascuna attività, comprese quelle effettuate da ciascun soggetto partner;

f) l'elenco dei soggetti partner e, per ciascuno di essi, il documento che ha formalizzato il rapporto di partenariato, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner, ovvero la dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner; le spese eventualmente sostenute dal soggetto partner, distinte come indicato alla lettera b);

g) la documentazione prodotta nel corso delle attività: elenco o numero di comunicati stampa, pagine o siti web sui quali è stata data informazione delle attività, brochure, gadget, ecc.; la dichiarazione che è stata effettuata documentazione fotografica o multimediale delle attività, e che detta documentazione, completa delle necessarie liberatorie degli interessati, è in possesso del soggetto beneficiario per eventuali controlli da parte della Regione Toscana.

2.1.33 Il contributo concesso è revocato, in tutto o in parte, nei casi espressamente previsti dal presente punto 2.1, nonché in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi indicati.

2.1.34 Il progetto per il quale è stato concesso il contributo dovrà essere pubblicizzato sul sito web del soggetto beneficiario, con pagine appositamente dedicate. Il soggetto beneficiario trasmette alla struttura regionale competente le informazioni sulle iniziative di interesse pubblico che si svolgono in attuazione del progetto.

2.1.35 Il soggetto beneficiario è tenuto a dare conto, nella promozione delle attività, che esse sono realizzate con il contributo concesso dalla Regione Toscana, utilizzando la seguente formula: “le attività sono finanziate dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniSi, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani”. Può essere utilizzato il logo della Regione Toscana nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link <http://regione.toscana.it/regione/statuto/stemma>.

2.1.36 La struttura regionale competente per la gestione del procedimento di concessione dei contributi è il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità.

2.1.37 Il bando individua il responsabile del procedimento e contiene l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

2.1.38 I dati indicati nei modelli di domanda e di rendicontazione saranno trattati con modalità manuale e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento preclude la concessione o la liquidazione dei benefici. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno conservati presso il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

2.1.39 La Regione e i soggetti beneficiari dei contributi applicano, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

2.1.40 La Regione e i soggetti beneficiari dei contributi tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi della presente Parte Seconda, in particolare i dati personali oggetto di trasmissione nei casi previsti dal punto 2.1.38, per le finalità connesse all’esecuzione della presente Parte Seconda. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: persone fisiche;
- c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.

2.1.41 Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e i soggetti beneficiari metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente punto 2.1, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

2.2 Attività finalizzate a valorizzare la Tenuta di Suvignano confiscata alla mafia. La Tenuta di Suvignano è uno dei principali beni confiscati nell'Italia del Centro-Nord ed è stata acquisita a fine 2018 dall'Ente Terre Regionali Toscane. Un obiettivo della presente legislatura è quello di far diventare la Tenuta agricola di Suvignano un vero e proprio centro delle attività di educazione alla legalità e delle iniziative agricole e turistiche responsabili e di qualità, in raccordo con le scuole, le università e il mondo dell'associazionismo legato ai temi dell'antimafia e della pace. Sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione di alcuni locali degli edifici della Tenuta da adibire a Sala Conferenze e a Foresteria a cui la Regione ha contribuito con finanziamenti pari a circa 700 mila euro. Con il supporto organizzativo di Fondazione Sistema Toscana, nel 2022:

- sono effettuate azioni di promozione delle attività della Tenuta e delle iniziative regionali, anche in occasione di eventi organizzati da altre Regioni impegnate sul tema dei beni confiscati;
- dopo la pausa estiva nella Tenuta di Suvignano è prevista la realizzazione di un'iniziativa sulla cultura della legalità, promossa dalla Regione in raccordo con Ente Terre Regionali Toscane e i Comuni di Monteroni d'Arbia e Murlo che ospitano la Tenuta.

Attività rientranti nell'Obiettivo 3 - Consultare, coordinare

Attività consultive e di coordinamento (art. 4 l.r. 11/1999)

3.1 Nell'ambito delle attività consultive e di coordinamento previste all'articolo 4 della l.r. 11/1999 nell'autunno 2022 si svolgerà una iniziativa pubblica focalizzata sulla situazione delle confische in Toscana e sui risultati della misura finalizzata all'erogazione di contributi per investimenti in favore degli enti locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, prevista dall'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44.

3.2 Partecipazione alle iniziative dell'Associazione Avviso Pubblico. La Regione Toscana aderisce e partecipa all'attività dell'associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Attività rientranti nell'Obiettivo 4 - Sostenere l'impegno delle associazioni e degli enti locali

Sono indicate di seguito le iniziative del 2022 che – pur rientranti tra quelle del Progetto 15 sulla promozione della cultura della legalità previste nel DEFR 2022 - sono escluse dal quadro finanziario del presente Documento, perché finanziate nel 2022 con altre risorse o perché realizzate in attuazione di norme diverse dalla l.r. 11/99, anche se comunque correlate alle sue finalità.

4.1 Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Regione Toscana per la promozione della legalità e la restituzione alla collettività dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Con DGR n. 423 del 11/04/2022 la Giunta regionale ha approvato un Protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e la Regione Campania riguardante l'avvio di forme di collaborazione per rafforzare il processo di valorizzazione dei beni immobili destinati agli enti locali e delle aziende, confiscati alle mafie, e per promuovere percorsi di crescita e di sviluppo dei settori interessati dalle azioni di riutilizzo di detto patrimonio.

Le azioni previste da realizzarsi in attuazione del protocollo sono finalizzate:

- a) allo scambio di dati e informazioni, alla condivisione del know-how acquisito, alla diffusione delle buone pratiche sperimentate;
- b) alla promozione presso le istituzioni nazionali ed europee di specifiche linee di intervento e di finanziamento in favore dei destinatari dei beni confiscati e per la valorizzazione dei cd. "beni esemplari";
- c) alla sperimentazione e alla promozione in ambito nazionale ed europeo di iniziative finalizzate a soddisfare nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi per quei beni, come le tenute "La Balzana" (la più rilevante azienda agricola confiscata alla camorra presente in Campania) e l'azienda agricola di Suvignano, riconosciuti di specifico interesse per il valore simbolico, per la consistenza materiale e le opportunità di sviluppo territoriale connesse al loro pieno riutilizzo;
- d) alla promozione, altresì, della collaborazione diretta, da attuarsi anche tramite la stipula di specifici accordi, tra società ed enti, controllati o partecipati, impegnati nell'ambito dei beni confiscati, come, ad esempio, Agrorinasce società consortile a responsabilità limitata e la Società agricola Suvignano srl, volta a definire comuni strategie di programmazione e intervento al fine della piena valorizzazione e del riutilizzo del patrimonio sottratto ai clan.

Al protocollo è seguita una convenzione fra l'Azienda agricola Suvignano S.r.l. che gestisce per conto di Ente Terre Regionali la Tenuta e la Tenuta La Balzana.

4.2 Sostegno agli enti locali destinatari di beni immobili confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata.

L'intervento è finalizzato all'erogazione di contributi per investimenti in favore degli enti locali destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ed è previsto dall'articolo 31 della LR 44/2021 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Per tali attività sono stati destinati 1,5 mln. nel 2022 e 2 mln. nel 2023. A gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative (DGR 31/2022); individuati gli interventi prioritari (DGR 586/2022), nella seconda parte del 2022 si formalizzeranno gli accordi con i comuni interessati e si darà prima attuazione agli interventi previsti.

4.3 Sostegno all'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili per le iniziative in memoria della strage per l'anno 2022 (DD 9997/2022).

Iniziativa è finanziata con un contributo di € 12.500 sul capitolo 13004 "Contributi per iniziative patrocinate dalla presidenza", bilancio 2022.

4.4 Contributo ad Anci Toscana per l'iniziativa "Piazze Aperte: ambiente, storia, cultura. Contrastare le mafie, oggi come non mai edizione 2022" (DD 4320/2022. Iniziativa finanziata con un contributo di € 10.000 sul capitolo 13004 "Contributi per iniziative patrocinate dalla presidenza", bilancio 2022.

5. Quadro finanziario

L'attuazione del presente Documento di attività (nelle parti indicate sub Obiettivi 1, 2 e 3), per il quale si prevede l'utilizzazione di complessivi € € 128.044,38 di cui € 35.544,38 da prenotarsi con il presente documento, trova copertura finanziaria a valere sul bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024, secondo la seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2022:

- € 26.000,00 sul capitolo 11003 (di cui € 10.000,00 già prenotati con DGR 235/2022);
- € 1.511,26 sul capitolo 11005;
- € 1.070,20 sul capitolo 11003, evidenziando che è in corso di predisposizione la variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
- € 2.600,00 sul capitolo 11366;
- € 2.929,80 sul capitolo 11003, evidenziando che è in corso di predisposizione la variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11366, ai fini della corretta classificazione economica;
- € 80.000,00 sul capitolo 11004 (già prenotati con DGR 329/2020);
- € 2.500,00 sul capitolo 11379 (spesa già liquidata).

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2023:

- € 1.511,26 sul capitolo 11005;
- € 1.070,20 sul capitolo 11366, evidenziando che è in corso di predisposizione la variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
- € 2.600,00 sul capitolo 11366.

A valere delle risorse disponibili del bilancio 2024:

- € 1.511,26 sul capitolo 11005;
- € 1.070,20 sul capitolo 11366, evidenziando che è in corso di predisposizione la variazione di bilancio per storno di tali risorse al capitolo 11005, ai fini della corretta classificazione economica;
- € 2.600,00 sul capitolo 11366.

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 832

Proroga ex L.R. 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA (Del. G.R. n. 1226 del 05/12/2016), relativo al progetto di “Proposta di deroga dei limiti di concentrazione per i parametri

DOC e TOC e progetto di modifica delle-modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero”, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT), proposta da HerAmbiente S.p.A. Provvedimento Conclusivo.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

- la L.R. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

- la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

la L.R. 22/2015, in materia di trasferimento di competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1196 del 1/10/2019 recante *“L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

PREMESSO che

con delibera della Giunta Regionale n. 1226 del 05/12/2016 è stata espressa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai previgenti artt. 57 e 58 della L.R. n. 10/2010 - pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni relativamente al progetto di *“Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT) proposto dalla società Pistoia Ambiente s.r.l., limitatamente alla deroga del parametro DOC per rifiuti pericolosi e con riferimento ai soli codici CER 1903, con validità di anni 5 a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T., avvenuta in data 21/12/2016. Il termine di validità della pronuncia di VIA (in scadenza alla data del 21/12/2021), ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato, è stato prorogato ex lege al 29 giugno 2022;*

a seguito della fusione per incorporazione di Pistoia Ambiente S.r.l. con Herambiente S.p.A., a far data dal 13 agosto 2019, la Discarica del Cassero è entrata a fare parte della dotazione impiantistica di Herambiente;

PRESO ATTO che

con nota pervenuta al protocollo regionale n. 505119 del 20/12/2021, la società HerAmbiente S.p.A. - con sede legale in Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna; P. IVA: 03819031208 - (di seguito proponente), ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, ha presentato al Settore regionale Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) istanza di proroga dei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA di cui alla D.G.R. n. 1226 del 05/12/2016, relativamente al progetto di *“Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero”*, ubicata nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT), per un periodo pari a

quattro anni, per la motivazione che la modifica di progetto non è stata ancora autorizzata, ed ha trasmesso l'Elaborato 1 "*Documentazione ai fini della richiesta di proroga dei termini del provvedimento di V.I.A. n. 1226 del 05/12/2016 ai sensi della DGRT nr. 1196/2019*";

nella suddetta istanza, il proponente precisa che il progetto sottoposto alla VIA originaria non è stato attuato in quanto necessita, perché la deroga divenga efficace, di un ulteriore passaggio autorizzativo consistente in una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, la cui istanza non è stata, ad oggi, presentata dalla Società, per motivazioni legate principalmente all'episodio dell'incendio e a tutte le conseguenze giudiziarie di quell'evento, oltre che al cambio di società nonché alle valutazioni di carattere strategico correlate all'evoluzione del mercato di riferimento in tema di gestione di rifiuti pericolosi (sia a livello regionale che nazionale);

CONSIDERATO che le motivazioni di cui sopra risultano ammissibili ai sensi della suindicata L.R. n. 10/2010 e in particolare con riferimento all'art. 57 inerente la "*Proroga dei termini*" dei provvedimenti di VIA;

RILEVATO che

con riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'impossibilità all'attuazione del progetto, il Proponente nella documentazione depositata a corredo dell'istanza ha dichiarato che:

- per l'attuazione del progetto oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale positiva è necessario procedere preventivamente alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente come richiesto dalla Regione Toscana Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti con nota prot. 0119759 del 26/03/2020. Solo a seguito del completamento dell'iter autorizzativo la società provvederà a rendere esecutive le misure gestionali previste nel progetto, finalizzate alla collocazione in discarica di rifiuti classificati con EER pericoloso stabili e non reattivi con valori di DOC superiori rispetto a quelli imposti dalla vigente autorizzazione e secondo i criteri descritti nel progetto oggetto di pronuncia di VIA di cui alla delibera n. 1226 del 05/12/2016, provvedendo, per garantire la corretta gestione di detta tipologia di rifiuto, alla riorganizzazione dei settori di coltivazione;

la proroga è stata richiesta per un periodo pari a 4 anni, considerando la necessità di potere corredare la successiva istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di tutte le informazioni utili, a fronte delle valutazioni di cui sopra. Ciò con particolare riferimento alle tipologie dei rifiuti ammessi in discarica che, sulla base dell'evoluzione del mercato, necessitano principalmente della deroga ai criteri di ammissibilità oggetto del Provvedimento di VIA e di specifiche modalità di gestione;

il progetto ricade integralmente nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) e interessa a livello di impatti il territorio del medesimo comune;

in data 21/12/2021, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti per una somma pari a € 500,00, come da nota di accertamento n. 23801 del 20/01/2022;

all'esito positivo della verifica di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data 13/01/2022 ai sensi della normativa vigente ed è stata indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, una Conferenza dei Servizi istruttoria, finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga, acquisendo al riguardo gli elementi informativi, nonché le valutazioni dei Soggetti interessati;

dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi è stato dato avviso sul sito *web* regionale ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi istruttoria sono stati acquisiti agli atti alcuni contributi tecnici istruttori ed ulteriore documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal Proponente in data 21/03/2022; la CdS ha svolto propri lavori nelle sedute in data 15/02/2022 e 31/05/2022;

VISTO il verbale della riunione conclusiva di Conferenza di servizi del 31 Maggio 2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale emerge che le risultanze istruttorie raggiunte in merito all'attuale stato dei luoghi hanno evidenziato che:

- il quadro ambientale di riferimento dalla data di emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale non è variato, come rilevato anche dai contributi istruttori acquisiti;
- rispetto al quadro normativo vigente all'atto dell'emanazione della DGRT 1226/2016, l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 ha abrogato il decreto del Ministero del MATTM 27 settembre 2010 recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Tali criteri sono stati introdotti nel Dlgs 36/2003 con lo stesso Dlgs 121/2020. Per quanto concerne le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, l'art. 7-sexies, comma 2, del Dlgs 36/2003, laddove prevede la possibilità di derogare anche a parametri quali il DOC e il TDS, fa riferimento, diversamente dal precedente art. 7 del DM 27 settembre 2010, alla tab. 5 dell'allegato 4 relativa ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica di rifiuti non pericolosi ma senza alcun riferimento alla tab. 5a relativa ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi nelle discariche per rifiuti non pericolosi;

RILEVATO che dal sopra richiamato verbale risulta inoltre che:

nel contributo istruttorio del 15/02/2022 del Settore Autorizzazioni Rifiuti, competente all'autorizzazione della modifica gestionale oggetto di richiesta di proroga, è riportato che “[...] *Da tale nuova formulazione normativa parrebbe che il legislatore intenda escludere dalle deroghe per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti pericolosi ivi ammissibili ai sensi dell'art.7 - quinquies, comma 5, non prevedendo deroghe alla tab. 5a. Si ritiene che la succitata interpretazione della volontà del legislatore sia in linea con quanto previsto dall'art. 16-ter relativo alle deroghe, laddove al comma 3 lettere a), esclude la possibilità di derogare al DOC di cui alla tab. 5a...*”;

nel successivo contributo istruttorio del 24/05/2022 del Settore Autorizzazioni Rifiuti “[...] *si conferma quanto già espresso con il precedente parere inviato con nota prot. 0059285 del 15/02/2022, non essendo presenti nelle controdeduzioni del gestore elementi novativi e/o dirimenti rispetto a quanto valutato nel parere medesimo. Si ritiene opportuno suggerire di valutare l'opportunità di rivolgere un interpello al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006.*”;

sulla base dei contributi espressi, non vi sono motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta anche alla luce dell'ipotesi formulata dal Settore Autorizzazioni Rifiuti riguardo un interpello al MiTE per gli aspetti interpretativi della normativa da applicarsi ai fini autorizzativi, fermo restando che la proroga afferisce solo agli aspetti valutativi e che non condiziona l'interpretazione normativa ai fini autorizzativi;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal proponente riguardo alla proroga di che trattasi, nonché delle considerazioni sopra riportate;

VALUTATO in base all'istruttoria condotta sulla base della documentazione depositata agli atti, dei contributi tecnici acquisiti nel corso del procedimento nonché di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, che vi siano le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti

nel provvedimento di VIA espresso con Deliberazione GRT n. 1226 del 05.12.2016, per un periodo pari alla durata originariamente espressa;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi istruttoria del 31/05/2022, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, la proroga di 5 (cinque) anni dei termini contenuti nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1256 del 21/12/2016 relativa al progetto di *"Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero"*, richiesta dalla società HerAmbiente S.p.A. (avente sede legale in Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna; P. IVA: 03819031208), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi istruttoria del 31/05/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), fermo restando le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto DGR 1226/2016;

2) di dare atto che in virtù del nuovo termine di validità della pronuncia di VIA definito ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato, il termine di proroga di cui al punto 1) decorre dalla data del 29/06/2022;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società HerAmbiente S.p.A.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 31/05/2022

Oggetto: Proroga ex LR 10/2010, art. 57 dei termini contenuti nella D.G.R. n. 1226 del 05/12/2016 di pronuncia di compatibilità ambientale sulla “Proposta di deroga dei limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero”, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT). Richiedente: HerAmbiente S.p.A.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Richiamato integralmente il precedente verbale della riunione di Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria del 15/02/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati;

Ricordato che la seconda seduta di CdS istruttoria del 15/02/2022 si è conclusa aggiornando i lavori ad una nuova seduta, in considerazione:

- della necessità di procedere all’attualizzazione del quadro di riferimento ambientale e territoriale interessato dall’opera di progetto (alla luce del vigente quadro programmatico, di pianificazione ed, in genere, degli atti sopravvenuti a seguito della VIA del 2016), nonché alla indicazione di massima delle tipologie di rifiuti per i quali è richiesto il conferimento in deroga (fornendone anche la relativa quantificazione).
- del fatto che, in riferimento alla richiesta di deroga al parametro DOC, la Conferenza ha evidenziato la non autorizzabilità della stessa, stante la nuova formulazione dei criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi riportate all’art. 7 sexies, comma 2, del Dlgs 36/2003.

Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata riunione del 15/02/2022:

- con nota prot. n. 0069868 del 22/02/2022 il Settore VIA ha trasmesso il Verbale della prima riunione di CdS a tutti i soggetti interessati al fine della presa d’atto dei chiarimenti emersi, rimettendo al Proponente la formulazione delle proprie controdeduzioni in merito a quanto emerso nella prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- con nota trasmessa al protocollo regionale in data 21/03/2022, assegnata al Settore VIA in data 30/03/2022 con prot. n. 0134108, sono pervenuti i chiarimenti della proponente HerAmbiente Spa;
- con nota prot. n. 0193377 del 11/05/2022 il Settore VIA ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 31/05/2022, trasmettendo a tutti i soggetti interessati le controdeduzioni pervenute dal proponente e formulando contestualmente una richiesta di contributo sulle medesime;
- con nota prot. n. 0209090 del 20/05/2022 il Settore Forestazione. Agroambiente ha comunicato che, per precedenti impegni, non potrà partecipare alla conferenza odierna;
- con nota prot. n. 0209093 del 20/05/2022 il Settore Forestazione Agroambiente ha evidenziato che il progetto non attiene materie di propria competenza;

- con nota prot. n. 0212272 del 23/05/2022 la Provincia di Pistoia - Ufficio Pianificazione Territoriale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando quanto espresso e verbalizzato nel corso della prima riunione di Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n. 0216064 del 25/05/2022 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio di Arpat nel quale è stato esaminato l'aggiornamento degli impatti sulle matrici ambientali;
- con nota prot. n. 0213952 del 24/05/2022 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio del Settore Autorizzazioni Rifiuti nel quale viene confermato quanto già espresso nel precedente contributo del 15/02/2022;
- con nota prot. n. 0220561 del 27/05/2022 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato nel quale viene confermato il parere favorevole già espresso nel precedente contributo del 14/02/2022;
- con nota prot. 0223871 del 30/05/2022 è pervenuto il contributo tecnico istruttorio del Settore Genio Civile Valdarno Centrale che, esaminate le controdeduzioni del proponente, non rileva elementi riguardanti le materie di propria competenza e ribadisce la necessità di regolarizzazione di alcuni aspetti relativi alle occupazioni demaniali e all'assetto idrografico

Dato atto che nella documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 0134108 del 30/03/2022 il Proponente, previo inquadramento impiantistico, ha effettuato un aggiornamento del quadro di riferimento territoriale ed ambientale dell'impianto, sulla base degli esiti dei monitoraggi condotti, previsti nel Piano di Monitoraggio Sorveglianza e Controllo autorizzato ed attuato presso l'impianto di Discarica nel triennio 2019-2021, con particolare riferimento alle matrici acque sotterranee, drenaggi di fondo, percolato, acque superficiali (scarico depuratore e immissione in Fosso del Cassero), atmosfera (emissioni diffuse, convogliate, odorigene) e deposizioni al suolo.

Relativamente alle componenti rumore, flora-fauna ed ecosistemi, paesaggio, alla luce delle invariate caratteristiche del contesto territoriale di riferimento e delle immutate attività gestionali della discarica in esercizio, il Proponente afferma che le medesime non subiscono variazioni.

In relazione alle matrici ambientali il Proponente riporta quanto segue:

- acque sotterranee: la rete di monitoraggio delle acque sotterranee è costituita da 7 piezometri di cui uno di monte (denominato S09) e sei di valle (denominati AQPZ.PMZ.01, AQPZ.PMZ.02, AQPZ.PMZ.03, PA, PB e PC). Dei piezometri di valle presenti due sono stati eliminati dal monitoraggio (denominati AQPZ.PMZ.01 e AQPZ.PMZ.03) a seguito delle modifiche al PSC dell'impianto approvate definitivamente a maggio 2021.

Da aprile 2021 in ottemperanza al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) vigente, i campionamenti sono stati eseguiti secondo la metodologia low-flow. Analizzando i dati del triennio 2019-2021 si osserva che, occasionalmente si sono verificati dei superamenti dei valori limite di cui alla Tabella 2 Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/2006 (CSC). Nello specifico nel 2019 e nel 2020 non si è verificato alcun superamento delle CSC, mentre nei campionamenti del 2021 sono state registrate alcune anomalie relativamente al parametro Manganese (superamento delle CSC confermato anche dalle analisi di controllo sia nel piezometro di monte che in quello di valle). In nessun piezometro monitorato sono state riscontrate anomalie nei trend o valori anomali per i parametri indicatori di possibili fenomeni di contaminazione da percolato di discarica, quali Cloruri, COD e Azoto ammoniacale, riconducendo la presenza di valori altalenanti di metalli nei piezometri all'origine naturale e/o a fenomeni di dissoluzione dei metalli contenuti nella matrice argillosa dell'acquifero.

Anche dalle analisi delle concentrazioni delle acque di drenaggio di fondo, primo potenziale indicatore di una eventuale contaminazione da percolato, non si rilevano incrementi o variazioni di trend tali da far supporre che siano in corso contaminazioni da discarica.

Le indagini eseguite permettono quindi di affermare che le anomalie rilevate nel corso dei campionamenti eseguiti nell'anno 2021 possono essere riconducibili alla dissoluzione dei metalli contenuti nella matrice argillosa dell'acquifero e non correlati alla presenza della discarica, anche dovute alle modalità di campionamento delle acque.

- drenaggi di fondo: il Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo (PSC) prevedeva l'esecuzione di campionamenti ed analisi delle acque di drenaggio con frequenza mensile con un profilo analitico ridotto e trimestrale con un profilo analitico esteso. In seguito alla modifica del PSC dell'impianto e alla successiva

revisione (approvata definitivamente con DD 8282 del 17/05/2021) i drenaggi sono oggetto di un monitoraggio con frequenza mensile con un profilo analitico ridotto e semestrale con un profilo analitico più completo.

I risultati dei monitoraggi condotti nel 2021 non mostrano particolari anomalie, ad eccezione di un valore fuori trend per il parametro azoto ammoniacale nel campionamento di dicembre 2021, il quale però non è associato a nessuna altra concentrazione o evento anomalo e non è stato confermato nel successivo campionamento di gennaio 2022.

- percolato: l'impianto di discarica è provvisto di un sistema di raccolta del percolato che ha lo scopo di drenare e convogliare sul fondo della discarica il percolato formatosi direttamente dai rifiuti o a seguito dell'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo discarica, in modo da impedire il formarsi di un battente idraulico all'interno dell'ammasso. Il percolato viene raccolto sulla platea di base della discarica mediante un sistema di tubazioni fessurate che, grazie alla pendenza del fondo, confluiscono in pozzi dotati di pompe di sollevamento posti all'estremità dell'invaso. I pozzi di raccolta del percolato sono dotati di idoneo sistema per l'estrazione forzata dello stesso, nonché di sistema di controllo del livello. Tutto il percolato viene quindi inviato ai serbatoi di stoccaggio, contenuti in un bacino di contenimento, di cui è dotato l'impianto di depurazione presente nel sito e successivamente trattato. Le acque meteoriche che invece ruscellano sul corpo della discarica provvista di copertura finale e/o provvisoria, vengono captate e convogliate alla rete di allontanamento tramite canalette realizzate nel terreno, embrici, pozzetti di linea collegate con il Fosso del Cassero.

Sul percolato prodotto dalla discarica vengono effettuati sia controlli di natura operativa, finalizzati alla verifica dell'efficienza della rete di captazione, sia controlli analitici atti a verificarne la composizione; i controlli operativi vengono registrati su apposita modulistica disponibile presso l'impianto. Il PSC prevedeva l'esecuzione di campionamenti ed analisi del percolato prodotto dalla discarica con frequenza trimestrale con un profilo analitico ridotto e annualmente con un profilo analitico esteso; a seguito della modifica e della successiva revisione del PSC (approvata definitivamente con DD 8282 del 17/05/2021) il monitoraggio è eseguito con frequenza trimestrale dello stesso profilo analitico esteso.

I monitoraggi eseguiti nel tempo mostrano un percolato con concentrazione di azoto ammoniacale estremamente variabile, e concentrazioni di metalli basse o inferiori ai limiti di quantificazione dei rispettivi metodi analitici.

- acque superficiali: in ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'Ordinanza n.1122 del 02/10/2013 e smi, il gestore provvede a monitorare le emissioni in acqua anche se, a metà marzo 2021, i monitoraggi sono stati eseguiti sulla base del nuovo Piano di Monitoraggio. Sorveglianza e Controllo (PSC) della discarica e successive modifiche.

Relativamente allo scarico idrico del depuratore il PSC prevede il campionamento ed analisi delle acque di scarico del depuratore con frequenza giornaliera eseguita da un operatore interno della discarica, mentre, con frequenza mensile, vengono effettuati dei campionamenti da parte di un laboratorio esterno con analisi di un profilo analitico ridotto. Infine, con frequenza trimestrale, è eseguita un'analisi completa delle acque che comprende un numero maggiore di parametri.

Nel triennio 2019-2021 le concentrazioni rilevate sono risultate conformi ai limiti stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 per scarichi in acque superficiali. Non è stata mai rilevata la presenza di Arsenico, Cadmio, Cromo VI, Mercurio, Fluoruri, Piombo, Molibdeno, Selenio, Stagno, Azoto nitroso.

Relativamente al corpo recettore Fosso del Cassero i punti di monitoraggio sul fosso del Cassero sono costituiti da Fosso del Cassero Monte e Fosso del Cassero Valle.

Il Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo vigente prevede l'esecuzione di campionamenti ed analisi delle acque superficiali del corpo recettore, individuato nel fosso del Cassero, con frequenza trimestrale. Inoltre, è prevista l'esecuzione di un profilo analitico annuale nel quale si ricercano un numero maggiore di parametri. Poiché il Fosso del Cassero risulta secco durante buona parte dell'anno, è possibile effettuare il campionamento solo in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi. In particolare, il punto "Fosso del Cassero Monte" risulta spesso secco e quindi non è sempre possibile eseguire il campionamento trimestrale.

Nel 2019 e nel 2020 i risultati degli accertamenti analitici condotti sulle acque di ruscellamento hanno

evidenziato l'assenza di compromissione delle acque meteoriche ad opera dei rifiuti conferiti in discarica, a conferma dell'efficienza delle coperture. In relazione al 2021 si evidenzia che in occasione del prelievo di maggio 2021 sono state rilevate concentrazioni elevate di Solidi Sospesi totali, Alluminio e Ferro, sia nel punto di Monte che nel punto di Valle (seppur in concentrazione minore), con tutta probabilità connesse all'intenso evento meteorico che ha preceduto il campionamento e che ha dilavato i terreni a matrice argillosa delle aree poste a monte del Fosso del Cassero. Le concentrazioni degli analiti succitati sono infatti più elevate nel punto di Monte rispetto al punto di Valle e quindi non possono essere connesse alle attività in discarica: infatti confrontando la composizione delle acque prelevate a valle della discarica con quelle a monte della stessa, la presenza della discarica e dell'impianto di depurazione non alterano la qualità delle acque del corpo superficiale indagato. Pertanto i dati osservati a maggio 2021 sono stati messi in connessione alle condizioni estemporanee e locali (in particolare all'intensità dell'evento meteo occorso) e non alla presenza della discarica.

Infine è segnalato che il punto di campionamento di Monte deve essere spostato, poiché la sua attuale ubicazione ricade su un tronco di fosso del vecchio tracciato del Fosso del Cassero e interferisce con la realizzazione del nuovo lotto 14 di discarica, non risultando più tale tronco alimentato dalle acque di monte. Pertanto il nuovo punto di campionamento di Monte (denominato AQRS.PRS.03) verrà localizzato sul nuovo tracciato del Fosso del Cassero che raccoglie le acque della porzione di bacino idrografico posto a monte della discarica, esternamente alle aree in cui saranno realizzati i prossimi lotti di discarica in progetto. A partire dall'anno 2022 i monitoraggi verranno eseguiti su questo nuovo punto.

- atmosfera: relativamente alle Emissioni diffuse fino a marzo 2021, secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'Ordinanza n.1122 del 02/10/2013 e smi sono state monitorate le emissioni diffuse secondo il protocollo analitico stabilito, mentre da marzo 2021 i monitoraggi sono stati eseguiti sulla base del nuovo PSC della discarica e successive modifiche.

Il monitoraggio della qualità dell'aria è stato svolto semestralmente in conformità a quanto previsto nel PSC vigente. Nel corso del 2019, del 2020 e del 2021 sono stati effettuati semestralmente i monitoraggi dell'aria nei pressi del piazzale di scarico, vicino al confine est della discarica e in una postazione a monte (ovest) dell'impianto, a circa 400 m dalla zona in coltivazione, tramite l'utilizzo di tre unità mobili dotate di strumentazione di rilevazione in continuo, che hanno permesso di misurare i parametri analizzati come medie orarie. I parametri ricercati sono stati PM10, CH₄, CO, CO₂, O₃, NOX, NO e NO₂, H₂S, COV, CVM, Polveri Totali (PTS) e Mercaptani.

I monitoraggi si sono eseguiti in contemporaneo sui tre punti, per un totale di 5 giornate di monitoraggio continuativo in ognuno. I risultati del monitoraggio hanno confermato l'assenza di una diffusione di inquinanti dalla discarica verso l'area esterna. Osservando in particolare i dati ottenuti per il parametro metano, che può ritenersi un tracciante specifico delle attività di discarica, durante le campagne di monitoraggio già a piccole distanze, come quelle a cui si trovano i due siti ad est ed ovest della discarica, le concentrazioni di metano proveniente dal piazzale di scarico sono ridotte rispetto alla zona in cui si origina, a conferma del minore afflusso nelle zone periferiche dell'impianto di masse d'aria provenienti dalla discarica.

Nel campionamento di giugno 2021, sono state rilevate concentrazioni elevate per il parametro PM10 sul fronte di scarico, presumibilmente a causa del passaggio dei mezzi di movimentazione terra e rifiuti, ma concentrazioni basse delle stesse PM10 nei due punti esterni all'area in coltivazione, a dimostrazione della scarsa movimentazione delle masse d'aria. Anche per gli altri parametri monitorati (H₂S, CO₂, NO_x, Mercaptani, COV, CVM) sono state rilevate in tutti i punti monitorati concentrazioni basse, se non inferiori al limite di quantificazione della relativa metodica analitica.

Relativamente alle fibres di Amianto il monitoraggio è stato svolto in conformità a quanto previsto dal PMC vigente. Nel corso del 2019, 2020 e 2021 sono stati eseguiti dei campionamenti annuali generalmente nel mese di giugno. In tutti i campionamenti la concentrazione di fibre rilevata è risultata inferiore al limite di esposizione indicato all'art. 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, pari a 100 Fibre/litro.

In relazione al monitoraggio delle emissioni di PCB e PCT le rilevazioni sono state svolte in conformità a quanto previsto dal PMC vigente. Nel corso del 2019, 2020 e 2021 è stata eseguita la relativa campagna di monitoraggio eseguito nei pressi del piazzale di scarico ed i risultati hanno evidenziato concentrazioni inferiori al limite di rilevanza della metodologia analitica applicata.

Relativamente alle Emissioni da corpo discarica – camere di cattura, nel sito è eseguito anche il monitoraggio delle emissioni diffuse per determinare la quantità di biogas emessa dal corpo della discarica e

quindi dispersa nell'ambiente, attraverso campagne di misure con il metodo della camera di accumulo ed integrando i dati emissivi con riprese termografiche il cui scopo è quello di individuare eventuali anomalie termiche presenti sulla discarica che possano indicare fuoriuscita di biogas.

I risultati di questi studi mostrano emissioni estremamente basse sia sulle aree a copertura definitiva sia sulle aree a copertura provvisoria e consentono di calcolare l'efficienza del sistema di captazione. I risultati ottenuti evidenziano valori di efficienza significativamente superiori a quanto solitamente indicato in letteratura per l'efficienza di un sistema di captazione biogas (50 - 70%). La riduzione dell'efficienza che si era registrata nell'anno 2020 a causa della riduzione della portata di biogas estratto, operata nel periodo luglio - ottobre 2020 per ottemperare alle prescrizioni impartite da ARPAT nell'ambito del Verbale di prescrizioni ARPAT 25 giugno 2020, n. 214/2020, ovvero, per ottenere nel flusso estratto concentrazioni più elevate di metano, non è stata più riscontrata nell'anno successivo.

L'elevata efficienza del sistema di captazione (intorno al 85% - 90%), riscontrato negli ultimi anni, è da porsi in relazione alla continua manutenzione delle coperture provvisorie operata dalla gestione HerAmbiente.

Le emissioni convogliate presenti nel polo impiantistico sono quelle afferenti alla caldaia, a servizio dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi per la produzione di vapore a bassa pressione, e quelle prodotte dalla torcia di combustione del biogas utilizzata in condizioni di emergenza o di fermata dell'impianto di trattamento.

In caso di utilizzo della torcia (punto di emissione PC.GTR.01), come prescritto dal PSC vigente, è effettuato il monitoraggio in continuo della Temperatura in camera di combustione e dell'Ossigeno residuo nei fumi (parametri di funzionamento richiesti dal D. Lgs. 36/2003 e smi). I risultati dei monitoraggi eseguiti non evidenziano anomalie e tutti i risultati rientrano nei valori prescritti dall'Atto autorizzativo.

Relativamente al monitoraggio delle emissioni odorigene il rilevamento è stato svolto nei pressi del piazzale di scarico a servizio della discarica in conformità a quanto previsto dal PMC vigente.

Nel corso del triennio 2019-2021 sono state eseguite le relative campagne di monitoraggio trimestrali.

Le concentrazioni rilevate di Ammoniaca e Acido Solfidrico non presentano valori anomali ed in particolare risultano inferiori ai valori limite di soglia TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weighted Average) che corrisponde al valore massimo consentito per un'esposizione prolungata - 8 ore al giorno e/o 40 ore a settimana (TLV-TWA Ammoniaca = 25 ppm (17,4 mg/Nm³); TLV-TWA Acido solfidrico = 10 ppm (19,9 mg/Nm³)).

Inoltre, nel corso del 2021 sono stati effettuati i monitoraggi trimestrali delle "unità odorigene" sul fronte di scarico ed in tutti i campionamenti si sono rilevati valori inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico

In un'ottica di attenzione all'aspetto, nel corso del 2020 è stato eseguito volontariamente dal Gestore uno studio sull'impatto odorigeno dell'impianto avvalendosi della collaborazione del Laboratorio Olfattometrico del Politecnico di Milano (trasmesso all'Autorità competente) nel quale, per la valutazione dell'impatto olfattivo è stato utilizzato un modello di dispersione atmosferica (CALPUFF) che, a partire dai dati emissivi rilevati in campo dai tecnici del Politecnico in occasione di nr. 2 distinte campagne di monitoraggio, ha calcolato la concentrazione dell'odore nell'aria ambiente al suolo in conformità a quanto previsto dalla linea guida emanata dalla Regione Lombardia (Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno" (DGR 15 febbraio 2012 - n. IX/3018), assunto come riferimento che non esiste una normativa nazionale e regionale specifica. Dalle valutazioni ottenute dai diversi scenari elaborati nei quali sono state considerate le varie sorgenti emissive (pozzetti di captazione di biogas e di percolato, impianto di trattamento rifiuti liquidi, superficie di discarica) non emergono particolari criticità alle ricadute di odore della discarica oggetto di indagine, poiché si è potuto verificare che le emissioni odorigene risultano particolarmente contenute e solamente in corrispondenza di un recettore residenziale situato a circa 250 m di distanza dall'impianto viene di poco superata l'unità odorimetrica per il 2% delle ore dell'anno. Le valutazioni in corrispondenza dei centri abitati più vicini al sito produttivo (frazioni di Cantagrillo e Casalguidi) mostrano che il 98° percentile delle concentrazioni di odore è inferiore a 1 OUE/m³.

In riferimento alle deposizioni al suolo, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, deve essere eseguita l'analisi sui licheni con frequenza biennale. L'indagine più recente è quella svolta nel corso del 2020 (a cura dell'Università di Pisa e dell'Università di Siena) ed ha tra le proprie finalità quella di consentire di valutare la condizione ambientale attuale del territorio interessato dalla presenza della Discarica

del Cassero attraverso lo studio dell'Indice di Biodiversità dei licheni epifiti. L'indagine, attraverso il confronto con quelle precedenti (2018) è utile per valutare eventuali cambiamenti interscorsi nella qualità ambientale.

Nel complesso, i risultati ottenuti dalla campagna di indagine del 2020 confermano un'influenza sul livello di naturalità/alterazione dell'Indice di Biodiversità Lichenica limitata ad alcune delle stazioni a ridosso della Discarica del Cassero, mentre non si evidenziano effetti sul territorio circostante. Durante la fase di gestione operativa vengono inoltre eseguiti i controlli periodici sulle deposizioni secche al suolo in 6 punti, con frequenza biennale, come prescritto dal PMC vigente. Il monitoraggio eseguito a maggio 2021 non evidenzia anomalie degne di nota, con la sola osservazione che i parametri Ferro, Manganese e Alluminio presentano le concentrazioni maggiori come del resto prevedibile in un suolo prevalentemente argilloso come quello dell'area in esame.

Infine il Proponente ha effettuato una valutazione della tipologia e dei fabbisogni dei rifiuti da accettare in deroga, rappresentando che il fabbisogno di trattamento dei codici CER 190304*, 190306* e 190308* è estremamente attuale sia a livello regionale che a livello nazionale: infatti in Regione Toscana sono presenti numerosi impianti che effettuano tale tipologia di trattamento e che si trovano nella condizione di dovere conferire i rifiuti prodotti (qualora al test di cessione questi risultino caratterizzati da un DOC superiore a 80 mg/l) ad impianti di smaltimento finale fuori regione e/o all'estero.

Il proponente in conclusione ha formulato le proprie considerazioni in relazione alle intervenute modifiche normative in materia di Discariche (il Dlgs. 3 settembre 2020, n. 121, ha abrogato il DM Ambiente 27/09/2010 e apportato varie modifiche al Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, prevedendo tra l'altro un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nella direttiva europea Direttiva (UE) 2018/850, di cui costituisce attuazione).

Secondo il proponente il riferimento alla tabella 5 dell'allegato 4 non vieta che nelle sottocategorie di discarica di rifiuti non pericolosi sia autorizzabile il conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi caratterizzati da valori di DOC nell'eluato differenti dal limite di concentrazione imposto nella tabella 5a, in quanto la stessa non viene citata in senso escludente. Inoltre ritiene che sia l'art. 7 del D.M. 27 settembre 2010 (abrogato) sia l'art. 7-sexies del Dlgs. 36/2003 (vigente) prevedano la possibilità per l'autorità competente di individuare, in sede di rilascio di autorizzazione, criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche. Il D.M. 27 settembre 2010 concedeva espressamente all'autorità competente maggiore discrezionalità, che viene ridotta dall'attuale art. 7-sexies, comma 2, del Dlgs. 36/2003 poiché – fermo restando il permanere in capo all'autorità competente della possibilità di ammettere, caso per caso, deroghe ai parametri DOC e TDS – prevede che l'autorità, nel concedere tale deroga, motivi adeguatamente tale decisione e, comunque, tenga conto, oltre che delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito, delle modalità stabilite dall'Allegato 7 del medesimo decreto.

In altri termini il proponente ritiene che l'art. 7- sexies, co. 2, del Dlgs. 36/2003 stabilisca che tale deroga potrà essere concessa solo entro i limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7, il quale specifica, appunto, i criteri di valutazione del rischio (oltre alle informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi), e precisa infine che l'art. 16-ter del Dlgs. 36/03 non è applicabile per l'analisi in esame, in quanto non applicabile per le sottocategorie di discarica di cui all'art. 7-sexies, che difatti non viene citato al co. 1 dell'art. 16-ter medesimo.

Dato atto che

con la nota prot. n. 0193377 del 11/05/2022 il Settore VIA, ha convocato la presente riunione dei Conferenza di Servizi Istruttoria ex art. 14, comma 1, della L. 241/1990, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga di VIA in parola, nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

Comune di Serravalle Pistoiese;

Provincia di Pistoia;

ARPAT – Dip.to di Pistoia;

Azienda Usl Toscana Centro – Dip.to della Prevenzione;

Autorità Idrica Toscana;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia;
 Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale;
 Publicacqua;
 ATO Toscana Centro;
 Nonché i seguenti settori Regionali:
 Tutela della Natura e del Mare;
 Servizi Pubblici Locali , Energia, Inquinamenti e Bonifiche;
 Autorizzazioni rifiuti;
 Tutela, riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio;
 Tutela Acqua, Territorio e Costa;
 Genio Civile Valdarno Centrale;
 Sistema informativo e Pianificazione del Territorio;
 Forestazione. Agroambiente;
 Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della L. 241/1990 è stato altresì invitato il proponente;

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3 bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito Web della Regione Toscana e non sono pervenute memorie scritte o osservazioni da parte del pubblico;

l'odierna riunione di Conferenza avente luogo in data 31.05.2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10.15 dalla Responsabile del Settore VIA regionale Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT – Dipartimento di Pistoia	Dott. Alessio Vannucchi	Responsabile
Comune di Serravalle Pistoiese	Dott. Simone Bonistalli	Responsabile Uff. Ambiente
Azienda USL - Dip.to di Pistoia	Ing. Benedetto Biagini	Responsabile

sono presenti in rappresentanza del proponente: Dott.ssa Katia Gamberini, Ing. Michele Menichetti, Ing. Martina Scali, Ing. Lorenzo Savigni, Dott.ssa Federica Ravaioli e Dott.ssa. Arianna Veratelli.

Per il Settore Regionale Autorizzazioni Rifiuti partecipano come uditori la Dott.ssa Marina Cervelli e la Dott.ssa Paola Peccianti.

Per l'Azienda USL - Dip.to di Pistoia partecipa anche la Dott. ssa Lidia Marino Merlo.

Per ARPAT partecipa anche la Dott.ssa Pistolozzi;

sono infine presenti i funzionari regionali Ing. Anna Maria De Bernardinis e Geol. Barbara Menichetti per il Settore VIA;

la Responsabile del Settore VIA apre la seduta ricordando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di proroga in oggetto acquisendo al riguardo gli elementi informativi, nonché le valutazioni dei Soggetti interessati.

Ricorda le conclusioni della precedente riunione ed invita il Proponente ad illustrare brevemente i contenuti delle controdeduzioni trasmesse.

Il Proponente procede ad illustrare il documento inviato e nel quale, previo inquadramento impiantistico, ha effettuato un aggiornamento del quadro ambientale di riferimento e sintetizzato gli esiti dei monitoraggi condotti nell'ambito del PMC/PSC sulle diverse matrici coinvolte quali acque sotterranee, suolo e sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera nel periodo 2019 - 2021. Le anomalie riscontrate nei campionamenti delle acque sotterranee (sia nei piezometri di monte che di valle) secondo il Proponente sono dovute alle modalità di campionamento delle acque. Il Proponente dichiara che provvederà ad effettuare lo spurgo volumetrico

prima dei prossimi campionamenti della campagna di controlli.

Evidenza che, in funzione della tipologia di progetto oggetto del presente procedimento, la componente ambientale da ritenersi più sensibile è “ambiente idrico, suolo e sottosuolo”, mentre le componenti rumore, flora/fauna, ecosistemi e paesaggio non subiscono variazioni alla luce delle invariate caratteristiche del contesto territoriale di riferimento e delle immutate attività gestionali della discarica in esercizio.

In relazione ai fabbisogni il Proponente informa di aver effettuato una valutazione della tipologia e dei fabbisogni dei rifiuti da accettare in deroga, rappresentando che il fabbisogno di trattamento dei codici CER 190304* (rifiuti derivanti da impianti di inertizzazione con trattamenti di tipo chimico - fisico), 190306* e 190308* è estremamente attuale sia a livello regionale che a livello nazionale: infatti in Regione Toscana sono presenti numerosi impianti che effettuano tale tipologia di trattamento e che si trovano nella condizione di dovere conferire i rifiuti prodotti (qualora al test di cessione questi risultino caratterizzati da un DOC superiore a 80 mg/l) ad impianti di smaltimento finale fuori regione e/o all'estero.

Il proponente informa di avere riportato, nel documento trasmesso, le proprie considerazioni in relazione alle intervenute modifiche normative in materia di Discariche (il Dlgs. 3 settembre 2020, n. 121, ha abrogato il DM Ambiente 27/09/2010 e apportato varie modifiche al Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, prevedendo tra l'altro un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nella direttiva europea Direttiva (UE) 2018/850, di cui costituisce attuazione).

Secondo il proponente il riferimento alla tabella 5 dell'allegato 4 non vieta che nelle sottocategorie di discarica di rifiuti non pericolosi sia autorizzabile il conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi caratterizzati da valori di DOC nell'eluato differenti dal limite di concentrazione imposto nella tabella 5a, in quanto la stessa non viene citata in senso escludente. Inoltre ritiene che sia l'art. 7 del D.M. 27 settembre 2010 (abrogato) sia l'art. 7-sexies del Dlgs. 36/2003 (vigente) prevedano la possibilità per l'autorità competente di individuare, in sede di rilascio di autorizzazione, criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche. Il D.M. 27 settembre 2010 concedeva espressamente all'autorità competente maggiore discrezionalità, che viene ridotta dall'attuale art. 7-sexies, comma 2, del Dlgs. 36/2003 poiché – fermo restando il permanere in capo all'autorità competente della possibilità di ammettere, caso per caso, deroghe ai parametri DOC e TDS – prevede che l'autorità, nel concedere tale deroga, motivi adeguatamente tale decisione e, comunque, tenga conto, oltre che delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito, delle modalità stabilite dall'Allegato 7 del medesimo decreto.

In altri termini il proponente ritiene che l'art. 7- sexies, co. 2, del Dlgs. 36/2003 stabilisca che tale deroga potrà essere concessa solo entro i limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7, il quale specifica, appunto, i criteri di valutazione del rischio (oltre alle informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi), e precisa che l'art. 16-ter del Dlgs. 36/03 non è applicabile per l'analisi in esame, in quanto non applicabile per le sottocategorie di discarica di cui all'art. 7-sexies, che difatti non viene citato al co. 1 dell'art. 16-ter medesimo.

Terminata l'illustrazione viene lasciata la parola ai presenti per l'illustrazione dei contributi istruttori inviati.

Il Dott. Vannucchi di ARPAT procede ad illustrare i contenuti del contributo istruttorio dell'Agenzia del 25/05/2022 di seguito riportato:

“[...] *Premessa*

A seguito della riunione della Cds del 15/02/2022, e del successivo verbale sopracitato, la ditta ha presentato documentazione integrativa valutata in questo documento.

Con riferimento all'attualizzazione del quadro di riferimento ambientale la ditta ha presentato una valutazione dettagliata per le diverse matrici, in aggiunta alla problematica specifica relativa alla proroga dei termini della procedura di VIA in merito alla deroga sui parametri DOC e TOC; la ditta precisa che la richiesta di proroga si rende necessaria per potere corredare la successiva istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di tutte le informazioni utili.

In relazione a quanto precedentemente evidenziato da ARPAT, in merito all'esplicitazione delle motivazioni che hanno ritardato la presentazione della nuova domanda di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'atto richiesta dalla Regione Toscana non sono fornite indicazioni ulteriori, mentre vengono forniti una serie di dati sulla produzione dei rifiuti. Infine per quanto riguarda l'interpretazione normativa fornita in

merito alla non autorizzabilità della deroga al TOC, ARPAT ritiene di attendere un'espressione ufficiale in merito da parte dell'Ente competente, pur concordando con quanto esplicitato in conferenza dei servizi e riportato nel verbale.

Relativamente alle pressioni ambientali ed in particolare alle acque sotterranee, suolo e sottosuolo, preme evidenziare quanto segue:

A pagg. 6-10 di 27 dell'Elaborato 1 il gestore descrive i superamenti delle CSC registrati nelle acque sotterranee nel corso del 2021, confrontando i valori analitici del 2021 di Ferro, Manganese, Rame, Zinco e Solfati con quelli rilevati negli anni precedenti.

A pag. 10 di 27 viene affermato che le anomalie riscontrate del 2021 “...possono essere riconducibili alla dissoluzione dei metalli contenuti nella matrice argillosa dell'acquifero e non correlati alla presenza della discarica.”. Inoltre viene indicato a pag. 8 che l'incremento nella concentrazione del Manganese registrato nel 2021 potrebbe essere anche dovuto alle modifiche nelle modalità di campionamento e a pag. 9 che quello dello Zinco alla variazione delle metodologia d'analisi.

Su questi aspetti c'è stato un confronto fra gestore, Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia Settore Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT che ha avuto i seguenti recenti sviluppi:

In riferimento alle problematiche evidenziate dal gestore, e riportate nella relazione oggetto di valutazione, con nota del 03/09/2021 prot. n. 344962 (ns prot. n. 0067418) la Regione Toscana ha richiesto ad ARPAT di fornire “...valutazioni tecniche in merito alle modalità di gestione delle anomalie riscontrate nel corso dei monitoraggi sulle acque sotterranee e delle conseguenti valutazioni del gestore in merito ai superamenti delle CSC riscontrati”. A tal fine in data 21/09/2021 ARPAT ha effettuato i campionamenti in contraddittorio dei quattro piezometri utilizzati per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e delle acque di sottotelo.

Nella nota di sintesi sui risultati delle indagini inviata con nota del 25/01/2022 (ns prot. n. 5544), concordando con il gestore, ARPAT ha concluso che gli accertamenti svolti sembrano dimostrare l'assenza di anomalie nelle concentrazioni dei parametri indicatori di possibili fenomeni di contaminazione da parte della discarica e la mancanza di correlazioni tra i valori analitici ottenuti per le acque di sottotelo e quelli per le acque sotterranee per i piezometri a valle della discarica. Veniva altresì ipotizzata una possibile correlazione tra le criticità riscontrate per i metalli a partire dalla campagna di aprile 2021 e il passaggio a uno spurgo e campionamento tipo low flow.

ARPAT ha suggerito pertanto al gestore della discarica, come consentito dal Piano di Monitoraggio e Controllo vigente, di tornare ad uno spurgo volumetrico dei piezometri emungendo un quantitativo pari a 3-5 volte il volume della colonna d'acqua prima dei campionamenti o, nel caso di volontà da parte del gestore di continuare ad utilizzare la metodologia low flow, di effettuare prove di falda su ogni singolo piezometro atte a determinare portate e tempi ottimali da utilizzare nei campionamenti con metodologia low flow e effettuare un confronto tra i risultati analitici ottenuti applicando le due diverse metodologie. A seguito della relazione di ARPAT, con la recente nota prot. n. 189482 del 09/05/2022, la Regione Toscana ha chiesto al gestore di tornare ad applicare le modalità di spurgo volumetrico dei piezometri.

Ulteriori valutazioni sulla causa dei superamenti delle CSC potranno essere svolte solamente a seguito del ritorno alla metodologia di spurgo volumetrico.

Anche la questione relativa alle segnalazioni per molestie olfattive che ha avuto luogo nel periodo 2019-2020 pare al momento aver trovato soluzione, e ha portato alla valutazione positiva da parte di ARPAT di un documento prodotto dalla ditta denominato “relazione di valutazione delle emissioni odorigene”, trasmessa da Herambiente spa in data 10/11/2020.

Conclusioni

Dato atto del fatto che il quadro ambientale di riferimento non è variato e che le problematiche sorte negli ultimi anni relativamente agli odori paiono aver trovato soluzione, così come i superamenti delle CSC sulle acque sotterranee del 2021, come sopra esplicitato, si ribadisce il proprio precedente parere sul fatto che in merito alla proroga debbano essere valutate anche questioni programmatiche sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti non di competenza ARPAT. Si rimanda all'Autorità competente la possibilità di concedere la proroga richiesta, anche in funzione di un'interpretazione normativa in merito alla non autorizzabilità della deroga al TOC.”.

Rispetto al contributo trasmesso, relativamente alle molestie olfattive ARPAT informa che il giorno 25/05/2022 c'è stata una segnalazione di un singolo cittadino che lamentava, ad una distanza di circa 500 m ed in condizioni critiche (assenza di vento condizioni e climatiche afose), ha riscontrato odori molesti che ha legato alla discarica. Il Dott. Vannucchi informa che dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti in merito a questo esposto.

Relativamente al contenuto delle conclusioni del contributo inviato, il Dott. Vannucchi informa che c'è un refuso nella frase "...anche in funzione di un *'interpretazione normativa in merito alla non autorizzabilità della deroga al TOC.'*" e che il corretto riferimento è al parametro DOC e non al TOC, come invece indicato.

La Dott.ssa Pistolozzi informa che le azioni intraprese da HerAmbiente sono state condotte al fine di risolvere in modo serio le criticità rilevate in precedenza .

Viene data quindi lettura il del contributo istruttorio del 24/05/2022 Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel quale, viste le controdeduzioni trasmesse dal proponente, comunica che "... per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questo settore, relativi al mutato quadro normativo a seguito delle modifiche al Dlgs 36/2003, introdotte dal Dlgs 121/2020, si conferma quanto già espresso con il precedente parere inviato con nota prot. 0059285 del 15/02/2022, non essendo presenti nelle controdeduzioni del gestore elementi novativi e/o dirimenti rispetto a quanto valutato nel parere medesimo. Si ritiene opportuno suggerire di valutare l'opportunità di rivolgere un interpello al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006. Per quanto concerne gli aspetti relativi all'aggiornamento dell'analisi degli impatti sulle matrici ambientali e agli aspetti di pianificazione dei fabbisogni regionali, si rinvia al parere del dipartimento ARPAT e del Settore regionale competente...".

la Dott.ssa Cervelli informa il Proponente delle modalità di presentazione dell'interpello, che HerAmbiente può fare attraverso un'associazione di categoria di quelle previste dalla normativa in materia oppure anche attraverso la Regione Toscana.

HerAmbiente informa che la propria associazione di categoria non è compresa nell'elenco citato dalla Dott.ssa Cervelli.

La Dott.ssa Gamberini ritiene che, ai sensi della vigente normativa, nell'ambito del procedimento di proroga non si debba procedere ad una rivalutazione del progetto, con l'inserimento di nuove prescrizioni, ma solo alla valutazione del mutato contesto ambientale di riferimento che dovrebbe essere preso come elemento dirimente per assentire la proroga o meno.

L'Ing. De Bernardinis conferma che il contesto ambientale della discarica, visto quanto dichiarato da HerAmbiente e confermato da ARPAT, non è cambiato; quello che emerge dal contributo del Settore Autorizzazione Rifiuti è che, stante il mutato contesto normativo, ciò che era stato valutato positivamente nell'ambito del procedimento di VIA conclusosi con DGR n. 1226 del 05/12/2016, ad oggi sembrerebbe non più autorizzabile.

L'Ing. De Bernardinis chiede conferma del fatto che non è stata ancora presentata istanza di modifica sostanziale dell'AIA e la Dott.ssa Gamberini conferma che non è stata presentata ma che è intenzione di HerAmbiente presentarla, ribadendo le motivazioni dei ritardi dovuti alle condizioni al contorno legate principalmente all'episodio dell'incendio e a tutte le conseguenze giudiziarie di quell'evento, oltre che al cambio di società. Nel momento in cui la società HerAmbiente è divenuta il Gestore della discarica ha presentato una modifica non sostanziale che il settore regionale competente, ha ritenuto sostanziale. La modifica sostanziale non è stata ancora trasmessa perché la società sta effettuando valutazioni strategiche di più ampio spettro, anche di natura commerciale. La richiesta di proroga della VIA denota il perdurare dell'interesse da parte di HerAmbiente.

L'Ing. De Bernardinis informa che la scadenza della pronuncia di VIA di cui alla DGR 1226/2016, in virtù delle proroghe dovute all'emergenza covid, è prorogata ex lege al 29 giugno 2022.

L'Arch. Chiodini chiede ad ARPAT se l'evento dell'incendio può avere mutato il contesto ambientale di riferimento e ARPAT conferma che, successivamente alla ripresa dell'attività della discarica, non sono emerse problematiche nuove e rilevanti e che è tornato tutto nella norma.

L'Ing. Menichetti ricorda che in ogni caso la pronuncia di compatibilità ambientale è stata emanata successivamente all'episodio dell'incendio.

La Dott.ssa Lidia Marina Merlo di Azienda USL informa che presso di loro non è pervenuta alcuna richiesta

o esposto da cittadini sulla questione di maleodoranze. Chiede se i monitoraggi evidenziati nel corso della conferenza (quelli relativi al PMC/PSC) sono esaustivi per la valutazione delle tipologie di rifiuti oggetto di deroga.

ARPAT conferma che il piano di monitoraggio della discarica valuta diversi aspetti e non sono necessari approfondimenti che necessitano di inserimento di ulteriori prescrizioni. Evidenzia che dal punto di vista ambientale non ci sono variazioni ma il problema risiede nell'interpretazione della modifica normativa intervenuta.

L'Arch. Chiodini chiarisce che l'istituto della proroga è concepito principalmente per l'ultimazione di progetti in corso di realizzazione; rileva che nel caso in esame non sono però previste opere da realizzare e quindi risulta strano che dopo quasi 6 anni non siano state richieste e rilasciate le autorizzazioni per la deroga di cui alla DGR 1226/2016.

Il Dott. Bonistalli, del Comune di Serravalle Pistoiese si rimette a quanto espresso dagli altri Enti in sede di conferenza e informa che in merito alle molestie olfattive il Comune non ha ricevuto esposti.

I presenti per il Settore VIA procedono quindi ad informare dei contributi tecnico istruttori pervenuti successivamente alla precedente riunione di CdS del 15/02/2022 e di seguito sintetizzati:

il Settore Forestazione, Agroambiente nel proprio contributo del 20/05/2022, dopo una disamina del progetto e delle controdeduzioni presentate dal proponente, evidenzia che il progetto non attiene a materie di competenza del settore;

la Provincia di Pistoia - Ufficio Pianificazione Territoriale nel proprio contributo del 23/05/2022 conferma quanto espresso nella prima seduta di Conferenza dei Servizi e verbalizzato nel relativo Verbale del 15/02/2022;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato nel proprio contributo del 27/05/2022 “...per quanto di competenza e sulla base dei documenti prodotti dal richiedente, conferma il parere favorevole alla richiesta in oggetto; resta inteso che ulteriori opere o lavorazioni non contenute nella presente richiesta e che vadano ad incidere sul contesto paesaggistico e territoriale dovranno essere oggetto di nuova valutazione...”;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale nel proprio contributo del 30/05/2022, esaminato il documento contenente le controdeduzioni del proponente “... non rileva elementi riguardanti le materie di propria competenza e pertanto non si esprime in riferimento alla concessione della proroga...”, evidenziando invece aspetti che necessitano di essere regolarizzati dal Proponente relativamente alle occupazioni demaniali e all'assetto idrografico (come aveva già comunicato nel precedente contributo del 15/02/2022).

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti e terminati gli interventi, alle ore 11:52 il Proponente viene invitato a lasciare la seduta e proseguono i lavori della Conferenza istruttoria;

Il Dott. Biagini di Azienda USL chiede se i rifiuti con codici CER 190304* sono attualmente conferiti in discarica e se cambia qualcosa rispetto all'attuale monitoraggio in merito alla deroga da concedere.

ARPAT interviene dicendo che il piano di monitoraggio è completo e esaustivo di tutte le problematiche e che quindi tecnicamente è possibile concedere la proroga.

VISTA la disciplina regionale in tema di “Proroga dei termini” (art. 57 della vigente L.R. 10/2010);

VISTO che la richiesta di proroga in esame riguarda una modifica gestionale valutata positivamente nel 2016 e ad oggi ancora non autorizzata;

PRESO ATTO che, con riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'impossibilità all'attuazione del progetto il Proponente nella documentazione depositata a corredo dell'istanza ha dichiarato che:

- il progetto, su cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale positiva, non è stato attuato in quanto necessita, perché la deroga concessa divenga efficace, di un ulteriore passaggio autorizzativo, ovvero di una modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, la cui istanza non è stata, ad oggi, presentata dalla Società richiedente. La scelta di procedere con l'avvio dell'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come richiesto dalla Regione Toscana Direzione

Ambiente ed Energia/Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti con nota prot. 0119759 del 26/03/2020, è oggetto di valutazioni di carattere strategico correlate all'evoluzione del mercato di riferimento in tema di gestione di rifiuti pericolosi sia a livello regionale che nazionale. Per tale motivazione non è disponibile ad oggi un cronoprogramma correlato alla realizzazione del progetto in quanto non sono previste opere specifiche.

In seguito al completamento dell'iter autorizzativo (ottenimento della modifica dell'AIA) la società richiedente provvederà a rendere esecutive le misure gestionali previste finalizzate alla collocazione in discarica di rifiuti classificati con EER pericoloso stabili e non reattivi, con valori di DOC superiori rispetto a quelli imposti dalla vigente autorizzazione e secondo i criteri descritti nel progetto presentato e valutato in sede di VIA (delibera n. 1226 del 05/12/2016), provvedendo (per garantire la corretta gestione di queste tipologie di rifiuto) alla riorganizzazione dei settori di coltivazione;

DATO ATTO che l'attività istruttoria della presente Conferenza di Servizi in merito alla richiesta di proroga in esame è stata approfonditamente espletata alla luce di tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti, nonché di quanto emerso dalla discussione svolta durante la prima riunione di Conferenza dei Servizi del 15/02/2022;

DATO ATTO che il quadro ambientale di riferimento dalla data di emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale non è variato, come emerge anche dai contributi istruttori acquisiti;

DATO ATTO che rispetto al quadro normativo vigente all'atto dell'emanazione della DGRT 1226/2016, l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 ha abrogato il decreto del Ministero del MATTM 27 settembre 2010 recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Tali criteri sono stati introdotti nel Dlgs 36/2003 con lo stesso Dlgs 121/2020. Per quanto concerne le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, l'art. 7-sexies, comma 2, del Dlgs 36/2003, laddove prevede la possibilità di derogare anche a parametri quali il DOC e il TDS, fa riferimento, diversamente dal precedente art. 7 del DM 27 settembre 2010, alla tab. 5 dell'allegato 4 relativa ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica di rifiuti non pericolosi ma senza alcun riferimento alla tab. 5a relativa ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi nelle discariche per rifiuti non pericolosi.

VISTI in particolare

il contributo istruttorio del 15/02/2022 del Settore Autorizzazioni Rifiuti, competente all'autorizzazione della modifica gestionale oggetto di richiesta di proroga nel quale è riportato che “[...] *Da tale nuova formulazione normativa parrebbe che il legislatore intenda escludere dalle deroghe per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti pericolosi ivi ammissibili ai sensi dell'art.7 - quinquies, comma 5, non prevedendo deroghe alla tab. 5a. Si ritiene che la succitata interpretazione della volontà del legislatore sia in linea con quanto previsto dall'art. 16-ter relativo alle deroghe, laddove al comma 3 lettere a), esclude la possibilità di derogare al DOC di cui alla tab. 5a...*”;

il successivo contributo istruttorio del 24/05/2022 del Settore Autorizzazioni Rifiuti nel quale “[...] *si conferma quanto già espresso con il precedente parere inviato con nota prot. 0059285 del 15/02/2022, non essendo presenti nelle controdeduzioni del gestore elementi novativi e/o dirimenti rispetto a quanto valutato nel parere medesimo. Si ritiene opportuno suggerire di valutare l'opportunità di rivolgere un interpello al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006.*”;

RITENUTO, sulla base dei contributi espressi, che non vi siano motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta anche alla luce dell'ipotesi formulata dal Settore Autorizzazioni Rifiuti riguardo un interpello al MiTE per gli aspetti interpretativi della normativa da applicarsi ai fini autorizzativi, fermo restando che la proroga afferisce solo agli aspetti valutativi e che non condiziona l'interpretazione normativa ai fini autorizzativi;

VISTO l'art. 25, comma 5, del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal proponente riguardo alla proroga di che trattasi, nonché delle considerazioni sopra riportate;

VALUTATO in base all'istruttoria condotta sulla base della documentazione depositata agli atti, dei contributi tecnici acquisiti nel corso del procedimento nonché di quanto emerso nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi, che vi siano le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA (Del. G.R. n. 1226 del 05.12.2016) per un periodo pari a alla durata originariamente espressa con decorrenza dalla data di naturale scadenza (*ex lege* 29/06/2022);

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato;

LA CONFERENZA

conclude i propri lavori prendendo atto degli esiti istruttori riportati nel presente verbale sulla base dei quali vi sono le condizioni per prorogare la validità dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA (Del. G.R. n. 1226 del 05.12.2016) per un periodo pari alla durata originariamente espressa, con decorrenza dalla data di naturale scadenza (*ex lege* 29/06/2022);

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai presenti che lo confermano e viene disposto di inviare il verbale tramite e-mail per l'acquisizione della firma digitale per le parti in cui sono stati presenti.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:40.

Firenze, 31 Maggio 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Dott. Alessio Vannucchi	<i>Firmato digitalmente</i>
Dott. Simone Bonistalli	<i>Firmato digitalmente</i>
Ing. Benedetto Biagini	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile
Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
Firmato digitalmente

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 837

**DCM 28/02/2022: integrazione della DGR 461 del
19/04/2022 - approvazione schema di convenzione in**

**anticipazione dell'accoglienza diffusa di cui all'ART.
1 della OCDPC 881 del 29/03/2022.**

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022 pubblicata in GU n. 58 del 10/03/2022;
- il decreto legge n. 16 del 28/02/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina”;
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 881 del 29/03/2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha previsto, ai fini dell'accoglienza anche in forma aggregata della popolazione ucraina, che possano essere acquisite le disponibilità, a seguito di uno o più avvisi di rilievo nazionale, da parte di enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 286/1998 e enti religiosi civilmente riconosciuti;
- il decreto legislativo n. 21 del 21/03/2022 ed in particolare l'articolo 31 comma 4 che assegna per l'attuazione delle misure indicate dalla OCDPC n. 881/2022, le risorse finanziarie a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile;

Preso atto delle seguenti ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 ed in particolare è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;
- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto”, condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;
- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi;
- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di

Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;

- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite d'intesa con Anci Toscana e Upi Toscana, le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- n. 52 del 13/04/2022 con cui il Commissario delegato ha individuato anche la Regione Toscana quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'OCDPC n. 872/2022;

Considerato che in base alla DCM 28/02/2022 le risorse stanziata a livello nazionale sono ripartite tra i Commissari delegati ed accreditate sulle contabilità speciali intestate ai medesimi, al fine di far fronte alle attività del sistema di protezione civile come dettagliate dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022;

Preso atto che per il Commissario delegato della Regione Toscana è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 e che con pec del 11/04/2022 prot. 0149973 il Dipartimento di protezione civile ha comunicato di aver disposto l'ordine di accreditamento sulla medesima di euro 4.000.000,00 a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della citata OCDPC n. 872/2022;

Vista la deliberazione G.R. n. 461 del 19/04/2022 di attivazione risorse regionali per soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;

Dato atto che in base alla OCDPC n. 881/2022, è stato approvato il decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile rep. 969 del 11/04/2022 di indizione dell'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale;

Considerato che ai fini dell'acquisizione di disponibilità di strutture temporanee di accoglienza come previste dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, la Regione Toscana quale soggetto attuatore nominato può, nelle more del completamento della procedura avviata con il predetto avviso nazionale, utilizzare anche strutture appartenenti ad enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 286/1998 e enti religiosi civilmente riconosciuti;

Preso altresì atto delle procedure già avviate ed in avanzato stato di completamento per la sottoscrizione della Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le organizzazioni ed enti di cui sopra che hanno aderito alla manifestazione di interesse per la "localizzazione degli alloggi da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa" nel territorio toscano;

Considerato, nelle more della definizione della Convenzione di cui sopra, di anticipare temporaneamente l'attivazione delle suddette strutture che, vista l'urgenza nella sistemazione dei profughi ucraini, si può concretizzare tramite una specifica Convenzione tra Regione Toscana e ODV che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di allineare i costi massimi riconoscibili con quelli previsti dal modello di accoglienza diffusa definito dal Dipartimento di Protezione Civile;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato A al presente atto;

Vista la delibera di variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.118/2011 n. 437 del 19/04/2022 con cui per le finalità sopra indicate risulta una dotazione di euro 2.600.000,00 sul capitolo 42936/puro annualità 2022 del bilancio di previsione 2022/2024;

Preso atto della prenotazione generica effettuata con la citata delibera n. 461/2022 sul capitolo 42936 n. 2022537 per euro 2.600.000,00;

Vista la delibera di variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.118/2011 n. 751 del 27/06/2022 con cui per le finalità sopra indicate risulta un incremento della dotazione di ulteriori euro 400.000,00 sul capitolo 42936/puro annualità 2022 del bilancio di previsione 2022/2024;

Ritenuto di prenotare tali ulteriori risorse destinandole, nell'ambito della gestione emergenziale attualmente in corso a livello nazionale, alle spese delle strutture temporanee di accoglienza come previste dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022;

Dato atto che le risorse regionali di cui sopra rappresentano un'anticipazione rispetto a quelle nazionali stanziata con la DCM 28/02/2022 e con il DL 21/2022, al soggetto attuatore Regione Toscana esclusivamente per le finalità in precedenza indicate, e che potranno essere rimborsate a seguito della rendicontazione presentata dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 e successivamente reintroitate sul bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di destinare le risorse di cui alla delibera di variazione n. 751 del 27/06/2022 per le finalità già individuate dalla delibera G.R. n. 461 del 19/04/2022 incrementando la prenotazione n. 2022537 sul capitolo 42936/ puro annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 da euro 2.600.000,00 ad euro 3.000.000,00;
2. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché alle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
3. di dare atto che le suddette risorse sono disposte in via di anticipazione sulle risorse statali all'uopo destinate e che potranno essere rimborsate a seguito della rendicontazione presentata dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022;
4. di approvare lo schema di convenzione allegato A, ai fini di eventuali rapporti convenzionali da sottoscrivere quale anticipazione temporanea della Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le organizzazioni, enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti e associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 286/1998 e enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno aderito alla manifestazione di interesse per la "localizzazione degli alloggi da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa" di cui al decreto del Capo del Dipartimento di protezione civile rep. 969 del 11/04/2022;
5. di autorizzare il competente Settore Protezione civile regionale ad adottare tutti gli atti necessari;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato A

CONVENZIONE PER FORNIRE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN ATT

L'anno 2022 il giorno ____ del mese di _____ in Firenze, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.

TRA

REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, con sede legale in Firenze, P.zza del Duomo n. 1, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n. 872/2022 individuato con ordinanza commissariale n. 52 del 13/04/2022 rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile Regionale;

E

Il Sig _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ di _____ con sede in _____ Codice Fiscale _____, in seguito per brevità indicato come ODV;

RICHIAMATO:

- il Decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C) n. 872 del 04.03.2022, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha, previsto, in particolare:

- all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;

- all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati per l'alloggio temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o per assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, ha disciplinato le modalità operative per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 il quale ha previsto, nell'ambito delle forme assistenziali a supporto delle persone provenienti dall'Ucraina, la definizione di forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

- con ordinanza del commissario delegato n. 25 del 11/03/2022 sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 ed in particolare è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;

- con ordinanza del commissario delegato n. 26 del 14/03/2022 è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;

- con ordinanza del commissario delegato n. 27 del 14/03/2022 è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. - Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi;

- con ordinanza del commissario delegato n. 28 del 15/03/2022 è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;

- con ordinanza del commissario delegato n. 33 del 19/03/2022 sono state definite d'intesa con Anci Toscana e Upi Toscana, le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;

- il Dipartimento di Protezione Civile in data 11/04/2022 ha pubblicato una manifestazione di interesse per offrire misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento per l'integrazione e l'autonomia alle persone provenienti dall'Ucraina, ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022;

- con ordinanza del commissario delegato n. 52 del 13/04/2022 la Regione Toscana è stata individuata quale soggetto attuatore del Commissario delegato anche al fine di procedere, nelle more dell'entrata a regime del sopra citato modello di accoglienza diffusa, alla stipula di apposite convenzioni anche con gli stessi Enti/istituzioni destinatari della citata manifestazione di interesse, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute corredate dalla relativa documentazione giustificativa;

- con Delibera di Giunta Regionale n. ____ del 18/07/2022 è stata approvata lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente Convenzione è finalizzata ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture che l'ODV metterà a disposizione, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, e nelle more del completamento dell'iter di sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa di cui al bando del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dell'11 aprile 2022.

2. La presente soluzione, pertanto, risulta alternativa e complementare all'attivazione di strutture ricettive di cui alla sopra citata ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022 quale anticipazione temporanea al sistema dell'accoglienza diffusa di cui all'OCDP n. 881 del 29 marzo 2022.

Art 2 (Oneri a carico dell'ODV)

1. L'ODV individua le seguenti strutture, nella propria disponibilità, per l'accoglienza delle persone di cui al precedente art.1:

 , per una capienza massima di n. __ persone per il periodo decorrente dal _____ al _____.

2. L'ODV assicura la disponibilità della/e struttura/e di accoglienza per le quali sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente ed effettivamente sostenute:

- alloggio dotato di fonte di riscaldamento, luce e gas;
- vitto;
- pulizia dei locali (iniziale e fornitura prodotti, o periodico);
- manutenzione ordinaria dei locali;
- guardiania;
- fornitura biancheria (lenzuola, asciugamani);
- lavanderia (accesso a locale lavanderia o servizio esterno);
- assistenza/supporto per garantire le comunicazioni con i familiari in Ucraina (ad esempio mediante l'acquisto di schede SIM).

L'importo massimo rimborsabile è stabilito in € 33,00 a persona per giorno e, pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, risulta pari a euro _____ complessivi;

L'ammontare complessivo massimo di quanto dovuto all'ODV sarà commisurato al numero delle persone effettivamente ospitate per i giorni di effettiva permanenza nella struttura.

L'importo effettivamente rimborsabile è quello che deriverà dalla rendicontazione e dai giustificativi trasmessi relativi alle spese vive sostenute per erogare i servizi sopra indicati. A queste potrà aggiungersi, sempre nel limite massimo complessivo sopra indicato, il rimborso per tasse e imposte (IMU, TARI, ...) commisurate alla porzione di struttura utilizzata e al periodo di utilizzo.

3. L'ODV, sottoscrittrice della presente Convenzione, si impegna a comunicare al Settore Protezione Civile Regionale il nominativo del referente per gli aspetti operativi e/o amministrativo-contabili riguardanti ciascuna struttura di accoglienza.

4. Sulla scorta delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione il Commissario Delegato / Regione Toscana contatterà l'ODV o i referenti dallo stesso indicati, per reperire una sistemazione alloggiativa alle

persone di cui al primo comma e verificherà la documentazione giustificativa per il rimborso delle spese sostenute dall'ODV relative alle attività di cui alla presente Convenzione come disciplinato al successivo art. 3.

5. Il Legale rappresentante dell'ODV, nel sottoscrivere la presente Convenzione, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.:

- l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui alla presente Convenzione;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale (e dei componenti degli organi di amministrazione) delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art.67 del D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.;
- la regolare attivazione delle polizze assicurative contro gli infortuni e le responsabilità civile per i dipendenti.

6. Il Settore Protezione Civile Regionale, anche per il tramite delle associazioni di volontariato attive sul territorio, si tiene in contatto con l'ODV al fine di:

- verificare le condizioni sanitarie degli ospiti, secondo le disposizioni normative vigenti, richiedendo anche il supporto della ASL di competenza territoriale;
- verificare eventuali esigenze particolari degli ospiti, di carattere non sanitario;
- verificare la presenza giornaliera degli ospiti.

Art. 3 (Modalità e tempistiche del rimborso delle spese).

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute.

2. L'ODV dovrà presentare trimestralmente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione la richiesta di rimborso delle spese corredata dal rendiconto e dalla relativa documentazione giustificativa.

La documentazione giustificativa dovrà chiaramente riportare la voce di spesa a cui si riferisce (ricevute o scontrini "paranti", fatture, ...), tra quelle indicate al precedente art. 2, e dovrà riportare date coerenti con l'attività della presente Convenzione.

L'IVA gravante sulle fatture intestate all'ODV presentate a corredo della richiesta di rimborso, potrà essere ammessa a rimborso solo nel caso in cui questa non sia detraibile per l'ODV.

Il rendiconto delle spese dovrà essere presentato sulla base del format predisposto dal Settore Protezione Civile Regionale che evidenzia le varie tipologie di spese con riferimento a quelle elencate al precedente art. 2 e per ognuna di essa l'importo chiesto a rimborso e l'indicazione dei relativi documenti giustificativi. Il rendiconto potrà essere accompagnato da un'apposita relazione esplicativa degli importi richiesti a titolo di rimborso in relazione alla documentazione presentata.

La liquidazione di quanto rimborsato all'ODV sarà effettuata, a seguito dell'esito positivo del controllo della documentazione presentata, tramite PEC, indirizzata al soggetto attuatore (regionetoscana@postacert.toscana.it).

Art. 4 (Decorrenza, Durata ed eventuali modifiche).

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al _____.

2. E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste nella presente Convenzione, previa apposita comunicazione scritta tra le parti, che si perfeziona con l'invio della proposta e della relativa accettazione.

3. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente previo preavviso di n. 30 (trenta) giorni a cura della parte che vi ha interesse.

4. La presente Convenzione cessa nel momento della sottoscrizione della Convenzione per l'Accoglienza Diffusa di cui al bando dell'11 aprile 2022 per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa tra ODV, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e i Comuni territorialmente interessati

Art. 5 (Controversie e Foro competente).

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Art. 6 (Trattamento dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dei profughi raccolti per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si specifica che il Commissario delegato OCDP n.872/2022, anche per il tramite della Regione in qualità di Soggetto attuatore, è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10, 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it); il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno conservati presso gli uffici della Regione e dell'ODV per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione).

La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Sottoscritto digitalmente da:

Il Soggetto attuatore
Dirigente del Settore Protezione civile regionale

Il Legale Rappresentante di _____

.....

- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14234
certificato il 15-07-2022

R.D. n. 1775/33 - ordinanza di riduzione dei prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di Massaciuccoli.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la L.R. 24/2012;
- la L.R. 45/2020;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10032 del 11/07/2017 “Art. 95 D.Lgs. 152/2006: Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio “Sospensione delle concessioni di derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di - 0,30 metri s.l.m. in corrispondenza dell’idrometro di Torre del Lago”;

Visto che con delibera n. 25, pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2022, la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha adottato il II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e relative misure di salvaguardia nel quale sono state confermate le misure gestionali relative al bacino del lago di Massaciuccoli, già previste nel Piano di gestione delle

acque del Distretto idrografico del Fiume Serchio, 1° aggiornamento (2015 - 2021) - di seguito PGA Serchio;

Considerato che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono adottati, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, gli Indirizzi di Piano e relativi allegati, in particolare la Scheda Norma n. 7;

Considerato che la scheda norma n. 7 “Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee dal bacino del lago di Massaciuccoli” dello stesso PGA prevede le seguenti disposizioni particolari in caso di scarsità idrica:

- Qualora il livello del lago, definito come il livello idrometrico medio giornaliero, espresso in m s.l.m., misurato all’idrometro di Torre del Lago appartenente alla rete di monitoraggio idropluviometrico della Regione Toscana, scenda al di sotto del livello di preallarme fissato a - 0,25 m.s.l.m, l’Autorità concedente, sentito l’Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei prelievi dalle acque superficiali.

a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o licenze di attingimento da acque superficiali con volume annuo di prelievo superiore a 3000 mc.

b. Il volume giornaliero potrà essere ridotto fino al 50% di quello autorizzato.

- Qualora il livello del lago scenda al di sotto del livello di allarme, corrispondente al valore di - 0,30 m.s.l.m. l’Autorità concedente, sentito l’Osservatorio, emette ordinanza di riduzione dei prelievi dalle acque superficiali.

a. Sono soggette a tale misura tutte le concessioni di derivazione e/o attingimenti da acque superficiali. Il volume giornaliero emungibile potrà essere azzerato.

-L’Osservatorio, in base al livello di severità idrica, può indicare variazioni ai parametri applicativi dei precedenti punti (soglie, percentuali e soggetti cui le misure sono applicate);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 130 del 6 luglio 2022 con il quale, in conseguenza della crisi idrica, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 24/2012 fino al 31 ottobre 2022;

Visto che con il sopracitato decreto è stata inoltre costituita la cabina di regia di cui all’articolo 7 della L.R. 24/2012;

Considerato quanto emerso nell’ambito della riunione della cabina di regia del giorno 08/07/2022, di concerto con l’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale sono state definite le seguenti modalità di riduzione dei

prelievi delle acque superficiali insistenti nel bacino idrologico del lago di Massaciuccoli, salvo diverse indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni nell'ambito dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica:

-al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all'idrometro di Torre del Lago);

- il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;

- tutte le altre concessioni di acque superficiali insistenti sul bacino del lago, dovranno ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;

- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra - 0,45 m e -0,50 m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari, dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;

- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di - 0,50 m. s.l.m., tutti i concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di ordinare la riduzione dei prelievi di acqua superficiale dal bacino del Lago di Massaciuccoli, regolarmente concessi, secondo le seguenti modalità, salvo diverse indicazioni che potranno emergere dalle successive valutazioni nell'ambito dell'Osservatorio/cabina di regia in funzione dell'evoluzione della crisi idrica in atto:

-al superamento del livello di allarme (- 0,30 m s.l.m. all'idrometro di Torre del Lago):

- il prelievo di acque superficiali del Consorzio di Bonifica n. 1 Toscana Nord, insistente sul bacino del lago, dovrà essere ridotto da 325 l/sec per 24 ore giornaliere a 170 l/sec per massimo 12 ore giornaliere e eseguito nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;

- tutte le altre concessioni di acque superficiali

insistenti sul bacino del lago, dovranno ridurre i prelievi ad una durata giornaliera di 12 ore da eseguirsi nell'intervallo temporale compreso tra le 19:00 e le 07:00;

- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli, raggiunga valori compresi tra - 0,45 m e -0,50 m s.l.m., le ore giornaliere di prelievo di acqua superficiali, per tutti i concessionari, dovranno essere ridotte ad 8 sempre nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;

- qualora il livello del Lago di Massaciuccoli sia inferiore al valore di - 0,50 m. s.l.m., tutti i concessionari di acque superficiali dovranno ulteriormente ridurre la durata giornaliera di prelievo a massimo 4 ore, da eseguirsi nello stesso intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 07:00;

2. di dare atto che la riduzione delle derivazioni dal Lago non darà luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, così come previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006;

3. di specificare che al ritorno del livello idrometrico del Lago a valori stabilmente superiori alle soglie precedentemente indicate le corrispondenti limitazioni ai prelievi di acque superficiali cesseranno di essere attive;

4. di revocare, a seguito delle nuove disposizioni, il Decreto Dirigenziale n. 10032 del 11/07/2017 "Art. 95 D.Lgs. 152/2006: Piano di Bacino Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio "Sospensione delle concessioni di derivazione acqua dal Lago di Massaciuccoli al raggiungimento della soglia di -0,30 metri s.l.m. in corrispondenza dell'idrometro di Torre del Lago";

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14239
certificato il 15-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte oviceprino -
Caseificio Matteassi Onelio S.r.l.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte oviceprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA - Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte oviceprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 "DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario";

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte oviceprino, presentata in data 13 giugno 2022, ns. prot. 240647 dal Sig. Matteassi Stefano, in qualità di rappresentante legale della ditta Caseificio Matteassi Onelio srl con sede legale in via di Cortona, 66/A (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 133562;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta "Caseificio Matteassi Onelio srl" come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte oviceprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Matteassi Onelio srl con sede legale in via di Cortona, 66/A (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 133562 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte oviceprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 90 (0905100090);

3) di registrare la ditta "Caseificio Matteassi Onelio srl" nell'albo dei primi acquirenti di latte oviceprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14251
certificato il 15-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte oviceprino -
Rocca Toscana Formaggi S.r.l.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 10 giugno 2022, ns. prot. 237967 dal Sig. Giancarlo Canti degli Innocenti, in qualità di

rappresentante legale della ditta Rocca Toscana Formaggi srl con sede legale in Via G. Puccini 79, Arezzo (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 171274;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Rocca Toscana Formaggi srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Rocca Toscana Formaggi srl con sede legale in Via G. Puccini 79, Arezzo (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 171274 a decorrere da 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 88 (0905100088);

3) di registrare la ditta “Rocca Toscana Formaggi srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14257
certificato il 15-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo - I Stralcio” in loc. Marina di Massa (MS), proponente: Consorzio di bonifica n. 1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14257 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di "Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo - I Stralcio" in loc. Marina di Massa (MS), proponente: Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016099

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Ricordato che per il progetto denominato “*Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo*” in loc. Marina di Massa (MS), il proponente aveva presentato istanza di verifica di assoggettabilità con nota del 13/04/2021 (prot. n. 0163300); con Decreto Dirigenziale n. 9844 del 10/06/2021, l’istanza è stata archiviata a seguito della richiesta del proponente;

Premesso che:

il proponente Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio - LU; C.F.: 02350460461) con istanza inviata il 11/03/2022 e pervenuta al protocollo regionale il 14/03/2022 (prot. n. 104817) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di “*Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo – I Stralcio*” in loc. Marina di Massa (MS), depositando la prevista documentazione;

in data 15/03/2022, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 107399) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 15/03/2022;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 24409 del 22/03/2022;

il proponente ha ottemperato all’assolvimento dell’obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) “*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque...*” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;

l’intervento è inserito nell’elenco di cui all’allegato A dell’“*Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 10 del 02/02/2021 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014*”;

in data 22/03/2022, sono stati pubblicati sul sito web regionale gli elaborati “*Computo metrico estimativo*” e “*Quadro economico definitivo*”; tale pubblicazione è stata comunicata (prot. n. 119632) ai Soggetti competenti in materia ambientale prorogando i termini per l’espressione del contributo istruttorio; sono altresì stati prorogati i termini per la consultazione del pubblico;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS del 15/03/2022, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Comune di Massa del 29/04/2022 (prot. n. 175754)
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 29/04/2022 (prot. n. 174068)
- ARPAT – Settore VIA/VAS del 12/04/2022 (prot. n. 153826)
- Gaia S.p.A. del 02/05/2022 (prot. n. 176369)

e dei seguenti Settori regionali:

- Genio Civile Valdarno Toscana Nord del 26/04/2022 (prot. n. 168957)
- Tutela della Natura e del Mare del 26/04/2022 (prot. n. 169970)
- Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio del 20/04/2022 (prot. n. 163323);

in esito alla pubblicazione di uno specifico avviso sul sito web regionale, sono pervenute n.2 osservazioni da parte del pubblico, entrambe contrarie alla realizzazione del progetto in esame;

in data 28/04/2022 (prot. n. 173402), sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA-VAS ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti nonchè di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, in merito alla documentazione presentata;

in data 02/05/2022 (prot. n. 178613), a completamento della nota di cui al capoverso precedente, si comunicava al proponente l'arrivo del contributo del Comune di Massa, in data 29/04/2022;

la documentazione a integrazione e chiarimento è pervenuta il 27/06/2022 (prot. n. 256993);

la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA-VAS ha richiesto il 27/06/2022 (prot. n. 0257953) il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati in merito alla documentazione pervenuta in pari data;

in esito alla richiesta del Settore VIA-VAS del 27/06/2022, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- ARPAT – Settore VIA/VAS del 05/07/2022 (prot. n. 269563)

e dei seguenti Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare del 06/07/2022 (prot. n. 271862)
- Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio del 07/07/2022 (prot. n. 272689);

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 14/03/2022 (prot. n. 104817) e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 27/06/2022, comprendente anche le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico (prot. n. 256993);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è finalizzato alla riduzione delle criticità idrauliche presenti nell'area di Marina di Massa ed interessa la porzione terminale del Fosso Poveromo, nel tratto compreso tra Via delle Macchie e la foce, ove il fosso scorre completamente a cielo aperto;

il fosso ha una lunghezza totale di circa 2,1 Km ed una larghezza variabile da 1,5 m a 2,5 m, il suo andamento è rettilineo, scorre in parte tombato ed in parte a cielo aperto e sfocia nel Mar Ligure;

il fosso presenta attualmente problematiche di tipo idraulico che risultano collegate principalmente a:

- elevato livello di urbanizzazione che ha condotto a progressivi restringimenti e tombamenti;
- assenza di fognatura bianca;
- tratti con sponde franate;
- sovralluvionamento di fondo alveo;
- formazione di barra sabbiosa alla foce che, in condizioni livello del mare alto, ostacola il deflusso;

L'intervento può essere suddiviso in diverse porzioni:

- tratto a valle del Viale a Mare, rimane totalmente inalterato, con la sola realizzazione, sia in destra che sinistra idraulica, di un rivestimento con massi naturali non cementati dalle tonalità non accese a protezione delle spalle del ponte del Viale a Mare;
- tratto tra il ponte del Viale a Mare ed il ponte Via Verdi, si prevede la realizzazione in sinistra idraulica, dove è presente poca vegetazione, un rivestimento con massi naturali non cementati dalle tonalità spente e dai colori caratteristici del sito. Si prevede la realizzazione di una struttura in cemento armato in corrispondenza dell'impianto idrovoro (avente portata massima di 4 mc/sec) e di una paratoia di regolazione delle piene, per un ridotto sviluppo longitudinale. Tutta la struttura sarà interrata ai fini dell'impatto visivo;
- tratto tra il ponte di Via verdi ed il ponte di via delle Macchie, si prevede la sistemazione delle sponde sia in destra che in sinistra idraulica con un rivestimento spondale con massi naturali non cementati dalle tonalità spente e ben mitigati con i colori caratteristici del sito. Solo per un tratto in sponda destra, per la presenza di manufatti e altre opere antropiche e non essendoci gli spazi per la realizzazione di sponde con massi, verrà realizzata una berlinese di micropali con idoneo rivestimento.

Infine, tutto il fondo alveo nei tratti di intervento verrà riprofilato, con asportazione del materiale, come da profilo di progetto idraulico;

inoltre è prevista la realizzazione di:

- un'idrovora nel tratto da Viale a Mare a Via Verdi;
- un muro d'argine con paramento verticale nel tratto dell'idrovora, collegato con cordoli in cemento armato posti a quota di fondo alveo;
- un vano tecnico in muratura, posto in corrispondenza dell'idrovora;
- una pensilina in acciaio, posta dietro l'idrovora, più a monte rispetto al vano tecnico;
- due segmenti di 'Berlinesi' nel tratto di Fosso da Via Verdi a Via delle Macchie, in sponda destra, per il contenimento delle sponde;
- palancole intorno all'impianto idrovoro per il contenimento dello scavo;

per la realizzazione delle opere in progetto i principali fabbisogni in termini di materie prime e risorse sono legati essenzialmente a:

- calcestruzzo e acciaio per la realizzazione delle arginature e della struttura dell'idrovora;
- massi di varie dimensioni per le scogliere;
- pietra per rivestimento delle opere in cemento armato;
- legno per la realizzazione di porzioni di pavimentazioni e recinzioni;

dal punto di vista morfologico l'area è pressoché pianeggiante, l'ambito territoriale di riferimento, a carattere seminaturale, s'inserisce all'interno di un contesto urbanizzato;

L'importo stimato per la realizzazione delle opere in progetto ammonta ad € 2.300.000;

la durata delle fasi lavorative che comportano emissioni pulverulente saranno inferiori a 100 giorni ;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 2 denominato "*Versilia e Costa Apuana*";

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Massa, l'area in oggetto ricade quasi completamente in Classe III - Aree di tipo misto e Classe IV - Aree di intensa attività umana;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, gli interventi in progetto ricadono in aree classificate a pericolosità da alluvione bassa P1; l'area di intervento inoltre, ricade in un bacino idrografico con grado di propensione ai fenomeni di tipo "flash flood" elevato (classe 3);

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, gli interventi in progetto interessano alcune aree lungo il corso del fosso di Poveromo classificate dal PAI come a pericolosità da frana elevata PFE;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono il "Corpo idrico superficiale Costa della Versilia" classificato in stato chimico non buono, stato ecologico buono, con obiettivi del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027 e non deterioramento dello stato ecologico e il Corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana" classificato in stato chimico buono e stato quantitativo buono con obiettivi di non deterioramento degli stati di qualità. L'area è inoltre è ricompresa nelle aree di Intrusione Salina (IS) per cui eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a contenere l'estensione dell'area impattata;

con riferimento alle carte del Piano Strutturale (PS) del Comune di Massa l'area oggetto d'intervento viene individuata come Ambito territoriale Ronchi Poveromo. Il proponente evidenzia che "Il progetto va visto come intervento propedeutico alla mitigazione del rischio idraulico, del Fosso di Poveromo, in quanto alla luce della revisione progettuale, (in linea con le portate del PS e del RU del Comune di Massa, valutate con il valore di $Q_{tr200}=9,7$ mc/sec su un bacino drenante di 1,37 kmq), l'impianto rappresenta uno strumento necessario per il funzionale sistema di drenaggio";

le aree di intervento non ricadono all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

in merito alla tutela paesaggistica, alcune porzioni sono interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sia all'art. 142 – Aree tutelate per legge, comma 1, lettera "h) "le zone gravate da usi civici" e lettera a) "I territori costieri" e sia all'art. 136 – Aree di notevole interesse pubblico con D.M. 287/1968 "Zona litoranea nei comuni di Massa e Montignoso". Il proponente ha predisposto una Relazione paesaggistica in cui riporta una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi ed una serie di cartografie di inquadramento. Sotto il profilo archeologico non rileva particolari criticità, anche perché gli interventi in progetto comportano scavi di limitata dimensione. Tuttavia, fa presente che, qualora, durante i lavori di escavazione, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, sospenderà i lavori ed avvertirà immediatamente la Soprintendenza o la Stazione dei Carabinieri competente per territorio;

il progetto ricade in parte in aree tutelate dal vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in esame;

componente atmosfera - il proponente evidenzia che l'opera non avrà alcuna influenza significativa su detta componente se non in maniera estremamente limitata durante la fase di cantiere in quanto si potrà registrare un aumento del traffico veicolare dovuto alla presenza di mezzi di cantiere e di mezzi adibiti alla movimentazione terra con conseguente rilascio di emissioni inquinanti. Il loro apporto tuttavia sarà di lieve entità e pertanto trascurabile. Viene prodotta anche una valutazione delle emissioni di particolato di origine diffusa da attività di trattamento dei materiali terrosi. Come intervento di mitigazione delle sorgenti pulverulente è prevista la bagnatura del materiale durante le attività di scotico e scavo (efficienza stimata nel 50%, anche in considerazione del fatto che i materiali saranno naturalmente umidi e quindi la produzione di polveri sarà estremamente ridotta);

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo - il proponente evidenzia che, durante tutta la durata della fase di cantiere, verranno adottate misure di contenimento del rischio. Pertanto, evidenzia che i lavori saranno eseguiti durante i periodi di non rischio allagamento e che le operazioni di pulizia delle betoniere non verranno effettuate in cantiere. Al termine dei lavori non si prevedono peggioramenti dello stato ecologico e chimico rispetto a quello attuale. Inoltre, le lavorazioni di escavo e riprofilatura, eseguite in

asciutta, interesseranno tratte di lunghezza limitata realizzate con ture in terra e aggettamenti superficiali. Il proponente effettuerà tali lavorazioni seguendo un protocollo di procedure ormai codificate da tempo, per ridurre possibili impatti sugli ecosistemi esistenti. Pertanto, di fatto, il rischio di inquinamento delle acque superficiali risulta fortemente ridotto. Tuttavia, a maggior cautela, il proponente ordinerà alle imprese appaltatrici il rispetto delle procedure di gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, in particolar modo per quanto concerne il rifornimento di carburanti e lubrificanti, dotando il cantiere, a maggior sicurezza, di panne galleggianti oleoassorbenti da utilizzare in caso di necessità. Inoltre, i lavori saranno eseguiti, per quanto possibile e compatibilmente con le tempistiche imposte dai disciplinari di finanziamento, nei periodi di magra per ridurre il rischio di sospensioni delle lavorazioni per cause di forza maggiore. Il proponente precisa che, in merito allo smaltimento/deflusso delle acque meteoriche, l'intervento in progetto determinerà sicuramente un miglioramento, in quanto la pulizia degli alvei determina un aumento della capacità recettiva dei sistemi idrografici. Per quanto riguarda le acque di circolazione sotterranea, non sono da attendersi effetti derivanti dall'attuazione del progetto in quanto non si prevedono opere interferenti con la falda. Poiché l'intervento previsto riguarda la sistemazione del corso d'acqua col fine di mitigare il rischio idraulico, in caso di previsioni meteo avverse, il proponente prevede che vengano sospese tutte le lavorazioni, che vengano messi in sicurezza i mezzi e le attrezzature, che venga liberato l'intero alveo da eventuali restringimenti o ostruzioni temporanee e che non vengano effettuati depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente così da evitare il loro trasporto nei fossi. Per l'aspetto che riguarda il suolo e sottosuolo, in relazione agli scavi in alveo e fuori alveo, come già indicato nella relazione ambientale, sono stati eseguiti 9 campioni sugli argini del Fosso al fine della comparazione con le Concentrazioni soglia di Contaminazione riferite a Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (parte quarta del D.Lgs.152/2006). I risultati analitici portano ad escludere qualsiasi contaminazione dei terreni in riferimento alla destinazione d'uso.

Sarà previsto un Piano di Monitoraggio Ambientale *ante e post operam* che integri quanto già eseguito per i terreni, volto a monitorare nel tempo le matrici acque superficiali, acque sotterranee e i sedimenti in alveo nel tratto a monte e a valle dell'idrovora;

componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche - il proponente evidenzia che il cantiere ha le caratteristiche tipiche di un intervento d'ingegneria idraulica, ove la parte maggiore delle opere sono costituite da movimenti terra, con escavazioni e riporti per la formazione dei nuovi tracciati idraulici e realizzazione di strutture in c.a. (calcestruzzo armato) per la zona impianto idrovoro. Il progetto prevede il parziale reimpiego in loco delle terre scavate e che pertanto non si avrà produzione di rifiuti in questo senso. Le restanti tipologie di rifiuti comprendono le tipologie di rifiuti tipiche di un cantiere, quali sfridi di materiale, contenitori, imballaggi. Tali materiali di risulta, comunque in quantità limitata date le tipologie di opere previste saranno smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia. Nelle aree di cantiere si prevede il rispetto di quanto indicato nelle linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale di ARPAT (Gennaio 2018) ed in particolare:

all'interno del cantiere verrà individuata l'area di deposito temporaneo dei rifiuti;

durante la fase di riprofilatura del canale, il materiale asportato verrà simultaneamente alla fase di scavo, caricato direttamente su mezzi e conferito a discarica;

i rifiuti all'interno di tale area saranno separati per codice CER e stoccati secondo normativa;

dovranno essere presenti contenitori idonei per la raccolta differenziata dei rifiuti, ed in particolare: carta, plastica, metalli, vetri, inerti, organico e indifferenziato; i diversi materiali saranno individuati da specifica cartellonistica.

Relativamente alla fase di esercizio, si prevede una produzione di rifiuti similari ad un processo industriale/artigianale, ovvero dovuti prevalentemente alla pulizia dello sgrigliatore durante le attività di manutenzione dell'opera e per tutta la loro vita utile;

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi - il proponente evidenzia che gli impatti negativi sulla vegetazione e sulla fauna esistenti nell'area sono legati essenzialmente alla fase di cantiere e che, con il termine delle lavorazioni, la porzione di territorio interessata sarà restituita alle proprie funzioni ecologiche. Tra gli accorgimenti individuati, al fine di minimizzare le possibili interferenze con le specie e gli habitat esistenti, elenca i seguenti:

- non dovranno essere occupate dagli addetti con macchine, materiali, mezzi d'opera e attrezzature di lavoro le aree al di fuori del sito di progetto;

- dovranno essere effettuate delle opere di mitigazione dell'emissione di polveri (bagnatura del materiale scavato);

- dovrà essere limitato il disturbo all'avifauna presente durante il periodo riproduttivo (marzo – luglio);
- dovrà essere accertata l'assenza di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali.

In linea generale per la realizzazione degli interventi, al fine di operare con più efficacia, e in rispetto all'ambiente (minimizzazione dei fenomeni di torbidità), sarà realizzata la messa in secca di piccole tratte dei corsi d'acqua in lavorazione.

In particolare il proponente adotterà i seguenti accorgimenti:

- effettuazione delle lavorazioni al di fuori dei periodi di nidificazione delle principali specie animali presenti sui nostri corsi d'acqua;
- presenza continua di operatore a terra che provvede alla individuazione di nidi animali prima del taglio della vegetazione lungo le sponde;
- operazioni di scaccia dei pesci nella fase di messa in secca delle tratte limitate del canale. In questi casi si realizzano due piccole ture in terra ortogonali all'asse del canale, lasciando un varco aperto in quella di valle. Si provvede alla determinazione mediante vibrazioni (anche con escavatore su sponda) della scaccia dei pesci dal varco realizzato nella tura di valle. Si procede successivamente alla chiusura della tura e alla asciugatura del tratto di canale in lavorazione mediante pompe di piccola dimensione. Si provvede mediante retini e vasche, al recupero dei pesci eventualmente ancora presenti nel tratto "turato" che vengono poi depositati a monte o a valle del tratto in secca. Le ture di terra, una volta terminate le lavorazioni di escavo e riprofilatura, saranno rimosse e spostate verso monte per le lavorazioni nel nuovo tratto. Le nuove sponde saranno realizzate con massi ciclopici non cementati per cui tra gli stessi sarà presente della semplice terra che a seguito delle prime onde di piena e del normale ciclo fluviale tenderanno ad inerbirsi e divenire ambiente di connettività tra habitat acquatico e terrestre. Non sono previste opere di rinaturalizzazione a seguito di tali interventi poiché l'esperienza nell'uso di queste tecniche dimostra che già nel breve periodo la vegetazione ripariale della parte alta della sponda fuori acqua tende a svilupparsi spontaneamente, rinverdendo la sponda molto velocemente, favorita anche dalle condizioni meteo favorevoli del periodo di lavorazione. Pertanto a livello ambientale non vengono rilevati sostanziali cambiamenti tra l'ambiente acquatico e l'ambiente terrestre. Solo la porzione in corrispondenza dell'impianto di sollevamento, per un tratto di circa 30 metri, sarà costituita da opere in cemento armato, sostanzialmente impermeabili, per le quali è prevista una nuova ripiantumazione di essenze vegetali autoctone come il leccio, il salice corbezzolo e tamerici. In merito all'aspetto vegetativo, dove necessario, si prevede il taglio di alcune piante che costituiscono un pericolo per la dinamica fluviale in quanto poste in sponda destra sul ciglio di una parte franata che, da sopralluogo, sono state individuate come pericolanti in quanto, in caso di crollo e relativo sbarramento, determinerebbero un aumento della pericolosità idraulica (ostruzione del fosso). Si ricorda inoltre che l'effettuazione delle lavorazioni di potatura e taglio è sempre assicurata con la presenza costante di un operatore a terra per il controllo puntuale della vegetazione per segnalare la presenza di eventuali nidificazioni, al fine della loro salvaguardia. I lavori saranno eseguiti nei periodi di magra lontani dal periodo di nidificazione, sia per ridurre gli impatti sull'ecosistema ma anche per ridurre il rischio di sospensioni delle lavorazioni per cause di forza maggiore. Sono fatte salve esigenze di urgenza afferenti alla sicurezza idraulica del territorio;

componente paesaggio e beni culturali - il proponente mette in evidenza che, da monte verso valle, lungo il Fosso di Poveromo è presente un contesto di tipo residenziale con zone boscate; proseguendo verso il mare vi è un tratto con zone a verde non agricolo ed infine delle zone aperte con vegetazione rada o assente (dune e sabbia). Rileva inoltre che il territorio risente notevolmente della pressione antropica cui è sottoposto. Sostanzialmente, il progetto prevede tre tipi di intervento: la realizzazione dell'impianto idrovoro sulla sponda sinistra, a circa 50 metri a valle del ponte di Via Verdi; il rifacimento delle sponde in sinistra e in destra per un tratto complessivo di circa 400 metri con la riprofilatura del fondo alveo dal sovralluvionamento; la realizzazione, dove non è possibile fare scogliere per la presenza di manufatti, di sponde in cemento armato previa infissione di palancolato o micropali. Pertanto evidenzia che le opere saranno poco impattanti in quanto costituite in parte da scogliera di massi ciclopici non intasati, ed in parte in cemento armato rivestiti in pietra faccia vista. Nell'area dell'impianto idrovoro il proponente ha previsto la realizzazione di struttura interrata, mentre i manufatti fuori terra saranno spostati rispetto all'asse del Fosso, sulla sponda sinistra, immersi nella parte vegetativa, il tutto senza eseguire tagli di vegetazione ad alto fusto. La parte strutturale più significativa è lo sgrigliatore, che sarà inserito nel contesto territoriale circostante tramite l'utilizzo di materiali quali legno ed il ferro;

componente rumore e vibrazioni - il proponente evidenzia che, poiché il progetto prevede la rimozione del materiale accumulato soprattutto a fondo alveo, il rumore prodotto sarà generato dai mezzi meccanici

limitatamente alla fase di lavorazione e che avrà breve durata. Presenta inoltre una valutazione dei livelli di emissione sonora ai recettori presenti ed individuati. La stima è stata eseguita tenendo in considerazione la potenza sonora dei mezzi d'opera impiegati e le fasi di lavorazione previste. In base alla classificazione acustica del Comune di Massa (PCCA), le risultanze dalla valutazione portano a stimare "superamenti generalizzati, ma di entità bassa, comunque con emissioni stimate intorno ai 70 dB(A), compatibili con deroghe, anche in considerazione della durata limitata delle lavorazioni effettuate per zone e FASI". In conclusione, viene precisato che verrà richiesta una autorizzazione in deroga ai limiti acustici, previo approfondimento acustico prima dell'apertura di ogni area di lavoro. Saranno adottate mitigazioni, accorgimenti e procedure contenute nelle Linee Guida ARPAT per il contenimento dell'inquinamento acustico;

aspetti socio-economici - il proponente evidenzia che gli interventi in progetto, volti alla riduzione del rischio idraulico, produrranno benefici, sia scala locale che territoriale, contribuendo alla risoluzione delle problematiche di allagamento che oggi determinano danni ai beni anche a seguito di eventi pluviometrici non particolarmente significativi;

salute pubblica - il proponente evidenzia che la fase di cantiere comporterà emissione di polveri e rumore. Ha individuato misure di mitigazione secondo le linee guida ARPAT. In fase di esercizio, a opere ultimate, la riduzione della pericolosità idraulica genererà un aumento della sicurezza che si rifletterà in positivo sulla sicurezza delle persone;

analisi delle alternative

alternative di localizzazione - il proponente evidenzia che, viste le scarse pendenze e i restringimenti a monte, la soluzione scelta consistente nella riprofilatura spondale e del fondo e nella realizzazione di un impianto idrovoro risulta la migliore, anche e soprattutto in termini di deflusso superficiale e riduzione dei ricorrenti fenomeni di allagamento e ristagno;

alternative strategiche - il proponente evidenzia che gli interventi migliorativi individuati consistono in:

- interventi sulle sezioni trasversali del Fosso Poveromo, realizzati dove possibile (presenza di spazi adeguati) mediante riprofilatura delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica (massi sciolti intasati con terra). Non si prevede alcun rialzamento di argini, al fine di permettere anche il drenaggio delle aree per scorrimento superficiale;

- una rete di fognatura bianca realizzata al fine di raccogliere il deflusso delle piogge e recapitarle verso il Fosso Poveromo (oggi le fognature sono quasi del tutto assenti);

- un impianto idrovoro composto da n.2 pompe, in grado di sollevare una portata di circa 2 mc/s. Il funzionamento delle pompe avviene sia con sistema di gestione in automatico che con telecomando da remoto;

misure di mitigazione degli impatti negativi - il proponente ritiene che le misure di mitigazione degli effetti negativi sono state scelte tra quelle possibili sulla base del risultato atteso, mirando alla massima compatibilità ambientale dell'opera nella sua completezza (fase di cantiere, manutenzione, fase di esercizio);

alternativa zero - il proponente evidenzia che se non venissero realizzati gli interventi in progetto rimarrebbe irrisolta la problematica delle esondazioni periodiche. Tali esondazioni hanno in passato causato ingenti danni alle residenze private presenti nella zona;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

il Comune di Massa, nel contributo del 29/04/2022, espresso sulla documentazione d'avvio procedimento, prende atto della documentazione e "ritiene opportuno contribuire al miglioramento delle scelte e dei progetti volti alla trasformazione dei territori anche al fine di evidenziare alcuni aspetti che appaiono non debitamente considerati o addirittura sottovalutati". Inoltre il Comune rileva quanto segue:

"La filiera della pianificazione attualmente vigente nel Comune di Massa si è ispirata al rispetto delle discipline urbanistiche e territoriali sovraordinate definite dal Piano Strutturale (PS), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR). Le attività che interessano il gruppo di lavoro riguardano in particolare la fascia costiera che si estende dalla linea di costa fino al limite della sede stradale (carrabile, ciclabile e pedonale) del Viale a Mare per tutto lo sviluppo longitudinale del territorio comunale di Massa dal confine con il Comune di Carrara fino a quello di Montignoso. Tale estensione spaziale è molto

prossima alle aree oggetto anche della nuova proposta progettuale (il nuovo progetto proposto prevede tra l'altro la sostituzione delle attuali sponde del corso d'acqua con utilizzo di scogliere in massi naturali anche per un tratto a sud del ponte del viale litoraneo – tratto questo direttamente interessato dalla progettazione del PAAV) e impone di considerare non solo le ricadute materiali del progetto ma anche le implicazioni che tale progetto produce sul quadro delle discipline urbanistiche che costituiscono riferimento per la redazione del nuovo PAAV. Il Regolamento Urbanistico (RU) vigente definisce tutte le caratteristiche che il PAAV dovrà assumere sia sotto il profilo degli obiettivi che sotto il profilo delle specifiche azioni. Per l'area riguardante lo sbocco focivo del Fosso Poveromo il Regolamento Urbanistico definisce specifiche discipline e direttive vincolanti per il PAAV:

1. L'Art. 88 delle NTA del RU, definisce in modo specifico gli "obiettivi specifici" per ciascun tratto costiero in cui è suddiviso tutto il litorale; in particolare ai commi 6 e 7 dell'Art. 88 sono definiti obiettivi specifici per i tratti costieri che si estendono da Piazza Ronchi al Fosso Poveromo e dal Fosso Poveromo al Cinquale; sono obiettivi specifici per tale area:

- La conservazione degli ambienti naturali, focivi, dunali e retrodunali;

- La predisposizione di un progetto (...) per la fruizione dell'oasi fociva del Poveromo.

2. L'Art. 90 "Interventi ammessi sulle dune e le aree focive" del RU definisce le discipline da rispettare nelle more di formazione del PAAV e recita:

Nelle more di formazione del PAAV, nelle aree dunali e focive, fermo restando l'assoluto divieto di prelievi di sabbia, escavazioni, asportazione o taglio della vegetazione e delle formazioni arbustive spontanee; di ogni attività che apporti modificazioni alle emergenze di interesse geomorfologico, alle formazioni vegetazionali di rilevanza ambientale, paesaggistica e/o scientifica; nonché di opere in cemento o qualsiasi intervento che preveda opere di fondazione di qualunque tipo, sono ammessi i seguenti interventi:

(...)

- interventi preordinati alla difesa dall'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua purché non comportanti la alterazione dei profili naturali dell'assetto di costa, la compromissione della naturalità dello sbocco focivo e della leggibilità del paesaggio originario;

3. L'area è inserita nelle Aree alberate interne ai tessuti per le quali il RU all'art. 66 "persegue il recupero e la salvaguardia delle aree alberate in ragione della loro importanza dal punto di vista paesaggistico ed ecologico/ambientale";

4. L'Art. 70 Tutela e manutenzione della efficienza del reticolo idraulico superficiale di pianura prescrive che "su tutto il territorio comunale è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde dei fossi, dei canali di bonifica e dei corsi d'acqua minori".

Appare dunque evidente come il progetto presentato risulti anche nella nuova versione in pieno contrasto con le discipline del RU: esso infatti non solo introduce un elemento difforme alle discipline di tutela e conservazione degli ambienti focivi ma contraddice profondamente gli obiettivi specifici che orientano il progetto del PAAV in via di formazione.

Per il Piano strutturale l'area oggetto di intervento conserva qualità straordinarie che devono essere tutelate:

- l'area è classificata di "notevole valore" dal PS (art. 43 della disciplina di piano) per le quali il PS ammette "esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione delle specifiche identità, la salvaguardia degli assetti vegetazionali consolidati e destinazioni d'uso compatibili con i caratteri morfologici, ambientali e paesaggistici";

- l'art. 94 Obiettivi criteri e prestazioni per il Sottosistema territoriale di costa prevede la "tutela e salvaguardia degli innumerevoli canali e fossi che pur avendo perduto l'originaria funzione di approvvigionamento idrico ai fini agricoli assumono il più significativo ruolo di equilibrio dell'assetto idraulico e soprattutto di recupero degli elementi di naturalità e di paesaggio";

Per quanto attiene al Piano Paesaggistico Regionale PIT/PPR si rilevano ulteriori criticità rispetto alle prescrizioni che il Piano Regionale definisce per le aree costituenti il Bene Paesaggistico definito dal D.M. 21/10/1968 G.U. 287 del 1968 riferito alla "Zona litoranea nei Comuni di Massa e Montignoso...".

In particolare rileviamo che il progetto presentato contrasta con le seguenti prescrizioni:

1.a.3. Mantenere in efficienza il sistema idrografico costituito dai corsi d'acqua e tutelare la vegetazione ripariale.

1.c.4. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi

fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

1.c.5. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettivo dell'insediamento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.

2.a.2. Recuperare e conservare gli elementi residui del sistema dunale e le relazioni che esso mantiene con l'arenile.

2.c.1. Non sono ammessi interventi che possono interferire negativamente con la tutela del sistema delle dune, della residuale vegetazione dunale e della macchia mediterranea, con particolare riferimento all'apertura di nuovi percorsi nella duna e alla realizzazione di strutture per la balneazione e/o il tempo libero.

Il PIT/PPR stabilisce per l'Ambito di paesaggio 2 - Versilia e Costa Apuana - l'Obiettivo 4.8:

ridurre l'artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del sistema idrografico con particolare riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera (...);

Il PIT/PPR, inoltre, definisce prescrizioni afferenti al bene paesaggistico costituito dalla fascia costiera per la profondità di 300 metri dalla linea di costa (ex art. 12 c. 1 lett. a d.lgs n. 42/2004) dettagliati nella scheda "Sistema costiero 1. Litorale Sabbioso Apuano-Versiliese" con particolare riferimento alla prescrizione di cui alle lettere a. ed l.:

a - Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

c - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione delle formazioni forestali di valore naturalistico e paesaggistico, presenti nella matrice urbanizzata costiera. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione o alterare l'equilibrio idrogeologico.

l - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Risulta dunque evidente che, diversamente da quanto indicato nella relazione paesaggistica allegata, il progetto proposto contraddice le discipline del PIT/PPR sopra indicate poiché prevede l'utilizzo quasi esclusivo di getti in cemento armato per la sagomatura delle opere dell'impianto idrovoro, delle vasche e dei canali complementari. Giova inoltre sottolineare come anche il Regolamento Urbanistico costituisca, di fatto, una trasposizione locale delle discipline del PIT/PPR in quanto già soggetto al parere favorevole della Conferenza Paesaggistica che ne ha certificato la conformazione al PIT/PPR: tale circostanza deve essere tenuta in debita considerazione anche nella relazione paesaggistica poiché parte integrante del quadro delle regole a cui deve sottostare il progetto. Entrando brevemente nel merito idraulico, si ricorda che l'asta idrica denominata Fosso Poveromo rappresenta un piccolo fosso di bonifica che drena le acque di falda di un limitato territorio di pianura e che, a differenza dei corsi d'acqua ad esso limitrofi (vedi Torrente Canalmagro e fosso del Sale), storicamente non ha mai creato seri problemi eccetto per limitati allagamenti dovuti al ristagno e alle tombature esistenti nel tratto a monte di via delle Macchie (che identifica il limite nord del progetto).

Il Fosso Poveromo, nello stato attuale, non consente il deflusso della portata con tempo di ritorno di 200 anni e in parte anche di 30 anni, come risulta dallo studio idraulico redatto a supporto del P.S. del Comune di Massa, solo per un tratto di monte dell'asta idrica che però non risulta ricompresa nell'area di progetto. Dalla lettura delle mappe idrauliche appare infatti chiaro, nel tratto interessato dalle opere, il corso d'acqua risulti già in sicurezza idraulica per eventi con TR=200 anni. Occorre inoltre ricordare che le criticità idrauliche dell'abitato di Ronchi Poveromo limitrofo al corso d'acqua derivano dai già sopra menzionati tratti tombati posti a monte della zona di intervento che limitano il naturale deflusso delle acque. I suddetti tratti tombati, anche in questa nuova proposta progettuale, non risultano però interessati da interventi di ripristino della funzionalità idraulica. In considerazione degli elementi sopra esposti si ritiene che un'idrovora come quella in progetto sia non solo sovradimensionata rispetto ai volumi in gioco ma anche e soprattutto inadatta a risolvere le reali criticità idrauliche del territorio.

Pertanto il progetto appare in contrasto con le finalità richiamate dallo stesso nome attribuitogli "Intervento di ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo..." in quanto, come sopra argomentato, non si cura del ripristino dei tratti tombati di corso d'acqua realmente gravati da deficit di deflusso idrico. Lo studio di pre-fattibilità ambientale prodotto dal proponente non fornisce inoltre un

quadro conoscitivo esaustivo in merito alla funzionalità ecosistemica del Fosso Poveromo, corpo idrico che presenta tratti con evidenti caratteri di naturalità, in particolare per quanto concerne la porzione interessata dalle opere che attraversa il cordone dunale fino alla foce. Non sono state effettuate indagini riguardanti le specie di flora e vegetazione, le specie animali e gli ecosistemi; per le analisi valutative si è fatto riferimento a dati di uso del suolo che non risultano certamente esaustivi per verificare i reali effetti di opere che interessano pesantemente le sponde, l'alveo e un intorno significativo del corso d'acqua sia in fase di cantiere che in condizioni post operam. Non vi sono riferimenti allo stato ecologico del corso d'acqua, secondo i criteri dettati dalla Direttiva Quadro Europea "Acque" (Water Framework Directive o WFD: EUROPEAN COMMISSION, 2000) che richiede siano presi in esame gli aspetti idromorfologici, quelli fisico-chimici relativi alla qualità dell'acqua e gli aspetti biologici. Il progetto altera in modo irreversibile l'ecosistema fluviale e risulta quindi incrementare le criticità espresse dalla Scheda d'ambito n. 02 del PIT/PPR per quanto riguarda l'incidenza sulle aree perifluviali e sulla loro importante funzionalità di connessione ecologica, soprattutto in un contesto densamente urbanizzato quale quello del sistema costiero. Si rileva infine che nella documentazione prodotta dal proponente non sono state valutate ipotesi alternative rispetto a quella in esame. In conclusione preme di nuovo evidenziare come il progetto proposto, oltre a cancellare l'unica area naturale fociva presente sul litorale massese, stravolge le discipline del Regolamento Urbanistico al punto da rendere difficilmente percorribile la formulazione di una variante connessa all'opera pubblica prevista poiché elimina di fatto uno degli elementi cardine su cui si fonda la pianificazione della porzione di costa più pregiata che, lo ricordiamo, soffre di seri problemi ambientali connessi all'erosione costiera.

In termini più generali sarebbe più utile ed urgente procedere al ripristino della rete idraulica minore a monte del corso d'acqua oltre che progettare il recupero idraulico dell'area denominata "Buca degli Sforza" (attività oggi pianificabile grazie ai finanziamenti disponibili per la bonifica ambientale dell'area) attraverso il ripristino della funzionalità di quella che un tempo era una straordinaria area umida avente importante valore per la mitigazione del rischio idraulico ed ambientale";

il proponente, nella documentazione integrativa e di chiarimento, ha dato risposta ai rilievi sollevati dal suddetto contributo comunale, ma il Comune non ha inviato il proprio contributo circa la documentazione integrativa e di chiarimento, seppur richiesto dal Settore scrivente;

l'ARPAT, nel contributo del 22/04/2022 espresso sulla documentazione d'avvio aveva richiesto integrazioni e chiarimenti:

"1) In merito alla caratterizzazione del suolo o sottosuolo, rispetto al documento "021_Rel_G_1" presentato per il progetto precedente e datato Maggio 2020, si chiede se vi siano studi integrativi o indagini successive di supporto alla progettazione o alla caratterizzazione dei terreni;

2) Per la gestione terre e rocce da scavo deve essere presentato un Piano Preliminare di Utilizzo, in funzione del livello di progettazione con i contenuti previsti all'Art.24 del Decreto e le modalità di verifica della non contaminazione secondo le modalità previste all'Allegato 4 del medesimo Decreto;

3) Il Piano di Monitoraggio Ambientale pre e post opera, oltre a quanto previsto per acque superficiali, acque sotterranee e sedimenti in alveo, dovrà includere anche indagini sui suoli delle aree predisposte per i cantieri operativi al fine di verificare il corretto ripristino dei luoghi dopo la conclusione dei lavori";

la documentazione integrativa depositata dal proponente consta in:

- Relazione Integrativa;
- Allegato 1 - Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all'area di intervento;
- Allegato 2 - Piano Preliminare gestione terre;

l'Agenzia, nel contributo conclusivo del 05/07/2022, fa presente che:

- in merito alla richiesta di chiarimenti al punto 1) prende atto della risposta fornita nella Relazione integrativa, ovvero che: *"Non sono stati effettuati ulteriori studi del sottosuolo rispetto a quelli già realizzati nel 2020 a corredo della progettazione delle opere strutturali previste in progetto...".* Inoltre, prende atto che, da una prima caratterizzazione del sottosuolo (§ 3.1.3.2) fatta eseguendo 9 campionamenti sugli argini del Fosso al fine della comparazione con le Concentrazioni soglia di Contaminazione riferite a Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (D.Lgs. 152/06, Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, Colonna A), i risultati analitici portano ad escludere qualsiasi contaminazione dei terreni in riferimento alla destinazione d'uso di riferimento;

- in merito al punto 2) è stato presentato un Piano Preliminare per la gestione terre che prevede:

- una risagomatura dell'alveo per complessivi 5.600 mc di scavo che non saranno riutilizzati in loco;
 - gli scavi per la realizzazione dell'impianto idrovoro produrranno circa 1.500 mc, dei quali circa 600 riutilizzati per il rinfiacco dei manufatti interrati in cemento armato realizzati.
 - aree di deposito e caratterizzazione ulteriore del materiale destinato al riutilizzo;
- in merito al punto 3), in fase di progettazione esecutiva dovrà essere presentato il Piano di Monitoraggio ambientale integrato dalle indagini sui suoli delle aree predisposte per i cantieri operativi secondo quanto previsto dall'art. 9 e in conformità all'Allegato 5 del D.P.R. 120/2017.
- In conclusione, l'Agenzia evidenzia che il proponente ha risposto ad i punti richiesti in maniera esaustiva;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 29/04/2022 espresso sulla documentazione d'avvio, nel rilevare che il progetto *“consiste nella sistemazione idraulica del tratto terminale del fosso di Poveromo e che rappresenta un primo stralcio del progetto di mitigazione del rischio idraulico dovuto alle criticità del suddetto fosso nell'area di Ronchi-Poveromo nel comune di Massa”*, ha preso atto che il progetto *“prevede la realizzazione di un impianto idrovoro sul fosso di Poveromo, nel tratto da V.le A Mare e V. Verdi, e la riprofilatura spondale a monte e a valle del nuovo impianto con interventi di consolidamento e protezione spondale”*, ricordando che *“gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Nord) [...] di seguito riepilogati:*

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021-2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA [...] adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Mappe e Disciplina di piano), alle quali gli interventi devono risultare conformi [...];*

- *Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, [...] adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi [...] la documentazione relativa alla determinazione delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee. [...];*

- *Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II [...].*

Infine, “con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” [...] tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto, in sostituzione del vigente PAI”.

Ciò premesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale rileva che:

- con riferimento al PGRA

“- l'area di intervento è classificata in parte a pericolosità da alluvione elevata P3 e in parte a pericolosità da alluvione bassa P1, nella quale ai sensi degli artt. 7 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- l'area di intervento ricade in un bacino idrografico con grado di propensione ai fenomeni di tipo “flash flood” elevato (classe 3), pertanto si applicano gli indirizzi di cui all'art. 19 della disciplina del citato PGRA;

- gli interventi in oggetto fanno parte della misura di protezione di tipo aggregato del PGRA 2021-2027 denominata “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo (09IR348/G1)” (codice: UoM_ITADBR092_AO1_M3_010)”. In conclusione ricorda che “ai sensi degli artt. 7 e 11 della disciplina di Piano del PGRA, nelle successive fasi progettuali [...] esprimerà il parere di competenza in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo e al conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto. A tal riguardo si richiamano i contenuti dell'Allegato 3, nonché le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano”. Infine, rende noto che “per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico [...];”;

- con riferimento al PAI

“gli interventi in oggetto interessano alcune aree lungo il corso del fosso di Poveromo classificate dal PAI come a pericolosità da frana elevata PFE, disciplinate dall’art. 14 delle Norme di Piano, che individuano condizionamenti e limitazioni per l’attuazione degli interventi”;

- con riferimento al PGA

“il fosso di Poveromo non è un corpo idrico classificato ai sensi di tale Piano. I corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi in oggetto sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale Costa della Versilia (stato chimico non buono, stato ecologico buono, obiettivi: stato chimico buono al 2027, non deterioramento dello stato ecologico);

- Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana (stato chimico buono, stato quantitativo buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

- l’area di intervento è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS, per le quali, ai sensi dell’articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese a contenere l’estensione dell’area impattata.

Si segnala inoltre che gli “Indirizzi di PGA” contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che saranno interessate dall’intervento in oggetto (artt. 24 e 25). Per le opere in progetto, si evidenzia in particolare che l’art.25 “Indirizzi per la gestione dell’alveo attivo” prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo (comma a) e migliorando, nei casi in cui l’obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d’acqua (comma d).” Seguono alcune indicazioni recepite nel presente atto;

Gaia S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), nel contributo del 02/05/2022 espresso sulla documentazione di avvio, nel rilevare una potenziale interferenza con i propri servizi di fognatura e depurazione, chiede che vengano localizzati nel dettaglio gli interventi che si intende effettuare;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Tutela della natura e del mare, nel contributo di avvio del 26/04/2022 nel far presente che: *“il litorale del Comune di Massa presenta 12 punti di campionamento delle acque di balneazione, tutti classificati in Classe “Eccellente”. Il punto interessato dai lavori si trova nell’acqua di balneazione, denominata Ronchi Levante, e risulta classificato in qualità “Eccellente” nella stagione balneare 2021”,* aveva richiesto le seguenti integrazioni

“ 1. ulteriore approfondimento del quadro conoscitivo in relazione a specie floristiche, vegetazionali e faunistiche, presenti nei tratti del fosso di Poveromo in oggetto, tramite l’effettuazione di sopralluoghi in loco condotti da tecnici esperti ambientali, in considerazione degli interventi di realizzazione dell’idrovolta e di taglio e sfalcio dei tratti spondali

2. definizione di cronoprogramma degli interventi che tenga conto delle specie faunistiche presenti, non solo ornitiche ma anche ittiche e anfibe

3. individuazione anche cartografica delle aree di cantiere, limitandone l’interferenza con le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva;

4 individuazione e descrizione degli interventi che si intende attuare per la riqualificazione dell’area, in particolare nella zona dell’idrovolta, anche attraverso apposita restituzione cartografica, con specifiche indicazioni in merito al numero delle essenze arbustive ed arboree autoctone da impiantare, alla modalità di intervento e alle cure culturali previste, con il ricorso, preferibilmente, a tecniche e a composti propri dell’agricoltura biologica”.

A seguito della documentazione integrativa e di chiarimento trasmessa dal proponente, il Settore rileva quanto segue:

“1. è stata predisposta la Relazione “Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all’area di intervento”, [...], in cui si riporta una descrizione delle specie floristiche e vegetazionali ed una valutazione delle presenze faunistiche vertebrate presenti nell’area di intervento.

*Sulla base del contributo dato da Berni & Castori (2007) per il Lago di Porta e sue adiacenze, si riporta che il complesso ittico presente in area comprende la tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Ciprimus carpio*), Carassio (*Carassius carassius*), scardola (*Scardinius erithrophthalmus*), cavedano (*Leuciscus cephalus*), Anguilla (*Anguilla anguilla*), Persico trota (*Micropterus salmoides*). Nel Frigido è segnalato il Bardo comune e*

l'anguilla. L'effettiva presenza di questo complesso di specie è da considerare del tutto potenziale. La presenza di scardola, carassio e anguilla può con maggiore possibilità ammettersi.

Tra gli anfibi è stata appurata la presenza di una popolazione di rane verdi (Rana sp. del complesso Rana esculenta); potenzialmente presenti la rana agile (Rana dalmatina), la raganella (Hyla arborea), il rospo comune (Bufo bufo) ed il rospo smeraldino (Bufo viridis) accompagnati da Urodeli del gruppo dei tritoni: il tritone crestato (Triturus cristatus carnifex) e tritone alpestre (Ichthyosaura alpestris apuana). Dal punto di vista conservazionistico tutte le specie citate sono incluse nella Lista Rossa IUNC dei Vertebrati Italiani come Least Concern, salvo il rospo comune classificato come vulnerabile. Il tritone apuano è infine specie endemica.

Tra i rettili sono segnalati il biacco (Hierophis viridiflavus), la biscia dal collare (Natrix natrix) e la congenera N. tessellata, il saettone (Zamenis longissima). Dei Sauri sono presenti le lucertole Podarcis siculus e P. muralis così come i Geconidi tarantola (Tarantola mauritanica) ed emidattilo (Hemidactylus turcicus), più legati ad ambienti di duna e alle costruzioni.

Sono riportate altresì le specie ornitiche rinvenute nell'area (usignolo di fiume, occhicotto, capinera, cinciallegra, picchio muratore, scricciolo, picchio verde, balestruccio, pettirosso) e quelle potenzialmente presenti tra cui il martin pescatore, torcicollo (stato di conservazione EN), saltimpalo (stato di conservazione EN), pendolino (stato di conservazione VU), passera d'Italia.

Per la vicinanza di ambienti differenti, la comunità di mammiferi è potenzialmente complessa. Oltre alla volpe, donnola, puzzola, topo selvatico e crocidura minore, non è da escludere anche la presenza di quercino Eliomys quercinus (stato di conservazione NT), delle arvicole di Savi Pitymys savii (stato di conservazione LC) e di Fatio Pitymys multiplex (stato di conservazione LC). In ambiente acquatico da segnalare l'arvicola terrestre Arvicola terrestris e la crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon).

Nella relazione vengono esaminati gli effetti dell'intervento sulle varie comunità faunistiche concludendo che "nel complesso le comunità terrestri non dovrebbero subire effetti sensibili in termini di numero delle presenze e composizione delle comunità; le specie con fasi acquatiche o acquatiche subiranno effetti più significativi ma con resilienze veloci in termini di ricostituzione delle comunità, soprattutto in virtù del potere connettivo del Fosso medesimo".

2. si fa presente che per la tipologia dei lavori previsti è necessario operare essenzialmente durante i periodi dell'anno caratterizzati statisticamente da minori probabilità di precipitazioni piovose. Tuttavia, onde ridurre gli impatti che i lavori in progetto possono generare nella fase transitoria di realizzazione, in particolare sulla componente faunistica, si terrà conto delle indicazioni riportate nella relazione dei Proff. [...], cercando di evitare di effettuare lavori nei periodi di nidificazione dei rospi e tritoni (marzo-luglio).

3. si precisa che le aree cantiere sono tutte interne alle sole effettive aree di lavoro. I lavori verranno eseguiti utilizzando la pista già esistente in sinistra idraulica, utilizzata normalmente per le attività di manutenzione ordinaria. Le zone di ricovero dei mezzi d'opera saranno all'interno delle stesse ed in prossimità delle viabilità comunali. L'accesso all'area di intervento avviene dalla strada comunale. All'interno dell'area di cantiere, visto il ristretto spazio disponibile e la promiscuità di operai e mezzi, si prescrive che ogni mezzo meccanico in movimento o operante all'interno del cantiere proceda a passo d'uomo e debba sempre essere guidato e accompagnato con segnali gestuali da un operatore a terra. Per i tratti oggetto dei lavori sarà utilizzata n. 1 corsia esistente di circa 5 metri bordo canale sulla sinistra idraulica per la movimentazione dei mezzi. La corsia in questione è utilizzata normalmente per le attività di manutenzione ordinaria da parte del Consorzio.

La parte relativa alla destra idraulica non sarà impegnata da corsie e/o movimentazione mezzi. Tutte le operazioni inerenti la sponda destra saranno effettuate mediante opere provvisorie dalla sinistra idraulica. Non sono previste nuove piste di cantiere. Le zone di ricovero dei mezzi d'opera saranno all'interno della stessa pista e nelle aree utilizzate per la realizzazione delle opere relative all'impianto idrovoro ed in prossimità delle viabilità comunali onde ridurre l'impatto che le stesse possono generare sugli ecosistemi esistenti. Nel tratto tra viale a mare e via Verdi, sarà utilizzata, come area di cantiere, lo spazio oggetto di costruzione dei due piccoli manufatti in elevazione (ultime opere da realizzare). Nel tratto tra via delle Macchie e via Verdi, sarà utilizzata, come area di cantiere, lo spazio dove non risulta esserci vegetazione subito in corrispondenza della Via Verdi.

4. nella relazione integrativa si riporta un estratto della relazione "Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all'area di intervento", [...], con indicati i principali Interventi di riqualificazione ambientale e compensazione, che se accettate dalla Conferenza, potrebbero essere inserite nel quadro economico del progetto definitivo fra le lavorazioni da eseguire, mediante specifici elaborati progettuali redatti da professionalità del settore.

Si riporta che gli interventi previsti appaiono pienamente soddisfare le indicazioni contenute nelle norme di salvaguardia locali per l'area fociva, intendendo con tale termine il tratto di Fosso che dalla Via Litoranea di Levante arriva allo sbocco a mare. Per tale tratto infatti esse sono congrue con la "conservazione degli ambienti naturali focivi" (art. 88 delle NTA del RU) e rappresentano utili indicazioni per "La predisposizione di un progetto (...) per la fruizione dell'oasi fociva del Poveromo".

Non contraddicono quanto prescritto dall'art. 90 del RU in quanto "... non comportanti l'alterazione dei profili naturali del profilo di costa" nonché "della naturalità dello sbocco focivo".

Inoltre sono in linea con l'art. 43 del PS in quanto "finalizzati alla conservazione, al recupero, (...) la salvaguardia degli assetti vegetazionali consolidati e destinazioni d'uso compatibili con i caratteri morfologici, ambientali e paesaggistici".

Per quanto attiene il PIT/PPR, gli interventi provvedono a "Recuperare e conservare gli elementi residui del sistema dunale e le relazioni che esso mantiene con l'arenile" e che infine tutto quanto prospettato sarà effettuato con metodi di cosiddetta "ingegneria naturalistica" usando esclusivamente essenze appartenenti ad ecotipi locali".

Considerato che nell'area di intervento risulta:

- la presenza potenziale di diverse specie di interesse conservazionistico quali ad esempio tra gli anfibi, la Rana dalmatina (compresa nell'Allegato IV della Direttiva Habitat e nell'Allegato II della Convenzione di Berna), Bufo Bufo (compresa nell'Allegato III della Convenzione di Berna), Triturus cristatus carnifex (elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat e in appendice II della Convenzione di Berna). Mentre il tritone apuano Ichthyosaura alpestris ssp. apuana, specie endemica, viene valutato come NT Quasi minacciato.

- la presenza tra i rettili di Zamenis longissimus, Hierophis viridiflavus, Podarcis siculus (elencate in Allegato II della Convenzione di Berna e nell'appendice IV della direttiva Habitat), Natrix tessellata (elencata in appendice IV della Direttiva Habitat).

- la probabile presenza dell'anguilla, specie in forte contrazione numerica e divenuta di interesse conservazionistico, tanto da essere considerata come Critically Endangered (in pericolo critico) nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013).

Considerato che la L.R. 30/2015 riconosce come rigorosamente protette o protette specie di fauna (art. 79) comprese in allegati di convenzioni internazionali (Convenzione di Berna) o comunque individuate dall'Allegato D della DPR 357/97 (recepimento nazionale della Dir Habitat) e da normativa specifica regionale (come previsto dall'art. 83), tra cui alcune specie segnalate o potenzialmente presenti nell'area di esame.

Considerato che, per quanto riguarda la connettività ecologica, il Fosso Poveromo costituisce un "corridoio ecologico" di importanza significativa, estendendosi tra "coste sabbiose prive di sistemi dunali" attraverso elementi strutturali rappresentati da "nuclei di connessione ed elementi forestali isolati", "area urbanizzata" della piana costiera in situazione di assetto idraulico svantaggiato, fino ai residui corpi idrici interni (Lago di Porta, a tre Km), seppure non in connessione diretta, assicurando quindi una linea di transito privilegiata tra i siti più interni, con il loro reticolo idraulico minore, e le aree costiere, specialmente per pesci, anfibi ed anche rettili Colubridi ed alcuni roditori a costumi acquatici".

Il Settore conclude che, in merito a eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT-PPR, non si rilevano effetti significativi a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'oggetto, anche in ragione delle ulteriori specifiche e indicazioni operative trasmesse nella documentazione integrativa e di chiarimento, sempre a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate in calce al presente atto che sono in gran parte contenute nella documentazione presentata dal proponente;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo d'avvio del 20/04/2022 aveva richiesto le seguenti integrazioni:

"La tipologia di intervento, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, non appare di contrasto con il PIT/PPR. Si osserva inoltre che la nuova soluzione progettuale, risulta migliorativa della precedente, soprattutto per la riduzione delle interferenze con l'area dunale.

Tuttavia, al fine di effettuare una corretta valutazione paesaggistica, si riscontrano alcune carenze progettuali per cui si richiede:

1) un approfondimento sulla presenza del bosco planiziale nell'area d'intervento, individuando puntualmente le alberature che dovranno essere estirpate e le corrispettive misure di mitigazione, verificando altresì l'impatto sull'ecosistema fluviale oltre che sulla percezione visiva e mettendo a confronto

lo stato attuale con lo stato di progetto, sia relativamente alla zona sede dell'impianto idrovoro, casottino e pensilina, che alle aree spondali;

2) planimetrie e sezioni, vari stati, da cui si possa evincere l'entità delle terre escavate e riutilizzate e quelle conferite a discarica (vedi paragrafo 3.2.7.2 dello Studio di Prefattibilità Ambientale);

3) rendering e fotosimulazioni sito-specifiche che mettano a confronto lo stato ante e post intervento".

Il Settore, nel contributo del 07/07/2022 prende quindi in esame la documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente:

1) nel documento "Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all'area d'intervento" per quanto riguarda le misure di mitigazione, vengono specificati gli impatti sull'ecosistema fluviale e si propongono le conseguenti misure di mitigazione tra cui:

- la ricostituzione della duna nel tratto a mare, in riva dx e sx del canale, con "arricchimento" della flora residuale con esemplari prelevati dai popolamenti del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli,
- costituzione di "cenosi a sclerofille sempreverdi" a ridosso della duna;
- eliminazione di tutte le specie esotiche lungo la riva dx del canale a monte della litoranea e loro sostituzione con farnie e ontani neri;
- messa a dimora, nelle sponde non cementate, di specie rare un tempo tipiche delle locali fitocenosi palustri (Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus e Osmunda regalis);
- impianto sul fondo del canale di rizofite per favorire la riproduzione di pesci e anfibi;
- messa a dimora di frassini e ontani neri in prossimità dell'impianto idrovoro, oltre che di allori adulti.

2) nel "Piano preliminare gestione terre", per quanto riguarda l'entità delle terre escavate e riutilizzate e quelle conferite all'esterno, viene dichiarato che, fermo restando l'approfondimento connesso alle successive fasi della progettazione, verrà riutilizzata in loco una quantità di materiale <10% di quanto scavato. In particolare si specifica che il materiale di scavo ammonterà a 1500 mc, derivante dallo scavo per l'impianto idrovoro di cui ca. 600 mc riutilizzati per il rinfianco dei manufatti interrati in c.a. (vasche idrovore) e delle scogliere, oltre a ca. 5600 mc derivante dallo scavo di alloggiamento delle scogliere, trasportato direttamente all'esterno. Si specifica inoltre che nelle successive fasi di progettazione, oltre che quantificare esattamente il materiale di scavo, verrà effettuata anche una ulteriore caratterizzazione dello stesso, rispetto a quella effettuata in questa fase, per verificarne la compatibilità con i valori di riferimento per l'utilizzo in aree a destinazione verde pubblico, verde privato e residenziale (D.Lgs 152/2006 Allegato 5 parte IV tabella 1 colonna A).

3) la "Relazione integrativa" contiene le fotosimulazioni (figure 2, 3 4).

In conclusione, considerata la tipologia e le finalità dell'opera, il Settore esprime un contributo favorevole non rilevando elementi di contrasto con il PIT-PPR con una prescrizione relativa alle successive fasi progettuali recepita nel presente atto;

Dato atto che il Consorzio proponente, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento ha controdedito puntualmente ai rilievi contenuti nel contributo del Comune di Massa:

a) in merito agli aspetti idraulici: il comune si riferisce alle risultanze degli studi condotti a supporto del piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Comunale. Le simulazioni idrauliche contenute in detti studi fotografano lo scenario conseguente all'ipotesi di deflusso di portate fino alla duecentennale nel corso d'acqua nello stato attuale. Il risultato di dette simulazioni sono cartografie riportanti le aree dove si vanno ad accumulare le acque, con i relativi battenti, esondate dal fosso Poveromo, per la sua complessiva insufficienza dimensionale, ossia dell'alveo e delle opere d'arte in esso insistenti. Gli studi comunali suddetti, che si limitano a valutare se e quali zone si allagano e con quali livelli in caso il canale sia interessato da portate fino alla duecentennale e non danno alcuna indicazione su come mettere in sicurezza il corso d'acqua. L'asta fluviale non consente il deflusso delle portate con tempi di ritorno di 30 e 200 anni, non solo nelle tratte di monte, ma anche nelle tratte di valle, alle quali il progetto in parola è rivolto. Le modellazioni evidenziano pertanto solo che le maggiori portate non defluiscono alle tratte di valle perché esondano nelle tratte di monte a causa delle singolarità idrauliche distribuite lungo l'asta fluviale. Lo studio idrologico idraulico a supporto del presente progetto, partendo dagli stessi dati idrologici (piogge e portate), individua la geometria d'alveo nel corso d'acqua e delle opere d'arte in esso prevedibili (quali i ponti) idonea a contenere i livelli di piena, con opportuni franchi, in grado di evitare esondazioni e consentire il corretto drenaggio di tutte le aree scolanti nel fosso, anche quelle più depresse. A tal proposito si ricorda che anche il Comune nel 2014 aveva commissionato un progetto per l'adeguamento del Poveromo da cui emerge la necessità di ampliare tutte le sezioni d'alveo, dall'incile fino alla foce, in linea con quanto previsto anche dal presente progetto. La differenza sostanziale fra i due progetti è la seguente.

Il progetto comunale del 2014 prevede un adeguamento della sezione del canale e delle opere d'arte in esso insistenti, in modo da contenere i profili liquidi di calcolo prevedendo anche le arginature di un tratto di sponda. Il risultato ottenibile con tali interventi è la non esondazione diretta dai cigli del fosso, ovvero la mitigazione del rischio di sversamenti diretti dal canale verso l'esterno del territorio attraversato.

In realtà la funzione idraulica del fosso Poveromo non si limita al convogliamento in mare delle portate defluenti senza straripamenti lungo il suo percorso. Il canale ha anche la funzione di drenare l'area servita. Ossia durante gli eventi meteorici, anche in condizioni sfavorevoli allo sbocco in mare (in presenza di mareggiate), le acque di piena devono non solo defluire nel fosso senza straripare, ma avere livelli liquidi sufficientemente bassi da garantire, con franchi adeguati, il regolare scolo e drenaggio di tutti i terreni ricompresi nell'area servita ed il regolare funzionamento, senza rigurgiti e/o reflussi del reticolo minore affluente (quali fognature e scoline), sia già esistenti, sia previste e da realizzare. Nel presente progetto, ci si è preoccupati pertanto di adeguare il canale Poveromo in modo che possa assolvere pienamente alle sue funzioni idrauliche sopra descritte, in ottemperanza alle norme vigenti ed alle regole dell'ingegneria idraulica. Tali regole, stabiliscono che fino a determinati tempi di ritorno i livelli di piena del canale, devono assicurare con un idoneo franco, lo scolo di ogni punto del territorio servito e per tempi di ritorno più alti, fino alla duecentennale, l'assenza di esondazioni. A tale scopo, si sono effettuate numerose simulazioni idrauliche, in varie condizioni del mare e di pioggia, calcolando i corrispondenti livelli liquidi nel fosso, e controllando per ognuna la possibilità di drenaggio delle singole aree scolanti in cui è stato suddiviso il bacino idrografico in esame. Le simulazioni formano parte integrante del progetto. Dalle stesse emerge che in condizioni di mare sfavorevole con portate con bassi tempi di ritorno ($T_r=5$ e 10 anni) i livelli di piena che si verificano nel canale non garantiscono il drenaggio delle zone più basse e del reticolo minore affluente, con conseguenti ristagni e rigurgiti. Per ovviare a queste problematiche e garantire anche in condizioni di mare avverse, il regolare scolo del territorio servito, occorre abbassare i livelli di piena nel fosso mediante il ricorso a un impianto idrovoro e ad una paratoia posta nel tratto terminale del canale. Le due opere consentiranno di disconnettere l'asta del Poveromo dal mare ed abbassare adeguatamente i livelli nell'asta a monte nel tratto in corrispondenza degli scarichi degli affluenti laterali esistenti e futuri. La disponibilità dell'impianto idrovoro consente quindi di completare la mitigazione del rischio idraulico del fosso Poveromo, non solo nei confronti delle esondazioni dirette, ma anche dai ristagni e allagamenti diffusi nel territorio servito per assenza di scolo e/o rigurgito degli affluenti minori. In merito ai tratti tombati di monte il Consorzio fa presente che la Regione ha individuato come prioritario l'intervento sul canale Poveromo prevedendone la messa in sicurezza procedendo dallo sbocco in mare verso monte, secondo le buone regole dell'ingegneria; il progetto in esame costituisce primo lotto funzionale. Ciò non esclude che la stessa Regione contempra ulteriori lotti funzionali nei tratti di monte, affrontando assieme al Comune la problematica dei manufatti non di competenza Regionale, conformi o meno all'assetto normativo vigente;

b) in merito agli aspetti ambientali: il Consorzio, su richiesta della Regione Toscana, in virtù delle osservazioni pervenute nella presente fase di valutazione di assoggettabilità a VIA, ha integrato la relazione di prefattibilità ambientale già redatta a supporto del procedimento. La conclusione della relazione riporta evidenziata come *"I lavori in progetto, se in linea con quanto indicato nel Cronoprogramma e nei precedenti paragrafi in merito alla morfologia spondale, non appaiono in grado di interferire significativamente con un tale sistema di connettività, per quanto concerne la componente faunistica."*;

c) conclusioni: il progetto in parola non cancella in alcun modo l'area fociva del Fosso Poveromo. Le opere previste in progetto non comportano modifiche essenziali alla morfologia ed al paesaggio dei luoghi e di certo, non generano problemi connessi all'erosione costiera. Le misure di mitigazione previste nella relazione integrativa predisposta dal proponente permettono un generale rilevante incremento delle specie floristiche attualmente esistenti;

Dato atto che presso il Settore VIA-VAS sono pervenute n. 2 osservazioni da parte del pubblico, per le quali il proponente, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento, ha fornito le proprie controdeduzioni:

L'Osservazione n.1 delle Associazioni Italia Nostra, Società Amici di Ronchi Poveromo, Legambiente Massa Montignoso, WWF sez. Alta Toscana, Gli Amici della Terra, Associazione Assiolo, pervenuta al protocollo regionale n. 156632 del 14/04/2022 evidenzia delle criticità legate ad alcuni aspetti del progetto. Il proponente nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento, ha controdedotto alle suddette osservazioni. Segue una disamina degli aspetti sollevati dagli osservanti e delle relative controdeduzioni del proponente:

“1. *Il progetto altera e stravolge l’oggetto del titolo senza motivarlo*”. Il progetto doveva prendere in considerazione l’intero comparto di bonifica, ovvero tutto il reticolo minore dal Fosso Poveromo al Fosso Magliano.

Il Consorzio fa presente che, in quanto Ente attuatore dell’intervento in progetto, agisce per conto della Regione Toscana e che ogni scelta è concertata con l’Ente Committente, ossia la Regione. L’obiettivo del progetto commissionato al Consorzio è quello dell’adeguamento del Fosso Poveromo partendo da valle verso monte, escludendo le opere di competenza di terzi (comune, privati, ecc.), nel tratto ricompreso fra il mare e la via delle Macchie. Nel titolo assegnato alla richiesta di finanziamento, si parla di “reticolo minore” inteso come reticolo idrografico di competenza regionale, per distinguerlo da quello principale (fiumi, torrenti, collettori principali, ecc.) e non come reticolo capillare di natura comunale o privata, come viene erroneamente interpretato dall’osservazione. L’attività annuale del Consorzio, effettuata con i fondi di bilancio, consiste nella manutenzione ordinaria di competenza, come individuata dalle linee guida regionali e programmata ogni anno dall’Ente nel Piano delle Attività di Bonifica, approvato dalla Giunta Regionale nell’ambito del DODS – Documento Operativo Difesa del Suolo. La regione ha individuato come prioritario l’intervento sul canale Poveromo prevedendone la messa in sicurezza procedendo dallo sbocco in mare verso monte, secondo le buone regole dell’ingegneria (primo lotto funzionale). Ciò non esclude che la stessa Regione contempra ulteriori lotti funzionali nei tratti di monte, affrontando assieme al Comune la problematica dei manufatti non di competenza Regionale, conformi o meno all’assetto normativo vigente.

“2. *Il progetto rifugge dalla realtà dei luoghi e delle connesse situazioni idrauliche*”. Il comparto di bonifica del Poveromo e l’adiacente comparto Ronchi-Magliano sono da considerarsi un comparto unico, in quanto collegati da più fossi trasversali, tra i quali il Fosso Maestro. La portata di 9,75 mc/s, calcolata per il Fosso Poveromo, è eccessiva. Il progetto non considera il reale stato dei luoghi.

Il Consorzio fa presente che i bacini idrografici scolanti del canale Magliano e del Fosso Poveromo, come si evince dagli stessi strumenti urbanistici comunali e da verifiche effettuate in sito, sono fisicamente distinti.

I canali paralleli al mare citati nell’osservazione, sono o tributari del Magliano o del Poveromo, essendo le loro aste fisicamente interrotte lungo il loro percorso e non consentono il collegamento idraulico fra i due bacini. Il bacino di pianura del canale Magliano e quello del Poveromo hanno caratteristiche sostanzialmente similari. Ambedue sono aree retrodunali di poco sopraelevate rispetto al livello medio del mare, con forte difficoltà di scolo e di drenaggio in condizione di mare avverso. L’area scolante del fosso Magliano, leggermente più depressa di quella del Poveromo ma assai più vasta era già stata dotata del necessario impianto idrovoro nel secolo scorso. Non si conoscono le dinamiche per cui anche l’area scolante del Poveromo non sia stata dotata anch’essa del necessario impianto idrovoro. Certo è che finora il Consorzio al di là delle sue competenze e nel puro spirito di collaborazione, ha provveduto a fronteggiare la mancanza di scolo del fosso durante le mareggiate, con interventi provvisori di emergenza, come l’uso di pompe mobili azionate da trattore. La messa in sicurezza del canale deve prevedere pertanto non più interventi di fortuna, ma opere strutturali idonee a garantire il corretto funzionamento del canale per le portate di progetto. Il Fosso Poveromo costituisce, come già spiegato in precedenza, il collettore pubblico (appartenente al reticolo idrografico della Regione Toscana), preposto al drenaggio del bacino idrografico individuato nelle cartografie progettuali ed al convogliamento in mare delle acque in eccesso sia superficiali che di falda. I livelli liquidi del fosso devono necessariamente, anche durante le piene, essere bassi da consentire lo scolo delle acque piovute, da ogni punto del territorio, fino al canale stesso a prescindere dall’impiego di fossi a cielo aperto che condotte interrate come fognature bianche. Il canale di progetto, insieme all’idrovora, è dimensionato in modo garantire anche con forti mareggiate, (quindi con scarico a mare impedito) condizioni di livello liquido del Poveromo idonee allo scolo da ogni punto del territorio servito, anche nei punti più depressi.

“3. *Il progetto non garantisce il risultato atteso di mitigazione dagli allagamenti*”. Le portate dei fossi afferenti al Poveromo sono limitate da sezioni idrauliche insufficienti, quindi l’idrovora prevista è sovradimensionata. Ammette la necessità della realizzazione di una idrovora “minimale”.

In risposta, il Consorzio evidenzia che, lo studio idrologico-idraulico è stato condotto con i software HEC-HMS ed HEC-RAS, ampiamente utilizzati ed accettati dagli Enti e dalle Autorità idrauliche italiane, compresa la Regione Toscana e che anche gli studi citati a supporto del Piano Strutturale del Comune di Massa sono stati eseguiti con gli stessi software. Come di regola, il calcolo idrologico è condotto riferendosi all’intera area del bacino scolante, determinando le portate a prescindere dallo stato di efficienza del reticolo esistente. Questo vale sia per l’asta del canale, che dei manufatti lungo lo stesso (ponti, paratoie, impianto idrovoro, ecc.). Le opere progettate devono essere in grado di far fronte alla massima portata prevedibile in uscita da un bacino scolante, anche se allo stato attuale al suo interno vi sono zone scarsamente collegate. Si

ribadisce che il reticolo minore non va inteso come quello capillare privato o comunale che non rientra nelle competenze regionali e quindi nelle finalità del finanziamento.

“4. Il progetto non prevede un futuro stralcio integrativo con le opere previste dal titolo”. Il progetto non prevede interventi sul tratto del Fosso Poveromo posto a monte di Via delle Macchie.

Il Consorzio ha sviluppato la progettazione di concerto con la Regione Toscana e col Comune di Massa, sancendo le scelte di base (tratto di intervento, tempi di ritorno, previsione di un lotto di intervento, ecc.), con apposita Conferenza dei Servizi. Sulla base delle decisioni assunte e formalizzate in tale contesto, sono state sviluppate le successive fasi progettuali. Al momento attuale, la Regione non ha incaricato il Consorzio della progettazione anche dei tratti più a monte. Il Consorzio, quindi, sta provvedendo alla progettazione del lotto in esame, mentre la somma residua rimane a disposizione della Regione Toscana, per le decisioni di competenza.

“5. Il progetto presenta significativi errori ed imprecisioni”. Si riferisce: alla necessità di intervento sull'intero comparto di bonifica e non soltanto sul Fosso Poveromo; al ruolo della fognatura bianca comunale nel gestire il drenaggio della zona; alla posizione dell'impianto idrovoro; alla difesa di sponda con massi naturali; al reticolo di scolo pubblico a servizio del Fosso Poveromo; alla necessità di pannellature laterali antirumore attorno al generatore elettrico di emergenza; al consumo di suolo per la realizzazione della idrovora; alle sezioni idrauliche del Fosso Poveromo; ai rischi da ordigni bellici; all'elettropompa sovradimensionata; alla necessità di installare seconda idrovora; alle acque provenienti dalla cassa di laminazione del Canal Magro.

Il Consorzio espone i propri chiarimenti e delucidazioni in merito a vari aspetti di seguito individuati:

- la Conferenza dei Servizi preliminare ha permesso di formalizzare una serie di scelte di base fra Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, Comune di Massa e Consorzio stesso. Fra queste scelte e decisioni fondamentali per il proseguo del progetto vi erano il bacino scolante, i tempi di ritorno, il tratto di canale da sistemare, la presenza e la posizione dell'idrovora, il dimensionamento dei ponti, il reticolo delle fognature bianche da considerare ai fini del calcolo idraulico, ecc.. Il reticolo delle fognature bianche comunali considerate nello studio idrologico del Consorzio, sono state desunte dal progetto del Comune del 2014 e non sono mai emerse ipotesi diverse per il drenaggio dell'area da parte del Comune stesso. Ad oggi, pertanto, tale soluzione rimane quella adottata dall'Ente comunale come reticolo di scolo minore;

- la scelta dell'idrovora posizionata a valle del viale a mare, come approvata dagli enti competenti nella conferenza dei servizi preliminare già citata, aveva l'obiettivo di servire la maggiore possibile superficie del bacino scolante. E' evidente che man mano che la stessa si posiziona verso monte, l'area del bacino diminuisce a parità di costo. A seguito delle richieste di riformulazione del progetto da parte della Regione Toscana, con una posizione arretrata dell'idrovora, per evitare impatti sulla spiaggia, il Consorzio ha sviluppato la presente soluzione che concilia l'esigenza di servire la maggior superficie di bacino possibile con quella di minimizzare gli impatti ambientali ed in particolare sulla spiaggia;

- gli interventi previsti per la stabilizzazione delle sponde si rendono necessari prevalentemente per ridurre i fenomeni di franamento che i terreni a matrice sabbiosa, possono innescare. Come soluzione progettuale è stata scelta quella del rivestimento solo della parte ritenuta necessaria, con massi naturali non cementati, opere che svolgono anche una funzione di sostegno della scarpata e non di semplice rivestimento e che rientrano nella tipologia delle opere di ingegneria naturalistica, come previsto nell'*atlante delle opere - secondo aggiornamento ARPAT-ISPRRA* (al capitolo delle opere di sostegno in muratura) e vari altri manuali. Per il rivestimento in parola non è prevista cementatura degli interstizi masso-masso, che verranno invece riempiti con terre vegetali o pietrame di piccola dimensione. L'esperienza nell'uso di queste tecniche dimostra che già nel breve periodo, la vegetazione ripariale della parte alta della sponda e quella che nasce negli interstizi tende a svilupparsi spontaneamente, rinverdendo la scogliera. La scelta di detta tecnica naturalistica, basandosi sull'esperienza, è dettata dalla sua durabilità e capacità di resistere alle piene con maggiore efficacia, rispetto ad altre tipologie di opere, come ad esempio quelle lignee. Tale scelta progettuale è stata ed è ampiamente utilizzata anche sui corsi d'acqua nel Comune di Massa;

- il reticolo idrografico e di gestione di competenza regionale, in attuazione della L.R. 79/2012, è stato approvato dal Consiglio Regionale nel 2013 e successivamente aggiornato, fino a quello in vigore, approvato con DGR 81/2021. Il reticolo è visionabile sul portale della Regione. Da tale cartografia ufficiale, si può evincere che nel perimetro assunto come bacino idrografico del fosso Poveromo, questo è l'unico canale pubblico di competenza regionale. Altri fossi, scoline, canali, ecc. appartengono o a privati o ad altri enti e non rientrano nelle competenze regionali e/o consortili;

- le portate idrologiche stimate in arrivo al Poveromo e quindi anche all'idrovora e che sono le stesse previste negli studi degli strumenti urbanistici comunali, tengono conto, secondo le regole dell'ingegneria idraulica,

della frazione della pioggia che si infiltra nel terreno e di quella che non si infiltra e che dà origine, se non raccolta e smaltita, a ristagni e allagamenti. Le portate di progetto tengono conto di questa seconda frazione.

- il progetto, come evidenziato negli elaborati progettuali, prevede la realizzazione di scogliere spondali nelle tratte comprese fra il ponte del viale a mare ed il ponte di Via Verdi, sia in destra che in sinistra idraulica, tranne nel tratto in corrispondenza dell'impianto idrovoro e fra il ponte di via Verdi ed il ponte di via delle Macchie, sia in destra che in sinistra idraulica, tranne nel primo tratto in destra idraulica, subito a valle del ponte di via della Macchie, dove per ragioni di spazi a disposizione è prevista una berlinese di micropali;

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto idrovoro dotato, oltretutto della vasca di presa e cacciata e le necessarie dotazioni elettromeccaniche (interamente interrato), una dotazione minima di strutture, nel rispetto delle norme di settore. Infatti, è prevista la realizzazione di una sala quadri elettrici e le dotazioni minime in termini di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale operante all'impianto. E' prevista inoltre la realizzazione di una piazzola di appoggio del generatore elettrico di emergenza con una pensilina di protezione in acciaio. Si fa presente che l'utilizzo del generatore di emergenza per un impianto idrovoro, la cui alimentazione è da rete elettrica fissa, è limitato ai rarissimi casi in cui durante un evento di piena, e quindi in condizioni di elevata piovosità e temporali, l'impianto risultasse sprovvisto di fornitura elettrica da rete fissa. Per tale motivo, vista la rarità con cui tale circostanza si verifica, non sono state al momento previste pannellature fono assorbenti del generatore. Tuttavia, se la Conferenza ritiene necessaria la protezione fono assorbente del generatore, il Consorzio si impegna ad inserire negli elaborati progettuali definitivi la fornitura e posa in opera di generatori silenziati, nel rispetto delle previsioni stabilite dai regolamenti comunali e delle necessarie pannellature fono assorbenti;

- nel rilevare che l'osservazione sostiene che, al paragrafo 3.7 della relazione idrologico-idraulica allegata al progetto, è riportato che le "sezioni di progetto" definite in questa sede portano ad una riduzione delle sezioni trasversali ipotizzate del fosso Poveromo", fa presente che, si tratta di una revisione di un progetto precedente e del suo studio idrologico-idraulico. In quest'ultimo, su richiesta degli uffici regionali, era stata presa in considerazione per la base di calcolo, un bacino idrografico del fosso Poveromo più ampio (2.47 kmq contro 1,37). Le superficie più ampia, era stata decisa dalla Regione per convogliare nel fosso Poveromo, portate di deflusso provenienti da altre zone comunque deficitarie. Tale input progettuale è stato successivamente abbandonato e si è tornati a considerare il bacino idrografico naturale del fosso Poveromo, corrispondente a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali (1.37 kmq). La riduzione del bacino idrografico a parità di piogge ha fatto sì che vi fosse una riduzione delle portate di calcolo e di progetto, con conseguente riduzione anche delle sezioni trasversali di progetto. Quindi riassumendo, la riduzione delle sezioni è riferita alle sezioni individuate nel primo studio idrologico-idraulico e ciò è reso possibile, a parità delle altre condizioni, dalla riduzione delle portate di progetto in conseguenza della riduzione delle superficie del bacino scolante a base di calcolo, concertata con la Regione Toscana. Nell'osservazione di afferma anche "vale a dire che le sezioni idrauliche del fosso sono sovrabbondanti rispetto alle portate" Come abbiamo sopra spiegato le sezioni di calcolo del primo studio risultano maggiori di quelle dell'attuale studio idrologico idraulico e quindi riducibili in conseguenza della riduzione delle portate per la riduzione del bacino idrografico. Tali sezioni di progetto comunque sono maggiore di quelle dello stato attuale, come si evince dalle tavole "sovrapposto sezioni trasversali": quindi, per l'adeguamento e la riduzione del rischio idraulico del Poveromo, rispetto allo stato attuale risulta necessario un ampliamento dell'alveo del corso d'acqua compreso il tratto terminale in progettazione. Infine, nell'osservazione si afferma "Pur riferendosi esclusivamente alle sezioni terminali, si deve dedurre, da tale accertamento, che anche le sezioni dei fossi adduttori fossero in antico ben più capaci di quanto siano oggi, dopo l'urbanizzazione delle aree agricole preesistenti. Ragione che motiva ancor più indiscutibilmente il ripristino del reticolo minore, non preso in considerazione dal progetto". Come già detto sopra, le sezioni del tratto terminale del fosso Poveromo così come di tutta l'asta, sono insufficienti al deflusso delle portate di progetto e devono essere ampliate; perciò, non corrisponde al vero che le sezioni attuali siano sovrabbondanti: ciò è frutto di una errata valutazione dello studio idrologico-idraulico. Per quanto attiene alle dimensioni del reticolo minore inteso come quello capillare privato, comunale o di altri, non conosciamo la sua originaria dimensione. È plausibile che sia stata alterata dall'antropizzazione e dall'urbanizzazione del territorio. Ciò è comunque irrilevante ai fini del presente progetto, con il quale la Regione Toscana intende adeguare il corso d'acqua di propria competenza alle normative attuali, a prescindere dallo stato del reticolo capillare. Spetta ai proprietari, ai frontisti e all'Ente comunale provvedere, ognuno per la propria competenza, ad effettuare quanto necessario per il corretto funzionamento di tale reticolo;

- le opere previste in progetto possono racchiudersi essenzialmente in difese spondali e nella realizzazione dell'impianto idrovoro. Le profondità di scavo per l'alloggiamento delle scogliere sono compatibili con le profondità di scavo determinate dal Consorzio nelle normali attività di manutenzione ordinaria. Solo in

prossimità dell'impianto idrovoro e del piccolo tratto di berlinese di micropali subito a valle del ponte di via della Macchie sono previsti interventi a profondità più elevate. Viste le richieste della Conferenza di servizi, si ritiene accoglibile la proposta in termini di valutazioni sul rischio generato dalla eventuale presenza di ordigni bellici: si prevederanno all'interno delle voci del quadro economico somme destinate alla gestione di tale rischio nel rispetto delle normative di settore, con la previsione di eseguire tale indagine prima della consegna dei lavori;

- il dimensionamento dell'idrovora è il risultato delle modellazioni idrologiche ed idrauliche redatte e poste a base della progettazione. Come già ricordato, la sua previsione è fondamentale per il corretto funzionamento idraulico dell'asta fluviale;

- le potenze elettriche indicate nella voce 64 del Computo metrico estimativo, di 400 kW, si riferiscono a tutta la potenza necessaria per l'alimentazione sia delle due idrovore previste in progetto, (vedi tavole esplicative), anche in condizioni di piena, che delle restanti strutture elettromeccaniche presenti all'impianto idrovoro stesso (sgrigliatore automatico ferma erbe, illuminazioni, paratoia, ecc.);

- come si evince dagli studi idrologico-idraulici, lo scarico della cassa di laminazione nel canale Magro è contemplato come portata in ingresso al ramo di monte del Fosso Poveromo. Quindi, il Consorzio ribadisce che nei calcoli idrologico-idraulici a corredo del progetto, la portata di scarico della cassa è contemplata ed inserita nel ramo più a monte. Come già detto, da tutte le verifiche effettuate, non risulta fisicamente il collegamento fra il fosso cosiddetto Maestro ed il Fosso Poveromo e quindi, i due canali risultano fra loro disconnessi;

- i costi di manutenzione ed esercizio dell'idrovora saranno a carico del bilancio consortile e quindi non rientrano nel finanziamento statale per la costruzione dell'impianto. Non ha senso il confronto fra interventi di soccorso effettuati durante le emergenze, come l'utilizzo di pompe mobili per ridurre gli effetti di un allagamento, eseguiti dal Consorzio nel puro spirito collaborativo, con la costruzione di un'opera come l'idrovora, ossia di un intervento strutturale realizzato per gestire le piene del corso d'acqua in modo da prevenire gli eventi dannosi;

6 - Il progetto non individua alternative meno impattanti per l'idrovora. Il Consorzio evidenzia che:

- nelle modellazioni idrauliche, allegate al progetto, per il deflusso verso il mare delle più frequenti portate di piena in concomitanza di elevati livelli del mare, è necessario il sollevamento mediante pompe. Già allo stato attuale il Consorzio, con provvedimenti di soccorso, in diverse occasioni all'anno effettua sollevamenti provvisori con pompe mobili a dimostrazione della sua reale necessità: gli interventi a carattere provvisorio sono rischiosi perché non congrui con le portate che si possono verificare in occasione delle piogge più intense;

- la realizzazione delle opere previste in progetto non impedisce la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione dei fenomeni di risalita delle acque salmastre verso l'entroterra, nel tratto focivo. Fra l'altro la paratoia prevista in progetto, per la separazione delle acque del mare da quelle di monte in caso di entrata in funzione dell'impianto idrovoro, costituisce già di per se una importante opera di impedimento della risalita delle acque marine verso l'interno, così come opere similari (vedi impianto idrovoro del Fiumetto a Marina di Pietrasanta) hanno già dimostrato ampiamente;

- non si rilevano interferenze fra le opere previste in progetto e i pennelli antiersivi attualmente presenti lungo la costa;

- la scelta dello spostamento dell'idrovora più a monte è derivata dagli esiti istruttori emersi in fase di verifica di assoggettabilità a VIA della precedente soluzione progettuale;

- le pompe previste nell'impianto sono due;

- la viabilità di accesso all'impianto sarà quella già attualmente esistente sulla sponda sinistra del corso d'acqua. Le somme già computate sono comprensive anche delle piccole opere a corredo come recinzioni e/o cancelli di ingresso o eventuali rifacimenti di pavimentazioni stradali nelle zone di ingresso alle aree di intervento, nonché - se eventualmente necessari - per la riparazione di guasti o danni generati dal transito dei mezzi d'opera.

"7. Il progetto non è gestito da tecnici dotati dei requisiti previsti dal Codice Appalti". Il Consorzio far notare che sono state rispettate le norme di settore ovvero il D.Lgs. 50/2016 così come le indicazioni previste nelle linee guida ANAC. Si fa inoltre presente che il RUP (responsabile del procedimento) è coadiuvato nelle valutazioni tecnico-ingegneristiche da un ufficio del RUP, costituito da Ingegneri e da Geometri abilitati alla professione, con esperienza ultraventennale nella progettazione di opere similari a quelle previste in progetto. Nella progettazione esecutiva verranno indicati con "maggiore dettaglio" gli importi delle opere previste in progetto. Occorre tenere presente che le risorse necessarie sono state accantonate, anche su indicazione degli Uffici Regionali, in virtù del fatto che il prezzario utilizzato per la determinazione dei prezzi di progetto è quello del 2020. Tali prezzi andranno adeguati ai prezzari di riferimento, come stabilisce la norma prima

della verifica finale del progetto, oltrech  alle recenti normative di adeguamento dei prezzi (vedi DL 50 del 17.05.2022).

“8. Il progetto stravolge gli aspetti naturalistici consolidati dell’area”. Il Consorzio rimanda alla relazione integrativa presentata, sia per la descrizione essenziale delle caratteristiche floristiche e faunistiche dell’area in parola, sia per le misure di mitigazione previste a corredo delle opere in progetto.

Infine, l’osservazione conclude che “La versione N. 2 del progetto di pari titolo risulta da bocciare totalmente per le motivazioni sopra esposte, molto simili alle osservazioni che costrinsero il Consorzio a ritirare la precedente versione. Il nuovo progetto pertanto non ha colto la sostanza delle critiche al precedente insuccesso ed insiste con le stesse erronee intenzioni e gli stessi difetti cognitivi di base, sia idraulici sia ambientali, anzi aggiungendo, a nuova giustificazione, la farraginoso disquisizione su fantomatiche future fognature bianche, praticamente inutili ed inefficaci in ogni comparto di acque basse!

Si ritiene pertanto che l’Amministrazione Regionale:

- debba prendere atto della incapacit  del Consorzio a comprendere quali siano gli strumenti idraulici atti ad assolvere al compito ad esso assegnato,
- debba ritirare la commessa al Consorzio di Bonifica e debba assegnare la realizzazione del progetto ad un Ente meglio qualificato a comprendere le esigenze idrauliche e ambientali di quel comparto.
- In particolare, mentre si ritiene possibile l’investimento di una piccola idrovora destinata a drenare in maniera meccanica le portate idriche scolanti durante i periodi di sovrelevazione del livello marino a causa delle mareggiate, contestualmente e non secondariamente, dovr  essere revisionato l’intero reticolo minore allo scopo di garantire che i deflussi giungano alle sezioni terminali del Poveromo e del Magliano, in modo da escludere ogni possibilit  di allagamenti anche nei terreni pi  lontani dal mare.
- Infatti, come   noto e come si vede dalle Tavole dei battenti idraulici presentate nei numerosi studi idrologici del bacino, le zone a maggior rischio di allagamenti sono quelle poste a quote campagna vicine allo zero s.l.m., distanti circa 2 km dal mare, cio  talmente distanti dai luoghi di imposta dell’idrovora che, senza il ripristino del reticolo idraulico minore ogni idrovora risulter  inefficace, costosa, impattante sull’ambiente e sul territorio, quindi superflua e da non realizzare”.

In risposta, il Consorzio evidenzia che, il nuovo progetto ha accolto tutte le indicazioni avanzate nell’ambito del precedente procedimento di verifica di assoggettabilit  alla VIA, che risultavano accoglibili in base alle normative di settore, alle regole base dell’ingegneria idraulica, alla ultradecennale esperienza del Consorzio nella gestione idraulica territoriale. Fa inoltre presente che nell’osservazione si d  atto che una piccola idrovora per sollevare le acque durante le mareggiate sia necessaria. Se tale sollevamento   necessario, come ampiamente dimostrato dalle verifiche idrauliche di progetto, per assicurare la piena efficienza del canale anche quando il mare ne impedisce lo scolo naturale, non pu  parlarsi semplicisticamente di “piccola idrovora”. Le opere di ingegneria vanno dimensionate secondo le normative e/o in conformit  alla letteratura scientifica. L’idrovora di progetto   stata dimensionata per sollevare le portate con tempi di ritorno fino a 10 anni opportunamente stimate negli studi pi  volte citati, quindi n  piccola n  grossa ma conforme ai risultati di calcolo. Come gi  spiegato nelle osservazioni, si persiste nell’equivoco del reticolo idraulico minore. Il reticolo cui si fa cenno nel titolo   comunque un reticolo pubblico appartenente al reticolo approvato dalla Regione Toscana sul quale essa ha competenza, chiamato minore per distinguerlo dai corsi d’acqua principali comune i fiumi, i torrenti, ecc.;

l’Osservazione n.2 di un privato cittadino, pervenuta al protocollo regionale n. 0170248 del 20/04/2022, rileva quanto segue:

il Fosso Poveromo ed il Fosso Magliano sono interconnessi; le sezioni idrauliche del tratto terminale del Fosso Poveromo sono gi  adeguate; l’insabbiamento della foce del Poveromo pu  essere evitato con una “piccola” idrovora oppure ricostruendo alla foce una cassa di espansione presente negli anni ‘50, oppure facendo espandere il fosso in sinistra idraulica;   presente un sito di nidificazione del Martin Pescatore ruolo delle fognature bianche; necessit  di intervenire sulle tombature del Poveromo poste a monte di via delle Macchie;

in merito a tale osservazione, il Consorzio rinvia alle controdeduzioni predisposte con riferimento alla osservazione delle associazioni ambientaliste;

Preso atto che il proponente ha chiesto l’apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell’istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, alle osservazioni del pubblico, alle relative controdeduzioni del proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

il progetto ha come obiettivo la riduzione delle criticità idrauliche presenti nell'area di Marina di Massa, oggi interessata da allagamenti e ristagni che determinano danni ai beni, anche a seguito di eventi pluviometrici non particolarmente significativi. Il presente progetto costituisce il primo lotto funzionale della sistemazione del Fosso Poveromo, ne interessa la porzione terminale, nel tratto compreso tra Via delle Macchie e la foce, ove il fosso scorre completamente a cielo aperto;

la realizzazione dell'intervento, previsto da una Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, porterà ad una mitigazione del rischio idraulico, riducendo i fenomeni di allagamento e ristagno;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione ed è quindi funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

con riferimento al contributo del Comune di Massa:

- per quanto riguarda il regolamento urbanistico, ed in particolare gli artt. 88, 90, 66 e 70 delle Norme Tecniche, il Comune non ha messo in evidenza, nello specifico, gli elementi del progetto presentato dal Consorzio che sarebbero in contrasto con le previsioni delle suddette Norme, in quanto il progetto non prevede alterazioni delle aree dunali e foci del litorale, distruzione di aree alberate, artificializzazione del fosso del Poveromo;
- analogamente non è stato messo in evidenza alcun elemento di contrasto con il vigente piano strutturale;
- la coerenza con il PIT-PPR è stata messa analiticamente in evidenza dal Settore regionale paesaggio, competente in merito al suddetto piano regionale;
- per quanto riguarda le finalità del progetto e l'efficacia idraulica delle opere previste, si condividono le considerazioni del proponente, contenute nella documentazione di integrazione e di chiarimento;
- per quanto riguarda la tutela di flora, fauna ed ecosistemi, il proponente, tramite consulenti specialisti incaricati, ha presentato una specifica ed approfondita relazione naturalistica, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento. Il Comune non ha ritenuto opportuno, seppur richiesto, di esprimere il proprio contributo circa la documentazione integrativa e di chiarimento. In merito agli aspetti naturalistici coinvolti dal progetto in esame è stata acquisita la posizione favorevole del competente Settore regionale tutela della natura e del mare;

con riferimento alle 2 osservazioni pervenute da parte del pubblico:

- il progetto in esame costituisce il primo lotto funzionale degli interventi di sistemazione idraulica del Fosso Poveromo, in base alle attuali disponibilità finanziarie. Lotti successivi dovranno prevedere interventi a monte di Via delle Macchie, con particolare riferimento alla eliminazione degli attuali tratti tombati;
- con riferimento all'assetto idraulico dell'area Magliano – Poveromo ed alla necessità ed efficacia delle opere previste, si condividono le controdeduzioni del proponente, presentate nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento;
- l'idrovora è stata dimensionata secondo la vigente normativa idraulica; la normativa non prevede di realizzare una non meglio definita idrovora "minimale", come vorrebbero gli osservanti;
- rispetto al progetto che è stato oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità del 2021, il progetto 2022 prevede uno spostamento verso monte del sito di realizzazione dell'idrovora, al fine di evitare ogni interferenza con la foce del Fosso Poveromo;
- la difesa di sponda con massi naturali non cementati fa parte delle tecniche di ingegneria naturalistica e consente l'insediamento della vegetazione nelle fughe tra i massi (in tal senso sia il Manuale di ingegneria naturalistica APAT-ISPRA che l'analogo Manuale della Regione Toscana);

il generatore di emergenza a servizio della idrovora è destinato ad entrare in funzione soltanto in caso di interruzione della alimentazione elettrica di rete; tuttavia – caso di superamento dei limiti acustici ai recettori – il proponente sarà tenuto ad adottare misure di mitigazione quali la pannellatura della tettoia del generatore;

- il proponente ha accolto la segnalazione in merito alla verifica circa la possibile presenza di ordigni bellici;
- per quanto riguarda il dimensionamento dell'idrovora e le sezioni di progetto nonché per le acque provenienti dalla cassa di laminazione del Canalmagro, si condividono le controdeduzioni del proponente;
- il proponente ha preso in esame le possibili alternative progettuali; per quanto riguarda la localizzazione dell'idrovora, la localizzazione prevista nel progetto 2021 è stata abbandonata perché troppo vicina alla foce del Fosso;
- per quanto riguarda l'adeguatezza professionale dei tecnici del Consorzio, si condividono le controdeduzioni del proponente;
- per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, il proponente, tramite consulenti specialisti incaricati, ha presentato una specifica ed approfondita relazione naturalistica, nell'ambito della documentazione integrativa e di chiarimento. In merito a tali aspetti, coinvolti dal progetto in esame, è stata acquisita la posizione favorevole del competente Settore regionale tutela della natura e del mare;

Dato atto che, in data 13/07/2022 (prot. n. 28026), a consultazioni concluse ed oltre il termine previsto dall'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, è pervenuta una nuova osservazione da parte delle Associazioni: Italia Nostra, Società Amici di Ronchi Poveromo, Legambiente Massa Montignoso, WWF sez. Alta Toscana, Gli Amici della Terra, Associazione Assiolo;

Visto che tale osservazione prende in esame le controdeduzioni del proponente riferite al contributo del Comune di Massa ed alla precedente osservazione delle Associazioni ambientaliste:

- adeguatezza idraulica del tratto terminale del Fosso Poveromo;
- progetto di sistemazione idraulica fatto redigere dal Comune di Massa nel 2014;
- eliminazione delle tombature del fosso, nel tratto a monte di Via delle Macchie;
- collegamento idraulico tra il Fosso Magliano ed il Fosso Poveromo;
- immissione nel Fosso di Poveromo di fognature bianche da realizzarsi;
- costi di manutenzione ed esercizio dell'idrovora fissa in rapporto all'impiego di una idrovora mobile;

Rilevato che la suddetta osservazione ribadisce le argomentazioni già presenti nella precedente osservazione delle associazioni ambientaliste e nel precedente contributo del Comune di Massa;

Ritenuto quindi di confermare, anche per la seconda osservazione delle associazioni, le soprariportate considerazioni afferenti alla prima osservazione ed al contributo istruttorio comunale;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, delle osservazioni e delle controdeduzioni, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, in fase di realizzazione delle opere previste, oltre alle misure di mitigazione previste nella documentazione agli atti del procedimento, deve adottare le buone pratiche di cui alle "*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (ARPAT, Gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia. Dette buone pratiche devono essere rese obbligatorie per l'impresa appaltatrice, tramite il loro inserimento nel Capitolato speciale di appalto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a controllo a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. il proponente:

a) prima dell'inizio dei lavori, deve presentare ad ARPAT la documentazione circa le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dall'art.9 ed in conformità all'Allegato 5 del DPR 120/2017;

b) ai fini della approvazione del progetto definitivo, deve presentare ad ARPAT il Piano di Monitoraggio ambientale comprendente i risultati delle indagini di approfondimento sui suoli delle aree predisposte per i cantieri operativi; tale Piano dovrà essere preventivamente approvato da ARPAT;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. il proponente deve adottare le seguenti misure, ai fini di assicurare la tutela della rete ecologica regionale - individuata dal PIT-PPR - e dell'ecosistema fluviale:

- in tutte le fasi relative alla realizzazione degli interventi deve essere assicurata la supervisione di un laureato in materie naturalistiche o forestali;

- i lavori non devono essere eseguiti nel periodo che va da marzo a luglio a tutela dei vari vertebrati presenti, anfibi (rospi e tritoni), pesci e uccelli;

- i lavori devono iniziare almeno due ore dopo l'alba e terminare prima del tramonto al fine di arrecare meno disturbo possibile alle specie faunistiche presenti, in particolare ornitiche - qualora nel corso dei lavori siano rinvenute specie faunistiche di interesse conservazionistico che potrebbero subire impatti non trascurabili, adozione di specifiche cautele ricorrendo, all'occorrenza, all'aiuto di esperti per la rimozione e il soccorso, tenendo conto dell'eventuale necessità di ottenere preventiva autorizzazione al prelievo ed alla manipolazione, nel caso di specie rigorosamente protette (art. 79 comma 1 della L.R. 30/2015);

- a seguito del funzionamento dell'idrovora, devono essere sempre assicurati quantitativi di acqua tali da garantire le condizioni idonee al mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali;

- devono essere attuati, con il supporto di personale tecnico esperto, gli interventi di riqualificazione ambientale previsti nella Relazione "Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all'area di intervento", assicurando cure culturali per almeno tre anni dalla messa a dimora delle specie floristico-vegetazionali:

- nel tratto a mare, a sinistra e a destra del canale, dovrà essere ricostituita una duna (anche se di modeste dimensioni); qui già si trovano le psammofite di interesse, ma questa flora residuale dovrà essere arricchita con le seguenti specie: *Achillea maritima* (L.) Ehrend. & Y.P. Guo, *Anthemis maritima* L., *Echinophora spinosa* L., *Echinophora spinosa* L., *Cistus* sp. pl., *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, *Pancratium maritimum* L., *Polygonum maritimum* L., *Stachys maritima* Gouan, *Thinopyrum junceum* (L.) Á. Löve. La loro disposizione dovrà essere congrua con la serie propria delle cenosi dunicole della Toscana settentrionale e le piante dovranno essere prelevate dai popolamenti del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, in accordo con l'Ente Parco e senza apportare danni alle relative popolazioni. A ridosso della duna dovrà essere poi costituita una cenosi a sclerofille sempreverdi con *Juniperus macrocarpa* Sm., *Phillyrea angustifolia* L., *Arbutus unedo* L., *Pistacia lentiscus* L. *Quercus ilex* L. fino a raggiungere il marciapiede che corre lungo la via litoranea;

- lungo il canale a monte della via litoranea, sul lato destro, devono essere eliminate tutte le specie esotiche sostituendole con alcune farnie (*Quercus robur* L.) e ontani neri (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn).

Le sponde, sistemate con clasti di medie dimensioni, non cementati, dovrebbero prevedere aree particolari dove inserire specie rare un tempo presenti nelle locali fitocenosi palustri; si fa riferimento specifico a *Sagittaria sagittifolia* L., *Butomus umbellatus* L., *Osmunda regalis* L., altre specie igrofile ripariali si potranno insediare poi spontaneamente (*Carex* sp. pl., *Typha* sp. pl., ecc.);

- una volta eseguiti i lavori di escavazione del canale inoltre devono essere impiantate sul fondo diverse rizofite per consentire la riproduzione di pesci ed anfibi (*Hydrocharis morsus-ranae* L., *Nymphaea alba* L., ecc.);

- nelle immediate vicinanze dell'impianto idrovoro devono essere messi a dimora frassini ed ontani neri; non dovrà essere esclusa l'introduzione di periploca (*Periploca graeca* L.) specie che, pur non correndo oggi pericolo di scomparsa, contribuirebbe ad aumentare la ricchezza della flora locale. Auspicabile anche l'incremento della popolazione degli allori con l'introduzione di piante adulte;

- devono essere messe in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare la propagazione delle specie esotiche invasive, rivenute nell'area di indagine, tra cui *Ailanthus alteissima*, *Arundo donax*, *Acer negundo*, *Robinia pseudoacacia*;
[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo a cura del Settore regionale Tutela della Natura e del Mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

4. ai fini della approvazione del progetto definitivo, il proponente deve individuare la qualità e il numero delle piante da estirpare nell'area di intervento (aree spondali e area manufatti), prevedendo in sostituzione, laddove queste risultino caratteristiche del bosco planiziale, la messa a dimora di individui atti alla sostituzione così come il previsto nel documento presentato agli atti del presente procedimento, denominato "Allegato 1 - Approfondimenti floristici, vegetazionali e faunistici relativi all'area d'intervento";
[la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale, che consulterà il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio]

Ritenuto che, per motivate esigenze connesse allo sviluppo della progettazione, all'affidamento dei lavori ed alla disponibilità dei terreni, la verifica di ottemperanza alle suddette prescrizioni 2.b) e 4. potrà avvenire anche ai fini della approvazione del progetto esecutivo ovvero prima dell'avvio dei lavori (unicamente nei casi in cui sia necessario l'apporto collaborativo e conoscitivo della impresa appaltatrice), previo in ogni caso nulla osta del Settore VIA regionale;

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (S.N.P.A. 22/2019);

destinare i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere a recupero anziché a smaltimento;

l'adozione di misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica e quanto previsto dalle N.T.C. 2018, l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, che prevedano la semina o l'impianto di talee nelle fughe tra i massi ciclopici;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

richiedere i necessari finanziamenti per provvedere alla realizzazione degli interventi sul Fosso Poveromo, a monte di via delle Macchie, con particolare riferimento alla riapertura del tratto tombati del fosso;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente ed al Comune di Massa di divulgare presso la popolazione interessata le modalità di funzionamento delle opere idrauliche previste, ai fini della fruizione in sicurezza delle aree in esame;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

gli indirizzi progettuali previsti dal vigente PGA del Distretto Appennino Settentrionale, con riferimento agli interventi di miglioramento della fascia di vegetazione riparia, introduzione elementi di diversificazione all'interno del canale di magra, quali creazione di irregolarità pseudo-naturali alla base di sponde e argini, inserimento di elementi di diversificazione alla base di sponde regolarizzate e argini, interventi finalizzati a diversificare la scabrezza del fondo, miglioramento della capacità di ritenzione delle acque ed incremento della presenza di habitat;

le indicazioni di PGRA in merito al corretto inserimento paesaggistico delle opere idrauliche;

in ottemperanza agli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, dove essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

la Disciplina di piano del PAI, con riferimento alle nuove opere da realizzarsi in area a pericolosità geomorfologica elevata;

la risoluzione delle interferenze del progetto con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi i servizi di fognatura e depurazione gestiti da Gaia S.p.A.;

le misure di mitigazione della produzione di emissioni diffuse da polveri in fase di cantiere, di cui al paragrafo 6 della parte seconda del Piano regionale della qualità dell'aria;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per specifiche lavorazioni di cantiere, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione. In fase di esercizio gli apparati elettromeccanici nonché il generatore di emergenza devono rispettare i valori limite acustici presso i recettori, di cui al vigente PCCA;

al termine dei lavori e delle operazioni di collaudo, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari, attrezzature e installazioni utilizzate, nonché la rimozione dei rifiuti prodotti;

quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R. 1315 del 28/10/2019;

l'acquisizione della autorizzazione e concessione idraulica di cui al R.D. 523/1904, nonché l'acquisizione del parere della Autorità di bacino previsto dal PGRA;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, in aree a pericolosità idraulica nonché per operazioni da svolgere su apparecchi in tensione. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le misure di tutela dei beni archeologici, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 ed al D.Lgs. 50/2016;

le necessarie operazioni di controllo ed eventuale rimozione degli ordigni bellici;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo – I Stralcio*" in loc. Marina di Massa (MS), proposto dal Consorzio di bonifica n.1 Toscana Nord (sede legale: Via della Migliarina n.64, Viareggio - LU; C.F.: 02350460461), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica n.1 Toscana Nord;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati, nonché all'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli per le motivazioni riportate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14331
certificato il 17-07-2022

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R.

10/2010 art. 73-bis. Progetto di un nuovo impianto di trattamento del percolato all'interno del perimetro della discarica in località Ischia di Crociano 4/5 nel comune di Piombino (LI). Proponente: RiMateria S.p.A. Archiviazione.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14331 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di un nuovo impianto di trattamento del percolato all'interno del perimetro della discarica in località Ischia di Crociano 4/5 nel comune di Piombino (LI). Proponente: RiMateria SpA. Archiviazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016137

LA DIRIGENTE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 40/2009- *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;
- la L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*

RICHIAMATE le proprie deliberazione di:

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*

PREMESSO che RiMateriaSpA - con sede legale in Loc. Ischia di Crociano 4/5 – Piombino (LI) p.i.e c.f.: 01160290498 - (di seguito Proponente) ha depositato in data 28.04.2021 (al protocollo regionale n. 0189000 e 0189024 del 29.04.2021) l'istanza per l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 presso il Settore “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica” (di seguito Settore VIA) in relazione al progetto di *“un nuovo impianto di trattamento del percolato all'interno del perimetro della discarica”* in località Ischia di Crociano 4/5 nel comune di Piombino (LI), corredata degli elaborati progettuali ed ambientali;

DATO ATTO che il progetto prevede un nuovo impianto di trattamento del percolato (di tipo trifasico: organico, chimico-fisico e osmosi inversa) all'interno del perimetro della discarica gestita da RiMateria in località Loc. Ischia di Crociano 4/5 – Piombino (LI). L'impianto è stato dimensionato per trattare sia il percolato attualmente prodotte dalla stessa discarica che quello prodotto dalla ex discarica Lucchini e da altre discariche esterne;

VERIFICATO che

il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera m), *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la valutazione di incidenza sui seguenti Siti: ZSC IT5160010 *“Padule Orti-Bottagone”*, ZSC IT5160009 *“Promontorio di Piombino e monte Massoncello”*;

nell'ambito del procedimento di PAUR, il proponente ha richiesto oltre al rilascio del provvedimento di VIA, il rilascio dell'A.I.A che ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto,

il progetto ricade nel territorio dei Comuni di Piombino (LI) che lo interessa a livello d'impatti;

in data 27.04.2021 il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per un totale di € 1000 (mille), come da nota di accertamento n.22929 del 23.09.2021;

il Settore VIA con nota del 11.05.2022, ha comunicato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza, e svolta la verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, conclusasi positivamente a seguito del deposito, il procedimento è stato avviato in data 10.06.2021, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Dlgs 152/2006: tutta la documentazione presentata dal proponente, fatti salvi i documenti per i quali il Proponente ha richiesto la riservatezza, il previsto avviso al pubblico, una scheda informativa relativa al procedimento, i pareri e contributi tecnici pervenuti nell'ambito dell'istruttoria

a seguito della pubblicazione dell'avviso sul sito web regionale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota del Settore VIA del 10.06.2021 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni Interessate, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i seguenti pareri: ARPAT- Area Vasta Costa - Dipartimento di Piombino – Elba, Azienda USL-Toscana Nord-Ovest; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ed i seguenti Settori regionali: Genio Civile Valdarno Inferiore, servizi Pubblici Locali, Energia Inquinamento e Bonifica, Programmazione Grandi Strutture di Trasporto e Viabilità Regionale; Tutela della Natura e del Mare;

sulla base degli esiti istruttori iniziali; ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, è emersa la necessità di una richiesta al proponente di integrazioni e chiarimenti;

PRESO ATTO CHE in data 14.06.2021 Il Tribunale di Livorno dichiarava con sentenza n. 41/2021 il fallimento della Rimateria spa;

il Settore VIA con nota del 23.09.2021 ha richiesto alla dott.ssa Francesca Ozia, Curatore nominata dal Tribunale di Livorno a seguito della dichiarazione di fallimento della RIMateria Spa avvenuta con sentenza n.41/2021, l'interesse rispetto alla definizione e alla prosecuzione del procedimento di PAUR in oggetto;

in data 08.10.2021 la Curatela, dott.ssa Francesca Ozia ha richiesto al Settore VIA un termine di giorni 60 per definire il proprio orientamento in merito al procedimento in oggetto, in quanto in corso la valutazione della sostenibilità economica ed aziendale di tale procedimento nonché i possibili scenari futuri che ne giustificano l'interesse alla prosecuzione, tale richiesta per pari condizioni, è stato poi successivamente reiterata con note del 06.12.2021, 31.01.2022, 31.03.2022, ogni volta per ulteriori 60 giorni;

CONSIDERATO che

il Settore VIA rispettivamente con note del 12.10.2021, 14.12.2021, 02.02.2022 ed ultima del 13.04.2022 ha dato riscontro alle richieste di sospensione dei termini del procedimento avanzate dalla Curatela con le note di cui sopra;

la nota del 13.04.2022 indicava esplicitamente che, *“qualora entro il termine del 05.06.2022 non pervenga alcuna ulteriore indicazione, il procedimento in oggetto verrà archiviato”*;

ad oggi non risulta pervenuta a questo Settore alcuna comunicazione per il prosieguo del procedimento;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'archiviazione del procedimento di PAUR in oggetto;

DATO ATTO che resta ferma la facoltà della Curatela o di eventuale Società subentrante al Proponente attuale, di presentare nuova istanza di PAUR (ex art. 27-bis D.Lgs 152/2006 – provvedimento autorizzatorio

unico regionale) che tenga conto di quanto evidenziato nel corso della presente procedimento e che rechi in allegato la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire l'istruttoria completa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

RITENUTO quindi di dover procedere all'archiviazione dell'istanza in oggetto e di adottare pertanto le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione dell'istanza di avvio del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) depositata in data 28.04.2021 dal RiMateria - con sede legale in Loc. Ischia di Crociano 4/5 – Piombino (LI) p.i.e c.f.: 01160290498- ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativo al progetto di *“un nuovo impianto di trattamento del percolato all'interno del perimetro della discarica”* in località Ischia di Crociano 4/5 nel comune di Piombino (LI) per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che resta ferma la facoltà per la Curatela o di eventuale Società subentrante al Proponente attuale, di presentare nuova istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla dott.ssa Francesca Ozia, in qualità di Curatrice Fallimentare di RiMateria SpA ;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14333
 certificato il 17-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte bovino -
Caseificio Matteassi Onelio S.r.l.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 3, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA - Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 "DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario";

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte bovino, presentata in data 13 giugno 2022, ns. prot. 240647 dal Sig. Matteassi Stefano, in qualità di rappresentante legale della ditta Caseificio Matteassi Onelio srl con sede legale in via di Cortona, 66/A (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 133562;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta "Caseificio Matteassi Onelio srl" come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338, la ditta Caseificio Matteassi Onelio srl con sede legale in via di Cortona, 66/A (AR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 133562 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 89 (0905100089);

3) di registrare la ditta "Caseificio Matteassi Onelio srl" nell'albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
 Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14379
certificato il 19-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto

2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 15 giugno 2022, ns. prot. 245087 dal Sig. Fabrizio Calvo Pegna, in qualità di rappresentante dell'impresa Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s. con sede legale in Laterina Pergine Valdarno (AR), via Nazionale 2/2, CAP 52019, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 212755;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s.”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s. con sede legale in Laterina Pergine Valdarno (AR), via Nazionale 2/2, CAP 52019, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 212755 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 92 (0905100092);

3) di registrare la ditta “Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna s.s.” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14429
certificato il 19-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del Rischio dell’Abitato di Taverne

d’Arbia, Comune di Siena”. Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14429 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto "Riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del Rischio dell'Abitato di Taverne d'Arbia, Comune di Siena" Proponente: Genio Civile Toscana Sud. - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016295

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Ricordato che:

con Decreto n. 11722 del 07.08.2017, il progetto di riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio dell'Abitato di Taverne d'Arbia, Comune di Siena, proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

nel suddetto provvedimento di verifica (punto 3 del dispositivo) viene stabilito che le opere previste dal progetto devono essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT parte seconda del 23.08.2017 n.34;

il termine per la realizzazione delle opere oggetto del decreto di cui sopra è quindi fissato al 23.08.2022;

Visto che il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, con istanza inviata il 13.06.2022 (assunta al protocollo n. 0241597), ha chiesto allo scrivente Settore VIA-VAS la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica n.11722/2017, ai sensi dell'art. 57 della l.r.10/2010, per un periodo di 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta da:

- GEN-R-00 Elenco elaborati;
- GEN-R-01 Relazione illustrativa;
- GEN-R-04 Cronoprogramma dei lavori;
- GEN-T-02 Planimetria generale di progetto;
- GEN-T-03 Profilo Borro del Casino e sezione longitudinale interventi in progetto;
- AMB-R-01_rev02_Piano Gestione Ambientale Cantiere; con riferimento specifico a pag.38 §14;
- ACU-R-01 Relazione tecnica acustica;

Visto che il progetto in esame prevede la realizzazione di interventi per ridurre i picchi di piena del Borro del Casino e per prevenirne le esondazioni anche in condizioni di piena contemporanea del fiume Arbia, ai fini della mitigazione del rischio idraulico da esondazione per l'abitato di Taverne d'Arbia;

Dato atto che, nello specifico, i lavori prevedono le seguenti opere:

- realizzazione di una cassa di espansione in linea sul Borro del Casino, con argine di sbarramento in terra e parte centrale (bocca tarata e sfioratore di sicurezza) in calcestruzzo e scogliera cementata;
- realizzazione di arginature lungo il Borro del Casino. Il tratto di arginature A1 è posto tra la cassa C e strada S.Ersilia. Il tratto di arginature A2 è posto all'interno dell'anello dello svincolo di Taverne della strada E78-SS73;

- interventi sugli attraversamenti e tombamenti esistenti del Borro del Casino nel tratto di interesse. In particolare l'intervento T1 è relativo al prolungamento verso monte dell'attraversamento di strada S.Ersilia; il T2 al completamento del tombamento tra strada S.Ersilia e strada di Presciano; il T3 al prolungamento verso valle del tombamento di Presciano;
- interventi di risagomatura d'alveo del Borro del Casino, a partire da circa 88 m a monte della strada di S.Ersilia, fino all'imbocco dello svincolo dell'uscita di Taverne della E78;
- interventi di regimazione e risagomatura del reticolo idraulico minore nella zona di intervento;
- sistemazioni finali dell'area.

In sostanza la cassa di espansione C ha la funzione di ridurre i picchi di piena del Borro del Casino, mentre gli interventi T1, T2 e T3 sugli attraversamenti esistenti, ed A1 ed A2 di realizzazione di nuove arginature, hanno lo scopo di contenere i profili di rigurgito, in particolare in corrispondenza di eventi di piena dell'Arbia;

Dato atto che:

il proponente ha argomentato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi nel 2017, per la seguenti motivazioni:

- il protrarsi dell'iter progettuale e di approvazione del progetto esecutivo, per ragioni legate in parte alla programmazione finanziaria che ha visto il finanziamento dell'intervento solo nell'anno 2022;
- la situazione epidemiologia da COVID-19 degli ultimi anni;

il proponente stima che la consegna dei lavori possa avvenire entro il 2025;

il proponente specifica che il tempo di realizzazione delle opere, per renderle funzionali, è previsto in 445 giorni naturali e consecutivi, seguirà il periodo di avviamento impianto e collaudi;

Visto che nello sviluppo progettuale, dal livello preliminare - oggetto della verifica di assoggettabilità del 2017 - al progetto esecutivo, sono stati svolti a cura del proponente i dovuti approfondimenti e miglioramenti tecnici volti a ottimizzare gli aspetti gestionali e impiantistici senza apportare modifiche sostanziali rispetto al progetto oggetto della procedura di verifica;

Dato atto del nuovo cronoprogramma di realizzazione delle opere facenti parte del progetto in oggetto, allegato alla istanza in esame;

Dato inoltre atto che il proponente, nella documentazione allegata alla istanza ha preso in esame gli aggiornamenti al quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2017;

Visto che:

il Settore VIA-VAS, con nota prot. 0245597 del 15.06.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha chiesto i contributi tecnici istruttori ai seguenti Soggetti: Provincia di Siena, Comune di Siena, ANAS SpA, SNAM RETE GAS, Acquedotto del Fiora SPA, ad ARPAT, alla competente Azienda USL, ad IRPET, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, all'Autorità Idrica Toscana e agli Uffici Regionali, assegnando il termine del 10.07.2022;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0271543 del 06.07.2022);

Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0268018 del 04.07.2022);

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 06.07.2022 ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico) evidenziando quanto segue:

“[...]

con riferimento al PGRA,

- l'area interessata dagli interventi in oggetto ricade in parte in aree a pericolosità da alluvioni elevata P3, disciplinate dall'art. 7 della disciplina di Piano, e in parte in aree a pericolosità da alluvioni bassa P1, disciplinate dall'art. 11 della disciplina di Piano. In tali aree gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua;

- l'intervento in oggetto è classificato come misura di protezione del PGRA di tipo M32 (codice UoM_ITADBR093_AO1_M3_054) denominata "Messa in sicurezza idraulica del B.rro del Casino a monte della SGC E78, Comune di Siena (DA2014SI0031)";

- si rende infine noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza PGRA-PIT_PPR – "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" disponibili sul sito web dell'autorità di bacino).

con riferimento al PGA,

- il corpo idrico denominato Borro del Casino non è un corpo idrico superficiale del PGA, esso rientra nel bacino del corpo idrico superficiale Torrente Arbia Monte, classificato in stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità);

- considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- gli interventi interessano un corso d'acqua, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano;

- infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018).

Infine, al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici delle opere in oggetto si raccomanda di tenere in considerazione le indicazioni contenute nella "Direttiva della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano" di cui alla Delibera GRT n. 1315 del 28/10/2019.";

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel proprio contributo del 04.07.2022 non ha rilevato elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

Visto altresì l'allegato B, paragrafo 10, della d.g.r. 1196/2019, in materia di proroga dei termini;

Ricordato che la vigente normativa prevede, per il procedimento di proroga di cui all'art. 57 della l.r. 10/2020, la consultazione, da parte dell'autorità competente, dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento;

Visto che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito del presente procedimento non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta da Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

Rilevato che il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di realizzazione:

- è finalizzato, in sinergia con altri interventi posti più a valle, alla mitigazione del rischio idraulico ed alla tutela delle persone, dei beni e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla frazione di Taverne d'Arbia;

- è classificato come misura di protezione del PGRA di tipo M32 (codice UoM_ITADBR093_AO1_M3_054) denominata "Messa in sicurezza idraulica del B.rro del Casino a monte della SGC E78, Comune di Siena (DA2014SI0031)";

Visto che il proponente richiede una proroga di 5 anni del termine per la realizzazione delle opere previste dal decreto di verifica del 2017, quindi fino al 23.08.2027;

Considerato che il termine per la realizzazione delle opere è previsto in 445 giorni consecutivi e che la consegna dei lavori è prevista entro fine 2025;

Visto l'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, sopravvenuto rispetto al decreto di verifica, secondo il quale - entro il termine di validità del provvedimento di verifica - il proponente deve provvedere oltre che alla realizzazione delle opere previste, anche al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione delle opere realizzate ed al completo recupero ambientale delle aree di cantiere utilizzate nonché a definire con l'Autorità competente la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di verifica;

Ritenuta congrua una proroga di anni cinque del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto in esame in considerazione del cronoprogramma presentato e degli adempimenti previsti dal suddetto art.28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 23.08.2027, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010 e con riferimento al provvedimento di verifica di cui al decreto regionale n. 11722 del 07.08.2017, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio dell'Abitato di Taverne d'Arbia, Comune di Siena, proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2017;

2) di confermare le prescrizioni impartite nel provvedimento di verifica n.11722/2017, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa;

3) di ricordare al proponente le indicazioni fornite dalla Autorità di bacino, nel contributo in premessa, con riferimento agli strumenti di piano di competenza;

4) di ricordare inoltre quanto segue al proponente:

- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali o si dovessero rinvenire terreni o acque contaminati, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione dei rifiuti, nonché di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

5) di raccomandare quanto segue al proponente, con riferimento alla corretta gestione ambientale dei cantieri previsti:

- nella documentazione di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, adottare specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico, alle lavorazioni da realizzarsi in prossimità di infrastrutture aperte al traffico, di condotte del gas e di linee elettriche; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- adottare misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'area di cantiere possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'area di cantiere;

- adottare le buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” del gennaio 2018;
- prevedere modalità finalizzate a prevenire l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;
- programmare i transiti in entrata ed in uscita dai cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- adottare le buone pratiche per i lavori sui corsi d'acqua, di cui alla Delibera G.R. n. 1315 del 28/10/2019;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14432
 certificato il 19-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022.
Riconoscimento primo acquirente latte bovino -
variazione della ditta Fattoria di Rimaggio impresa
individuale in Fattoria di Rimaggio S.S.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 3, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, presentata in data 16 giugno 2022, ns. prot. 245087 dal Sig. Fabrizio Calvo Pegna, quale rappresentante dell'impresa Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna S.S., con sede legale in Laterina Pergine Valdarno (AR), via Nazionale 2/2, CAP 52019, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR – 212755, tendente ad ottenere la variazione del riconoscimento della Ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Paolo Arturo, iscritta con numero di matricola AGEA 1468, nella citata ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna S.S., ai fini del riconoscimento della qualità di Primo Acquirente latte bovino;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna S.S.” come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338, la ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna S.S., con sede legale in Laterina Pergine Valdarno (AR), via Nazionale 2/2, CAP 52019, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo AR - 212755 a decorrere dal 1° luglio 2022, in sostituzione della Ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Paolo Arturo;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 91 (0905100091);

3) di inserire i dati relativi alla ditta “Fattoria di Rimaggio di Calvo Pegna S.S.” nell'albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto dal SIAN a variazione di quelli della Ditta Fattoria di Rimaggio di Calvo Paolo Arturo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14479
certificato il 20-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte bovino -
Cooperativa Agricola il Forteto - Società Agricola
Cooperativa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 3, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021

del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte bovino, presentata in data 15 giugno 2022, ns. prot. 244992 dal Sig. Izzo Maurizio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa con sede legale in Vicchio (FI) strada statale n. 551 KM 19 cap 50039 frazione Rossoio n. 6 Podere Moia, stradario 01555, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 267931;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Cooperativa agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338, la ditta Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa con sede legale in Vicchio (FI) strada statale n. 551 KM 19 cap 50039 frazione Rossoio n. 6 Podere Moia, stradario 01555, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 267931 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 93 (0904800093);

3) di registrare la ditta “Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14480
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del

Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 4 luglio 2022, ns. prot. 266551 dal Sig. Putgioni Pietro, in qualità di rappresentante dell'impresa Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola con sede legale in Via dell'Orcia 15 fraz. Contignano Radicofani (SI) 53040, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 48151;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola con sede legale in Via dell'Orcia 15 fraz. Contignano Radicofani (SI) 53040, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 48151 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 95 (0905200095);

3) di registrare la ditta “Società Cooperativa Val d'Orcia società agricola” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14486
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino
- Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore

del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 30 giugno 2022, ns. prot. 263493 dal Sig. Luciano Nucci, in qualità di rappresentante dell'impresa Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola con sede legale in Località Fratta 54 Sorano (GR) cap 58010, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 39433;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola con sede legale in Località Fratta 54 Sorano (GR) cap 58010, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 39433 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 101 (0905300101);

3) di registrare la ditta “Società Cooperativa Caseificio di Sorano Società Agricola” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14487
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latteovicaprino -
Caseificio Seggiano srl.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n.

0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovi-caprino, presentata in data 5 luglio 2022, ns. prot. 268460 dal Sig. Roberto Governi, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Seggiano srl con sede legale in Via Martiri di Niccioleta SNC c/o Studio Fabbrini Paolo Abbadia San Salvatore (SI), cap 53021 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 112051;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Seggiano srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovi-caprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Seggiano srl con sede legale in Via Martiri di Niccioleta SNC c/o Studio Fabbrini Paolo Abbadia San Salvatore (SI), cap 53021 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 112051 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovi-caprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 102 (0905200102);

3) di registrare la ditta “Caseificio Seggiano srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovi-caprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14488
certificato il 20-07-2022

**DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive
modifiche e integrazioni. Rilascio delle autorizzazioni
ai nuovi impianti viticoli. Annualità 2022.**

SEGUE ATTO E ALLEGATO

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE**Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14488 - Data adozione: 20/07/2022

Oggetto: DM n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Rilascio delle autorizzazioni ai nuovi impianti viticoli. Annualità 2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016298

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 63, primo capoverso, del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in cui si dispone che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata nazionale;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Visto in particolare l'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 sopra citato, concernente "Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti";

Visto il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", e successive modifiche e integrazioni apportate con il Decreto Ministeriale 527 del 30 gennaio 2017 e con il Decreto Ministeriale 935 del 13 febbraio 2018;

Vista la Delibera di Giunta n. 25 del 31 gennaio 2022 "Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie massima richiedibile per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Toscana-annualità 2022" che, in applicazione dei punti 2, 3 e 4 del sopra citato DM dispone:

- l'applicazione di criteri di priorità alle richieste di rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per l'intera superficie assegnata alla Regione Toscana,
- l'applicazione ai fini del calcolo delle assegnazioni, alle richieste di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della Regione Toscana, di un limite massimo per domanda pari a trenta ettari,
- che nel caso le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,25 ettari;

Visto il punto 1 del comma 1 dell'articolo 1 del DM 527/17 con il quale viene stabilito che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero, e che le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Vista altresì la Circolare AGEA. 0009066 del 10 febbraio 2021 "Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio", che nella parte relativa alle "Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli" stabilisce che:

- il sistema centrale generi automaticamente nel registro le autorizzazioni, e che le Regioni rilascino le autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da Agea;
- le autorizzazioni siano visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dall'articolo 9 comma 2 del DM 12272/2015 e successive modifiche, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle autorizzazioni sul BURT, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA;

Vista la comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali pervenuta a questo ufficio in data 19 luglio 2022, protocollo n. 0287521 con la quale è stato trasmesso l'elenco dei beneficiari ritenuti ammissibili ai quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto, ed è stata data indicazione alle Regioni di adottare un atto regionale finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;

Considerato che le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli devono essere utilizzate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;

Visto il ricorso (numero di registro generale 7557) presentato in data 8 giugno 2018, dalla Regione Veneto al TAR del Lazio contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed altri, per l'annullamento del citato Decreto Ministeriale n.935 del 13 febbraio 2018, previa sospensione dei suoi effetti;

Considerato che la Regione Toscana si è costituita in data 28 giugno 2018 nel giudizio sopra citato, chiedendo che il ricorso venga respinto;

Preso atto dell'ordinanza del TAR Lazio n. 04342/2018 REG.PROV.CAU, pubblicata il 17/07/2018, con cui si dà atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della Regione Veneto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, fatto salvo l'esito del ricorso presentato in data 8 giugno 2018 dalla Regione Veneto al TAR del Lazio contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e altri, per l'annullamento del Decreto Ministeriale n.935 del 13 febbraio 2018, l'elenco dei beneficiari ritenuti ammissibili ai quali devono essere concesse le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali con nota del 19 luglio 2022, protocollo n. 0287521; di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto;
2. di concedere tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da Agea, le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli ai beneficiari inseriti nell'elenco trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali di cui al punto 1;
3. che la data di inizio validità delle autorizzazioni decorre dalla data di adozione del presente atto;
4. che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale dell'atto di approvazione assume valore di comunicazione alle aziende dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

All. A

9f105ff174eaca93f798b88df29b9db213227d4c86e3384638b76cfbb6575ba1

All. A

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
429	TOSCANA	ABBRUZZESE VINCENZO	25470116739	150000	2500	13011
535	TOSCANA	ACQUAROLI DELIA	25470040632	30000	2500	4460
536	TOSCANA	ACQUAROLI GIUSEPPE	25470236040	20000	2500	3747
568	TOSCANA	ADDAZIO MICHELE	25470202075	20000	2500	3747
223	TOSCANA	ADONAEA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470167724	12000	2500	3177
590	TOSCANA	ADORNI BRACCESI CHIASSI FRANCESCO	25470246452	40000	2500	5172
387	TOSCANA	AEGREEN 20 SOCIETA' AGRICOLA A R.L	25470029890	10000	2500	3034
622	TOSCANA	AGGRAVI IONIS	25470050102	60000	2500	6597
332	TOSCANA	AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	25470171429	5000	2500	2678
648	TOSCANA	AGOSTINI ANDREA	25470229078	10000	2500	3034
647	TOSCANA	AGOSTINI GIANLUCA	25470070407	179445	2500	15109
353	TOSCANA	AGRI.COMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	25470149946	100000	2500	9448
76	TOSCANA	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR.	25470125847	300000	2500	23699
392	TOSCANA	AGRICOLA 45 SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	25470208403	33110	2500	4681
148	TOSCANA	AGRICOLA FAMIGLIA MAZZARRINI SOCIETA' SEMPLICE	25470157915	82500	2500	8201
61	TOSCANA	AGRICOLA FORTE S.S.	25470198141	200000	2500	16573
211	TOSCANA	AGRICOLA FRASCHIERA S.R.L.	25470151488	150000	2500	13011
371	TOSCANA	AGRISTART - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	25470055630	150000	2500	13011
98	TOSCANA	AGRITURISMO IL LAGHETTO DI BALBO STEFANO E C. SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470034809	30000	2500	4460
921	TOSCANA	AIAZZI MATTEO	25470237113	3000	2500	2536
667	TOSCANA	ALAMPI FILIPPO	25470028884	6066	2500	6066
273	TOSCANA	Alba Societa' Agricola s.s.	25470210292	6500	2500	2785
656	TOSCANA	ALBERGOTTI TOMMASO	25470066504	30000	2500	4460
230	TOSCANA	ALBERO DI GODOT SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470166262	73739	2500	7576
655	TOSCANA	ALBERTI MARCO	25470040707	50000	2500	5885
302	TOSCANA	ALLE CAMELIE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SRL	25470182129	1000	1000	1000
330	TOSCANA	ALMAT S.P.A.	25470056745	5000	2500	2678
404	TOSCANA	ALMAVA' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470118180	20000	2500	3747
685	TOSCANA	AMADORI MICHELE	25470126704	3000	2500	2536
176	TOSCANA	AMBRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470056240	20000	2500	3747
157	TOSCANA	AMIATA BIO DI BALLERINI E SUH SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470247526	190000	2500	15861
728	TOSCANA	ANDRIIEVSKYI YAROSLAV	25470268258	8000	2500	2892

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
729	TOSCANA	ANGELI GIANMARCO	25470242311	80000	2500	8022
731	TOSCANA	ANGORI GIANLUIGI	25470154839	2000	2000	2000
741	TOSCANA	ANSALDO ANGELO	25470225761	1217	1217	1217
740	TOSCANA	ANSELMI EUGENIO	25470054096	10000	2500	10000
135	TOSCANA	ANTICA FATTORIA LA PARRINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.UNIPERSONALE	25470107282	30000	2500	4460
123	TOSCANA	ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470218022	300000	2500	23699
794	TOSCANA	ARCANGELI ANGELA	25470142032	55000	2500	6241
340	TOSCANA	ARGENTIERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470134039	100000	2500	9448
30	TOSCANA	PROPRIA DENOMINAZIONE SOCIALE,POTRA' ALTRESI' USARE I SEGUENTI NOMI COMMERCIALI: A.G.A. S.	25470203875	150000	2500	13011
383	TOSCANA	ARILLO IN TERRABIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470024693	194526	2500	16183
812	TOSCANA	ARRIGHI ANTONIO	25470202364	6000	2500	6000
408	TOSCANA	AUTENTO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470214104	10000	2500	3034
354	TOSCANA	AUTOCTONA SRL	25470028553	40000	2500	5172
49	TOSCANA	AZ. AGR. CASA ALLE VACCHE DI CIAPPI SILVANO & FIGLI S.S.	25470230845	19000	2500	3676
366	TOSCANA	AZ. AGR. FERRACUTI DI FERRACUTI MAURIZIO E FERRACUTI TIZIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470155331	6000	2500	2749
350	TOSCANA	AZ. AGR. LA PINETA S.S. AGRICOLA	25470236941	108971	2500	10087
359	TOSCANA	AZ. AGR. L'ORTO DEL VICINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470251767	6000	2500	2749
277	TOSCANA	AZ. AGR. MASONI ADRIANA E FRANCESCA S.S.	25470218295	1200	1200	1200
55	TOSCANA	AZ. AGR. SAN BENEDETTO DI PERUZZI ENRICO, LUCA , MARCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470059996	30000	2500	4460
161	TOSCANA	AZ.AGR. PALA DI PALA PAOLA, MARIA E GIANNI PASQUALE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470212595	100000	2500	9448
24	TOSCANA	AZ.AGR. POGGIO A COLLE DI BUONAMICI RUBERTI GHEZZANI SOCIETA' AGRICOLA	25470100337	97400	2500	9262
129	TOSCANA	AZ.AGR.FONTODI DI GIOVANNI E MARCO MANETTI SOC. AGRICOLA SEMPLICE	25470204113	180000	2500	15148
207	TOSCANA	AZ.AGR.GIORGIO MELETTI CAVALLARI & C SOC.SEMP.AGR.	25470047371	19496	2500	3711
39	TOSCANA	AZ.AGR.IL GIARDINO DELL'OSA DI NIETO ALESSIA E INNOCENTI MARCO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470099042	30000	2500	4460
377	TOSCANA	AZ.AGR.IL PIAGGIONE di Pulvino Gastone e Franco Societa Semplice Agricola	25470088748	30000	2500	4460
56	TOSCANA	AZ.AGR.MONTESALARIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470114742	20000	2500	3747
347	TOSCANA	AZ.AGR.PODERE IL PINO DI GIUSEPPE E SIMONE PARISI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470188977	38000	2500	5030
420	TOSCANA	AZ.AGR.S.ANNA DI SPETTU CHIARA E CAVATAIO SERENA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470046357	50000	2500	5885
84	TOSCANA	AZ.AGR.S.GREGORIO DI LUCIOLI PIERANGELA SS.SOCIETA' AGRICOLA	25470087914	200000	2500	16573
145	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA ANGELINI SOCIETA' AGRICOLA DI ANGELINI GIULIO E ANICHINI VIRGINIA SOCIETA' SEMPLICE	25470138816	3000	2500	2536
283	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA BACARINGHE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LI MITATA	25470035608	138101	2500	12163
410	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA BALBI - FATTORIA IL CAPITANO SRL	25470001782	10000	2500	3034
112	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA BARILARI FEDERICA SOCIETA AGRICOLA	25470009934	10000	2500	3034

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
42	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA BELRIGUARDO SRL	25470229003	30000	2500	4460
197	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA CAMPO AL PERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IN SIGLA CAMPO AL PERO S.S.A.	25470048296	12706	2500	3227
305	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA CASALE DI GIGLIOLI GIUSEPPE E RINALDI MARIA PIERINA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470023257	131518	2500	11694
153	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA CELIDONIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470185908	101424	2500	9549
86	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA COLLE DI BORDOCHEO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	25470133015	97109	2500	9242
282	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA DEGLI AZZONI AVOGANDRO CARRADORI SS	25470167708	35000	2500	4816
388	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA DONNA GILDA A MELETO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470046811	300000	2500	23699
231	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA EREDI CONTE GADDO DELLA GHERARDESCA S.S.	25470238277	190006	2500	15861
415	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA I POGGIBONI DI BROTTINI GIULIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470024784	60000	2500	6597
318	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA IL COLTO DI MARTA CRUNELLI WILKINSON E C SAS SOCIETA' AGRICOLA	25470190528	10000	2500	3034
23	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA IL PARADISO DI FRASSINA SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470213478	15895	2500	3455
279	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA IL PINO SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470083145	300000	2500	23699
369	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA IL RUSTICO DI TERRENI SABRINA E MAZZANTINI RACHE LE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470128007	44800	2500	5514
244	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA L'AGHJALE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470216059	70785	2500	70785
103	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA LE CAPANNELLE DI ARMANI TULLIO & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470183044	20000	2500	3747
219	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA MELLINI DI MELLINI GIANLUCA E MELLINI CECILIA SOCIETA' SEMPLICE	25470061034	2200	2200	2200
110	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA MONTERAPONI DI BRAGANTI E C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470214252	5000	2500	2678
141	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA PALAZZETTI SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	25470140036	10000	2500	3034
37	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA PIEVINA DI PEGGY NEECKX E C. SNC, SOCIETA' AGRICOLA	25470249571	34355	2500	4770
83	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA SOLE DELLA MAREMMA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470008415	300000	2500	23699
321	TOSCANA	AZIENDA AGRICOLA TREQUANDA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	25470007045	300000	2500	23699
183	TOSCANA	AZIENDA GUIDO F. FENDI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470185148	105196	2500	9818
171	TOSCANA	AZIENDA VILLA CENNINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI DUTTENHOEFER F.M.	25470114361	5000	2500	2678
237	TOSCANA	RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE IN FORMA ABBREVIATA COME: AZIENDA VITIVINICOLA DUEMANI S.A.R.L.	25470018752	43000	2500	5386
136	TOSCANA	BACCIOLO DI HONORE' ISABELLE E C. SOCIETA' AGRICOLA, SOCIETA' SEMPLICE	25470227593	997	997	997
431	TOSCANA	BADII FRANCESCO	25470093656	30000	2500	4460
435	TOSCANA	BAGNOLI MASSIMO	25470167815	10000	2500	3034
274	TOSCANA	BALDETTI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470202091	12000	2500	3177
437	TOSCANA	BALDUCCI STEFANO	25470167054	15000	2500	3391
177	TOSCANA	BALESTRI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470002541	15000	2500	3391
446	TOSCANA	BANDINI ALESSANDRA	25470077402	70775	2500	7365
447	TOSCANA	BANDINI ALESSIO	25470219699	20000	2500	3747
445	TOSCANA	BANDINI CESARE	25470143709	50000	2500	5885

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
453	TOSCANA	BANTI RUFFO	25470123453	30000	2500	4460
268	TOSCANA	BARACCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470265882	10000	2500	3034
462	TOSCANA	BARAGLI RITANO	25470221380	74000	2500	7595
385	TOSCANA	BARCHIELLI SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470240430	17789	2500	3589
459	TOSCANA	BARDELLI GIULIANA	25470073732	2000	2000	2000
107	TOSCANA	BARICCI COLOMBAIO MONTOSOLI S.S.DI FEDERICO BUFFI & C. SOCIETA' AGRICOLA	25470267656	1800	1800	1800
463	TOSCANA	BARILLA' MARIA PINA	25470186385	10000	2500	3034
471	TOSCANA	BARRASSO GIOVANNI	25470258515	300000	2500	23699
475	TOSCANA	BARSACCHI MARCO	25470149714	10000	2500	3034
473	TOSCANA	BARSANTI CIPRIANO	25470164309	9650	2500	3009
472	TOSCANA	BARSOTTI CINZIA	25470042158	100000	2500	9448
476	TOSCANA	BARTALI CHIARA	25470134328	19146	2500	3686
477	TOSCANA	BARTALOZZI DANILO	25470106870	80000	2500	8022
85	TOSCANA	BARTOLOMEI E CAVALLINI SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470164028	100000	2500	9448
479	TOSCANA	BARTOLOMEI NANDO	25470206449	14994	2500	3390
481	TOSCANA	BARTOLOMEI STEFANO	25470206225	15001	2500	3391
483	TOSCANA	BARZI LUCA	25470076313	13190	2500	3262
485	TOSCANA	BASAGNI SAVERIO	25470238566	1000	1000	1000
488	TOSCANA	BASTIANONI ROBERTO	25470103703	7000	2500	2821
434	TOSCANA	BEGNARDI MICHELE	25470093375	70000	2500	7310
59	TOSCANA	BELGUARDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AGRICOLA	25470079697	115000	2500	10517
345	TOSCANA	BELVEDERE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470146413	50778	2500	5940
450	TOSCANA	BENASSI LORIANO	25470009595	10000	2500	3034
451	TOSCANA	BENASSI NICOLA	25470040749	1550	1550	1550
452	TOSCANA	BENETTI ROCCO	25470090603	10000	2500	3034
444	TOSCANA	BENOCCI SIMONETTA	25470149813	3000	2500	2536
469	TOSCANA	BERNARDINI MONIA	25470118602	20000	2500	3747
465	TOSCANA	BERNE' JACOPO	25470268076	1100	1100	1100
478	TOSCANA	BERTINI FABRIZIO	25470157725	4000	2500	2607
480	TOSCANA	BERTOLINI PIER-PAOLO	25470180966	3000	2500	2536
441	TOSCANA	BIANCHI LAURA	25470058642	40000	2500	5172
442	TOSCANA	BIANCHI MICHELA	25470067015	28504	2500	4353

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
436	TOSCANA	BIGAZZI GIANNA	25470005379	152233	2500	13170
433	TOSCANA	BIGONI FRANCO	25470114635	10000	2500	3034
439	TOSCANA	BILIORSI SIMONE	25470152650	1164	1164	1164
438	TOSCANA	BILLI EDDA	25470096717	15000	2500	3391
487	TOSCANA	BISTI FABIO	25470157436	70000	2500	7310
428	TOSCANA	BOBKIEWICZ OLGA KATARZYNA	25470191682	16018	2500	3463
443	TOSCANA	BONACCHI ANDREA	25470231785	20000	2500	3747
448	TOSCANA	BONO ALESSANDRO	25470126415	5000	2500	2678
449	TOSCANA	BONORA MICOL	25470169456	6818	2500	2808
460	TOSCANA	BORGHINI-BALDOVINETTI GIANLUIGI	25470070134	50000	2500	5885
31	TOSCANA	ANCHE, IN SIG LA O IN FORMA ABBREVIATA: CAPARZO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, BORGO SCOPETO S.R.L. SO	25470094761	100000	2500	9448
306	TOSCANA	BORGO SETTE TIGLI SRL AGRICOLA	25470172997	30000	2500	4460
461	TOSCANA	BORGOGNI PIERO	25470039840	1300	1300	1300
248	TOSCANA	BOSCO ALLE VIGNE DI MATTEO FROLLANI E C SOCIETA AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE	25470045219	146217	2500	12741
484	TOSCANA	BOSCU ALESSANDRO ALDO	25470193514	34500	2500	4780
486	TOSCANA	BOSI ENZO	25470157857	1300	1300	1300
322	TOSCANA	BOTTEGA NUOVA SOCIETA' AGRICOLA DI MACUCCI ANDREA & C. S.A.S.	25470069946	95000	2500	9091
490	TOSCANA	BOZZA EMILIO	25470202729	100000	2500	9448
458	TOSCANA	BRACALARI MARCO	25470034940	50000	2500	5885
457	TOSCANA	BRACCI VATIELLI MIGNARDI OLIVIERO	25470229581	30000	2500	4460
456	TOSCANA	BRACCIALI LUCIA	25470085967	3000	2500	2536
94	TOSCANA	BRAGAGLIA FELIO, BRAGAGLIA EZIO E BRAGAGLIA FABIO SOCIETA SEMPLICE SOCIETA AGRICOLA	25470078087	80000	2500	8022
468	TOSCANA	BRANDI MARGHERITA	25470133437	8500	2500	2928
3	TOSCANA	BRANDINI MARCOLINI NICCOLO' E PIERO - FATTORIA CASTELLO DI RENCIN E - SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470107324	30000	2500	4460
467	TOSCANA	BRINZAGLIA LORELLA	25470013688	10000	2500	3034
454	TOSCANA	BROCCHI DANIELE	25470247435	20000	2500	3747
455	TOSCANA	BROCCHI LUCIANO	25470215259	5000	2500	2678
466	TOSCANA	BRUNELLI LUCA	25470147882	80000	2500	8022
470	TOSCANA	BRUNI ANDREA	25470201937	10000	2500	3034
464	TOSCANA	BRUNI FRANCO	25470067379	62476	2500	6774
474	TOSCANA	BRUSONE GIUSEPPE	25470191989	300000	2500	23699
482	TOSCANA	BRUTTINI STEFANIA	25470241412	1000	1000	1000
430	TOSCANA	BUCCOLINI TIZIANO	25470166866	10000	2500	3034

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
432	TOSCANA	BUDANO AUGUSTO	25470056174	25000	2500	4103
440	TOSCANA	BULY ROBERT LEON	25470185858	16771	2500	3517
489	TOSCANA	BUZDON ANNA MARIA	25470166528	30000	2500	4460
175	TOSCANA	CA' DEL NASO SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470159580	87000	2500	8521
358	TOSCANA	CAFAGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470089951	30000	2500	4460
106	TOSCANA	CAGNANO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470040772	55000	2500	6241
510	TOSCANA	CALAMAI NICCOLO'	25470042364	50000	2500	5885
507	TOSCANA	CALDINI TOMMASO	25470169597	35000	2500	4816
511	TOSCANA	CALIANI EMILIO	25470267607	2000	2000	2000
512	TOSCANA	CALUSSI APRILIA	25470237980	1000	1000	1000
513	TOSCANA	CALZOLARI FRANCESCO	25470202950	2500	2500	2500
264	TOSCANA	CALZOLARI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470159630	15000	2500	3391
378	TOSCANA	CANTINA DAINELLI SOCIETA' AGRICOLA	25470046332	25000	2500	4103
280	TOSCANA	Cantine terredagoli societa' agricola s.s.	25470240471	5850	2500	2739
18	TOSCANA	CAPANNA DI CENCIONI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470145985	150000	2500	13011
529	TOSCANA	CAPECCHI DANILO	25470167641	15000	2500	3391
534	TOSCANA	CAPITONI MARCO	25470155281	20000	2500	3747
531	TOSCANA	CAPONIO ANNALISA	25470096774	2000	2000	2000
532	TOSCANA	CAPPELLI GRAZIELLA	25470096584	70000	2500	7310
533	TOSCANA	CAPPIOLI PRISCILLA	25470209898	20000	2500	3747
538	TOSCANA	CARBONE ANTONIO	25470235950	40000	2500	5172
540	TOSCANA	CARCIOLA LAURA	25470045433	49470	2500	5847
544	TOSCANA	CARLESSO ANTONIO WILSON	25470058436	1000	1000	1000
543	TOSCANA	CARLETTI FEDERICO	25470133304	100000	2500	9448
545	TOSCANA	CARLUCCI RICCARDO	25470208098	12000	2500	3177
548	TOSCANA	CAROSI GIOVANNA	25470240646	5000	2500	2678
329	TOSCANA	CARPINETO VINIFERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470023513	300000	2500	23699
174	TOSCANA	CASA T SRL	25470038578	17200	2500	3547
556	TOSCANA	CASADEI LAURA	25470028314	284748	2500	22612
190	TOSCANA	CASALE TERZO SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470109171	20000	2500	3747
271	TOSCANA	CASTELLANI REAL ESTATE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.- A SOCIO UNICO	25470163889	300000	2500	23699
284	TOSCANA	CASTELLANI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470175495	7628	2500	2865
557	TOSCANA	CASTELLI SIMONE	25470157360	128500	2500	11479

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
81	TOSCANA	CASTIGLION DEL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIMITATA	25470145829	100000	2500	9448
558	TOSCANA	CATALANI PAOLA	25470231751	10000	2500	3034
559	TOSCANA	CATANI MICHELE	25470201853	50000	2500	5885
494	TOSCANA	CECCARELLI ALBERTO	25470089712	15000	2500	3391
508	TOSCANA	CELLINI BETTINA	25470044006	5000	2500	2678
518	TOSCANA	CENCINI MARCO	25470040798	25000	2500	4103
500	TOSCANA	CHECHI MAURO	25470093979	300000	2500	23699
504	TOSCANA	CHERUBINI MARCO	25470115202	5000	2500	2678
505	TOSCANA	CHESINI ALESSANDRO	25470188837	30106	2500	4467
506	TOSCANA	CHESINI ANGELA	25470188761	39934	2500	5167
502	TOSCANA	CHIAPPINI MARISA	25470007094	4871	2500	2669
501	TOSCANA	CHIAPPONE CINZIA	25470012771	30000	2500	4460
503	TOSCANA	CHIARINI ALDA	25470062248	5000	2500	2678
324	TOSCANA	CHIUSA GRANDE S.R.L.	25470096154	300000	2500	23699
491	TOSCANA	CIACCI FABIANO	25470194330	8000	2500	2892
493	TOSCANA	CIACCI LUCILLA	25470006591	7000	2500	2821
496	TOSCANA	CIACCI PAMELA	25470048023	40000	2500	5172
87	TOSCANA	CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA DI BIANCHINI SOCIETA' AGRICOLA	25470164978	100000	2500	9448
497	TOSCANA	CIACCI TIZIANO	25470047991	80000	2500	8022
514	TOSCANA	CIAMBELLINI FLORA	25470225654	100000	2500	9448
517	TOSCANA	CIAMPALINI GIUSEPPINA	25470151041	70000	2500	7310
519	TOSCANA	CIANCICO ETTORE	25470090579	8000	2500	2892
523	TOSCANA	CIANTI FERDINANDO	25470054963	2500	2500	2500
522	TOSCANA	CINELLI COLOMBINI DONATELLA	25470088458	140000	2500	12298
521	TOSCANA	CINI ROBERTO	25470220846	15000	2500	3391
492	TOSCANA	CIOCCHI GIACOMO	25470106888	49000	2500	5813
499	TOSCANA	CIOFINI ADRIANO	25470249720	25000	2500	4103
530	TOSCANA	CIPOLLINI ALESSANDRO	25470236701	87189	2500	8535
509	TOSCANA	CLEMENTI GIAN LUCA	25470126480	10000	2500	3034
495	TOSCANA	COCCIMIGLIO MARCO	25470086734	5000	2500	2678
7	TOSCANA	COL D'ORCIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470116275	100000	2500	9448
182	TOSCANA	COLLEXTION FARM SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470190056	39900	2500	5165
232	TOSCANA	COLLINE ALBELLE SOCIETA AGRICOLA A RL	25470105922	26632	2500	4220

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
515	TOSCANA	COMANDI MARCO	25470158269	4750	2500	2660
516	TOSCANA	COMI COSTANTINA	25470038057	4567	2500	2647
6	TOSCANA	COMPTURIST SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470150928	237549	2500	19249
113	TOSCANA	CONCADORO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470144483	50000	2500	5885
520	TOSCANA	CONGIU TONINO	25470191633	20000	2500	3747
524	TOSCANA	CONTICELLI GIANNI	25470047793	42000	2500	5315
526	TOSCANA	CONTICELLI NICCOLO'	25470047355	40000	2500	5172
527	TOSCANA	CONTICELLI PIERO	25470047298	20000	2500	3747
528	TOSCANA	CONTICELLI TOMMASO	25470047777	29000	2500	4388
525	TOSCANA	CONTINI BONACOSSU UGO	25470067270	27300	2500	4267
216	TOSCANA	COOPERATIVA SOCIALE PODERNUOVO DI MAREMMA SOCIETA' AGRICOLA ONLUS	25470045516	25000	2500	4103
9	TOSCANA	COOPERATIVA VIVAI RIUNITI PERIGNANO FAUGLIA CENAIA	25470189439	2500	2500	2500
537	TOSCANA	CORBUCCI FRANCESCO PAOLO	25470033199	40000	2500	5172
542	TOSCANA	CORDELLA MADDALENA	25470232635	140000	2500	12298
541	TOSCANA	CORDOVANI GIOVANNI	25470002269	50000	2500	5885
546	TOSCANA	CORNELLI ALFREDO	25470206217	2000	2000	2000
550	TOSCANA	CORSI ENRICO	25470219046	20000	2500	3747
549	TOSCANA	CORSI MATTEO	25470033173	8399	2500	2920
551	TOSCANA	CORSI PATRIZIA	25470134195	246692	2500	19901
553	TOSCANA	CORTI MARCELLO	25470190866	32000	2500	4602
555	TOSCANA	CORTI STEFANIA	25470190585	50000	2500	5885
554	TOSCANA	CORTONESI ANDREA	25470216745	5000	2500	2678
547	TOSCANA	CREPALDI CRISTIAN	25470086833	60000	2500	6597
539	TOSCANA	CROCETTI ELIGIO	25470266930	140000	2500	12298
158	TOSCANA	CRUDETTERRE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470232478	3558	2500	2575
552	TOSCANA	CURTI FRANCO	25470040848	1000	1000	1000
562	TOSCANA	DA COL RODRIGUEZ GIORGIO ALBERTO	25470015980	25000	2500	4103
228	TOSCANA	DA NOI SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470056349	67833	2500	7155
565	TOSCANA	DADDI NEDO	25470184968	1500	1500	1500
566	TOSCANA	DADDI PAOLA	25470212637	4100	2500	2614
584	TOSCANA	DAINELLI DEBORAH	25470166841	40000	2500	5172
109	TOSCANA	DAL CERRO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA	25470159432	8177	2500	2905
578	TOSCANA	DALL'ACQUA FABIO	25470181261	37854	2500	5019

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
585	TOSCANA	D'ANNA ANNA	25470252120	2000	2000	2000
588	TOSCANA	DANY EMELINE ESTHER	25470254480	93997	2500	9020
580	TOSCANA	DE AMICIS VINCENZO	25470225852	20000	2500	3747
583	TOSCANA	DE ANGELIS GIUSEPPE	25470206126	10000	2500	3034
582	TOSCANA	DE ANGELIS IDA	25470090637	10000	2500	3034
563	TOSCANA	DE CAROLIS MARCO	25470040871	3000	2500	2536
564	TOSCANA	DE CESARI ROBERTA	25470098309	4404	2500	2636
576	TOSCANA	DE LUCIA PASQUALINA	25470159721	2500	2500	2500
591	TOSCANA	DE RANIERI FEDERICO	25470137180	1650	1650	1650
368	TOSCANA	DE VINOSALVO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470089449	15112	2500	3399
571	TOSCANA	DEGLI INNOCENTI LAURA	25470249928	70000	2500	7310
572	TOSCANA	DEGLI INNOCENTI NICCOLO'	25470168862	2000	2000	2000
569	TOSCANA	DEI LORENA	25470190601	4000	2500	2607
574	TOSCANA	DEL BUONO CLAUDIO	25470068484	4228	2500	2623
575	TOSCANA	DEL BUONO DAVID	25470255446	30000	2500	4460
579	TOSCANA	DELLA GHERARDESCA GADDO	25470180784	15464	2500	3424
561	TOSCANA	DI BRINO GIUSEPPE	25470133932	20000	2500	3747
570	TOSCANA	DI FURIA VINCENZA	25470238004	10000	2500	3034
573	TOSCANA	DI GRIGOLI ANGELA	25470217594	5000	2500	2678
589	TOSCANA	DI PIETRO MARCO	25470072239	30685	2500	4508
260	TOSCANA	DI TRANA ROCCO E DI TRANA CATERINA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470190635	30000	2500	4460
577	TOSCANA	DOLFI GIOVANNI	25470132686	80016	2500	8024
587	TOSCANA	DONATO GINO	25470246163	2250	2250	2250
586	TOSCANA	DONATO GIULIANO	25470217834	4000	2500	2607
149	TOSCANA	DONNA OLIMPIA 1898 SRL SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE	25470075406	30970	2500	4529
592	TOSCANA	DOTTI GIANNI	25470093219	25836	2500	4163
593	TOSCANA	DOVERI DARIO	25470184273	20725	2500	3799
82	TOSCANA	DUE CUORI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470041440	230000	2500	18711
581	TOSCANA	DUMANOV MAXIM	25470023182	20000	2500	3747
35	TOSCANA	ELDORADO S.R.L. UNIPERSONALE	25470028660	15000	2500	3391
670	TOSCANA	ELEONORI ALESSANDRO	25470195386	1000	1000	1000
327	TOSCANA	ENERGIA VERDE FONTANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470261121	300000	2500	23699
793	TOSCANA	ERCOLANI SERGIO	25470215390	160000	2500	13723

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
156	TOSCANA	EREDI BENITO MANTELLINI AZ. AGRARIA S.S.	25470003556	2000	2000	2000
805	TOSCANA	ERMINI ANGELA	25470130292	30000	2500	4460
860	TOSCANA	ESPOSITO PIETRO	25470021178	100000	2500	9448
203	TOSCANA	F.LLI BRINZAGLIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GERMANO E STEFANO	25470098143	14900	2500	3384
235	TOSCANA	F.LLI MORONI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470000743	50000	2500	5885
594	TOSCANA	FABBRI PIER GIOVANNI	25470193159	2500	2500	2500
595	TOSCANA	FACCIN DARIO	25470103265	12600	2500	3220
597	TOSCANA	FAGIUOLI MARIA ELISABETTA	25470208502	2500	2500	2500
346	TOSCANA	FAGNA ALLEVAMENTI IN SELEZIONE SOCIETA' AGRICOLA	25470122109	300000	2500	23699
599	TOSCANA	FALCONE FABRIZIO	25470160596	5000	2500	2678
600	TOSCANA	FALCONI GINEVRA	25470062529	2000	2000	2000
601	TOSCANA	FALERI RICCARDO	25470051464	2000	2000	2000
602	TOSCANA	FALZARI SERGIO	25470246098	41687	2500	5292
603	TOSCANA	FANTI BALDASSARRE FILIPPO	25470212496	50000	2500	5885
604	TOSCANA	FANTI ELISA	25470212447	50000	2500	5885
607	TOSCANA	FARALLI ANDREA	25470219087	50000	2500	5885
17	TOSCANA	FATTOI OFELIO E FIGLI SOC. SEMPL. SOCIETA' AGRICOLA	25470218386	20000	2500	3747
272	TOSCANA	FATTORIA BELLOSGUARDO DI GAGLIARDI E CASI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470046456	25000	2500	4103
131	TOSCANA	FATTORIA CASA DI TERRA DI FORLLANI GIULIANO E GESSICA SOCIETA'	25470036648	300000	2500	23699
193	TOSCANA	FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	25470133106	50000	2500	5885
336	TOSCANA	FATTORIA DELL'AGRESTO DI GASPARRI GIACOMO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA	25470044022	20000	2500	3747
362	TOSCANA	FATTORIA DI CAMPESTRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470143774	50000	2500	5885
355	TOSCANA	FATTORIA DI PETROGNANO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470099646	140000	2500	12298
405	TOSCANA	FATTORIA FIBBIANO S.R.L. SOCIE TA' AGRICOLA	25470007086	50000	2500	5885
25	TOSCANA	FATTORIA I COLLAZZI SOCIETA' AGRICOLA	25470111003	100000	2500	9448
140	TOSCANA	FATTORIA IL CASALONE - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470107258	100000	2500	9448
352	TOSCANA	FATTORIA LA CASA DI MARZI ANDREA E ALESSIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470132439	100000	2500	9448
319	TOSCANA	FATTORIA LA MOTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470127454	160000	2500	13723
238	TOSCANA	FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIE TA' AGRICOLA SEMPLICE	25470066819	300000	2500	23699
28	TOSCANA	FATTORIA LE MOZZETE DEI FRATELLI CORSINI S.S.	25470131266	179065	2500	15082
199	TOSCANA	FATTORIA LE PUPILLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470063501	200000	2500	16573
40	TOSCANA	FATTORIA POGGIO AL VENTO DI MACII ROBERTO & C SOCIETA' AGRICOLA	25470231249	140000	2500	12298
252	TOSCANA	FATTORIA S.PIETRO IN FAGGETA SOCIETA AGRICOLA	25470240497	9586	2500	3005

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
32	TOSCANA	FATTORIA SANT'APPIANO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470056646	10000	2500	3034
348	TOSCANA	GUALBERTO VECCHIETTI POLTRI SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	25470094274	49948	2500	5881
395	TOSCANA	FATTORIA VILLA L'OLMO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470221620	150000	2500	13011
202	TOSCANA	FATTORIA VILLA SALETTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470112498	100000	2500	9448
317	TOSCANA	FATTORIA VITICCIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470121267	48800	2500	5799
276	TOSCANA	FATTORIE GATTESCHI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470242576	13500	2500	3284
596	TOSCANA	FEDESPINA MIRTA	25470192961	5000	2500	2678
36	TOSCANA	FELSINA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA	25470024495	50000	2500	5885
605	TOSCANA	FENZI UMBERTO	25470140127	30000	2500	4460
612	TOSCANA	FERRETTI ELENA	25470238616	45845	2500	5589
611	TOSCANA	FERRINI BIANCA	25470212538	20000	2500	3747
307	TOSCANA	FERTUNA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470012946	200000	2500	16573
303	TOSCANA	FEUDI TOSCANA - CAMPO ALLE COMETE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470028223	65000	2500	6954
236	TOSCANA	FICOSECCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI FRANCO E VITTORIO BIAGI	25470053908	122268	2500	11034
615	TOSCANA	FIORAVANTI DINA	25470109155	2000	2000	2000
613	TOSCANA	FIRRADELLO ALESSANDRO	25470169522	60000	2500	6597
616	TOSCANA	FISCHETTI LORETTA	25470085694	22589	2500	3932
598	TOSCANA	FOGNANI GIACOMO	25470026763	2000	2000	2000
278	TOSCANA	Fonte a Mozzi di Strat Daniela e C. Societa' Agricola s.s.	25470163970	29064	2500	4393
139	TOSCANA	FONTE MORELLA SRL SOC.AGRICOLA	25470064103	40000	2500	5172
155	TOSCANA	FONTERENZA-SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCA E MARGHERITA PADOVANI	25470217446	5000	2500	2678
100	TOSCANA	FORNACELLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470219657	1700	1700	1700
608	TOSCANA	FORNAI CESARE	25470158665	9000	2500	2963
27	TOSCANA	FRANCESCHI LEOPOLDO E LIVIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA IN SIGLA FRANCESCHI S.A. O FRA.L.L. S.A.	25470181444	30000	2500	4460
610	TOSCANA	FRANCESCUTTI VENANZIO	25470138915	79430	2500	7982
609	TOSCANA	FRANCI FRANCA	25470113207	72070	2500	7457
169	TOSCANA	FRATELLI MARONE CINZANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (OD ANCHE IN SIGLA FMC SRL S.A. E MARONE CINZANO S.A.R.L.	25470115327	100000	2500	9448
614	TOSCANA	FRATICELLI GIOVANNI	25470055382	1500	1500	1500
606	TOSCANA	FROLLANI MAURO	25470067205	65556	2500	6993
617	TOSCANA	FUSELLI CARLO	25470122604	50000	2500	5885
400	TOSCANA	G & T SOC. AGRICOLA R.L.	25470118552	50000	2500	5885
618	TOSCANA	GABRIELLI DANIELE	25470189801	25000	2500	4103
630	TOSCANA	GALEOTTI LUCIANA	25470171601	5000	2500	2678

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
625	TOSCANA	GALLETTI DIMITRI	25470053437	12000	2500	12000
628	TOSCANA	GALLETTI ROSSELLA	25470252534	20000	2500	3747
627	TOSCANA	GALLORINI ALESSANDRO	25470060291	91680	2500	8855
646	TOSCANA	GARAVELLI DEBORA	25470133361	13000	2500	3248
381	TOSCANA	GEB TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470143956	57277	2500	6403
631	TOSCANA	GENCA VINCENZO	25470122836	20000	2500	3747
638	TOSCANA	GERICKE COSIMO	25470204436	40000	2500	5172
312	TOSCANA	GESFIM SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	25470023166	150000	2500	13011
623	TOSCANA	GHERARDELLI DARIO	25470150126	20000	2500	3747
624	TOSCANA	GHEZZI EVARISTO	25470122885	350	350	350
635	TOSCANA	GIANNELLI ROBERTO	25470113231	11265	2500	3125
633	TOSCANA	GIANNELLINI KATIA	25470185593	1100	1100	1100
249	TOSCANA	GIANNI MOSCARDINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470063188	200000	2500	16573
632	TOSCANA	GIANNINI GIACOMO	25470153047	80000	2500	8022
634	TOSCANA	GIANNOTTI ALBERTO	25470242725	100000	2500	9448
620	TOSCANA	GIGLI PAOLO	25470113827	10000	2500	3034
619	TOSCANA	GIGLIOLI MARCELLA	25470193480	28489	2500	4352
621	TOSCANA	GIGLIOLI STEFANO	25470025351	52046	2500	6031
226	TOSCANA	GIO' RANCH SOC. SEMPLICE AGRICOLA	25470029957	100000	2500	9448
626	TOSCANA	GIOLLI FABIO	25470109114	300000	2500	23699
172	TOSCANA	GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	25470190783	128173	2500	11455
650	TOSCANA	GIOVANNETTI PAOLO	25470166080	20000	2500	3747
649	TOSCANA	GIOVANNINI MAURIZIO	25470032712	400	400	400
637	TOSCANA	GONZI ALESSANDRO	25470066876	50000	2500	5885
640	TOSCANA	GORI MATTEO	25470025526	10000	2500	3034
651	TOSCANA	GOVERNI MASSIMILIANO	25470151074	40000	2500	5172
652	TOSCANA	GOZZI LUCA	25470015741	7000	2500	2821
653	TOSCANA	GOZZO SALVATORE	25470144665	200000	2500	16573
645	TOSCANA	GRAETZ DAN	25470025419	300000	2500	23699
294	TOSCANA	GRANDUCATO NATURA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470256394	35000	2500	4816
643	TOSCANA	GRASCELLI ANDREA	25470035087	10000	2500	3034
644	TOSCANA	GRASSI SARA	25470181832	4000	2500	2607
639	TOSCANA	GRECO MANUELA	25470041507	10000	2500	3034

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
629	TOSCANA	GUALANDI GUIDO	25470260388	10000	2500	3034
636	TOSCANA	GUAN YUANYUAN	25470087757	24000	2500	4032
642	TOSCANA	GUERRINI ALESSANDRO	25470216687	5000	2500	2678
641	TOSCANA	GURRIERI FRANCESCA	25470095834	38196	2500	5044
229	TOSCANA	I FORESTIERI SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470160000	5500	2500	2714
560	TOSCANA	IACOVIELLO MICHELE	25470066793	10000	2500	3034
733	TOSCANA	IANNACCO JOSELITA	25470266815	15567	2500	3431
19	TOSCANA	IL BELVEDERE SU CASTELLINA IN CHIANTI SOCIETA' AGRICOLA A RESPON	25470132256	50000	2500	5885
418	TOSCANA	IL MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. S.R.O	25470184281	299642	2500	23674
118	TOSCANA	IL MOLINACCIO DI MONTEPULCIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470059970	2500	2500	2500
72	TOSCANA	IL PALAZZONE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470212751	48000	2500	5742
323	TOSCANA	IL POGGIO SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470232106	50000	2500	5885
337	TOSCANA	IL TRALCIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470229912	120000	2500	10873
257	TOSCANA	IMERI GREEN PARK SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470184372	190728	2500	15913
108	TOSCANA	INNOCENTI DI GIANNI E MASSIMO INNOCENTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470217339	30000	2500	4460
734	TOSCANA	INNOCENTI LUCIANO	25470218626	40000	2500	5172
732	TOSCANA	INNOCENTINI FRANCO	25470142156	10000	2500	3034
739	TOSCANA	INSOGNA MASSIMO	25470181683	4000	2500	2607
34	TOSCANA	ISTINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470139384	40000	2500	5172
425	TOSCANA	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE*I.D.S.C.	25470219053	200000	2500	16573
396	TOSCANA	ITALSERVIZI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	25470013431	100000	2500	9448
654	TOSCANA	JAFFE KEVIN DANIEL	25470268803	28147	2500	4328
2	TOSCANA	KNAUF DI KNAUF SRL SAS	25470134278	24473	2500	4066
57	TOSCANA	LA CALVANA SOCIETA' SEMPLICE	25470047819	16000	2500	3462
146	TOSCANA	LA CASACCIA DI FRANCESCHI S.S.	25470171072	10000	2500	3034
360	TOSCANA	LA COMMENDA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470144004	73833	2500	7583
401	TOSCANA	LA CORSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470022838	100000	2500	9448
180	TOSCANA	LA FARNIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470129864	40000	2500	5172
660	TOSCANA	LA FATA ANTONIO	25470225472	160000	2500	13723
162	TOSCANA	LA FESTEGGIATA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470211373	2000	2000	2000
364	TOSCANA	LA FONTE AL GALLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ELISA FRANCIANI	25470190650	30000	2500	4460
164	TOSCANA	LA MADONNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470255560	32437	2500	4633
91	TOSCANA	LA PESA DI SOTTO S.S.	25470181543	20000	2500	3747

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
256	TOSCANA	LA TERRA DEL CONTADINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470122190	121378	2500	10971
399	TOSCANA	LAKE UNION SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470142875	80000	2500	8022
664	TOSCANA	LALLI LORENZO	25470020659	100000	2500	9448
663	TOSCANA	LALLI LUCIANO	25470020675	10599	2500	3077
669	TOSCANA	LANDI ALDO	25470236123	50000	2500	5885
672	TOSCANA	LAPI MAURIZIO	25470086577	3000	2500	2536
677	TOSCANA	LATINI FRANCO	25470168474	20000	2500	3747
676	TOSCANA	LAURENZI SERGIO	25470232296	100	100	100
678	TOSCANA	LAZZERI GIOVANNI	25470237246	1000	1000	1000
142	TOSCANA	LE BONCIE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI GIOVANNA MORGANTI E GIORGIO SERAO	25470014009	15000	2500	3391
247	TOSCANA	LE MACCHIOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI MERLI CINZIA & C.	25470106292	255785	2500	20549
8	TOSCANA	LE MORTELLE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470151611	300000	2500	23699
64	TOSCANA	LE SALE SRL	25470203784	300000	2500	23699
397	TOSCANA	LEMACO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470161859	20000	2500	20000
671	TOSCANA	LENZI PAGANINI LUCIANO	25470129799	20000	2500	3747
673	TOSCANA	LEPRI KATIUSCIA	25470138980	80000	2500	8022
674	TOSCANA	LEPRI RICCARDO	25470220408	30000	2500	4460
659	TOSCANA	LODOVICH CLAUDIO	25470048221	60655	2500	6644
662	TOSCANA	LOGI ALESSIO	25470158566	103247	2500	9679
661	TOSCANA	LOGI GIAMPIERO	25470158475	15390	2500	3419
666	TOSCANA	LOMBARDELLI ROSANNA	25470184158	20000	2500	3747
665	TOSCANA	LOMBARDO GIACINTO	25470183515	14000	2500	3319
14	TOSCANA	LORENZ MARE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470150845	254081	2500	20427
675	TOSCANA	LORENZETTI GABRIELE	25470139582	10000	2500	3034
658	TOSCANA	LUCENTINI TIZIANA	25470118610	20000	2500	3747
657	TOSCANA	LUCHINI MANOLO	25470211084	35000	2500	4816
668	TOSCANA	LUNCIO MATTEO	25470070241	112978	2500	10372
88	TOSCANA	LUTERAIA SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PAOLINI & C.	25470209955	20000	2500	3747
304	TOSCANA	M.L.A. ESTATES SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470102432	200000	2500	16573
680	TOSCANA	MACCHERINI NADA	25470250777	20956	2500	3815
50	TOSCANA	MACCHIABUIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470118677	106811	2500	9933
679	TOSCANA	MACCHIESI MASSIMO	25470006583	10000	2500	3034
681	TOSCANA	MACCIANTI PAOLA	25470144590	125794	2500	11286

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
684	TOSCANA	MACY JEREMY CUNNINGHAM	25470033256	15000	2500	3391
690	TOSCANA	MAGIOTTI MICHELA	25470219780	15000	2500	3391
694	TOSCANA	MALAVOLTA STEFANO	25470073237	20000	2500	3747
698	TOSCANA	MANCINI ANGIOLINO	25470181600	30000	2500	4460
696	TOSCANA	MANCINI MARCO	25470090330	30000	2500	4460
697	TOSCANA	MANCINI MATTEO	25470169548	12000	2500	3177
700	TOSCANA	MANCINI STEFANO	25470198869	97000	2500	9234
703	TOSCANA	MANTENGOLI ANDREA	25470234110	40000	2500	5172
713	TOSCANA	MARANDINO STEFANIA	25470082089	250000	2500	20136
267	TOSCANA	MARCHESE DI CAMUGLIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470040426	100000	2500	9448
706	TOSCANA	MARCHESELLI JACOPO	25470239051	1200	1200	1200
239	TOSCANA	MARCHESI FRESCOBALDI OVVERO FRESCOBALDI OVVERO MF OVVERO AMF OVVERO ATTEMS	25470101194	300000	2500	23699
44	TOSCANA	MARCHESI MAZZEI SPA SOCIETA' AGRICOLA	25470097251	200000	2500	16573
705	TOSCANA	MARCHIONNI CARLO	25470203453	33281	2500	4693
709	TOSCANA	MARIANI IDO	25470157865	20000	2500	3747
712	TOSCANA	MARINI STEFANO ALBERTO	25470235604	15000	2500	3391
715	TOSCANA	MARIOTTI MARA	25470220622	33000	2500	4673
714	TOSCANA	MARTIGLI DILETTA	25470160315	2200	2200	2200
717	TOSCANA	MARTINI TANIA	25470105476	60000	2500	6597
716	TOSCANA	MARTINO NICOLA	25470259174	10696	2500	10696
721	TOSCANA	MASETTI LIA	25470026516	2000	2000	2000
719	TOSCANA	MASSAZA BEATRICE	25470081222	168751	2500	14347
722	TOSCANA	MASTROJANNI ANTONIO	25470198315	23950	2500	4028
281	TOSCANA	Mate Farm Societa' Agricola s.s	25470235992	40000	2500	5172
723	TOSCANA	MATERAZZI FABIO	25470060093	10000	2500	3034
393	TOSCANA	MAURIZIO BROGIONI WINERY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470015899	14732	2500	3372
95	TOSCANA	MAZZA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	25470249696	5000	2500	2678
727	TOSCANA	MAZZARRINI MARCO	25470165579	276200	2500	22003
711	TOSCANA	MEARINI MARCELLO	25470155786	18400	2500	3633
683	TOSCANA	MECHINI IVORNE	25470164283	6000	2500	2749
687	TOSCANA	MEGALLI LUCIA	25470213791	13000	2500	3248
691	TOSCANA	MELICI GRAZIA	25470018919	1000	1000	1000
699	TOSCANA	MENCHINI ARTIBANO	25470125649	60000	2500	6597

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
701	TOSCANA	MENICHELLI SIMONE	25470189884	10000	2500	3034
708	TOSCANA	MEROLA BASILIO	25470041911	10000	2500	3034
726	TOSCANA	MEZZANU FRANCESCO	25470086858	40000	2500	5172
403	TOSCANA	MEZZECRETE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO	25470107712	80000	2500	8022
682	TOSCANA	MICHELETTI FABRIZIO	25470047645	59005	2500	6526
686	TOSCANA	MIGLIORINI GIOVANNI	25470158657	1500	1500	1500
688	TOSCANA	MIGONE FLAMINIA	25470219913	50000	2500	5885
692	TOSCANA	MILIOTTI ALESSANDRA	25470048007	50000	2500	5885
206	TOSCANA	MIRA CIELO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470067437	10000	2500	3034
707	TOSCANA	MIRAI GIORGIO	25470105898	50000	2500	5885
15	TOSCANA	MOMINI F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470230522	85000	2500	8379
16	TOSCANA	MONACHINI MORENO, MARCELLO E MARINO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470183366	10000	2500	3034
695	TOSCANA	MONACI LORIANO	25470215069	1400	1400	1400
702	TOSCANA	MONERO VALENTINA	25470233823	18000	2500	3604
704	TOSCANA	MONTUSCHI ROBERTO	25470133841	35934	2500	4882
718	TOSCANA	MORETTI VALENTINO	25470246791	36386	2500	4915
710	TOSCANA	MORONI LUCA	25470000727	55000	2500	6241
725	TOSCANA	MOTTA ALBERTO	25470152676	22000	2500	3890
724	TOSCANA	MOTTA FABIO	25470051308	19069	2500	3681
1	TOSCANA	MPS TENIMENTI POGGIO BONELLI E CHIGI SARACINI SOC.AGRICOLA SPA	25470142537	50000	2500	5885
13	TOSCANA	MUGNAI GIUSEPPE E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MUGNAI GIOVANNI E GIULIANO	25470225167	50000	2500	5885
689	TOSCANA	MUGNAINI NICO	25470038040	1500	1500	1500
693	TOSCANA	MULINARI FRANCESCO	25470191062	4934	2500	2673
133	TOSCANA	MULINI DI SEGALARI SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI EMILIO MONECHI E MARINA TINACCI MANNELLI	25470042182	29123	2500	4397
720	TOSCANA	MUSSO JANINE	25470219210	50000	2500	5885
191	TOSCANA	NADOLNA DRIGO ECO FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470147809	100000	2500	9448
735	TOSCANA	NANNETTI LUCA	25470253748	45898	2500	5592
742	TOSCANA	NASELLO SEBASTIAN	25470171148	18626	2500	3649
736	TOSCANA	NERI GIACOMO	25470146546	200000	2500	16573
737	TOSCANA	NERI LORELLA	25470187391	20000	2500	3747
738	TOSCANA	NESI STEFANO	25470106896	20000	2500	3747
730	TOSCANA	NOGARA CRISTINA	25470146603	70000	2500	7310
116	TOSCANA	NUOVA FATT.LORNANO SOC.AGR.SRL	25470080448	300000	2500	23699

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
498	TOSCANA	OCCORSO CONCETTA	25470193803	35000	2500	4816
567	TOSCANA	ODDINO ELISABETTA	25470150407	50000	2500	5885
215	TOSCANA	ORIZZONTI DELLA MAREMMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470118701	30000	2500	4460
802	TOSCANA	ORLANDO GIANCARLO	25470006070	50000	2500	5885
242	TOSCANA	ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470149268	30000	2500	4460
917	TOSCANA	OZAKI TATSUHIKO	25470156800	15195	2500	3405
744	TOSCANA	PACCIANI LUCA	25470056802	153936	2500	13291
748	TOSCANA	PACENTI GIANCARLO	25470134401	80000	2500	8022
749	TOSCANA	PACINI ALESSANDRA	25470204717	13000	2500	3248
53	TOSCANA	PACINI LAURA E PACINI PIETRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	25470169662	170000	2500	14436
750	TOSCANA	PADELLETTI CLAUDIA	25470020501	5000	2500	2678
751	TOSCANA	PADOVANI GIANMARIA	25470231645	34000	2500	4745
752	TOSCANA	PAGLIALUNGA GIANFRANCO	25470206043	88446	2500	8624
754	TOSCANA	PAKRAVAN AMINEH	25470156511	145000	2500	12654
119	TOSCANA	PALAZZO DI GETA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470225100	50000	2500	5885
115	TOSCANA	PAMPINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470253870	10000	2500	3034
761	TOSCANA	PANERATI PATRIZIO	25470060770	30000	2500	4460
760	TOSCANA	PANFI STEFANIA	25470200517	1500	1500	1500
762	TOSCANA	PANTANI OTTAVINA	25470217701	1500	1500	1500
763	TOSCANA	PAPI DANIELA	25470158574	6000	2500	2749
424	TOSCANA	PARCO DELLE ALPI APUANE	25470228096	1000	1000	1000
773	TOSCANA	PARRI GIULIANA	25470190437	50000	2500	5885
774	TOSCANA	PARRINI ALBERTO	25470005874	53071	2500	6104
776	TOSCANA	PASCALE FRANCESCA	25470052447	24000	2500	4032
777	TOSCANA	PASINI BENEDETTA	25470212413	50000	2500	5885
746	TOSCANA	PECCI ALESSANDRO	25470194488	15000	2500	3391
756	TOSCANA	PELAGOTTI ANDREA	25470169985	20000	2500	3747
757	TOSCANA	PELLEGRINI BARBARA	25470060549	3000	2500	2536
759	TOSCANA	PELLEGRINI MATTEO	25470060804	1200	1200	1200
758	TOSCANA	PELLEGRINI MIRIANA	25470236990	30000	2500	4460
755	TOSCANA	PELUCCHINI ALESSANDRO	25470224996	20000	2500	3747
217	TOSCANA	PENSIERO BIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470229664	30000	2500	4460
769	TOSCANA	PERONI MANUEL	25470228062	4210	2500	4210

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
764	TOSCANA	PERUGINI GABRIELE	25470218980	10000	2500	3034
93	TOSCANA	PETROLO SOCIETA' AGRICOLA	25470141893	50000	2500	5885
783	TOSCANA	PETRUCCI ALESSANDRO	25470168326	60000	2500	6597
782	TOSCANA	PETRUCCI GIORGIO	25470193928	60000	2500	6597
134	TOSCANA	PIAN DELLE QUERCI SOCIETA' AGRICOLA DI NDRECA ANGELINA E PINTI ANGELO S.S.	25470225530	50000	2500	5885
213	TOSCANA	PIAN DI ROCCA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470062537	56400	2500	6341
745	TOSCANA	PICCHIONI ALESSANDRO	25470090389	30000	2500	4460
747	TOSCANA	PICCHIONI ANNA	25470096691	50000	2500	5885
772	TOSCANA	PIERANGIOLI VALTER	25470250017	2000	2000	2000
770	TOSCANA	PIERANI MASSIMILIANO	25470151785	15000	2500	3391
767	TOSCANA	PIERANTOZZI FRANCESCO	25470210169	100000	2500	9448
771	TOSCANA	PIERANTOZZI PIERFRANCESCO	25470131217	150000	2500	13011
765	TOSCANA	PIERI AGOSTINA	25470214278	50000	2500	5885
766	TOSCANA	PIERINI CARLO	25470237329	4000	2500	2607
768	TOSCANA	PIERINI FILIPPO	25470096832	7000	2500	2821
784	TOSCANA	PIETRANTONI MASSIMO	25470143295	25000	2500	4103
753	TOSCANA	PIGNATTAI GIANNI	25470194538	2500	2500	2500
785	TOSCANA	PIOZZO DI ROSIGNANO VITTORIO	25470088599	10000	2500	3034
778	TOSCANA	PISANELLO DIEGO	25470037877	40885	2500	5235
779	TOSCANA	PISANESCHI GIANNANDREA	25470186930	100000	2500	9448
780	TOSCANA	PISANO MARCO	25470239580	2500	2500	2500
743	TOSCANA	POCCI ADRIANO	25470006195	71109	2500	7389
212	TOSCANA	PODERE GUADO AL MELO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470091437	82302	2500	8187
187	TOSCANA	PODERE LAMBERTO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470154912	65000	2500	6954
170	TOSCANA	PODERE OSTERIACCIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470216323	74700	2500	7645
427	TOSCANA	PODERE ROVISEI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470205789	40000	2500	5172
342	TOSCANA	PODERE SAN LORENZO S.A.S. DI MAILLARD ALEXANDRE & C. SOCIETA' AGRICOLA	25470186153	13000	2500	3248
168	TOSCANA	PODERE SANT'ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA SE	25470151520	300000	2500	23699
130	TOSCANA	PODERE SAPIO SAS SOCIETA' AGRICOLA DI MASSIMO PICCIN & C.	25470093342	72896	2500	7516
781	TOSCANA	POETA FABIO	25470045375	31133	2500	4540
376	TOSCANA	POGGICIOIA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470183689	77915	2500	7874
246	TOSCANA	POGGIO AL GRILLO SOCIETA' AGRICOLA	25470066868	27917	2500	4311
255	TOSCANA	POGGIO AL NIBBIO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	25470228856	26476	2500	4208

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
308	TOSCANA	POGGIO AL SOLE DI CIPRESSO ROBERTO & C. - S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA	25470239135	16903	2500	3526
254	TOSCANA	POGGIO ALLE MONACHE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA -SOCIETA' UNIPERSONALE	25470212876	25000	2500	4103
11	TOSCANA	POGGIO ANTICO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470108066	60000	2500	6597
402	TOSCANA	POGGIO DEL MORO societa'agricola a r.l.con Unico Socio	25470060200	93000	2500	8949
326	TOSCANA	POGGIO DEL NIBBIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470127645	40000	2500	5172
201	TOSCANA	POGGIO DELLA CAPANNA DI BOCCIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470069557	100000	2500	9448
194	TOSCANA	POGGIO DELL'APPARITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470237287	3233	2500	2552
204	TOSCANA	POGGIO DI MONTECHIARO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470002475	300000	2500	23699
269	TOSCANA	POGGIO DI PONTE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470023141	11669	2500	3153
167	TOSCANA	POGGIO MOGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CARDINI DORIANO E PALAZZINI FABRIZIO	25470157121	2000	2000	2000
101	TOSCANA	POGGIO RUBINO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470194660	12754	2500	3231
349	TOSCANA	POGGIO TORSSELLI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470140358	57000	2500	6384
240	TOSCANA	POGGIOARGENTIERA DI TIERRE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470232346	17000	2500	3533
375	TOSCANA	POGGIOAROMI S.R.L. SOCIETA AGRICOLA	25470026136	40000	2500	5172
775	TOSCANA	PRESENTI MARCO	25470261444	4000	2500	2607
421	TOSCANA	PULCHRARIPA - SOCIETA' SEMPLICE	25470134088	45744	2500	5581
356	TOSCANA	QUERCIAVIGNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470189827	10800	2500	3091
786	TOSCANA	QUINCI MARCO	25470212587	50000	2500	5885
97	TOSCANA	R.R. SOC. AGRICOLA SNC	25470191773	40000	2500	5172
789	TOSCANA	RABISSI FEDERICO	25470006492	5000	2500	2678
795	TOSCANA	RADICONI MIRCO	25470053833	21000	2500	3818
798	TOSCANA	RAFANELLI GIOCONDA	25470122547	11033	2500	3108
800	TOSCANA	RAGONIERI SANDRO	25470079044	31752	2500	4584
811	TOSCANA	RANIERI MATILDE	25470137644	27312	2500	4268
810	TOSCANA	RANIERI MICHELE	25470009660	1800	1800	1800
801	TOSCANA	REALI ENZO	25470020782	4000	2500	2607
796	TOSCANA	REDI MARA	25470167278	2000	2000	2000
809	TOSCANA	RENAIOLI FEDERICO	25470042307	20000	2500	3747
792	TOSCANA	RICCI LISA	25470003788	30000	2500	4460
791	TOSCANA	RICCI LUCA	25470070225	29521	2500	4425
790	TOSCANA	RICCIARDIELLO FELICETTA ANNA	25470214609	80000	2500	8022
799	TOSCANA	RIGHI FABIO	25470214385	50000	2500	5885
188	TOSCANA	RIGUARDINO SOCIETA' AGRICOLA - SRL	25470133130	100000	2500	9448

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
808	TOSCANA	RINALDI DAVIDE	25470155661	10000	2500	3034
827	TOSCANA	RISTORI RENZO	25470210797	5000	2500	2678
10	TOSCANA	L'IDENTIFICAZIONE COMMERCIALE: R.D.C., CAPRAIA, RUFENA, SAN SANO	25470062438	88000	2500	8593
806	TOSCANA	ROMANI ROMANO	25470182467	5000	2500	2678
803	TOSCANA	ROMOLI STEFANO	25470039881	2000	2000	2000
804	TOSCANA	ROMUALDI ATTILIO	25470134708	2500	2500	2500
807	TOSCANA	RONCUCCI NERI	25470252260	50000	2500	5885
825	TOSCANA	ROSATI GIULIO	25470225373	5000	2500	2678
813	TOSCANA	ROSI JONATHAN	25470096766	2000	2000	2000
821	TOSCANA	ROSSETTI MARCO	25470158608	35000	2500	4816
815	TOSCANA	ROSSI CARLO	25470219806	20000	2500	3747
816	TOSCANA	ROSSI CESIRA	25470076610	11825	2500	3164
814	TOSCANA	ROSSI CLAUDIA	25470122737	500	500	500
819	TOSCANA	ROSSI LORIANA	25470024172	300000	2500	23699
818	TOSCANA	ROSSI LUCIANO	25470041978	10000	2500	3034
820	TOSCANA	ROSSI MARIA	25470236172	50000	2500	5885
822	TOSCANA	ROSSI MASSIMILIANO	25470257954	4000	2500	2607
823	TOSCANA	ROSSI STEFANO	25470240372	20000	2500	3747
824	TOSCANA	ROSSI STEFANO	25470198513	150000	2500	13011
817	TOSCANA	ROSSO GIANNI	25470151348	10000	2500	3034
787	TOSCANA	RUBEGNI ADRIANO	25470202992	30000	2500	4460
788	TOSCANA	RUBEGNI ROBERTO	25470056273	10000	2500	3034
797	TOSCANA	RUFFALDI SABINA	25470193100	480	480	480
826	TOSCANA	RUSTICI ALBERTO	25470235927	57800	2500	6441
829	TOSCANA	SABATINO ANGELA	25470210516	73110	2500	7532
833	TOSCANA	SACCO MARCELLO	25470152924	20000	2500	3747
351	TOSCANA	SAFE SOCIETA' AGRICOLA R.L.	25470155752	25000	2500	4103
840	TOSCANA	SALA LAURA	25470169332	2000	2000	2000
841	TOSCANA	SALADINO FRANCESCO	25470207553	65785	2500	7010
74	TOSCANA	SALCHETO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' BENEFIT	25470006799	25000	2500	4103
843	TOSCANA	SALIERNO GIORGIA	25470133171	165000	2500	14079
842	TOSCANA	SALLUSTI FABRIZIO	25470105963	200000	2500	16573
844	TOSCANA	SALUSTRI LEONARDO	25470045052	25000	2500	4103

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
845	TOSCANA	SALUSTRI MARCO	25470047124	3000	2500	2536
849	TOSCANA	SALVADORI SILVIO	25470171700	4000	2500	2607
850	TOSCANA	SALVADORI SIMONETTA	25470241875	20000	2500	3747
846	TOSCANA	SALVIONI BRUNO	25470006146	100000	2500	9448
847	TOSCANA	SALVIONI GIULIO	25470194645	10000	2500	3034
848	TOSCANA	SALVIONI MARIA GRAZIA	25470069235	200000	2500	16573
851	TOSCANA	SAMMICHELI ROBERTA	25470096881	30000	2500	4460
181	TOSCANA	SANGIOLELE SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.S.	25470220291	2500	2500	2500
855	TOSCANA	SANNA SILVIA	25470247179	20000	2500	3747
859	TOSCANA	SANTAMBROGIO ROBERTO LUIGI	25470055994	2500	2500	2500
857	TOSCANA	SANTINI LUANA	25470199974	2500	2500	2500
856	TOSCANA	SANTONI FRANCA	25470072817	61971	2500	6738
858	TOSCANA	SANTORO MARTA	25470230662	30000	2500	4460
864	TOSCANA	SARTORI CELIA	25470193076	2834	2500	2524
200	TOSCANA	SASSI NERI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470253698	10000	2500	3034
866	TOSCANA	SAUTO SANTO	25470236131	15000	2500	3391
835	TOSCANA	SCAPPINI ALESSANDRO	25470180727	52521	2500	6064
834	TOSCANA	SCHEGGI FAUSTO	25470212546	10000	2500	3034
831	TOSCANA	SCICLUNA JULIAN	25470049328	10000	2500	3034
836	TOSCANA	SCOTTO DI PALUMBO ANGELA	25470054914	50000	2500	5885
828	TOSCANA	SEBASTIANI PAOLA	25470052868	40000	2500	5172
830	TOSCANA	SECCHI FILIPPO	25470239994	2500	2500	2500
832	TOSCANA	SECCHI LORENZO	25470185098	97131	2500	9243
289	TOSCANA	SEME DI LUNA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470210532	50032	2500	5887
409	TOSCANA	SERIOLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470167542	6250	2500	2767
862	TOSCANA	SERNI FABRIZIO	25470103372	2500	2500	2500
863	TOSCANA	SERNI GIORGIO	25470160380	60000	2500	6597
865	TOSCANA	SERVIDIO JEANETTE DORIS	25470037372	40564	2500	5212
869	TOSCANA	SEVERI MASSIMO	25470163350	40000	2500	5172
839	TOSCANA	SGARIGLIA PIER LUIGI	25470114759	20642	2500	3793
838	TOSCANA	SGUANCI JENNIFER	25470132629	35000	2500	4816
853	TOSCANA	SIENI ALESSIA	25470190676	3000	2500	2536
837	TOSCANA	SIGHENZI CLAUDIA	25470190429	98909	2500	9370

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
291	TOSCANA	SIMBIOSI Societa' Agricola s.s.	25470032936	33210	2500	4688
852	TOSCANA	SIMONELLI ROBERTO	25470066223	19350	2500	3701
62	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FURLANI DI FURLANI ROBERTO ED EMANUELE	25470157683	2000	2000	2000
265	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA AGRI ED ECO DI MEACCI A. EG. S.S.	25470252740	2000	2000	2000
71	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA ALBERTO PIVETTI SOCIETA' SEMPLICE	25470146439	67000	2500	7096
205	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA AQUILONE SOCIETA' SEMPLICE	25470180867	20000	2500	3747
209	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA ARENA SOCIETA' SEMPLICE DI ARENA DIEGO E ARENA FRANCESCA	25470139871	70000	2500	7310
12	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA AZIENDE AGRARIE RIUNITE SRL	25470142800	95979	2500	9161
46	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA BULICHELLA SRL	25470134237	154356	2500	13321
338	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA C.I.T.A.I. COMPAGNIA ITALIANA TERRENI ALLEVAMENTO E IMPIANTI S.P.A.	25470114080	300000	2500	23699
143	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CA' DE SASS 1871	25470181485	4000	2500	2607
5	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CAMIGLIANO S.R.L.	25470014066	80000	2500	8022
79	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CANALICCHIO DI SOPRA DI RIPACCIOLI MARCO E F.LLI S.S.	25470113074	100000	2500	9448
178	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CANCELLI SOCIETA' SEMPLICE	25470210144	10000	2500	3034
311	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CAROBBIO S.R.L.	25470098085	70000	2500	7310
60	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CASA SOLA DI GIUSEPPE GAMBARO SOCIETA' SEMPLICE	25470055523	50000	2500	5885
151	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CASANUOVA DEI F.LLI BERNABEI S.S.	25470129807	40000	2500	5172
227	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CASE SPARSE IL PAGO S.S.	25470009538	100000	2500	9448
214	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO ALTO SOCIETA' SEMPLICE	25470158335	200000	2500	16573
301	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DEL TERRICCIO SRL	25470088631	10000	2500	3034
120	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CAVA D'ONICE S.S.	25470233591	2000	2000	2000
341	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CECIONE DI MILIANI ANDREA E IRENE SNC	25470138527	2500	2500	2500
69	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CHIA CASTELLO ROMITORIO TENUTA GHIACCIO FORTE S.R.L.	25470147775	130000	2500	11585
126	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CHIARINA SOCIETA' SEMPLICE	25470200681	50000	2500	5885
339	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CIAMBELLANA DI GASPARE E FRANCESCO CUCCHIARA S.S.	25470039360	214289	2500	17592
20	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CIPRIANA S.R.L.	25470199107	40000	2500	5172
125	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA COL DI LAMO SOCIETA' SEMPLICE	25470143345	209881	2500	17278
344	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA COLLE MEZZANO SRL	25470180586	300000	2500	23699
315	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA COLLINA DEL SOLE SRL	25470107043	40000	2500	5172
166	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CORTE ALLA DEA SOCIETA' SEMPLICE	25470096667	20000	2500	3747
263	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA CORTI BALDI SOCIETA' SEMPLICE	25470215234	68000	2500	7167
334	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA DELL'UGO - SOCIETA' SEMPLICE	25470047181	300000	2500	23699
225	TOSCANA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA' AGRICOLA DELTA 6 AGRICOLA TALYS	25470146132	200000	2500	16573

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
147	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA DONNA ELISABETTA DI PIERANTOZZI ELISABETTA & C.	25470127488	40000	2500	5172
33	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA EREDI FULIGNI SOC. SEMPL.	25470194579	40000	2500	5172
384	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA EREDI QUERCIOLO FIORELLA S.S.	25470132587	30000	2500	4460
185	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA FAGNANI MONTALCINO SOCIETA' SEMPLICE DI FAGNANI PIERINO & C.	25470157105	13000	2500	3248
372	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA SANTONI SAS DI DAVID SANTONI & C.	25470149136	200000	2500	16573
413	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA LE FONTI S.R.L.	25470116861	30000	2500	4460
391	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA MONTEORIOLO S.S.	25470104602	85000	2500	8379
382	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA VALACCHI SRL	25470111128	25000	2500	4103
48	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BRUNO E GIOVANNI PUDDU SOCIETA' SEMPLICE	25470141679	25000	2500	4103
285	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA GIMONDA SOCIETA' SEMPLICE DI MONGELLI GIUSEPPE & C.	25470236818	11244	2500	3123
365	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA GUARDATI S.S.	25470218089	35000	2500	4816
114	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA I LECCI DI GIANNONI BARBARA & C. S.S.	25470264935	300000	2500	23699
77	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA I QUATTRO NOCI DI PATTARO G. E CARLOMAGNO G. SS	25470237220	120000	2500	10873
21	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL CASTELLARE SRL	25470063097	25000	2500	4103
73	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL CILIEGIO DI PATTARO S. E FIGLI S.S.	25470243715	104408	2500	9762
417	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL NIBBIO S.R.L.	25470167377	43500	2500	5422
414	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL PIANO DI CARLESÌ PAOLO E CARLESÌ PAOLA SOCIETA' SEMPLICE	25470130193	60000	2500	6597
43	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL POGGIOLO E. COSIMI S.S.	25470194751	20000	2500	3747
144	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL QUADRO D'ORO S.S.	25470052637	2500	2500	2500
117	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IL SOSSO DI RAVAGLIOLI TOMMASO & C. S.S.	25470168359	9800	2500	3020
411	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE POCI SOC. SEMPLICE	25470014702	2700	2500	2514
325	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO CAMPOPIAN DI FRANCESCA TINAZZI & C.	25470208551	2500	2500	2500
26	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA CANONICA DI VANNETTI ORFEO E FIGLIE SOC. SEMPLICE	25470227254	10000	2500	3034
184	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA CETINA DI JUAN PELIZZATTI	25470037984	70000	2500	7310
412	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA CROCE DEI F.LLI ZARI S.S.	25470213908	2700	2500	2514
159	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA FARETRA SRL	25470003259	100000	2500	9448
363	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA GINESTRA SOCIETA' SEMPLICE	25470118859	800	800	800
121	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA MANNELLA DI CORTONESI-SOCIETA' S.	25470143907	38868	2500	5092
295	TOSCANA	Societa' Agricola La Redola s.s	25470197416	79076	2500	7957
173	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA TANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470060168	120000	2500	10873
138	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LA VIGNA SUL MARE S.S.	25470166197	38000	2500	5030
293	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LANTANIO DI ONGARO ASSUNTA & C. SNC	25470215168	300000	2500	23699
241	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LE COLLINE DI SOPRA SRL	25470182426	300000	2500	23699

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
389	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LE PALAIE S.S.	25470190692	15000	2500	3391
92	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.R.L.	25470130912	163653	2500	13983
63	TOSCANA	SOCIETA AGRICOLA LE ROGAIE DI PIETRO POGGI & C SNC	25470014496	80000	2500	8022
189	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA LE TERRE DIVERSE SRL	25470230472	45000	2500	5528
67	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA L'INCROCIATA DI ANTONIO MARIA FARINI & C.S.N.C.	25470081263	83558	2500	8276
416	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA MACINATICO DEI F.LLI MASSI S.S.	25470160869	60000	2500	6597
111	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA MENCARELLI EDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE	25470213007	15000	2500	3391
218	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA MONTE ANTICO ALTO - SOCIETA' SEMPLICE	25470093110	180000	2500	15148
370	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA MONTEBERNARDI SRL	25470144335	60156	2500	6608
41	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA MONTEGIOVI BELVEDERE S.R.L.	25470221299	3000	2500	2536
390	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA OLIMPO S.S.	25470161578	39596	2500	5143
343	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE SOCIETA' SEMPLICE	25470204311	250000	2500	20136
290	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PELINI S.R.L.	25470240547	300000	2500	23699
208	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PERAZZETA S.R.L.	25470061547	150000	2500	13011
251	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PETRA SRL	25470184711	300000	2500	23699
68	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PETRICCI PIETRO E DEL PIANTA MARILENA S.S.	25470057016	10000	2500	3034
198	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PODERA LA REGOLA DI NUTI LUCA E FLAVIO SOC. SEM PLICE - OPPURE - SOC.AG. PODERE LA REGOLA S.S.	25470002640	65000	2500	6954
186	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PODERE DONACCIANA S.R.L.	25470145910	15000	2500	3391
154	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PODERE PARADISINO S.R.L.	25470067080	35000	2500	4816
320	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PODERE SAN MICHELINO DI MARMEGGI SAURO	25470088433	20000	2500	3747
250	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA PODERE VILLA SOLDI DI BONELLI D., VETTORI E. E VETTORI R.	25470166114	29000	2500	4388
316	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA POGGIO AL LUPO SRL	25470212181	107579	2500	9988
233	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA POGGIO MARCHINO SOCIETA' SEMPLICE	25470072072	50165	2500	5897
54	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA POGGIO S. CECILIA SPA	25470121853	20000	2500	3747
52	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA POMONA SS	25470150522	6000	2500	2749
309	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA QUERCIABELLA S.P.A.	25470023927	100000	2500	9448
386	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA RAZZOLINI SOCIETA' SEMPLICE	25470029031	1000	1000	1000
104	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA RIGOLOCCIO SRL	25470025831	28908	2500	4382
102	TOSCANA	FORMA AB BERVIATASOCIETA' AGRICOLA RO.DE.MA. S.R.L., IN SIGLASOCIETA' AGRICOLA R.D.M. S.R.L.	25470252864	30000	2500	4460
253	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA S.GIUSTINO SAS	25470228419	39015	2500	5102
122	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SALETTA DI TICCI ANDREA E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE	25470219509	25000	2500	4103
310	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SAN DAZIO S.R.L.	25470134344	300000	2500	23699
89	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SANGUINETO DI FORSONI FLAVIO - FORSONI FABIO & C. S.S.	25470235877	43531	2500	5424

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
195	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SASSOPRA S.S.	25470166684	50000	2500	5885
179	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SEMIA SRL	25470157824	250000	2500	20136
333	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SERPELLONI E C.	25470259125	60421	2500	6627
66	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE TENUTA ROCCACCIA DI GORACCI ROSSANO E DANILO	25470064210	30000	2500	4460
379	TOSCANA	SOCIETA AGRICOLA TENUTA AQUILAIA SRL UNIPERSONALE	25470172419	117055	2500	10663
224	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA CAMPO AL SIGNORE S.R.L.	25470172781	20000	2500	3747
75	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA BANDITA DI DINO FILIPPI E C. SAS	25470047900	41452	2500	5276
266	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA MACCHIA SOCIETA' SEMPLICE	25470133916	33291	2500	4694
299	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LE BOLLICINE S.S.	25470168623	10030	2500	3037
160	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA OPPIANO SRL	25470131662	90000	2500	8735
137	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA POGGIO AL TESORO S.R.L.	25470026912	300000	2500	23699
210	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TERRA DI MAREMMA - SOCIETA' SEMPLICE	25470120772	2500	2500	2500
192	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI MEZZO A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470203834	40000	2500	5172
296	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA URLARI S.R.L.	25470219111	127807	2500	11429
96	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA UTOPIA SRL	25470001436	300000	2500	23699
331	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VALACCHI DI PROVVEDI ANDREA, LUCIANO E VIGNOZZI GLORIA S.S.	25470267029	60000	2500	6597
70	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VALCHIERAI VILDO E VASCO S.S.	25470218907	80000	2500	8022
127	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VALENTINI SOCIETA' SEMPLICE	25470182848	60000	2500	6597
99	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VALIANO S.R.L.	25470172062	300000	2500	23699
313	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VALLONE S.R.L.	25470220366	19533	2500	3714
65	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VENATORIA TACINAIA DI L. LUNARDI & C.	25470186237	130000	2500	11585
222	TOSCANA	SOCIETA' AGRICOLA VILLA BENGODI S.R.L.	25470138436	100000	2500	9448
150	TOSCANA	LIMITATA UNIPERSONALE O IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA' AGRICOLA VITABELLA SRL UNIPERSONALE	25470069979	100000	2500	9448
328	TOSCANA	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VERDE DI COVO A R.L.	25470258101	300000	2500	23699
128	TOSCANA	SOCIETA' FERRANONE DI RIVELLI NUNZIO MARIO E MC COBB PATRICIA NORINE, SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470244226	1800	1800	1800
234	TOSCANA	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FELCIAIO	25470085645	36665	2500	4935
163	TOSCANA	SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA PODERE 277	25470082162	300000	2500	23699
80	TOSCANA	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA RICCI STEFANO E ANDREA	25470129948	150000	2500	13011
243	TOSCANA	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA RIGOLI DELLA FAMIGLIA PINI	25470102721	90000	2500	8735
854	TOSCANA	SONNINI REMO	25470167385	2000	2000	2000
861	TOSCANA	SQUILLONI LUCIANO ALBERTO	25470070274	300000	2500	23699
867	TOSCANA	STOLZI DANIELA	25470260578	773	773	773
373	TOSCANA	SUCCESSO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470118313	7000	2500	2821

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
298	TOSCANA	TALOS SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	25470149748	300000	2500	23699
874	TOSCANA	TAMISIER BERTRANDHENRI	25470263598	46859	2500	5661
880	TOSCANA	TANZINI ALBERTO	25470216471	120000	2500	10873
887	TOSCANA	TARANTINO ANTONINO	25470032597	23917	2500	4026
886	TOSCANA	TARDUCCI VIVIANA	25470020451	7000	2500	2821
893	TOSCANA	TASSI GIAMPAOLO	25470096477	18105	2500	3612
894	TOSCANA	TAVIANI GRAZIELLA	25470158616	5000	2500	2678
422	TOSCANA	TENUTA BORGO DI POPOGNA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470218436	284881	2500	22622
286	TOSCANA	TENUTA CANTO ALLA MORAIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	25470149185	1015	1015	1015
275	TOSCANA	TENUTA CASSIA VETUS PIANDISCO' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470225225	5000	2500	2678
78	TOSCANA	TENUTA CASTELNUOVO TANCREDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470048114	150000	2500	13011
132	TOSCANA	TENUTA DI BISERNO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	25470113959	258396	2500	20735
152	TOSCANA	TENUTA DI COLLOSORBO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470023554	30000	2500	4460
29	TOSCANA	RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE IN FORMA ABBREVIATA TENUTA DI COLTIBUONO - S.R.L. UNIPERSONALE	25470040947	200000	2500	16573
357	TOSCANA	TENUTA DI FORCI SOC.AGRICOLA IMM.RE SRL	25470246395	117021	2500	10661
262	TOSCANA	TENUTA DI SAN BIAGIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470058949	47536	2500	5709
245	TOSCANA	TENUTA DI VAIRA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470059350	60000	2500	6597
258	TOSCANA	TENUTA ELMATA SOC. AGR. A R.L.	25470120749	27604	2500	4289
196	TOSCANA	TENUTA GIUSEPPE E MARIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470148138	200000	2500	16573
47	TOSCANA	TENUTA HORTENSE S.R.L.	25470134104	300000	2500	23699
406	TOSCANA	TENUTA IL QUINTO S. AGR. A RL	25470014439	241336	2500	19519
270	TOSCANA	TENUTA LA NOVELLA SRL - SOCIETA' AGRICOLA	25470040640	40000	2500	5172
292	TOSCANA	TENUTA LICINIA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470183473	20000	2500	3747
423	TOSCANA	TENUTA POPOGNA VECCHIA S.S. AGRICOLA	25470061927	170000	2500	14436
367	TOSCANA	TENUTA RIPANERA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470190718	120000	2500	10873
380	TOSCANA	TENUTA S. MARIA IN COELI AULA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI MEUCCI STEFANO E C.	25470024743	10000	2500	3034
300	TOSCANA	TENUTA SANONER SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470244127	200000	2500	16573
361	TOSCANA	TENUTA SANTINI SOCIETA' AGRICOLA DI SANTINI M. & S.	25470132207	800	800	800
287	TOSCANA	TENUTA SARDINETTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI DAISY WELPONER E C.	25470095958	61993	2500	6739
335	TOSCANA	TENUTA TERREVERDI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25470115178	160996	2500	13794
288	TOSCANA	TENUTA VICO SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	25470219608	97000	2500	9234
394	TOSCANA	TENUTA VILLA PINCIANA S.S.A.	25470026383	50000	2500	5885
314	TOSCANA	TENUTE DEL CERRO SPA - SOCIETA' AGRICOLA	25470024081	60000	2500	6597

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
4	TOSCANA	TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOC.AGR.A R.L.	25470101145	300000	2500	23699
407	TOSCANA	TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470047017	150000	2500	13011
90	TOSCANA	TERENZUOLA DI IVAN GIULIANI & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	25470024792	40000	2500	5172
105	TOSCANA	TERRE DEI GHELFI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470211480	29031	2500	4391
261	TOSCANA	TERRE DEL MARCHESATO DI ALESSANDRO FUSELLI & C. S.A.S. SOCIETA' A	25470131357	254535	2500	20460
892	TOSCANA	TERZUOLI GIANLUCA	25470186542	40000	2500	5172
426	TOSCANA	TGB TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	25470212470	50000	2500	5885
871	TOSCANA	THOTTRUP JEANETTE GRON	25470205136	300000	2500	23699
875	TOSCANA	TINACCI MARCO	25470191138	80000	2500	8022
879	TOSCANA	TINTI GIACOMO	25470132611	1250	1250	1250
881	TOSCANA	TIRIBOCCHI DANIELE	25470008456	13000	2500	3248
883	TOSCANA	TIRIBOCCHI PATRIZIA	25470006617	15000	2500	3391
873	TOSCANA	TOMEI FRANCESCA	25470168557	5433	2500	2709
872	TOSCANA	TOMMI LUANA	25470115228	60000	2500	6597
876	TOSCANA	TONELLI DONATO	25470034775	100000	2500	9448
878	TOSCANA	TONINELLI IVANO	25470185973	10000	2500	3034
877	TOSCANA	TONINI GIACOMO	25470021566	5000	2500	2678
374	TOSCANA	TORCILACQUA SOCIETA' AGRICOLA SRL	25470028264	5000	2500	2678
124	TOSCANA	TORDOVANA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	25470219400	40000	2500	5172
38	TOSCANA	TORRE CIVETTE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470229706	300000	2500	23699
297	TOSCANA	TOSCALI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	25470119113	64933	2500	6949
884	TOSCANA	TRABALZINI EROS	25470104388	14000	2500	3319
882	TOSCANA	TRABALZINI PAOLO	25470142784	40000	2500	5172
891	TOSCANA	TRAVASCIO ALESSANDRO	25470164077	5000	2500	2678
890	TOSCANA	TRAVELLI FEDERICA	25470213494	14000	2500	3319
889	TOSCANA	TRETOLA ANDREA	25470251429	30000	2500	4460
888	TOSCANA	TRIPPI TERESA	25470190742	10000	2500	3034
165	TOSCANA	TUA RITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470218287	184547	2500	15472
870	TOSCANA	TUCCIO MASSIMO	25470129716	24723	2500	4084
885	TOSCANA	TURCHI LORENZO	25470236651	2000	2000	2000
419	TOSCANA	TUSCAN ESTATES AGRICULTURAL COMPANY OU	25470206845	17000	2500	3533
45	TOSCANA	ULISSE S.R.L.	25470055374	18500	2500	3640
868	TOSCANA	USAI CATERINA	25470263093	10000	2500	3034

Elenco domande autorizzazioni nuovi impianti viticoli annualità 2022						
N°	REGIONE	DENOMINAZIONE SOGGETTO	NUMERO DOMANDA	SUPERFICIE RICHIESTA (mq)	SUPERFICIE MIN. GARANTITA (mq)	SUPERFICIE ASSEGNATA DEFINITIVA (mq)
895	TOSCANA	VACCA MARIA LAURA	25470212355	600	600	600
896	TOSCANA	VADI ALESSIO	25470175222	23400	2500	3989
58	TOSCANA	VAL DELLE ROSE SRL SOCIETA' AGRICOLA	25470204352	294370	2500	23298
897	TOSCANA	VALBONESI GRAZIANA	25470042414	3200	2500	2550
901	TOSCANA	VALIANI BIONDI SANTI SIMONETTA	25470069177	10000	2500	3034
221	TOSCANA	VALLERANA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	25470132041	40000	2500	5172
900	TOSCANA	VALLORANI CAMILLO	25470043974	5000	2500	2678
902	TOSCANA	VANNI DONELLA	25470000446	10000	2500	3034
903	TOSCANA	VANNUCCI SILVIA	25470024750	60000	2500	6597
904	TOSCANA	VANNUCCI VANNINO	25470231553	50000	2500	5885
398	TOSCANA	VELIM SRL	25470207462	36764	2500	4942
907	TOSCANA	VENTURA MICHELE	25470006625	25000	2500	4103
906	TOSCANA	VENTURELLI ELISABETTA	25470091536	15000	2500	3391
905	TOSCANA	VENTURINI FRANCO	25470122869	4874	2500	2669
908	TOSCANA	VERDUCCI QUINTO	25470023117	17835	2500	3593
910	TOSCANA	VESSICHELLI LUCIDO	25470183952	1500	1500	1500
911	TOSCANA	VESSICHELLI MARIO	25470258994	30000	2500	4460
914	TOSCANA	VETRINI GIANCARLO	25470114494	171072	2500	14512
909	TOSCANA	VIERO ANDREA	25470145415	48200	2500	5756
22	TOSCANA	VINI VITICOLTORI TOSCANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	25470046720	300000	2500	23699
898	TOSCANA	VIOLA DI CAMPALTO STELLA TERESA FRANCESCA	25470238814	14036	2500	3322
899	TOSCANA	VIOLA SILVIA	25470180925	3000	2500	2536
913	TOSCANA	VITI LUCA	25470123016	900	900	900
912	TOSCANA	VITI LUCIANO	25470193738	17000	2500	3533
220	TOSCANA	VITICOLTURA PAMPALONI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470000784	10000	2500	3034
51	TOSCANA	VIVAI F.LLI NICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470144202	38300	2500	5051
915	TOSCANA	WEGER PETER	25470134302	34594	2500	4787
919	TOSCANA	ZANCHETTA EFREM ERASMO	25470258127	300000	2500	23699
916	TOSCANA	ZEI MASSIMO	25470066553	4000	2500	2607
259	TOSCANA	ZI' MARTINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	25470146652	84469	2500	8341
918	TOSCANA	ZILERI DAL VERME FEDERICO	25470037430	300000	2500	23699
922	TOSCANA	ZIZI GIOVANNI	25470216497	20000	2500	3747
920	TOSCANA	ZYWIETZ KURT TOSJA	25470150662	77292	2500	7830

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14499
certificato il 20-07-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.
10/2010. Progetto di modifica impianto di trattamento

meccanico biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi “Case-Passerini”, sito in via del Pantano n. 379, Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14499 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di modifica impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi "Case Passerini", sito in via del Pantano n.379, Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Alia Servizi Ambientali S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016194

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.03.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01.10.2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la parte quarta del d.lgs.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94;

Ricordato che:

la società ALIA Servizi Ambientali Spa gestisce l'impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti, urbani e speciali non pericolosi, ubicato in Via del Pantano n. 379, in loc. Case Passerini, nel comune di Sesto Fiorentino (FI). L'impianto è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29 quater d.lgs 152/2006 (attività IPPC 5.3b punto 1) e 2). rilasciata con la Delibera di Giunta Regionale n. 523 del 17.05.2021 recante conclusione del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi art. 27-bis d.lgs 152/2006 e art 73- bis della l.r. 10/2010, nell'ambito del quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

Nel suddetto PAUR sono state assentite le prove funzionali di processo mirate a definire i processi di dettaglio per il revamping dell'impianto, con il contestuale conferimento presso il sito di case Passerini della quantità di sottovaglio proveniente dal sito di via Paronese (Prato), stimata in circa 1.000 tonnellate;

l'impianto è inserito nel Piano di Ambito di ATO Toscana Centro, di cui all'art. 27 L.R. 25/1998, approvato con Delibera di Assemblea n. 2 del 07/02/2014 ed adeguato con Determina del Direttore n. 30 del 17/04/2014; quindi fa parte del sistema impiantistico di gestione integrata dei rifiuti urbani delle province di Firenze, Prato e Pistoia;

Premesso che:

il proponente ALIA Servizi Ambientali Spa (cod. fisc. e P.Iva 04855090488, sede legale in Firenze (FI), Via Baccio da Montelupo n.52) con istanza presentata il 24.01.2022 ed acquisita al protocollo regionale n. 0034216 del 28.01.2022, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA - VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via del Pantano n. 379 in loc. Case Passerini nel comune di Sesto Fiorentino (FI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

la modifica progettuale rientra al punto 8 lettera t) *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”* di cui all'allegato IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006;

il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni), ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 152/2006;

sul sito web della Regione Toscana, in data 31.01.2021 è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico; in pari data è stata effettuata la comunicazione (prot.38924) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui

all'art.19 comma 3 del d.lgs152/2006; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 31.01.2022;

la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 17.01.2022, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 8.192,50 come da nota di accertamento n.24288 del 10.03.2022;

l'imposta di bollo è stata assolta;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 31.01.2022 (prot 0038294) i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0080607 del 01.03.2022);
- ARPAT-Area Vasta Centro (prot. 0102479 del 11.03.2022 e prot. 0160325 del 19.04.2022);
- Comune di Sesto Fiorentino (prot. 0132723 del 30.03.2022 e prot. 0145696 del 06.04.2022);

e dei seguenti settori regionali:

- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0082073 del 01.03.2022);
- Tutela Natura e Mare (prot. 0096157 del 09.03.2022);
- Settore Autorizzazione Rifiuti (prot. 0103957 del 14.03.2022);
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (prot. 0130516 del 28.03.2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 19.04.2022 (prot.0160567) ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta, acquisita al protocollo regionale in data 06.06.2022 (prot. 0230700), pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 07.06.2022 (prot. 0233497), un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati sulle integrazioni e chiarimenti presentati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ATO Toscana Centro (prot. 0240854 del 13.06.2022);
- Publiacqua (prot. 0241431 del 13.06.2022);
- ARPAT-Area Vasta Centro (prot. 0256553 del 27.06.2022);

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0259087 del 28.06.2022);

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 28.01.2022, nonché dai chiarimenti ed integrazioni del 06.06.2022;

Visto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento, emerge quanto segue:

oggetto del procedimento è il progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti, urbani e speciali non pericolosi il quale ha ottenuto provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 523 del 17.05.2021;

le attività attualmente svolte sono:

1. conferimento e trattamento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di rifiuti combustibili identificati come CSS (attività 1. R13: 150.000 t/anno e 1.800 t/g, R12: 150.000 t/anno);

2. stabilizzazione del sottovaglio ottenuto dall'attività precedente per la produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) (attività 2. R3:51.000 t/anno);
3. conferimento di rifiuti urbani costituiti da frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e trasferimento degli stessi verso impianti terzi di recupero (attività 3. R13:120.000 t/anno e 1000 t/g, stoccaggio istantaneo 700 t);
4. conferimento, cernita e/o triturazione di rifiuti urbani di origine vegetale per produzione di strutturante da utilizzare nei processi di compostaggio attivi negli impianti gestiti e/o in impianti terzi (attività 4. R13 e R12: 25.000 t/anno e 600 t/g);

le modifiche proposte derivano dai risultati ottenuti dall'esecuzione delle prove funzionali di trattamento finalizzate al revamping impiantistico, interesseranno sostanzialmente le attività 1 e 2 di cui sopra e comporteranno la realizzazione di nuova impiantistica, di un nuovo assetto logistico e una riassegnazione dei locali per i diversi processi, al fine di conseguire i seguenti obiettivi di miglioramento:

- tecnologia efficiente e flessibile, in grado di adattarsi al progressivo modificarsi delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, conseguenti alla variazione dei sistemi di raccolta in via di implementazione nei territori dell'ambito territoriale di competenza;
- massimizzazione dei recuperi di materia e di energia;
- incremento del recupero di materia e, in subordine, di energia;
- minimizzazione dei conferimenti a discarica e degli impatti ambientali correlati;

nello specifico l'attività 1 sarà suddivisa in due processi:

1.1.- triturazione e selezione meccanica (deferrizzazione e demetalizzazione e vagliatura) dei rifiuti in ingresso per la produzione di: metalli ferrosi (EER 191202) e non ferrosi (EER 191203), plastiche (EER 191204), rifiuti combustibili (EER 191210), da avviare ad impianti di recupero esterni e sottovaglio putrescibile (EER 191212) da sottoporre a trattamento biologico interno (attività 2);

1.2 - triturazione, deferrizzazione e demetalizzazione dei rifiuti in ingresso per la produzione di: metalli ferrosi (EER 191202) e non ferrosi (EER 191203), da avviare a recupero in altri impianti; miscela (EER 191212) da avviare ai processi, interni di trattamento biologico (attività 2).

La futura attività 1.1 è sostanzialmente quella che viene attualmente svolta allo stato attuale nello stabilimento, come Attività 1. I due trattamenti saranno eseguiti attraverso due linee analoghe (Linea 1 e Linea 2) che potranno lavorare in parallelo, realizzando la stessa tipologia di processo, o in modo indipendente, operando i due diversi tipi di trattamento; questo al fine di rendere l'impianto flessibile ed adatto a gestire flussi di rifiuti in ingresso, raccolti diversamente e aventi diverse caratteristiche merceologiche, e di privilegiare l' "Attività 2" funzionale alla produzione del bioessiccato (EER 19 05 01), con caratteristiche idonee per il recupero energetico.

La possibilità di attivare il trattamento 2 è subordinata alla disponibilità di impianti di recupero energetico finali per il conferimento del bioessiccato.

La potenzialità massima di progetto dell'attività 1 nelle varie combinazioni di utilizzo della Linea 1 e della Linea 2, prevede al massimo 10 ore di trattamento al giorno su 300 giorni all'anno, per un totale di rifiuto trattato di 150.000 Mg/anno (50 Mg/giorno) di cui 108.000 Mg (36 Mg/giorno) per la Linea 1 e 42.000 Mg (14 Mg/giorno) per la Linea 2;

l'attività 2 prevede il trattamento biologico della frazione organica putrescibile (FOP), proveniente dai trattamenti dell'Attività 1 e potrà essere svolto secondo 3 modalità:

- biostabilizzazione del sottovaglio da selezione meccanica;
- bioessiccazione del sottovaglio da selezione meccanica;
- bioessiccazione dei rifiuti, previa triturazione, deferrizzazione e demetalizzazione.

L'attuale dotazione, costituita da 14 "biocelle", sarà integrata con altre 16 (con le stesse dimensioni e la stessa dotazione impiantistica delle celle esistenti), per un totale di 30 biocelle, suddivisibili in tre gruppi:

- 1 - n.12 biocelle (dalla n.1 alla n. 10 esistenti, n. 21 e 22 nuove);
- 2 - n. 12 biocelle (dalla n.11 alla n.14 esistenti, biocelle dalla n.15 alla n.20 (nuove) e biocelle n.23 e 24 (nuove));
- 3 - n. 6 biocelle, di cui biocelle dalla n.25 alla n.30 (nuove);

l'attività 3 prevede il conferimento della FORSU (EER 20 01 08) secondo le stesse modalità dello stato attuale, che sarà eseguita nel locale 8, anziché nel locale 5a (ex locale A) dove saranno realizzate le nuove

biocelle; il quantitativo massimo istantaneo si confermerà di 700 Mg mentre i rifiuti in ingresso annualmente subiranno una diminuzione a 70.000 Mg (1.000 Mg/giorno).

Il caricamento della FORSU sui mezzi in uscita è prevista all'esterno su un area adiacente al portone di accesso (locale 8) dove è prevista la realizzazione di un "nuovo locale con funzione di compartimentazione", dotato di un ingresso e di un uscita verso il piazzale esterno con portoni industriali ad impacchettamento rapido;

l'attività 4, che attualmente prevede il conferimento dei rifiuti verdi (R13) e loro successiva triturazione (R12) nel locale 8 (ex-locale B), per produrre strutturante da avviare a recupero negli impianti di compostaggio in gestione, sarà così articolata:

- l'area prevista per lo stoccaggio dei rifiuti verdi in ingresso sarà la "Piazzola Sud" sul piazzale all'esterno, invece del "Locale B" (rinominato "locale 8" nella configurazione di progetto) attualmente autorizzato;
- l'area prevista per la triturazione dei rifiuti verdi (operazione R12), al fine di produrre strutturante da avviare a recupero negli impianti di compostaggio in gestione, continuerà ad esser svolta all'interno del "Locale B" (rinominato "locale 8" nella configurazione di progetto) attualmente autorizzato;
- attività selezione dei rifiuti verdi, con macchine operatrici, per l'allontanamento delle frazioni grossolane (tronchi e ceppi - EER 20 02 01) e il successivo conferimento ad impianti terzi di recupero; tale attività sarà svolta nella "Piazzola Sud" sul piazzale all'esterno; pertanto lo stato di progetto prevede il ripristino dei conferimenti del rifiuto nella "piazzola SUD" dello stabilimento, scaricato in cumulo sul piazzale;

la capacità di Messa in riserva (R13), cernita ed eventuale triturazione (R12) sarà incrementata a 30.000 Mg/anno (1.000Mg/giorno) con uno stoccaggio istantaneo 2.000 Mg; tutte le operazioni svolte all'interno dell'impianto sono ricondotte all'ambito del recupero;

a seguito degli interventi proposti l'impianto risulterà più idoneo a svolgere le seguenti funzioni:

- trattamento meccanico dei rifiuti a matrice "secca" con produzione di C_{ss} destinato a impianti di recupero energetico e di altri rifiuti da inviare a recupero;
- trattamento biologico di tutto il sottovaglio putrescibile (codice EER 191212) prodotto dagli impianti di Alia; tale rifiuto a oggi viene conferito sia in impianti fuori ambito territoriale ottimale, che fuori regione, compresi siti esteri;
- punto di stoccaggio per il conferimento dei rifiuti organici e biodegradabili della piana fiorentina, da trasferire successivamente negli impianti di trattamento e recupero di Casa Sartori e Faltona;

il progetto architettonico e paesaggistico prevede una modifica del corpo attuale dell'edificio e di una parte dell'attuale argine di difesa idraulica che circonda parte dell'impianto e che sarà oggetto di una riconfigurazione al fine di permettere l'inserimento di una addizione volumetrica significativa sul prospetto retrostante dell'edificio. Gli interventi previsti nella fase di cantiere sono fondamentalmente riconducibili a:

1. interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'areale;
2. realizzazione delle nuove biocelle: biocelle 15-16-17-18-19-20 interne locale 5b biocelle 21-22-23-24 rifacimento locale 5b lato sud biocelle 25-26-27-28-29-30 esterne lato nord locale 5^a;
3. realizzazione locali minitunnel;
4. realizzazione nuovo biofiltro emissione E4;
5. installazione nuovo sistema di trattamento aria emissione E2;
6. realizzazione area di passaggio fra i locali 5a-5b;
7. realizzazione nuova pavimentazione locale 5^a;
8. altre opere civili per le sistemazioni esterne;
9. opere regimazione idraulica;
10. opere impiantistiche e elettromeccaniche;

l'elaborato grafico Elaborato 1d - planimetria generale impianto riporta lo stato sovrapposto, lo stato attuale e stato di progetto. Il cantiere avrà una durata di circa 20 mesi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame, dai quali emerge tra l'altro quanto segue:

- secondo quanto contenuto all'interno del vigente regolamento urbanistico di Sesto Fiorentino, l'area in studio ricade nel sistema del territorio urbano di Sesto Fiorentino e dell'Osmannoro, nel subsistema Poli funzionali e nell'Utoe Piana, e da un'analisi delle relative carte, risulta per quanto riguarda:

- la pericolosità geomorfologica: ricadere integralmente in classe G2a (pericolosità medio bassa) nella quale ricadono le “*aree non interessate da fenomeni di dissesto geomorfologico ma con morfologia caratterizzata da acclività superiore al 15% e/o litotipi con caratteristiche geotecniche medie*”;
 - la pericolosità idraulica: in classe I.3 “*Aree di potenziale ristagno e/o insufficienza di drenaggio delle acque basse*”;
 - la pericolosità sismica: media (S2);
- l’area dell’impianto ricade nell’area definita da provvedimento di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, con DM 140-1967, Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell’autostrada Firenze-mare, ricadente nei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato;
- secondo il vigente Piano di Gestione del rischio alluvioni Distretto Appennino settentrionale - PGRA, l’area risulta essere interessata da una classe di pericolosità P2 ed una classe di rischio R3. In particolare, per quanto riguarda le trasformazioni urbanistico-edilizie nei territori soggetti a rischio di esondazione, devono essere svolti appositi studi per definire la Fattibilità, definita come l’insieme degli interventi necessari alla gestione del rischio di alluvioni, conseguendo un livello di rischio medio R2 (art. 8 L.R. 41/2018). E’ stato quindi presentato uno studio idrogeologico ed idraulico a supporto del progetto, in cui è stato definito il quadro conoscitivo, effettuata la verifica idraulica dello stato attuale e di progetto ed infine i tipi di interventi necessari, per la gestione del rischio.
- Per quanto riguarda l’aspetto del rischio indotto dall’opera in progetto rispetto alle aree contermini, viene fatto riferimento ad un’area adiacente, sede di un impianto di Publiacqua con quota pari a 34.99 m s.l.m. Nella simulazione relativa allo stato attuale per evento con $Tr=200$ anni, è rilevato un livello massimo di inondazione pari a 35.73 m s.l.m. mentre nello stato di progetto il livello si attesta a 35.74 m s.l.m., con un relativo aggravio del rischio idraulico nel territorio circostante nell’ordine di 1 cm.
- In ragione di ciò per la messa in sicurezza nello stato di progetto, la sommità della nuova perimetrazione arginale, che preserva l’area dell’impianto dall’allagamento per eventi duecentennali, debba avere una quota pari al massimo livello previsto di 35.74 m slm con l’aggiunta del franco di 0.40 m, quindi in definitiva una quota di sommità non inferiore a 36.14 m slm.
- Ne consegue che è prevista una riconfigurazione dell’argine perimetrale di protezione dal rischio idraulico secondo le specifiche emerse da tale studio; la ricostituzione delle condizioni preesistenti sul tratto dell’argine rettificato per dare continuità agli elementi a verde (inerbimento), finalizzate al raccordo con la parte di argine rinverdito esistente.
- Viene fornito il confronto tra la quota dello stato attuale della succitata perimetrazione e la quota di allagamento duecentennale, evidenziando quale siano i punti in cui sia necessario intervenire, mediante un innalzamento, al fine di porsi in condizioni di sicurezza e garantire ovunque, lungo tale perimetrazione dell’impianto, una quota maggiore alla succitata di 36.14 m slm;
- l’area in esame risulta inoltre essere dotata di un corretto ordine idrogeologico e di regimazione delle acque di deflusso, soprattutto per quanto riguarda l’adiacente Fosso Reale, il quale appare correttamente regimato ed i suoi argini correttamente profilati;
 - l’impianto si colloca a circa 250 metri dal sito della Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT5140011 “Stagni della piana fiorentina e pratese”;
 - secondo la zonizzazione Acustica del Comune di Ssto Fiorentino, è inserito in classe V (aree prevalentemente industriali). L’area inoltre, secondo quanto definito dal D.P.R. 142 del 30/03/2004 (“Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”), ricade parzialmente all’interno delle fasce A e B di pertinenza acustiche dell’autostrada A11 Firenze-Mare;
 - nel quadro normativo e conoscitivo del piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati vigente (PRB), l’impianto viene individuato come facente parte del sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e della Forsu a servizio di ATO Toscana centro;

il proponente ha esaminato le tematiche, le pressioni ambientali e le loro reciproche interazione in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera, nonché al contesto ambientale nel quale si riferisce, con

particolare attenzione agli elementi di sensibilità e criticità ambientali presenti, stimando gli impatti complessivi generati e le eventuali mitigazioni richieste;

Atmosfera: l'impatto che caratterizza le attività di trattamento e smaltimento rifiuti è la potenziale emissione e dispersione in atmosfera oltre che di polveri, di sostanze a bassa soglia olfattiva, in grado di provocare il disturbo della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto, tali sostanze in quantità e composizione variabili, sono prodotte principalmente dalla degradazione della sostanza organica; di queste è possibile identificare specificatamente l'ammoniaca e l'idrogeno solforato, presenti in maggiore quantità, e rappresentare le restanti con il parametro aggregato TVOC (*Total Volatile Organic Carbon*);

nello stabilimento sono attualmente autorizzate 5 emissioni convogliate in atmosfera originate da altrettanti flussi di aree esauste estratte dai locali e dagli impianti di lavorazione dei rifiuti.

E7: originata dalle aspirazioni a servizio del reparto separazione (tramogge, nastri trasportatori, tritratore) dotata di filtro a maniche;

E8: originata dalle aspirazioni a servizio delle biocelle e del reparto A, con sistema di trattamento n.3 scrubber ad acqua e biofiltro;

E9: originata dalle aspirazioni dell'aria ambiente di vari locali prospicienti le biocelle, dal locale B ed altri reparti n. 4 scrubber a umido con lavaggio mediante acque o prodotti enzimatici e/o deodorizzanti;

l'emissione E10 (dotata di biofiltro e originata dalle arie esauste aspirate dal locale dove si trovano le fosse rifiuti in ingresso) è destinata ad essere sostituita dall'emissione E11 (dotata di scrubber) appena sarà ultimata la realizzazione ed il collaudo di quest'ultima;

con il rilascio del PAUR era stata autorizzata anche l'emissione E12 (scarsamente rilevante), relativa alla captazione dei gas di scarico del motore a combustione del tritratore posto nel locale B; successivamente l'impianto è stato sostituito con uno a motore elettrico evitando l'attivazione dell'emissione E12;

il progetto prevede la ridenominazione delle attuali emissioni in atmosfera autorizzate, l'introduzione di una nuova emissione (originata dall'aspirazione aria dalle celle di bioossidazione accelerata) per un totale di 5 emissioni in atmosfera:

E1 (vecchia E11): aspirazione arie esauste da fossa di stoccaggio rifiuti, con sistema di trattamento scrubber;

E2 (vecchia E7): aspirazione arie da trattamento meccanico, con sistema di trattamento scrubber;

E3 (vecchia E8): aspirazione arie esauste da biocelle gruppo n.2, con sistema di trattamento scrubber e biofiltro;

E4 (nuova emissione): aspirazione aria esauste da biocelle gruppo n.1 e n.3 con sistema di trattamento scrubber e biofiltro;

E5 (vecchia E9): aspirazione dal locale stoccaggio FOS (7) e movimentazione FORSU (8^a) con sistema di trattamento scrubber;

le linee di captazione delle arie esauste per il convogliamento al cammino previo trattamento saranno anch'esse in parte modificate:

Linea 1 (esistente): sistema di aspirazione e trattamento del "locale 1" (avanfosse, fosse e tritrazione), della volumetria complessiva di 31.400 m³;

Linea 2 (nuova realizzazione): sistema di aspirazione e trattamento aria del Locale 2 (dedicato al trattamento meccanico del rifiuto e stoccaggio presse); la volumetria complessiva del locale è di 51.900 m³); il locale 2 è dotato di due impianti di estrazione aria localizzati (aspirazione su testate nastri e principali sezioni di selezione) dedicati alla depolverazione dell'ambiente, e di ventilatori assiali che aspirano, in quota, parte l'aria del Locale 3 (deposito CSS) (locale 3) adiacente;

Linea 3 (revamping funzionale): sistema di aspirazione aria di processo delle biocelle del "gruppo 2", del Locale 5.b (area antistante le biocelle della volumetria complessiva di 15'000 m³) e del "locale 8.b" (stoccaggio FORSU della volumetria di 9'600 m³);

Linea 4 (nuova realizzazione): sistema di aspirazione aria di processo delle biocelle del "gruppo 1" (Locale 5), delle biocelle del "gruppo 3" del Locale 5.a. (area di stoccaggio e movimentazione rifiuti della volumetria complessiva di 19.100 m³) e del Locale 3 (volumetria di 24.500 m³); il Locale 3, secondo quanto riportato anche al punto precedente, ha un sistema di aspirazione a parete che trasferisce 20.000 m³ al Locale 2 e nel contempo un sistema di iniezione aria sempre a parete che vi trasferisce l'aria dal Locale 6.a. (Uffici e locali accessori);

Linea 5 (revamping funzionale): sistema di aspirazione aria del Locale 7 (stoccaggio FOS) e del Locale 8.a (movimentazione FORSU), dedicati allo stoccaggio del biostabilizzato e/o bioessiccato, della volumetria complessiva di 35.000 m³ (suddivise in due parti da 21.000 m³ e 14.000 m³);

tutti questi sistemi garantiscono la copertura delle arie di processo e dei ricambi d'aria previsti;

al fine del contenimento delle maleodoranze:

come miglioramento impiantistico è previsto di realizzare, all'interno del "locale 2", un sistema di aspirazione a servizio delle macchine dedicate alla "Attività 1" al fine di ridurre la polverosità del trattamento meccanico, prevede di realizzare una sistema di aspirazione con punti presa localizzati in prossimità degli macchine di trattamento dei rifiuti (testata dei nastri, vagli a dischi, trituratori, separatori ottici, presse). Il sistema sarà dimensionato per una portata di 80.000 m³ /h e organizzato su due linee da 40.000 m³ /h cadauna; ciascuna linea sarà equipaggiata da un filtro a maniche autopulente; gli effluenti in uscita dai filtri a maniche, non saranno inviati ad un'emissione in atmosfera, bensì saranno impiegati per l'insufflazione del materiale in processo nel "gruppo 1" di biocelle. E' fornito uno schema per la gestione dei tutte le aree esauste captate dai vari sistemi di aspirazione, nella configurazione di progetto;

una configurazione di progetto in cui i locali di compartimentazione (minitunnel o bussole), sono delimitati in ingresso ed in uscita da due portoni automatici ad impacchettamento, e serviti da un sistema di tubazioni e bocchette per garantire la depressione della compartimentazione durante la presenza del mezzo in ingresso o in uscita dai locali interni dello stabilimento. Tali locali di compartimentazione saranno previsti, in entrata e uscita: delle "avanfosse" (locale 1.a), del corridoio tra biocelle e trattamento meccanico (locale 4.b), al locale di movimentazione di fronte alle nuove biocelle dalla n.25 alla n.30 (locale 5.a), allo stoccaggio FOS (locale 7) e stoccaggio FORSU (locali 8.b e 8.a), oltre che in adiacenza a quest'ultimo. Laddove, per motivi di spazio, non è possibile installare tali mini-tunnel, i portoni sono dotati di lame d'aria e di sistema automatico di nebulizzazione di un prodotto deodorizzante, che si attiva ad ogni apertura e si spegne qualche istante dopo la chiusura del portone. Queste, modalità di gestione degli accessi ai locali, permette il contenimento delle emissioni anche in caso di gestione in situazione di emergenza legate, al malfunzionamento di un presidio ambientale;

sarà previsto un aggiornamento delle procedure di accesso ai locali e del Piano di Monitoraggio del Odori, redatto ai sensi della BATc12 (migliori tecniche disponibili), quale strumento di controllo, monitoraggio e prevenzione delle maleodoranze;

sono stati presentati i risultati (Allegato grafico "Restituzione grafica dell'applicazione modellistica"; File di controllo del codice di calcolo CALPUFF) di una simulazione modellistica (CALMET-CALPUFF) della dispersione degli inquinanti emessi dai punti di emissione convogliata in atmosfera per l'emissione E7 (polveri) per gli altri (polveri totali, ammoniaca, idrogeno solforato, TVOC odori).

Sono stati messi a confronto lo scenario di stato attuale, in cui si considera la configurazione impiantistica attualmente autorizzata, e lo scenario di stato di revamping, in cui si considera la configurazione impiantistica modificata dagli interventi.

I valori limiti proposti per lo stato futuro sono: Polveri (4 mg/Nm³); Ammoniaca NH₃ (5 mg/Nm³), Idrogeno solfato H₂S (1,5 mg/Nm³), TVOC (40 mg/Nm³); unità odorimetriche (300 UOg/Nm³);

i valori limiti proposti, (sulla base del quadro attualmente autorizzato) per questi inquinanti individuati come caratteristici per l'attività sono: Polveri (4 mg/N.m³); Ammoniaca NH₃ (5 mg/Nm³), Idrogeno solfato H₂S (1,5 mg/Nm³), TVOC (40 mg/Nm³); unità odorimetriche (300 Uog/Nm³);

i risultati della simulazione riportano che gli interventi proposti determinano:

- un complessivo aumento delle concentrazioni di odore nell'areale di impatto; lo scenario emissivo schematizzato nella simulazione di stato di revamping comprende, infatti, un maggior numero di sorgenti di odore rispetto allo scenario di stato attuale. In particolare, è prevista l'attivazione di una sorgente areale (nuovo biofiltro E4) e la presenza dell'emissione E2, sorgente esistente anche allo stato attuale ma a cui, viene cautelativamente associata anche l'emissione di odore.

Tuttavia gli stessi risultati mostrano che presso tutti i recettori, ad eccezione del recettore 1 Sesto F.no - Case Passerini, le condizioni di accettabilità definite per la valutazione degli impatti risultano comunque soddisfatte nella restituzioni grafiche delle applicazioni modellistiche; infatti, si osserva che la posizione

della sorgente garantisce che le ricadute degli inquinanti interessino principalmente l'area compresa fra l'impianto e la discarica in cui non sono presenti recettori.

Per quanto attiene invece l'emissione di particolato (polveri), l'adozione dei limiti di emissione attualmente prescritti per le nuove sorgenti emissive consente di mantenere la piena compatibilità del quadro emissivo complessivo per questo inquinante, non determinando un peggioramento significativo della qualità dell'aria ai recettori, né rispetto alla concentrazione media annua né rispetto al numero di superamenti della media giornaliera.

Relativamente agli impatti connessi alle emissioni di H₂S, NH₃ e composti organici volatili dato l'incremento dei flussi emessi a seguito degli interventi di revamping, le concentrazioni degli inquinanti attese ai recettori sono maggiori di quelle stimate dal modello nello stato attuale, tuttavia dal confronto con le soglie di rischio individuate in letteratura, è da osservare che, per quanto più alte, le concentrazioni stimate dal modello nello stato di revamping non determinano un incremento significativo degli impatti ai recettori e non rappresentano un fattore di rischio né per esposizione cronica che per esposizione acuta;

come misura di mitigazione dell'impatto odorigeno è inoltre data rilevanza all'utilizzo del Piano di monitoraggio degli odori (strumento previsto dalla BAT-C di riferimento) e l'attivazione del servizio on-line di segnalazione del disturbo;

infine, per evitare fenomeni di molestia olfattiva per un malfunzionamento degli impianti di abbattimento, è suggerita l'adozione di alcune specifiche progettuali per le nuove apparecchiature; dette specifiche saranno acquisite, come richiesto da ARPAT nel proprio contributo (prot. 0256553 del 27.06.2022), nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento e quindi nell'atto di riesame dell'AIA;

nella documentazione integrativa prodotta il proponente sulla base delle osservazioni riportate nel contributo Specialistico del Settore Modellistica previsionale (prot. 0160325 del 19.05.2022), concorda rispetto all'opportunità di valutare una riduzione fino a 250 OU/m³ del valore massimo di concentrazione di odore da osservare nel nuovo quadro emissivo; tale valore potrà essere adottato sulla base degli esiti del monitoraggio successivo alla messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica. Solo in questo modo infatti sarà possibile giudicare l'idoneità della concentrazione di 250 OU/m³, valore suggerito dagli esiti degli autocontrolli della configurazione di esercizio attuale;

con riferimento ai gas climalteranti, è stato stimato che, anche a seguito degli interventi di revamping, il bilancio di queste emissioni è sostanzialmente riconducibile al suo fabbisogno energetico e non subisce variazioni sostanziali, attestandosi pari a 1.950 tCO₂eq/anno;

Reflui idrici: il progetto in oggetto, così come lo stato attuale, non prevede alcuno scarico di acqua industriale né in pubblica fognatura, né in acque superficiali. Il surplus di acque reflue prodotte nei processi di trattamento rifiuti, e le acque meteoriche contaminate dilavanti i piazzali vengono raccolte in vasca di stoccaggio dedicata e inviate a trattamento nell'impianto di depurazione di cui è dotata l'adiacente discarica;

il sistema fognario interno di raccolta dei percolati dalle aree di stoccaggio e dalle biocelle, prevederà una riorganizzazione ed un ampliamento in quanto:

- sarà realizzata una nuova rete di raccolta dei percolati nel "locale 5.a", antistante le nuove biocelle (da n.25 a n.30), destinato allo stoccaggio ed alla movimentazione del materiale da sottoporre a biostabilizzazione/bioessiccazione (il locale è attualmente denominato "locale A" e impiegato per le operazioni di trasferimento della FOS; la rete di raccolta percolati, attualmente presente, sarà dismessa e sostituita dalla nuova);

sarà prevista una nuova rete di raccolta dei percolati delle biocelle di nuova realizzazione;

- le acque meteoriche non contaminate (AMDNC) da utilizzare nel processo sono convogliate in una serie di vasche di raccolta e relativi serbatoi di accumulo distribuiti sul lato Nord e sul lato Sud dell'impianto. A fine di riequilibrare i flussi fra lato nord e sud, sarà realizzata una ulteriore vasca di raccolta e pompaggio e due serbatoi di stoccaggio per la gestione dei flussi di acque di processo;

- le acque di condensa sono recuperate per i riutilizzi di processo; in particolare le acque prodotte dalle biocelle rappresentano una rilevante parte dei relativi fabbisogni. Gli spurghi delle linee di trattamento aria, infine, sono convogliati in serbatoio di stoccaggio a piè di impianto e conferiti nella rete di smaltimento;

- le ulteriori acque meteoriche non contaminate sono captate e scaricate nei canali del reticolo idrografico (canale Gavine);

per quanto riguarda invece le acque meteoriche dilavanti (AMD), il progetto presentato prevede una revisione del sistema di raccolta in quanto è previsto:

- un ampliamento dei piazzali impermeabilizzati dell'area sud-ovest;
- la riattivazione di un'attività di gestione "rifiuti verdi" sulla "Piazzola Sud";

il ripristino dei conferimenti del rifiuto nella "piazzola SUD", rifiuto scaricato in cumulo sul piazzale all'aperto, comporterà un incremento delle aree di piazzale in cui avviene la contaminazione delle acque meteoriche, aspetto questo che ARPAT nel proprio contributo iniziale (prot. 0102479 del 11.03.2022) ha chiesto di approfondire, prevedendo un'ideale copertura al fine di poter gestire i rifiuti verdi al riparo dagli agenti atmosferici, che ne possono anche compromettere il recupero.

Nella documentazione integrativa, il proponente ha determinato le caratteristiche della struttura di copertura (forma rettangolare con dimensioni di circa 20x40 m, ed altezza di almeno 5 m), per permettere la movimentazione del materiale posto in stoccaggio, e ne ha poi valutato la fattibilità, verificando che siano comunque garantiti gli spazi necessari per la viabilità interna dell'impianto e la realizzazione delle nuove biocelle previste; che non siano presenti vincoli escludenti (in particolare, quello paesaggistico per la presenza della Autostrada A11) o criticità idrauliche (essendo l'area di interesse posizionata all'interno dell'argine che delimita tutto il complesso impiantistico);

con la configurazione di progetto inizialmente proposta il proponente ha stimato un incremento di acque meteoriche dilavanti contaminate derivanti dalle nuove superficie da inviare a trattamento all'impianto di depurazione nel limitrofo sito della discarica di circa 6.600 m³ /anno; con la realizzazione della copertura l'incremento si riduce di 600 m³/anno;

la gestione dei rifiuti verdi nella Piazzola Sud sotto idonea copertura, come richiesto da ARPAT nel proprio contributo finale (prot. 0256553 del 27.06.2022) sarà recepita nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento;

in termini quantitativi, la modifica all'impianto, incrementa il quantitativo totale da trattare nell'impianto da 80 m³ /die a 166 m³ /die;

le AMDC generate sono captate dalla rete fognaria interna e poi convogliate, mediante sistema di pompaggio, alle vasche interrate di accumulo da 1.180 m³ utili e da queste, sempre a mezzo pompe, inviate al serbatoio di stoccaggio da 50 m³ posto subito a monte dell'impianto di trattamento reflui in discarica, dal quale sono poi avviate con portata controllata a trattamento. Tale sistema di stoccaggi, assolve ad una funzione di "polmone" permette il mantenimento di una portata costante di alimentazione all'impianto di trattamento, che quindi non viene inficiato né in termini quantitativi né qualitativi l'idoneità tecnica.

Comunque nei casi di emergenza, è previsto che i reflui dai suddetti serbatoio, previa caratterizzazione, siano trasferiti mezzo autobotte in impianti di depurazione terzi con codice EER 16 10 02;

viene fornito il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti aggiornato rispetto alla configurazione attuale e di progetto proposta, che tiene conto dell'incremento di AMDC rispetto alla configurazione autorizzata.

E' stato stimato che l'area di cantiere destinata per la realizzazione delle opere di modifica previste sia realizzata in una porzione della Piazzola sud e che abbia una superficie inferiore ai 5.000 m² , per cui al momento non è stata prevista la predisposizione del Piano di gestione delle acque meteoriche della fase di cantiere. Qualora in fase di progettazione definitiva dovesse risultare una superficie maggiore, detto Piano per la fase di cantiere sarà redatto e trasmesso unitamente a tutta la documentazione di modifica dell'AIA;

Geologia: è stata presentata una relazione geologica a supporto del progetto; dal quadro geologico, idrogeologico e geostratigrafico ricostruito, non sono evidenziate situazioni particolari né elementi che possano condizionare in maniera negativa la fattibilità dei vari interventi di restauro e riqualificazione dell'immobile esistente e degli ambienti esterni;

Rifiuti: i rifiuti in ingresso all'attività 2 di trattamento biologico sono in parte sottovaglio prodotto dall'attività 1 e in parte sottovaglio prodotto dal trattamento meccanico di RUI (rifiuti indifferenziati) eseguito in impianti esterni (è indicato che la provenienza prioritaria sarà quella dall'impianto Alia di "Paronese"). Il quantitativo annuo di tale flusso di rifiuti codice EER 19 12 12-FOP in ingresso può variare tra 20.000 ÷ 30.000 Tonnellate, a discapito del flusso di RUI che, quindi, oscilla tra 110.000 ÷ 120.000 Tonnellate. Eventuali conferimenti del rifiuto codice EER 19 12 12 - sottovaglio, prodotto in impianti terzi saranno attivati solo quando ALIA ha esaurite le necessità di trattamento del rifiuto prodotto nei propri impianti;

la miscela da avviare ai trattamenti biologici (attività 2), sarà costituita costantemente da una quota parte di sottovaglio (FOP) avente pezzatura inferiore a 60mm;

il sottovaglio proveniente da altri impianti è conferito nella fossa di stoccaggio anziché in area dedicata, in modo da:

- avviarlo comunque ai trattamenti meccanici (attività 1), unitamente agli altri flussi in ingresso, in modo da ottenere una miscela quanto più omogenea, a favore della performance dei successivi trattamenti biologici;
- incrementare le condizioni di sicurezza per gli operatori nel conferimento (l'accesso allo scarico in fossa avviene attraverso specifica viabilità);

con riferimento all'attività 4 i rifiuti gestiti sul piazzale all'aperto sono rifiuti potenzialmente soggetti a putrescibilità, e comunque destinati anche ad operazioni di recupero che possono essere compromessi da eccessivo tenore di umidità del rifiuto stesso, anche per questa ragione accogliendo quanto evidenziato da ARPAT nel proprio contributo iniziale (prot. 0102479 del 11.03.2022) con la documentazione integrativa il proponente prevede di dotare la "Piazzola Sud" di idonea struttura di copertura al fine di poter gestire i rifiuti verdi in stoccaggio, al riparo dagli agenti atmosferici ;

Terre e rocce da scavo: per la realizzazione degli interventi proposta, è prevista la messa in opera di plinti e platee superficiali quali fondazioni delle nuove strutture da realizzare; gli scavi per le suddette fondazioni interesseranno soprattutto aree che, allo stato attuale, sono dotate di pavimentazioni impermeabili in cemento e/o in asfalto, in quanto aree dedicate a viabilità o su cui insistono manufatti e strutture; non sono invece previsti interventi di scavo su aree a verde. Buona parte del materiale scavato sarà costituito da inerti; è stimata una produzione di terre da scavo di circa 800 m³. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), del DPR n. 120/2017, il cantiere per la realizzazione degli interventi progettati è quindi inquadrabile come "cantiere di piccole dimensioni"(inferiore a 6.000 m³);

tra i vari interventi è previsto lo spostamento del terrapieno perimetrale del sito impiantistico, così da permettere la realizzazione del nuovo biofiltro e il mantenimento della viabilità perimetrale interna. Tale terrapieno permette la sicurezza idraulica dell'impianto e, come determinato mediante gli studi idrologici-idraulico svolti per la progettazione in analisi, oltre allo spostamento potrà essere oggetto anche di un lieve innalzamento, dove necessario, al fine di mantenere una quota "arginale" di sicurezza idraulica di 36.14 m s.l.m. e di raccordarsi con il terrapieno esistente e non oggetto di modifica;

al momento è previsto principalmente il riutilizzo delle terre di scavo per il ripristino e rimodellamento del terrapieno perimetrale, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017; qualora dalla progettazione definitiva dovesse emergere che detti volumi non possono essere impiegati per l'adeguamento dell'argine, si procederà, in base alle caratteristiche delle terre, all'utilizzo come sottoprodotto in altro sito (artt. 20 e 21 DPR 120/2017) oppure alla gestione come rifiuto (parte quarta d.lgs 152/2006);

Rumore: il proponente ha presentato il documento di Valutazione previsionale di impatto acustico in cui ha stimato l'impatto acustico delle attività svolte nello stabilimento in oggetto (sia nel periodo diurno che in quello notturno), nella configurazione di revamping, nei confronti del ricettore più impattato, posto a sud-ovest (R01: insediamento ad uso residenziale e produttivo – allevamento di ovini – di via del Pantano, loc. Case Passerini, Sesto Fiorentino).

La principale sorgente sonora sarà costituita dai 4 scrubber (8 ventilatori) posti nell'area sud/ovest dello stabilimento; è anche prevista una leggera modifica del percorso di viabilità interna lato sud/ovest, con spostamento e sostituzione della duna in terra esistente, in corrispondenza del fronte antistante il ricettore (R01). In riferimento al passaggio dei veicoli nel periodo diurno (06:00- 22:00), nel tratto antistante il

ricettore suddetto, la configurazione di progetto prevede la realizzazione di una barriera sottile in calcestruzzo (altezza di 2,5 m sul piano campagna) per garantire un'attenuazione acustica al ricettore non inferiore a quella attualmente garantita dalla duna in terra esistente (destinata ad essere spostata).

I livelli sorgente calcolati sono cautelativi in quanto le assunzioni modellistiche utilizzate sono conservative (ad esempio le superfici pareti e facciate dei manufatti industriali sono schematizzate come completamente riflettenti). Dalla simulazione risultano i seguenti livelli sorgente in facciata al ricettore residenziale (Ls - UNI 10855:1998): - periodo diurno (06-22): 44 dB(A); - periodo notturno (22-06): 36 dB(A). Tali livelli sorgente garantiscono con ampio margine il rispetto dei limiti di legge, in particolare del limite differenziale di immissione a finestra aperta che risulta il limite più restrittivo;

per la fase di cantiere prima dell'inizio dei lavori sarà effettuata da relativa, valutazione dell'impatto acustico, redatta secondo le indicazioni del D.G.R. Toscana n. 857/2013; in caso di superamento dei limiti di legge, sarà richiesta al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti di pressione sonora. Gli interventi saranno prevalentemente localizzati in prossimità del recettore posto a Sud-Ovest;

Sistema paesaggistico il proponente fornisce gli approfondimenti relativi agli impatti sulla componente paesaggio dando principalmente risposte alle prescrizioni contenute nella scheda del vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 (D.M. 140/1967), relative agli aspetti percettivi ed indirettamente a quelli della struttura idrogeomorfologica (prescrizione 3.c.1 4.c.1 relative alle visuali rispetto alla struttura antropica e prescrizione 1.c.1);

gli interventi in progetto implicano una modifica permanente all'impianto; e' stata presentata una specifica Relazione Paesaggistica in cui è stata definita la conformità del progetto alla disciplina paesaggistica;

l'argine in terra esistente, oggetto di modifica, è finalizzato alla protezione idraulica in ottemperanza alla prescrizione ai fini VIA impartita con il PAUR del 2021; la prescrizione prevede di introdurre all'interno del sito e lungo il perimetro sud, in corrispondenza del Collettore, aree e fasce di verde con piantumazioni arboree e arbustive autoctone; il progetto in esame prevede la ricostruzione del terrapieno ripristinando le condizioni preesistenti nel tratto interessato, dando continuità agli elementi verdi presenti nel tratto non modificato, ripristinando l'inerbimento degli argini e riproducendo le caratteristiche di perimetrazione preesistenti. Tali operazioni avranno lo scopo di mantenere le caratteristiche a verde dell'area perimetrale non alterandone la continuità e le caratteristiche tipologiche, ma modificandone solo il posizionamento nel tratto rettificato;

nella documentazione integrativa trasmessa il proponente comunica di accogliere quanto indicato dal comune di Sesto Fiorentino nel contributo istruttorio del 06.04.2022 (prot. 0145696), prevedendo di inserire anche la piantumazioni di specie arboree e arbustive (non solo quindi il ripristino di quelle preesistenti sul terrapieno). Tali piantumazioni si raccorderanno anche con la sistemazione a verde da realizzare in ottemperanza a quanto prescritto dalla DGR n. 534/2021 (PAUR);

Flora, fauna ed ecosistemi, biodiversità: vengono descritte, in modo dettagliato, le caratteristiche delle risorse allo stato attuale risultanti da ricerche bibliografiche e dall'analisi degli atti che hanno accompagnato il percorso storico del sito;

per quanto riguarda gli impatti su tali componenti durante la fase di cantiere viene fatta una distinzione tra i lavori di revamping propri (realizzati per ottimizzare la gestione dell'impianto) e quelli fatti contestualmente per la rettifica dell'argine: i primi si caratterizzano per essere localizzati in un'area già fortemente antropizzata e circoscritta alle strutture esistenti, mentre i secondi per il periodo di cantiere, vanno ad alterare anche un contesto in parte esterno all'area edificata;

le interferenze riguarderanno principalmente l'emissione di polveri e rumore che potranno avere conseguenze sulle frequentazioni faunistiche (quali l'avifauna, che per propria natura si allontanerà), o sulla microfauna. Allo scopo preventivo di rendere inaccessibili le zone di cantiere alla microfauna, esse saranno perimetrate per tutta la durata dei lavori con una rete metallica a maglia di 1 cm. Infine, per disturbare il meno possibile le fasi riproduttive degli animali che frequentano le zone limitrofe al polo impiantistico, i lavori di rettifica saranno realizzati in periodi non riproduttivi per l'avifauna (evitando quindi il periodo compreso tra marzo e luglio);

considerato che le opere di revamping porteranno ad una diminuzione del traffico veicolare nella fase di esercizio non sono previsti impatti negativi significativi;

è previsto di ricostituire le condizioni preesistenti nel tratto rifatto dell'argine, dando continuità agli elementi verdi presenti nel tratto non modificato, ripristinando l'inerbimento degli argini e riproducendo le caratteristiche di perimetrazione preesistenti. Tali operazioni avranno lo scopo di mantenere le caratteristiche a verde dell'area perimetrale non alterandone la continuità e le caratteristiche tipologiche, ma modificandone solo il posizionamento nel tratto rettificato;

Dato atto che, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti:

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota del 01.03.2022 (n.0080607) segnala che l'intervento in esame non è sottoposto a suo parere o nulla osta. Fornisce il quadro d'insieme delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigente per il territorio interessato, al fine di individuare eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento;

ARPAT, nel contributo iniziale (n.0102479/2022) del 11.03.2022 e appendice specialistica del Settore Modellistica previsionale (n.0160325/2022) del 19.04.2022, prende in esame le componenti ambientali interessate ed esamina gli impatti potenziali del progetto, osservando che sono necessari alcuni approfondimenti relativi, agli scarichi idrici, dovuto all'incremento di AMDC (nuova attività di gestione rifiuti verdi sulla "Piazzola Sud"), ed alle emissioni in atmosfera in particolare per la componente osmogena e relativo impatto olfattivo, dovuto alle emissioni convogliate in atmosfera previste per l'assetto di progetto. A seguito della documentazione integrativa presentata, nel contributo finale del 27.06.2022 (n.0256553) ha formulato le seguenti conclusioni: *"...l'incremento degli impatti diretti in merito agli scarichi idrici ed in merito all'impatto olfattivo, non siano tali da rendere necessaria una Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che:*

-le dichiarazioni di intenti avanzate dalla Ditta (in merito alla copertura sul "Piazzale Sud" e alla riduzione fino a 250 OU/m3 del valore massimo di concentrazione di odore da osservare nel nuovo quadro emissivo) siano ratificate nel provvedimento che sarà emesso a conclusione del presente procedimento;

- siano tradotte in termini prescrittivi (condizioni ambientali) le azioni di manutenzione e le misure di controllo sugli impianti di abbattimento, previste dal proponente a pag. 301 dello "Studio Preliminare Ambientale".;

ATO Toscana Centro, nel contributo del 13.06.2022 (n.0240854), ha valutato il progetto in oggetto coerente con le previsioni della pianificazione di ambito vigente evidenziando che *" la mancata realizzazione degli impianti termici previsti dalla pianificazione di ambito, ha determinato un prolungamento, di fatto sine die, della fase transitoria nella quale gli schemi di impiego degli impianti hanno valore meramente indicativo. Nella fase transitoria del Piano d'ambito, gli obiettivi della pianificazione erano affidati da un lato a una gestione annuale dei flussi di rifiuti urbani attuata per mezzo degli impianti esistenti e disponibili nell'ambito e agli accordi interambito, e dall'altro alle azioni di riduzione della produzione di tali rifiuti e di incremento del livello di raccolta differenziata, con l'obiettivo di minimizzare i conferimenti in discarica e agli impianti fuori ambito. Tutto ciò nell'attesa di raggiungere la situazione di regime dove l'entrata in funzione degli impianti termici avrebbe alleggerito il carico di lavoro degli impianti di selezione e stabilizzazione esistenti (ed ormai datati), riducendo significativamente l'avvio in discarica dei rifiuti residui trattati. Con riferimento al tema in oggetto, si ricorda che l'attuale pianificazione prevedeva, tra l'altro, la riorganizzazione dei due principali impianti di selezione meccanica e stabilizzazione, ovvero "Via Paronese" e "Case Passerini", allo scopo di ottimizzare la produzione di CSS e la stabilizzazione della frazione di sottovaglio. Tale previsione continua ad essere valida, anche in un modello impiantistico evidentemente da rivedere alla luce delle previsioni del futuro nuovo Piano regionale. Infatti, nonostante l'attuale deficit di capacità di trattamento della frazione organica (FORSU), occorre ricordare che la FORSU è un rifiuto da raccolta differenziata che, come tale, può essere trattata in qualsiasi impianto autorizzato presente sul territorio nazionale (cfr. art. 181, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006). Inoltre, è opportuno segnalare che, coerentemente con la pianificazione interprovinciale vigente, che ha fornito indicazioni circa la possibilità di realizzare impianti di digestione anaerobica nell'ambito territoriale di ATO Toscana Centro, è in via di realizzazione il nuovo impianto di digestione anaerobica a Montespertoli, che insieme al compostaggio di Faltona, garantirà il trattamento della maggior parte della FORSU raccolta nell'ambito, migliorando la posizione di ATO Toscana Centro rispetto al criterio di prossimità per il*

trattamento dei rifiuti prodotti ed avviati a recupero, ben oltre le capacità in via di dismissione di “Case Passerini”. Infine, in virtù dello stato attuale dei livelli di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata raggiunti, la trasformazione dell'impianto di compostaggio aerobico di Case Passerini in impianto di stabilizzazione del sottovaglio, così come proposta dal Gestore, ovvero capace di trattare sia il sottovaglio del trattamento meccanico di “Case Passerini” che di “Via Paronese”, è coerente con gli obiettivi di prossimità del trattamento e recupero dei rifiuti che altrimenti avrebbero dovuto trovare collocazione fuori ambito”;

il Comune di Sesto Fiorentino, nei contributi del 30.03.2022 (n.0132723) e del 06.04.2022 (n.0145696), relativamente:

“...omissis..... alla messa a dimora di nuove alberature e arbusti, si esprime parere favorevole con l'indicazione di creare continuità con le sistemazioni a verde di cui alla documentazione ricevuta al prot. Comunale n.12710/2022 del 24/02/2022;

...omissis..... al contenimento degli impatti odorigeni potenzialmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, si resta in attesa della relazione specialistica di ARPAT sui dati forniti dall'Azienda. In caso, dalla relazione ARPAT, emergesse un parere favorevole, sia in fase di esercizio ordinario, sia in situazioni di emergenza, l'impatto olfattivo derivante dalla gestione dei rifiuti, si richiede la definizione di procedure operative atte a minimizzare, sia in fase di esercizio ordinario, sia in situazioni di emergenza, l'impatto olfattivo derivante dalla gestione dei rifiuti”

alla parte edilizia rilevando che *“ l'art. 23 delle Norme del Secondo Regolamento Urbanistico dettano che nelle aree ricadenti nella classificazione “Poli funzionali”, gli interventi sugli edifici esistenti prevedono anche addizioni volumetriche fino ad un massimo del 20%; interventi eccedenti, oltre tale limite, sono realizzabili solo in alcune aree (tra cui quella di Case Passerini) mediante l'approvazione di Piano Attuativo esteso all'intero polo funzionale”;*

all'aspetto paesaggistico fornendo il parere preliminare della Commissione del Paesaggio che ha valutato *“le modifiche proposte all'impianto esistente siano compatibili con i valori tutelati dal vincolo, prescrivendo che non sia utilizzata una soluzione che preveda l'inserimento degli elementi vegetali lineari sulla sommità del terrapieno nella zona ovest e sia invece prevista una mitigazione con specie arboree raggruppate del tipo boschetto da inserire attorno all'intero impianto”;*

Publiacqua Spa nel contributo del 13.06.2022 (n.0241431) non rileva criticità sugli aspetti di competenza;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Settori regionali interessati:

Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo iniziale del 01.03.2022 (prot. 0082073) rileva che *“dall'esame della documentazione depositata, relativamente alla componente paesaggio l'intervento risulta rispondere alle prescrizioni relative alla componente ‘Elementi della percezione’, ‘Struttura antropica’ e ‘struttura idro-geo-morfologica’ della Disciplina del DM 140-1967, ex art. 136 del DLgs 42/2004 (sezione 4 dell'Elaborato 1B del PIT-PPR) , vista una sostanziale coerenza del progetto con il contesto e con le prescrizioni indicate. Rispetto ai contenuti della Seconda Invariante strutturale, Obiettivo 1 della Disciplina d'uso della scheda d'ambito e prescrizione 2.c.3 della Disciplina del DM 140-1967 relativa alla ‘Struttura ecosistemica/ ambientale’, a garantire un migliore inserimento paesaggistico”* ed esprimendo posizione favorevole formula una raccomandazione per i materiali del prospetto nord, sulla fascia di vegetazione sul lato sud, in corrispondenza del Fosso Reale;

Vista poi la documentazione integrativa e di chiarimento prodotta, in particolare la “Relazione di risposta”, in cui viene precisato che *“all'impiego di blocchi prefabbricati similmente a quelli già impiegati negli attuali fabbricati” viene accolto il suggerimento. - Riguardo al “rafforzamento della fascia vegetazionale” in corrispondenza del Fosso Reale, essendo un intervento già prescritto con DGRT 534/2021, il proponente precisa di aver già effettuato la progettazione del verde (alberi e arbusti) ed inoltrato una prima proposta agli enti competenti. Tale proposta, come verificato dallo stralcio allegato alla “Relazione di risposta”, prevede la piantagione di 30 Fraxinus ornus, 27 Acer campestre, 23 Populus nigra var. italica oltre siepone misto lungo tutto il perimetro dell'area sud. Viene inoltre precisato che è già stato individuato l'operatore che effettuerà l'intervento e che l'effettiva messa a dimora avverrà nel periodo autunnale, per esigenze vegetative delle piante; nel contributo conclusivo del 28.06.2022 (n.0259087) conferma la posizione favorevole alla realizzazione del progetto;*

Tutela della Natura e del Mare, nel contributo iniziale del 09.03.2022 (n.0096157), rileva che “ in considerazione della natura non sostanziale degli interventi, nonché delle misure cautelative proposte dal proponente al fine di isolare le aree di cantiere limitrofe al polo impiantistico, compreso il periodo da evitare per la realizzazione dei lavori (tra marzo e luglio), si ritiene che per il procedimento in oggetto non sia necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza; tuttavia si ritiene opportuno, ai fini della tutela e della salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico presenti nell'area, ed in particolare degli Anfibi rigorosamente protetti, ai sensi dell'art. 75 della l.r. 30/2015, indicare le seguenti misure di mitigazione: 1. siano adottati, in fase di cantiere, ulteriori accorgimenti volti a verificare l'assenza di individui, larve o ovature di Anfibi, eventualmente da traslocare in aree idonee, previa disseccatura del tratto arginale interessato dai lavori (ad es. tramite setti divisorii); 2. per la recinzione delle aree di cantiere sia utilizzata una rete metallica a maglia più stretta di quella proposta, ovvero di 0,5 cm anziché di 1 cm, al fine di impedire l'ingresso da parte della microfauna; nel contributo finale del 29.06.2022 (n.0262046) confermando il precedente contributo, formula due ulteriori prescrizioni per il proposto impianto arboreo nel lato sud, ovvero che siano impiegate:

- specie autoctone, con postime certificato ai sensi della L.R. n. 39/00; per le specie escluse dall'All. D della stessa legge, sarà accertata l'origine (non la provenienza) locale (toscana o da regioni limitrofe);
- anche specie sempreverdi, come Cipresso e Leccio, per la loro maggiore capacità di filtrare inquinanti, inclusi i COV, e a maggior tutela delle specie protette che comunicano con segnali chimici”;

Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche nel contributo del 28.03.2022 (n.0130516) rileva in relazione alla pianificazione “...omissis... le previsioni di progetto non presentano sostanziali elementi di contrasto con gli obiettivi generali presenti nella pianificazione regionale in quanto il flusso di rifiuti urbani in ingresso all'impianto non subisce variazioni dei quantitativi annuali. Si rimanda all'Autorità di ambito toscana centro per la valutazione di coerenza della modifica in rapporto alla pianificazione di ambito e alle disposizioni contenute nel contratto di servizio in essere con il gestore unico” ai criteri di localizzazione “Non sussiste, rispetto agli interventi proposti dal progetto, tutti interni all'attuale perimetro dell'installazione, l'obbligo della verifica della localizzazione in rapporto ai criteri indicati nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb)”;

Autorizzazione Rifiuti, nel proprio contributo del 14.03.2022 (n.0103957) perviene alle seguenti conclusioni: “Il progetto presentato risulta in linea di massima coerente con le indicazioni di revamping già descritte dal gestore in fase di rilascio del PAUR e che sono indicate negli atti. A tal proposito si dà evidenza del fatto che con il PAUR (all'interno dell'AIA) erano state autorizzate le prove funzionali di processo richieste da ALIA S.p.A. nell'ottica di arrivare a definire i processi di dettaglio nel revamping dell'impianto, con il contestuale conferimento presso il sito di Case Passerini della quantità di sottovaglio, proveniente dal sito di via Paronese (Prato), strettamente necessario all'esecuzione delle prove stesse (stimata in circa 1.000 t). Rispetto a quanto sopra si rileva che nel progetto di revamping non sembra indicata la gestione del sottovaglio proveniente dall'Impianto di Via Paronese Prato. Le modifiche richieste rispetto all'AIA attuale incidono pesantemente sull'attività 2 che, come abbiamo visto, verrà implementata in termini quantitativi (infatti l'R3 da 51.000 t/anno passerà a 145.000 t/anno per un incremento delle biocelle dalle attuali 14 a circa 30). L'impatto significativo da prendere in considerazione per la valutazione in merito alla necessità o meno di VIA vera e propria è, secondo noi, quello relativo alle emissioni odorigene. A tal proposito il progetto prevede una rivisitazione dei sistemi di abbattimento e del quadro emissivo, con il rispetto dei limiti già imposti nell'attuale AIA per adeguamento alle BAT Conclusioni di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui l'attuale impianto risulta già adeguato.

Con riferimento alle mitigazioni degli impatti odorigeni il progetto prevede vari accorgimenti anche per le emissioni fuggitive (bussole sui portoni). Nello studio preliminare ambientale è presente un'analisi modellistica di dettaglio degli impatti connessi alle emissioni odorigene che il proponente dichiara essere stata effettuata con modalità analoghe a quelle seguite in fase di rilascio del PAUR. Altro aspetto che intendiamo evidenziare è che il gestore ha proposto l'attività di bioessiccazione sul sottovaglio putrescibile (comunque sul rifiuto a ricca componente putrescibile) al fine di generare un rifiuto (EER 190501) con elevato potenziale energetico (con significativo potere calorifico, sono attesi infatti valori di PCI quali 12.927 KJ/Kg) da destinare a termovalorizzazione (R1) e cementifici; al contempo il gestore non prospetta

più, a seguito dell'attività di biostabilizzazione, la possibilità di mandare, nel caso in cui l'IRDp sia >1000 mgO₂ kgSV-1 h-1 e test di cessione conforme ai limiti previsti, il rifiuto in discarica a smaltimento D1. Si ricorda a tal proposito che il D.Lgs. 121/2020 stabilisce al comma 1 dell'art. 2 che i limiti previsti dalla tabella 5, nota lett a), dell'articolo 6 del DM 27 settembre 2010 continuano ad applicarsi fino al 1 gennaio 2024, data oltre la quale il conferimento in discarica è possibile solo con IRDP inferiore a 1.000. In considerazione di quanto sopra, pur avendo riportato nei rilievi istruttori alcuni elementi di approfondimento da parte del gestore (vedi parte delle terre e rocce da scavo, gestione delle acque meteoriche anche in fase di cantiere e conferma o meno dell'assenza di flusso di sottovaglio putrescibile da altri impianti) nonché la necessità del contributo specialistico di ARPAT per l'analisi dell'impatto derivante dalle emissioni odorigene, si ritiene che in fase di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione AIA, a fronte di una progettazione definitiva, possano essere effettuate ulteriori valutazioni per la definizione di idonee prescrizioni in merito ai sistemi di abbattimento delle emissioni e alle mitigazioni già proposte in questa fase dal gestore”;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, alla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

il presente procedimento non riguarda un nuovo impianto di gestione dei rifiuti ma è relativo alla modifica sostanziale di un impianto esistente; la modifica proposta fa parte del programma di efficientamento del sistema impiantistico di ALIA per la gestione dei rifiuti urbani, che individua il Polo di Case Passerini come quello più idoneo ad effettuare: il trattamento meccanico dei rifiuti a matrice “secca” con produzione di CSS destinato a impianti di recupero energetico e di altri rifiuti da inviare a recupero; il trattamento biologico di tutto il sottovaglio putrescibile (codice EER 191212), prodotto dai propri impianti (attualmente anche conferito sia in impianti fuori ambito territoriale ottimale, che fuori regione, compresi siti esteri); il punto di stoccaggio per il conferimento dei rifiuti organici e biodegradabili della piana fiorentina, da trasferire successivamente negli impianti di trattamento e recupero di Casa Sartori e Faltona;

gli interventi proposti sono tali da garantire: una maggiore flessibilità del trattamento, in modo da adattarsi alla progressiva modifica delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti in ingresso; un incremento del recupero di materia e in subordine di energia, minimizzando i conferimenti in discarica. Tutte le attività di trattamento di rifiuti dell'impianto sono ricondotte ad attività di recupero;

il progetto è coerente con gli obiettivi di prossimità del trattamento e recupero dei rifiuti, che altrimenti avrebbero dovuto trovare collocazione fuori ambito;

il progetto in esame risulta coerente con i vigenti strumenti urbanistici comunali, con il PRB e con la pianificazione di ambito (ATO Toscana Centro);

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, nel rispetto del principio di autosufficienza e prossimità (art. 182-bis d.lgs. 152/2006);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree produttive;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti siano di norma localizzati all'interno di aree industriali;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione, di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di riesame della autorizzazione integrata ambientale, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

1. l'area del "Piazzale Sud" adibita all'attività 4 "trasferenza rifiuti verdi" deve essere dotata di idonea copertura;

2. dovranno essere predisposte specifiche procedure operative atte a minimizzare, sia in fase di esercizio ordinario che in situazioni di emergenza, l'impatto olfattivo derivante dalla gestione dei rifiuti. Il proponente deve prevedere quanto segue:

- sulla base degli esiti di un monitoraggio trimestrale della durata di un anno da attivare alla messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica deve essere prevista una riduzione fino a 250 OU/m³ del valore massimo di concentrazione di odore da osservare nel quadro emissivo;

- attuare le azioni di manutenzione e le misure di controllo previste dal proponente nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale, per i sistemi di trattamento degli effluenti gassosi, composte da:

per gli scrubber:

◦ la registrazione in continuo delle perdite di carico (Δp),

◦ la registrazione in continuo del pH dell'acqua di ricircolo,

◦ l'installazione di un contatore volumetrico della portata di ricircolo e di scarico della torre;

per i biofiltri:

◦ la registrazione in continuo dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro,

◦ la registrazione dell'umidità del letto filtrante con l'attivazione del sistema di umidificazione superficiale dello stesso al raggiungimento di un valore inferiore al 45% di umidità,

◦ la registrazione in continuo del funzionamento del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro,

◦ la registrazione in continuo delle perdite di carico (Δp).

- durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, è necessario che siano osservate le seguenti indicazioni:

◦ il materiale biofiltrante dovrà essere sostituito ogni 36 mesi;

◦ la sostituzione dei letti filtranti dovrà essere condotta in modo da determinare la fermata per il minor tempo possibile di un solo modulo del biofiltro per volta;

◦ la sostituzione del materiale biofiltrante dovrà essere eseguita in periodi in cui sia limitata la diffusione degli odori (stagione invernale);

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2. ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, il proponente deve prevedere - in luogo di elementi vegetali lineari sulla sommità del terrapieno nella zona ovest dell'impianto - la sistemazione a verde con specie arboree raggruppate tipo boschetto, da inserire attorno all'intero impianto;

(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Comune di Sesto Fiorentino, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

3. ai fini della tutela delle specie e degli habitat nonché della rete ecologica regionale, il proponente:

a) deve adottare, in fase di cantiere, specifici accorgimenti volti a verificare l'assenza di individui, larve o ovature di Anfibi, eventualmente da traslocare in aree idonee, previa disseccatura del tratto arginale interessato dai lavori (ad es. tramite setti divisorii);

b) per la recinzione delle aree di cantiere, deve utilizzare una rete metallica a maglia più stretta di quella proposta, ovvero di 0,5 cm anziché di 1 cm, al fine di impedire l'ingresso da parte della microfauna;

c) per il proposto impianto arboreo nel lato sud dell'impianto, deve impiegare:

-specie autoctone, con postime certificato ai sensi della L.R. n. 39/2000; per le specie escluse dall'All. D della stessa legge, deve essere accertata l'origine (non la provenienza) locale (toscana o da regioni limitrofe);

- anche specie sempreverdi, come Cipresso e Leccio, per la loro maggiore capacità di filtrare inquinanti, inclusi i COV, a maggior tutela delle specie protette che comunicano con segnali chimici;

(la presente prescrizione è soggetta a controllo a cura del Settore regionale tutela della natura e del mare, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);

fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 ter del D.P.G.R. n. 46/R del 08/09/2008, durante l'esecuzione dei lavori, prevedere di un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;

per la fase di costruzione, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

le buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene di cui alle linee guida SNPA 38/2018;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; in fase di cantiere, adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

Ritenuto necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

per la fase di cantiere, il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione nei confronti degli addetti, con riferimento alle nuove attività previste in impianto; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di impianto;

quanto previsto dalla pianificazione di bacino, come indicato nel contributo istruttorio dell'Autorità riportato in premessa al presente atto ovvero:

“- se l'area di intervento ricade in aree a pericolosità idraulica classificata dal PGRA come area P3 o P2 o P1, ai sensi degli artt. 7/9/11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). Il progetto WebGis relativo alle mappe di PGRA è pubblicato all'indirizzo:

<https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5df4e2dc9f79431ea89eef064912c45a>;

- se l'area di intervento ricade in area “A” del PSRI, destinata agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, l'area stessa è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi della Norma 2 comma 1 della disciplina del PSRI, ad eccezione dei casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa norma. Il progetto WebGis relativo alle mappe di PGRA è pubblicato all'indirizzo: <https://geodata.appenninosestentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1030>;

- se l'area di intervento ricade in area “B” del PSRI, aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, l'area stessa è soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi della Norma 3 comma 1 della Disciplina di PSRI, fino alle verifiche di fattibilità tecnica, da compiersi a cura dell'Autorità di bacino, per la realizzazione degli interventi, ad eccezione dei casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa norma; - se l'area di intervento ricade in area classificata dal PAI Arno come pericolosità da frana media PF2, elevata PF3 o molto elevata PF4, gli artt. 12, 11, 10 del PAI individuano condizionamenti e limitazioni per l'attuazione degli interventi; le vigenti mappe di pericolosità da frana sono consultabili mediante il progetto WebGis pubblicato alla seguente pagina: <https://geodataserver.appenninosestentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=72f02517284e4c5ba2f8a5310eff44e1>;

- con riferimento al PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. L'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei localizzati in prossimità dell'area di intervento, dei relativi stati di qualità e obiettivi, può essere condotta consultando il Cruscotto di Piano del PGA adottato, disponibile all'indirizzo <https://pdgadj.appenninosestentrionale.it/DSBhome/>;

- se l'area di intervento interessa zone di alveo attivo e/o zone ripariali di corpi idrici fluviali, ovvero aree di contesto fluviale, gli articoli 25, 26 e 27 degli Indirizzi del PGA dettano indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi in esse localizzati; - nel caso in cui l'intervento richieda il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che per la stessa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006 e che l'ammissibilità del prelievo rimane subordinata all'applicazione della citata “Direttive derivazioni”, oltre che alla verifica della presenza di:

- aree di intrusione salina IS (si vd. https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=2113); -aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee (si vd. https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=2284);

- aree e acquiferi con deficit di bilancio individuati e normati dal PBI Arno.”

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti. Il proponente è tenuto alla richiesta di aggiornamento del Certificato di prevenzione incendi;

le indicazioni ai fini AIA del Settore regionale autorizzazioni rifiuti, riportate in premessa al presente atto;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dell'ampliamento previsto e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via del Pantano n. 379, in loc. Case Passerini, nel comune di Sesto Fiorentino (FI), proposto da ALIA Servizi Ambientali Spa (cod. fisc. e P.Iva: 04855090488, sede legale: in Firenze, Via Baccio da Montelupo n.52), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente ALIA Servizi Ambientali Spa;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14508
 certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino
- Cooperativa Agricola il Forteto - Società Agricola
Cooperativa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL.n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 15 giugno 2022, ns. prot. 244992 dal Sig. Izzo Maurizio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa con sede legale in Vicchio (FI) strada statale n. 551 KM 19 cap 50039 frazione Rossoio n. 6 Podere Moia, stradario 01555, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 267931;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa con sede legale in Vicchio (FI) strada statale n. 551 KM 19 cap 50039 frazione Rossoio n. 6 Podere Moia, stradario 01555, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 267931 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 94 (0904800094);

3) di registrare la ditta “Cooperativa Agricola il Forteto – Società Agricola Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
 Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14509
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società
Agricola Cooperativa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 13 giugno 2022, ns. prot. 241614 dal Sig. Giovanni Ricci, in qualità di rappresentante dell'impresa Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società Agricola Cooperativa con sede legale in Via della Villa Demidoff 10 Firenze (FI) cap 50127, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 420147;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società Agricola Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società Agricola Cooperativa con sede legale in Via della Villa Demidoff 10 Firenze (FI) cap 50127, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di repertorio economico amministrativo FI - 420147 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 96 (0904800096);

3) di registrare la ditta “Associazione Produttori Pastorizia Toscana Società Agricola Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14510
 certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Caseificio Toscano s.r.l.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 21 giugno 2022, ns. prot. 250913 dal Sig. Alessandro Pisu, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Toscano s.r.l. con sede legale in Via Archimede 42 San Vincenzo (LI) cap 57027, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo LI - 211346;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Toscano s.r.l.”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Toscano s.r.l. con sede legale in Via Archimede 42 San Vincenzo (LI) cap 57027, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo LI - 211346 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 98 (0904900098);

3) di registrare la ditta “Caseificio Toscano s.r.l.” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
 Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14511
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Caseificio Follonica srl.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto

2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 30 giugno 2022, ns. prot. 262730 dal Sig. Luca Tanganelli, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Follonica srl con sede legale in via del Fonditore 451 Follonica (GR) cap 58022, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 70858;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Follonica srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Follonica srl con sede legale in via del Fonditore 451 Follonica (GR) cap 58022, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 70858 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 100 (0905300100);

3) di registrare la ditta “Caseificio Follonica srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14512
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Caseificio Seggiano srl.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 5 luglio 2022, ns. prot. 268460 dal Sig. Roberto Governi, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Seggiano srl con sede legale in Via Martiri di Niccioleta SNC c/o Studio Fabbrini Paolo Abbadia San Salvatore (SI), cap 53021 ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 112051;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Seggiano srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Seggiano srl con sede legale in Via Martiri di Niccioleta SNC c/o Studio Fabbrini Paolo Abbadia San Salvatore (SI), cap 53021 ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 112051 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 102 (0905200102);

3) di registrare la ditta “Caseificio Seggiano srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14513
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022

Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino - Fattoria Buca Nuova srl.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il

riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 4 luglio 2022, ns. prot. 266553 dal Sig. Emilio Cugusi, in qualità di rappresentante dell'impresa Fattoria Buca Nuova srl con sede legale in Via I Maggio 4 Pienza (SI) cap 53026, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 77865;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati soddisfatti dalla ditta “Fattoria Buca Nuova srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Fattoria Buca Nuova srl con sede legale in Via I Maggio 4 Pienza (SI) cap 53026, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 77865 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 105 (0905200105);

3) di registrare la ditta “Fattoria Buca Nuova srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14514
certificato il 20-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Caseificio il Fiorino srl.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 14 giugno 2022, ns. prot. 242534 dalla Sig. Angela Lisetta Fiorini, in qualità di amministratrice unica della ditta Caseificio il Fiorino srl con sede legale in Località Paiolaio – zona artigianale Roccalbegna (GR)

, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 103064;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio il Fiorino srl”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio il Fiorino srl con sede legale in Località Paiolaio – zona artigianale Roccalbegna (GR), ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 103064 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 106 (0905300106);

3) di registrare la ditta “Caseificio il Fiorino srl” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14519
certificato il 20-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino
- Caseificio Sociale Manciano Società Agricola
Cooperativa.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27

convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovi-caprino, presentata in data 13 giugno 2022, ns. prot. 241660 dal Sig. Carlo Santarelli, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa con sede legale in Podere Fedeleto – Frazione Pian di Cirignano Manciano (GR) cap 58014,

ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR- 35218;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovi-caprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa con sede legale in Podere Fedeleto – Frazione Pian di Cirignano Manciano (GR) cap 58014, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 35218 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovi-caprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 107 (0905300107);

3) di registrare la ditta “Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovi-caprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14520
certificato il 20-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte bovino - Tre
Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27

convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 3, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte bovino, presentata in data 15 giugno 2022, ns. prot. 244962 dal Sig. Jacopo Marini, in qualità di rappresentante dell'impresa Tre Monti Qualità e Territorio Società

Cooperativa con sede legale in Via della Fontana 35, fraz. Stribugliano Arcidosso (GR) cap 58031, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 209757;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338, la ditta Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa con sede legale in Via della Fontana 35, fraz. Stribugliano Arcidosso (GR) cap 58031, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 209757 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 108 (0905300108);

3) di registrare la ditta “Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14521
certificato il 20-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovi-caprino -
Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovi-caprino, presentata in data 15 giugno 2022, ns. prot. 244962 dal Sig. Jacopo Marini, in qualità di rappresentante dell'impresa Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa con sede legale in Via della Fontana 35, fraz.

Stribugliano Arcidosso (GR) cap 58031, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 209757;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovi-caprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa con sede legale in Via della Fontana 35, fraz. Stribugliano Arcidosso (GR) cap 58031, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo GR - 209757 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovi-caprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 109 (0905300109);

3) di registrare la ditta “Tre Monti Qualità e Territorio Società Cooperativa” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovi-caprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14523
certificato il 20-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovi-caprino -
impresa individuale n. 0905000110.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27

convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovi-caprino, presentata in data 1° luglio 2022, ns. prot. 264052 dal Sig. Fruzzetti Domenico, in qualità di titolare della ditta omonima, impresa individuale, con sede legale in Via San Lorenzo 83 loc. San Lorenzo a Pagnatico Cascina (PI) cap. 56021, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Toscana

Nord - Ovest con il numero di repertorio economico amministrativo PI - 80035;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Fruzzetti Domenico”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovi-caprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Fruzzetti Domenico, impresa individuale, con sede legale in Via San Lorenzo 83 loc. San Lorenzo a Pagnatico Cascina (PI) cap. 56021, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Toscana Nord - Ovest con il numero di repertorio economico amministrativo PI - 80035 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovi-caprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 110 (090500110);

3) di registrare la ditta “Fruzzetti Domenico” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovi-caprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14524
certificato il 20-07-2022

L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L. 228/2012, art.1 c. 548; O.C.D. n. 5/2013. Intervento codice 2012EGR0245” nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14524 - Data adozione: 20/07/2022

Oggetto: L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del "Progetto di realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio, L.228/2012, art.1 c.548; O.C.D. n.5/2013. Intervento codice 2012EGR0245" nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Genio Civile Toscana Sud. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016393

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Ricordato che:

con Decreto n. 11722 del 07.08.2017, il progetto di riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio dell'Abitato di Taverne d'Arbia, Comune di Siena, proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, a seguito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l'indicazione di alcune raccomandazioni;

nel suddetto provvedimento di verifica (punto 3 del dispositivo) viene stabilito che le opere previste dal progetto devono essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT parte seconda del 23.08.2017 n.34;

il termine per la realizzazione delle opere oggetto del decreto di cui sopra è quindi fissato al 23.08.2022;

Visto che il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, con istanza inviata il 13.06.2022 (assunta al protocollo n. 0241597), ha chiesto allo scrivente Settore VIA-VAS la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto che è stato oggetto del suddetto provvedimento di verifica n.11722/2017, ai sensi dell'art. 57 della l.r.10/2010, per un periodo di 5 anni; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta da:

- GEN-R-00 Elenco elaborati;
- GEN-R-01 Relazione illustrativa;
- GEN-R-04 Cronoprogramma dei lavori;
- GEN-T-02 Planimetria generale di progetto;
- GEN-T-03 Profilo Borro del Casino e sezione longitudinale interventi in progetto;
- AMB-R-01_rev02_Piano Gestione Ambientale Cantiere; con riferimento specifico a pag.38 §14;
- ACU-R-01 Relazione tecnica acustica;

Visto che il progetto in esame prevede la realizzazione di interventi per ridurre i picchi di piena del Borro del Casino e per prevenirne le esondazioni anche in condizioni di piena contemporanea del fiume Arbia, ai fini della mitigazione del rischio idraulico da esondazione per l'abitato di Taverne d'Arbia;

Dato atto che, nello specifico, i lavori prevedono le seguenti opere:

- realizzazione di una cassa di espansione in linea sul Borro del Casino, con argine di sbarramento in terra e parte centrale (bocca tarata e sfioratore di sicurezza) in calcestruzzo e scogliera cementata;
- realizzazione di arginature lungo il Borro del Casino. Il tratto di arginature A1 è posto tra la cassa C e strada S.Ersilia. Il tratto di arginature A2 è posto all'interno dell'anello dello svincolo di Taverne della strada E78-SS73;

- interventi sugli attraversamenti e tombamenti esistenti del Borro del Casino nel tratto di interesse. In particolare l'intervento T1 è relativo al prolungamento verso monte dell'attraversamento di strada S.Ersilia; il T2 al completamento del tombamento tra strada S.Ersilia e strada di Presciano; il T3 al prolungamento verso valle del tombamento di Presciano;
- interventi di risagomatura d'alveo del Borro del Casino, a partire da circa 88 m a monte della strada di S.Ersilia, fino all'imbocco dello svincolo dell'uscita di Taverne della E78;
- interventi di regimazione e risagomatura del reticolo idraulico minore nella zona di intervento;
- sistemazioni finali dell'area.

In sostanza la cassa di espansione C ha la funzione di ridurre i picchi di piena del Borro del Casino, mentre gli interventi T1, T2 e T3 sugli attraversamenti esistenti, ed A1 ed A2 di realizzazione di nuove arginature, hanno lo scopo di contenere i profili di rigurgito, in particolare in corrispondenza di eventi di piena dell'Arbia;

Dato atto che:

il proponente ha argomentato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità conclusasi nel 2017, per la seguenti motivazioni:

- il protrarsi dell'iter progettuale e di approvazione del progetto esecutivo, per ragioni legate in parte alla programmazione finanziaria che ha visto il finanziamento dell'intervento solo nell'anno 2022;
- la situazione epidemiologia da COVID-19 degli ultimi anni;

il proponente stima che la consegna dei lavori possa avvenire entro il 2025;

il proponente specifica che il tempo di realizzazione delle opere, per renderle funzionali, è previsto in 445 giorni naturali e consecutivi, seguirà il periodo di avviamento impianto e collaudi;

Visto che nello sviluppo progettuale, dal livello preliminare - oggetto della verifica di assoggettabilità del 2017 - al progetto esecutivo, sono stati svolti a cura del proponente i dovuti approfondimenti e miglioramenti tecnici volti a ottimizzare gli aspetti gestionali e impiantistici senza apportare modifiche sostanziali rispetto al progetto oggetto della procedura di verifica;

Dato atto del nuovo cronoprogramma di realizzazione delle opere facenti parte del progetto in oggetto, allegato alla istanza in esame;

Dato inoltre atto che il proponente, nella documentazione allegata alla istanza ha preso in esame gli aggiornamenti al quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2017;

Visto che:

il Settore VIA-VAS, con nota prot. 0245597 del 15.06.2022, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha chiesto i contributi tecnici istruttori ai seguenti Soggetti: Provincia di Siena, Comune di Siena, ANAS SpA, SNAM RETE GAS, Acquedotto del Fiora SPA, ad ARPAT, alla competente Azienda USL, ad IRPET, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, all'Autorità Idrica Toscana e agli Uffici Regionali, assegnando il termine del 10.07.2022;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0271543 del 06.07.2022);

Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0268018 del 04.07.2022);

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nel proprio contributo del 06.07.2022 ha preso in esame gli strumenti di piano vigenti (PGRA – piano di gestione del rischio alluvioni, PGA – piano di gestione delle acque, PAI - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, PBI - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico e Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico) evidenziando quanto segue:

“[...]

con riferimento al PGRA,

- l'area interessata dagli interventi in oggetto ricade in parte in aree a pericolosità da alluvioni elevata P3, disciplinate dall'art. 7 della disciplina di Piano, e in parte in aree a pericolosità da alluvioni bassa P1, disciplinate dall'art. 11 della disciplina di Piano. In tali aree gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua;

- l'intervento in oggetto è classificato come misura di protezione del PGRA di tipo M32 (codice UoM_ITADBR093_AO1_M3_054) denominata "Messa in sicurezza idraulica del B.rro del Casino a monte della SGC E78, Comune di Siena (DA2014SI0031)";

- si rende infine noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGRA sono state introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza PGRA-PIT_PPR – "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici" disponibili sul sito web dell'autorità di bacino).

con riferimento al PGA,

- il corpo idrico denominato Borro del Casino non è un corpo idrico superficiale del PGA, esso rientra nel bacino del corpo idrico superficiale Torrente Arbia Monte, classificato in stato ecologico sufficiente (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità);

- considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- gli interventi interessano un corso d'acqua, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano;

- infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018).

Infine, al fine di mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici delle opere in oggetto si raccomanda di tenere in considerazione le indicazioni contenute nella "Direttiva della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano" di cui alla Delibera GRT n. 1315 del 28/10/2019.";

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel proprio contributo del 04.07.2022 non ha rilevato elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza;

Visto altresì l'allegato B, paragrafo 10, della d.g.r. 1196/2019, in materia di proroga dei termini;

Ricordato che la vigente normativa prevede, per il procedimento di proroga di cui all'art. 57 della l.r. 10/2020, la consultazione, da parte dell'autorità competente, dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento;

Visto che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito del presente procedimento non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga richiesta da Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

Rilevato che il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di realizzazione:

- è finalizzato, in sinergia con altri interventi posti più a valle, alla mitigazione del rischio idraulico ed alla tutela delle persone, dei beni e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla frazione di Taverne d'Arbia;

- è classificato come misura di protezione del PGRA di tipo M32 (codice UoM_ITADBR093_AO1_M3_054) denominata "Messa in sicurezza idraulica del B.rro del Casino a monte della SGC E78, Comune di Siena (DA2014SI0031)";

Visto che il proponente richiede una proroga di 5 anni del termine per la realizzazione delle opere previste dal decreto di verifica del 2017, quindi fino al 23.08.2027;

Considerato che il termine per la realizzazione delle opere è previsto in 445 giorni consecutivi e che la consegna dei lavori è prevista entro fine 2025;

Visto l'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, sopravvenuto rispetto al decreto di verifica, secondo il quale - entro il termine di validità del provvedimento di verifica - il proponente deve provvedere oltre che alla realizzazione delle opere previste, anche al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione delle opere realizzate ed al completo recupero ambientale delle aree di cantiere utilizzate nonché a definire con l'Autorità competente la conformità delle opere rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di verifica;

Ritenuta congrua una proroga di anni cinque del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto in esame in considerazione del cronoprogramma presentato e degli adempimenti previsti dal suddetto art.28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 23.08.2027, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 10/2010 e con riferimento al provvedimento di verifica di cui al decreto regionale n. 11722 del 07.08.2017, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di riassetto idraulico del Borro del Casino per la mitigazione del rischio dell'Abitato di Taverne d'Arbia, Comune di Siena, proposto dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2017;

2) di confermare le prescrizioni impartite nel provvedimento di verifica n.11722/2017, fatta salva la sopravvenuta evoluzione normativa;

3) di ricordare al proponente le indicazioni fornite dalla Autorità di bacino, nel contributo in premessa, con riferimento agli strumenti di piano di competenza;

4) di ricordare inoltre quanto segue al proponente:

- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali o si dovessero rinvenire terreni o acque contaminati, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione dei rifiuti, nonché di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

5) di raccomandare quanto segue al proponente, con riferimento alla corretta gestione ambientale dei cantieri previsti:

- nella documentazione di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, adottare specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio idraulico, alle lavorazioni da realizzarsi in prossimità di infrastrutture aperte al traffico, di condotte del gas e di linee elettriche; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- adottare misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'area di cantiere possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'area di cantiere;

- adottare le buone pratiche di cui al documento redatto da ARPAT “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” del gennaio 2018;
- prevedere modalità finalizzate a prevenire l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dai cantieri;
- programmare i transiti in entrata ed in uscita dai cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- adottare le buone pratiche per i lavori sui corsi d'acqua, di cui alla Delibera G.R. n. 1315 del 28/10/2019;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Toscana Sud;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14549
certificato il 21-07-2022

DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino -
Magie di latte d.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 28 giugno 2022, ns. prot. 258682 dal Sig. Matteo Leone, in qualità di rappresentante dell'impresa Magie di latte di Leone Matteo & C s.n.c. con sede legale in Via Romana 45/47 Capannori (LU), ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Toscana Nod Ovest con il numero di repertorio economico amministrativo LU - 166164;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Magie di latte di Leone Matteo & C s.n.c.”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Magie di latte di Leone Matteo & C s.n.c. con sede legale in Via Romana 45/47 Capannori (LU), ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Toscana Nod Ovest con il numero di repertorio economico amministrativo LU - 166164 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 99 (0904600099);

3) di registrare la ditta “Magie di latte di Leone Matteo & C s.n.c.” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14550
certificato il 21-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino
- Salcis - Industria Salumi e Formaggi - Società in
Accomandita semplice.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto

2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovicaprino, presentata in data 4 luglio 2022, ns. prot. 266549 dal Sig. Alessandro Morbidi, in qualità di rappresentante dell'impresa Salcis – Industria Salumi e Formaggi – Società in Accomandita semplice di Morbidi Alessandro e C. con sede legale in Strada Provinciale Colligiana 33 Frazione Pian del Casone Monteriggioni (SI) cap 53035, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 89233;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Salcis – Industria Salumi e Formaggi – Società in Accomandita semplice di Morbidi Alessandro e C.”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovicaprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Salcis – Industria Salumi e Formaggi – Società in Accomandita semplice di Morbidi Alessandro e C. con sede legale in Strada Provinciale Colligiana 33 Frazione Pian del Casone Monteriggioni (SI) cap 53035, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 89233 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovicaprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 104 (0905200104);

3) di registrare la ditta “Salcis – Industria Salumi e Formaggi – Società in Accomandita semplice di Morbidi Alessandro e C.” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovicaprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione**

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14560
certificato il 21-07-2022

DM n. 360338/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latte bovino -
Caseificio Toscano s.r.l.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338, Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 6, dell'articolo 3, del D.M. n. 360338/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio

2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L.n. 44/2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto 2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte bovino, presentata in data 21 giugno 2022, ns. prot. 250913 dalla Sig. Alessandro Pisu, in qualità di rappresentante dell'impresa Caseificio Toscano s.r.l. con sede legale in Via Archimede 42 San Vincenzo (LI) cap 57027, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo LI - 211346;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio Toscano s.r.l.”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte bovino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338, la ditta Caseificio Toscano s.r.l. con sede legale in Via Archimede 42 San Vincenzo (LI) cap 57027, ed iscritta alla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno con il numero di repertorio economico amministrativo LI - 211346 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte bovino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 97 (0904900097);

3) di registrare la ditta “Caseificio Toscano s.r.l.” nell'albo dei primi acquirenti di latte bovino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14563
certificato il 21-07-2022

**DM n. 359383/2021, DGR n. 574/2022
Riconoscimento primo acquirente latteovicaprino -
Caseificio la Fonte.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

Visto il Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che i primi acquirenti sono riconosciuti dalle regioni competenti, in relazione alla sede legale, nonché le condizioni per le quali il riconoscimento è concesso;

Visto altresì il comma 5, dell'articolo 3, del D.M. n. 359383/2021, che dispone che le Regioni e le Province autonome effettuano le registrazioni nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN;

Vista la Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell'11 febbraio 2022, recante le istruzioni operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino - D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 574 “DL n. 27/2019 convertito dalla L n. 44/ 2019 e ss.mm.ii. DDMM 6 agosto 2021, n. 360338 e 26 agosto

2021, n. 359383. Disposizioni regionali di attuazione delle dichiarazioni nel settore lattiero caseario”;

Vista la domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente di latte ovi-caprino, presentata in data 4 luglio 2022, ns. prot. 266548 dal Sig. Pasquale Pace, in qualità di titolare della ditta Caseificio la Fonte di Pasquale Pace con sede legale in Podere la Fonte Asciano (SI) cap 53041, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 88907;

Accertato che i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti sono stati tutti soddisfatti dalla ditta “Caseificio la Fonte di Pasquale Pace”, come da rapporto istruttorio agli atti dell'ufficio;

DECRETA

1) di riconoscere quale acquirente di latte ovi-caprino, ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, la ditta Caseificio la Fonte di Pasquale Pace con sede legale in Podere la Fonte Asciano (SI) cap 53041, ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena con il numero di repertorio economico amministrativo SI - 88907 a decorrere dal 1° luglio 2022;

2) di iscrivere la Ditta sopra citata all'Albo acquirenti di latte ovi-caprino, tenuto presso la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al n. 103 (0905200103);

3) di registrare la ditta “Caseificio la Fonte di Pasquale Pace” nell'albo dei primi acquirenti di latte ovi-caprino tenuto dal SIAN.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente

Gennaro Giliberti

**DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

**R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque
pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente**

VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO. Pratica 35268.

Il richiedente VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO residente nel Comune di QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0235548 del 08/06/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 0,88, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 27700, di acque sotterranee in località LE FRASCHETTE del Comune di QUARRATA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di variante sostanziale di concessione acque pubbliche nel Comune di PRATO. Richiedente TINTORIA F8. Pratica n 33799.

Il richiedente TINTORIA F8 residente nel Comune di PRATO, ha presentato domanda di Variante sostanziale di Concessione, Prot. n. 0221873 del 30/05/2022, per utilizzare un prelievo massimo pari a litri al secondo 80 e medio annuo pari a litri al secondo 1,57, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 47304, di acque sotterranee in località VIA NOTTINGHAM del Comune di PRATO per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Via Cairoli 25 (sede di Prato).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di PRATO.

Il Dirigente
Fabio Martelli

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione acque pubbliche nel Comune di QUARRATA. Richiedente VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO. Pratica 35267.

Il richiedente VIVAI PIANTE NICCOLAI FRANCESCO residente nel Comune di QUARRATA, ha presentato domanda di Concessione, Prot. n. 0235548 del 08/06/2022, per utilizzare un prelievo medio annuo pari a litri al secondo 1,26, con un volume annuo complessivo di prelievo pari a m³ 8000, di acque superficiali in località LE FRASCHETTE del Comune di QUARRATA per uso AGRICOLO.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele CAMELLI.

La domanda e gli allegati tecnici relativi sono depositati, ai fini di eventuale visione, all'ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale sito in Piazza della Resistenza 54 (sede di Pistoia).

Chiunque abbia interesse, può presentare in forma scritta all'ufficio suddetto, osservazioni, reclami o opposizioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla avvenuta presente pubblicazione.

La pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90.

La conclusione del procedimento è prevista in 180 giorni dalla data di deposito dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini, per l'acquisizione di integrazioni documentali e/o pareri di altre Amministrazioni/Enti.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune di QUARRATA.

Il Dirigente
Fabio Martelli

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Piombino (LI). Richiedente: Az. Agr. Ioniti Rita. Pratica n. 1875/2022.

La Richiedente, sig.ra Ioniti Rita, in qualità di legale rappresentante della "Azienda Agricola Ioniti Rita" con sede legale in località Mortelliccio n. 5, Piombino (LI), in data 12/05/2022 ha presentato domanda, acquisita al prot. n. 0194815, per la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee il cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 9.000 m3/anno a fronte di una portata media di esercizio di 2,5 l/sec, mediante n. 1 pozzo esistente ubicato in località Mortelliccio nel territorio del Comune di Piombino (LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 54, particella n. 2120.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Piombino (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/07/2022, sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/acqua>.

L'originale della domanda ed i documenti in forma digitale potranno essere consultati su richiesta con le modalità che dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Giovanni Testa (tel. 055/4287022 – 335/450210 - mail: giovanni.testa@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURT inoltrandole nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [\[cert.toscana.it\]\(mailto:cert.toscana.it\), in alternativa tramite Web sistema Apaci \(<http://www.regione.toscana.it/apaci>\) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Livorno, via A. Nardini 31, 57125 - Livorno \(LI\).](mailto:regionetoscana@posta-</p></div><div data-bbox=)

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 23/08/2022 con ritrovo alle ore 10:30 presso la località in cui è ubicato il pozzo. In quella sede gli interessati potranno presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di presentazione dell'istanza, salvo l'interruzione dei termini necessaria per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.

ALTRI ENTI**AUTORITA' IDRICA TOSCANA**

AVVISO EX ART. 34 L.R. 65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra".

SEGUE ATTO

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Acque SpA;

Vista la comunicazione di Acque SpA, in atti di AIT al prot. n. 10239 del 13/07/2022, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 7/2020 e rientrante nel codice MI_FOG-DEP02_02_0134 (Recupero scarichi liberi Cascina);

Ricordato che tale intervento rientra nell'Allegato A (ex LR 36/2021) ed è finalizzato a superare la procedura di infrazione comunitaria (Parere Motivato Commissione Europea 2014/2059) per l'agglomerato 'Cascina', e che pertanto riveste carattere di urgenza;

Visto che l'intervento riguarda il collettamento e trasporto fino al locale depuratore di San Prospero, di alcuni scarichi di acque reflue urbane presenti nel Comune di Cascina;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di n. 2 sollevamenti in aree (Foglio n. 8 Particella n. 903 e Foglio 9 Particelle n. 1599 e 1674, nel Comune di Cascina) aventi destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Rilevato che l'intervento riguarda l'ampliamento di un sistema fognario e, così come da parere della Direzione Urbanistica della Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio prot. n. 302133/2017, pur ricadendo in area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, si configura come ampliamento di opera pubblica esistente e pertanto può essere ricompreso nei casi di esclusione dalla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 c. 2 lettera d);

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/1194804484> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato COLLETTAMENTO FOGNARIO A DEPURAZIONE DI VARI SCARICHI NEL COMUNE DI CASCINA - Lotto I Via di Mezzo Nord - Zambra. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale "Approvazione Progetti". Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana;

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione "Area per attrezzature e servizi di interesse generale" come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato);
Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.
Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
ing. Angela Bani

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

D.P.M. Viareggio porto - Club Nautico Versilia - richiesta riunificazione concessioni demaniali marittime: 1) atto formale Rep. n. 3345 del 21/12/2017 con scadenza al 20/12/2037 - manufatto di proprietà dello Stato ad uso sede sociale - 2) licenza Reg. n. 37/2018 con scadenza al 31/12/2023 di mq 53,32 ad uso area asservita al manufatto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il Club Nautico Versilia con sede a Viareggio (LU) P.zza Palombari dell'Artiglio - C.F./P.I.: 00268180460, è titolare di concessioni demaniali marittime:

1) atto formale Rep. n. 3345 del 21/12/2017 con scadenza al 20/12/2037 - manufatto di proprietà dello Stato ad uso sede sociale posto in P.zza Palombari dell'Artiglio;

2) concessione Reg. n. 37/2018 con scadenza al 31/12/2023 di mq 53,32 ad uso area asservita al manufatto.

- con istanza Modello Domanda D3 Do.Ri., acquisita al prot. n. 2349 del 20/06/2022, il suddetto concessionario ha chiesto la riunificazione dei suddetti titoli per una più proficua e migliore utilizzazione dell'intera area, continuando a garantire il preminente interesse pubblico e governativo, nel rispetto degli scopi sociali e associativi del Club Nautico, come già disposto nelle concessioni vigenti attenendosi alle norme vigenti in materia di demanio marittimo;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n° 20/2015 di approvazione Documento indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;

- le vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo;

- gli atti pervenuti comprensivi di tutta la documentazione tecnica prevista,

per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto.

Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Alessandro Rosselli

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Intervento di adeguamento arginale del Torrente Funandola nel tratto adiacente a Via Pistoiese nel Comune di Montemurlo. Codice regionale: D2019ENOV00030 - CUP C17H21006210006 - (ID GLP 664 GLP). AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019. Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2022 n. 410. Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 - art. 10 L. 241/1990.

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile del procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- in data 17 dicembre 2019 è stata emessa l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.622, recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" che dispone tra l'altro, la nomina del Presidente della Regione a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza e la possibilità per lo stesso di avvalersi, tra gli altri, dei consorzi di bonifica quali enti attuatori degli interventi di ripristino;

- l'articolo 7 della suddetta OCDPC n. 622/2019 stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte dei commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

- con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 814 del 9/12/2021 e n. 839 del 12/01/2022 sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del D.lgs. 2-1-2018

n. 1, ripristini post evento, con la disposizione per i commissari delegati di provvedere alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi;

- con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 79 del 11/05/2021 sulla base dell'iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato un nuovo stralcio del piano dei suddetti interventi con le disposizioni per l'attuazione degli stessi eseguiti da parte dei soggetti attuatori;

- con l'OCDPC n. 860 del 3/02/2022, la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1 della citata OCDPC n. 622/2019;

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 410 dell'11 aprile 2022 è stato tra l'altro approvato, in esito alle istruttorie effettuate con il Dipartimento della Protezione Civile e da questo autorizzate con le note prot. POST/0052093 del 01/12/2021 e POST/7557 del 22/02/2022, il Piano degli interventi riportato nell'allegato B dando atto che gli stessi, saranno realizzati dai soggetti attuatori sulla base delle modalità già approvate con le specifiche ordinanze commissariali di riferimento e considerando, in particolare, che le deroghe normative, comunque tra quelle disciplinate dalla ordinanza n. 79 dell'11/05/2021, potranno essere utilizzate con precisazioni fino al 03/08/2022;

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 30/05/2022 è stata approvata, in esito all'istruttoria effettuata con il Dipartimento della Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi e ribadito che le deroghe normative, potranno essere utilizzate con precisazioni fino al termine sopra indicato;

- tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta anche il progetto in questione relativo all'Intervento di adeguamento arginale del Torrente Funandola nel tratto adiacente a Via Pistoiese nel Comune di Montemurlo", Codice regionale: D2019ENOV00030 – CUP C17H21006210006 - (ID GLP 664 GLP), per il quale è stato individuato il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale soggetto attuatore;

- al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica è disposto che:

- il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, all'albo pretorio del Comune di Montemurlo (PO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

- i cittadini possano proporre osservazioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;

- le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici comunali.

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi degli art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e art. 10 L. 241/1990;

AVVERTONO

- che il progetto definitivo dell'Intervento di adeguamento arginale del Torrente Funandola nel tratto adiacente a Via Pistoiese nel Comune di Montemurlo", Codice regionale: D2019ENOV00030 – CUP C17H21006210006 - (ID GLP 664 GLP), che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Viale della Toscana, 21 dove può essere preso in visione previo appuntamento (referente geom. Elena Gavazzi tel. 055 0882839 mail e.gavazzi@cbmv.it);

- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo del Comune di Montemurlo (PO) nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze Pec: info@pec.cbm.it Fax 055 0882898;

- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo delle opere;

- che l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 e della Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2022 n. 410 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;

- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata.

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbm.it/privacy-policy>

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Alessandra Deri

Il Responsabile Unico del Procedimento
Angelica Bruno

NUOVE ACQUE SPA (Arezzo)

ORDINANZA 15 luglio 2022, n. 2

**Ordinazione di Deposito e Liquidazione indennità
di Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo
alla realizzazione del “COLLEGAMENTO ALLA**

**DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI
PRESENTI NELL’AGGLOMERATO URBANO DI
AREZZO” - Applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R.
-n. 327/2001.**

SEGUE ATTO

PUBBLICAZIONE ESTRATTO Ordinanza di Deposito e Liquidazione indennità di Asservimento – BURT – Progetto “Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti nell’agglomerato urbano di Arezzo”

NUOVE ACQUE S.p.A. – Estratto Provvedimento n. 2 del 15/07/2022 – FGN Arezzo B Vignale, Pratantico

Oggetto: Ordinazione di Deposito e Liquidazione indennità di Asservimento di cui al Progetto Definitivo relativo alla realizzazione del “COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI NELL’AGGLOMERATO URBANO DI AREZZO” – Applicazione art. 26 comma 7 del D.P.R. n° 327/2001

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto “COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI NELL’AGGLOMERATO URBANO DI AREZZO” approvato come da Determinazione del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana n. 74 del 19/07/2021, facendo seguito al Decreto di Asservimento emesso in data 29/03/2022, ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme non accettate, come di seguito elencato:

POLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in AREZZO (AR) c.f.: 02239370519 – 107.44 €

MORETTI ADRIANA Nata a AREZZO (AR) il 26/06/1943 c.f.: MRTDRN43H66A390K - MORETTI LUCILLA Nata a AREZZO (AR) il 01/05/1940 c.f.: MRTLLL40E41A390K – 72.24 €

TOGNACCINI MARIA LIVIA Nata a REGGELLO (FI) il 03/12/1948 c.f.: TGNMLV48T43H222I - VERDI LISA Nata a AREZZO (AR) il 03/06/1977 c.f.: VRDLSI77H43A390E - VERDI MONICA Nata a AREZZO (AR) il 15/01/1971 c.f.: VRDMNC71A55A390S – 1118.32 €

ANDREINI LORELLA Nata a AREZZO (AR) il 26/01/1963 c.f.: NDRLLL63A66A390K - BRAMANTI FERDINANDO Nato a LATERINA (AR) il 21/02/1944 c.f.: BRMFDN44B21E468J - CESARINI LEA Nata a CORTONA (AR) il 25/08/1951 c.f.: CSRLEA51M65D077A - CHIARINI LEONARDO Nato a AREZZO (AR) il 15/12/1976 c.f.: CHLRD76T15A390G - CIVITELLI CLAUDIO Nato a MONTE SAN SAVINO (AR) il 17/02/1952 c.f.: CVTCLD52B17F628T - EUROIDRAULICA S.N.C. DI MAURIZIO AQUILONI & C. Con sede in AREZZO (AR) c.f.: 01707870513 - FORTUNA S.R.L. Con sede in AREZZO (AR) c.f.: 01315980514 - GIOVANNI MAFUCCI IMMOBILIARE SOCIETA' SEMPLICE Con sede in AREZZO (AR) c.f.:01890850512 - GIUSTINI GIOVANNA Nata a AREZZO (AR) il 22/06/1956 c.f.: GSTGNN56H62A390U - LAZZERINI LAURA Nata a AREZZO (AR) il 07/11/1968 c.f.: LZZLRA68S47A390O - LUCANI DANTE Nato a AREZZO (AR) il 19/09/1958 c.f.: LCNDNT58P19A390B - LUCANI FRANCESCO Nato a AREZZO (AR) il 11/12/1986 c.f.: LCNFNC86T11A390G - LUCANI LUCIA Nata a AREZZO (AR) il 07/07/1983 c.f.: LCNLCU83L47A390W - MARCO POLO SERVICE DI RANDELLINI ILARIO & C. S.N.C. Con sede in AREZZO (AR) c.f.: 00901850511 - MARGIACCHI GIOVANNI Nato a AREZZO (AR) il 31/01/1962 c.f.: MRGGNN62A31A390X - NAPPINI PIETRO Nato a LUCIGNANO (AR) il 21/08/1947 c.f.: NPPPTR47M21E718F - OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI Con sede in FIRENZE (FI) c.f.: 80015450481 - OR.AR. OREFICERIA ARETINA S.P.A. Con sede in AREZZO (AR) c.f.: 00102200516 - PARIGI STEFANO Nato a AREZZO (AR) il 13/06/1965 c.f.: PRGSFN65H13A390L - STOCCHI ROBERTO Nato a AREZZO (AR) il 13/02/1968 c.f.: STCRRT68B13A390Y - TROBBIANI S.R.L. Con sede in AREZZO (AR) c.f.: 01904240510 – 495.46 €

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che la Società NUOVE ACQUE S.p.A., per la realizzazione del Progetto "COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI NELL'AGGLOMERATO URBANO DI AREZZO" approvato come da Determinazione del Direttore dell'Autorità Idrica Toscana' n. 74 del 19/07/2021, facendo seguito al Decreto di Asservimento emesso in data 29/03/2022, ordina la liquidazione delle somme accettate, come di seguito elencato:

CANGELLI MARIO Nato a AREZZO (AR) il 17/03/1956 c.f.: CNGMRA56C17A390I – 115.01 €

CERBONI ANGIOLO Nato a AREZZO (AR) il 16/08/1950 c.f.: CRBNGL50M16A390V – 270.59 €

ACCIAI CATIA Nata a AREZZO (AR) il 04/04/1971 c.f.: CCACTA71D44A390B – 1927.86 €

FRACASSI PIETRO Nato a LIVORNO (LI) il 08/03/1943 c.f.: FRCPTR43C08E625V - FRACASSI CESARE Nato a AREZZO (AR) il 18/11/1946 c.f.: FRCCSR46S18A390A - FRACASSI FRANCESCO Nato a AREZZO (AR) il 04/10/1961 c.f.: FRCFNC61R04A390I – 986.41 €

RUPI LORENZO Nato a FIRENZE (FI) il 01/06/1974 c.f.: RPULNZ74H01D612B - FRANCIOSINI ORNELLA Nata a AREZZO(AR) il 01/10/1945 c.f.: FRNRLL45R41A390V - RUPI PIER LODOVICO Nato a AREZZO (AR) il 28/09/1931 c.f.: RPUPLD31P28A390G – 2194.50 €

I terzi ed in generale Coloro che ritenessero di vantare qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Guillermo SANNUTO

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**Avviso di rilascio pronuncia compatibilità ambientale da parte del Parco Alpi Apuane.**

Si comunica che in data 15/7/2022 è stata rilasciata da parte dell'Ente Parco Alpi Apuane la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Pronuncia di Valutazione d'Incidenza, Nulla Osta Parco e Autorizzazioni, Pareri e Assensi in materia ambientale con Determinazione di PCA n°9/22. Il Proponente è la Soc. Giovanni De Angelis s.r.l. con sede in Massa, Via Bassa Tambura n°125 CF/PIVA 00585650450; l'opera oggetto di PCA è "Progetto di coltivazione della cava Madielle", relativa alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della Cava Madielle, sita in Comune di Massa (MS), con modesta variante. L'atto di PCA può essere consultato nella sua interezza presso il seguente indirizzo internet: http://www.parcapuane.toscana.it/consultazione_storica_documenti.asp?t=8

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.**Repertorio n. 27 del 15/07/2022. Provvedimento autorizzativo allo svincolo della indennità di esproprio depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze.**

UFFICIO TERRITORIALE PER LE
ESPROPRIAZIONI DIREZIONE OPERATIVA
TERRITORIALE INFRASTRUTTURE FIRENZE
L'AUTORITA' ESPROPRIANTE DI R.F.I. S.p.A.

Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 in data 27 Gennaio 2016 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. Direzione Investimenti - Direttrice Tirrenica Nord con la quale è stato approvato il progetto per il "Raddoppio della tratta Pistoia - Montecatini Terme - Seconda Fase", e dichiarata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la Pubblica Utilità e l'urgenza della esecuzione delle opere;

Vista la proroga dei termini disposta con Repertorio RFI_DIN_DIC N° 12 del 21/01/2021 nei termini di Legge fino alla data del 27/01/2023;

Visto che il termine finale delle dichiarazioni di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto;

Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. n. 156 del 06/06/2016;

Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 18/07/2016 redatto per la proprietà Feri (numero di piano 92), alla presenza di due testimoni;

Vista la mancata accettazione dell'indennità di esproprio da parte della proprietà Feri;

Vista l'Ordinanza di Deposito Repertorio n. 349 del 18 Novembre 2016 con la quale veniva disposto il deposito dell'indennità di esproprio di € 64.847,22 per le particelle 166 e 382 del Foglio 248 del Comune di Pistoia (di cui quota parte pari ad € 61.102,22 riferita esclusivamente alla particella 382);

Vista la richiesta di stima alla Commissione Provinciale Espropri di Pistoia inoltrata da R.F.I. S.p.A. in data 22/11/2016 ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la Determinazione n.5/2020 della Commissione Provinciale Espropri di Pistoia che ha stabilito il valore di mercato della particella 382 del Foglio 248 di Pistoia in € 4,50/mq;

Visto l'atto di divisione Notaio Chiostrini Paola Repertorio 100097 del 18/12/2018 con il quale la Sig.ra Feri Francesca nata a Pistoia il 20/02/1964 - c.f. FREFNC64B60G713T ha acquisito la piena proprietà della particella 382 del Foglio 248 di Pistoia;

Visto il Verbale di Accordi sottoscritto in data 12/07/2022 tra R.F.I. S.p.A. e la Sig.ra Feri Francesca, con il quale è stato concordato l'esproprio totale della particella 382 del Foglio 248 di Pistoia per un importo complessivo di € 90.000,00, e conseguentemente lo svincolo della quota parte di indennità di esproprio pari ad € 61.102,22 depositata per la particella 382 del Foglio 248 del Comune di Pistoia;

Vista l'ispezione ipotecaria T333670 del 23/05/2022 dalla quale si evince la piena e libera proprietà del bene da parte della Sig.ra Feri Francesca;

AUTORIZZA

Lo SVINCOLO della quota parte di indennità pari ad € 61.102,22 depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze in data 08/09/2017 (deposito nazionale nr. 1305959 - deposito provinciale nr. 18946) in favore di Feri Francesca nata a Pistoia il 20/02/1964 - c.f. FREFNC64B60G713T, in qualità di proprietaria per 1/1 della particella 382 del Foglio 248 del Comune di Pistoia inserita nel progetto per il "Raddoppio della

Tratta Pistoia - Montecatini Terme - Seconda Fase” di cui alla Delibera n. TC.FI-06/03-2016 in data 27 Gennaio 2016 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. Direzione Investimenti – Direttrice Tirrenica Nord.

Si precisa che l’indennità non è soggetta a ritenu-

ta d’acconto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto la particella ricade in zona omogenea E.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Gabriele Ticci

SEZIONE II**- Disposizioni****CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

DISPOSIZIONE 15 luglio 2022, n. 1804

“SUPERSTRADA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - LOTTO 1 COMUNE DI CAMPI BISENZIO. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO IN FAVORE DEL CNR DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO IL M.E.F.”.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
FRANCESCO TAITI

Omissis

DISPONE

che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze provveda a svincolare l'importo complessivo di € 577,28 quale indennità di superficie da prelevare dal deposito n. 1371484 del 20/01/2022 a favore del seguente beneficiario titolare del diritto di superficie dell'area per la realizzazione della Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – Lotto 1:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
con sede in ROMA (RM), C.F. 80054330586
(SUPERFICIE).

C.T. Comune di Sesto Fiorentino Foglio n. 57
particella n. 388 da espropriare per mq. 88

Indennità di superficie € 577,28

che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana;

che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT

La Posizione Organizzativa
Francesco Taiti

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

DISPOSIZIONE 19 luglio 2022, n. 1815

“SUPERSTRADA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO LOTTO 2. NULLA OSTA ALLO SVINCOLO IN FAVORE DI LUMINI CARLA DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO IL MEF.”

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
FRANCESCO TAITI

Omissis

DISPONE

che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze provveda a svincolare l'importo complessivo di € 4.274,13 di cui € 4.158,62 quale indennità di esproprio ed € 115,51 quale indennità di occupazione finalizzata all'esproprio da prelevare dal deposito n. 1371701 del 27/01/2022 a favore del seguente beneficiario proprietario dell'area per la realizzazione della Superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – Lotto 2:

LUMINI CARLA nata a SESTO FIORENTINO il 05/02/1938 C.F.LMNCRL38B45I684Z prop per 19/80 (57/240)C.T. Comune di Sesto Fiorentino Foglio 43 particella n. 1837 da espropriare per mq. 1030 Indennità di esproprio € 17.510,00.

Indennità di occupazione finalizzata all'esproprio per quattro mesi € 486,39

che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana;

che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

La Posizione Organizzativa
Francesco Taiti

- Avvisi**COMUNE DI AREZZO**

Indizione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Casa della comunità “Hub Baldaccio” in via Baldaccio d'Anghiari, con contestuale variante al piano operativo.

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 12/2022, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Casa della comunità "Hub Baldaccio" in via Baldaccio d'Anghiari;
- 2) che gli elaborati relativi al progetto da approvare sono liberamente e direttamente consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali del Comune di Arezzo <https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/progetti-pnrr-pubblicazione> nella sezione "Progetti PNRR in pubblicazione" e dell'Azienda UsI Toscana Sud-Est <https://www.uslsudest.toscana.it> nella sezione "Notizie e comunicati";
- 3) che chiunque, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, potrà presentare osservazioni entro il giorno 11 agosto 2022, inviandole al seguente indirizzo pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- 4) che le eventuali osservazioni saranno esaminate dalla conferenza di servizi;
- 5) che la prima seduta della conferenza di servizi si terrà il giorno 30 agosto 2022, in forma simultanea e in modalità sincrona, presso la sede del Comune di Arezzo, piazza Fanfani n. 2, Servizio governo del territorio;
- 6) che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, l'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituirà anche contestuale variante al piano operativo;
- 7) che la variante assumerà efficacia in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si prenderà atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

Indizione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2022, della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo

edificio da adibirsi a Centrale operativa territoriale (COT) per il Comune di Arezzo, con contestuale variante al piano operativo.

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 12/2022, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di un nuovo edificio da adibirsi a Centrale operativa territoriale (COT) per il Comune di Arezzo;
- 2) che gli elaborati relativi al progetto da approvare sono liberamente e direttamente consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali del Comune di Arezzo <https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/progetti-pnrr-pubblicazione> nella sezione “Progetti PNRR in pubblicazione” e dell'Azienda UsI Toscana Sud-Est <https://www.uslsudest.toscana.it> nella sezione “Notizie e comunicati”;
- 3) che chiunque, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, potrà presentare osservazioni entro il giorno 11 agosto 2022, inviandole al seguente indirizzo pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it
- 4) che le eventuali osservazioni saranno esaminate dalla conferenza di servizi;
- 5) che la prima seduta della conferenza di servizi si terrà il giorno 30 agosto 2022, in forma simultanea e in modalità sincrona, presso la sede del Comune di Arezzo, piazza Fanfani n. 2, Servizio governo del territorio;
- 6) che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 12/2022, l'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituirà anche contestuale variante al piano operativo;
- 7) che la variante assumerà efficacia in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si prenderà atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, del progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede del Centro

per l'impiego di Arezzo e contestuale formazione di variante al piano operativo.

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 30 giugno 2022 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Arezzo, con contestuale formazione di variante al piano operativo, a norma dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014;
- 2) che ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, la documentazione relativa allo strumento urbanistico di cui in oggetto sarà depositata presso la Segreteria comunale per 30 giorni interi e consecutivi e cioè dal giorno 27 luglio 2022 al giorno 26 agosto 2022. Gli atti di cui sopra saranno in visione anche presso il Servizio governo del territorio ubicato in piazza Fanfani n. 2 – Arezzo;
- 3) che chiunque, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 65/2014, potrà presentare osservazioni entro il giorno 26 agosto 2022.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

**PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL
PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 95 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 65/2014, SECONDO**

**I DISPOSTI DEGLI ARTT. 19-20 DELLA
MEDESIMA-LEGGE REGIONALE N. 65/2014,
ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 17 DEL 22/04/2022.**

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. n. 10/2010

AVVISA CHE

- Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con deliberazione n. 31 del 05/07/2022, ha disposto la posticipazione del termine di presentazione delle osservazioni al Piano Operativo del Comune di Bagni di Lucca di ulteriori 90 giorni dall'attuale data di scadenza, e pertanto alla data del 10/10/2022;
- La delibera è stata pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, depositata presso la segreteria del consiglio comunale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.
- il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, ing. Alessandro Meschi.

Il Responsabile Area Tecnica

(ing. Alessandro Meschi)

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)

Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'ampliamento del Cimitero comunale del capoluogo, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 222 del 28.10.2021 - Controdeduzioni all'osservazione e approvazione ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO

Visto l'art 30 della Legge Regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 07/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, ai sensi dell'art. 30 e con la procedura di cui all'art. 32 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65, la "Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'ampliamento del

Cimitero comunale del capoluogo, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 222 del 28.10.2021 - Controdeduzioni all'osservazione e approvazione ai sensi dell'art. 32 L.R. 65/2014".

La variante ha seguito la procedura dell'art. 32, in quanto rientra nei casi dell'art. 30 comma 2 della LRT n. 65/2014.

La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) nella sezione dedicata alla Pianificazione del Territorio.

La variante in oggetto è efficace dalla sua pubblicazione sul BURT.

*Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti*

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante al Piano Operativo Comunale art. 44 delle N.T. "Tutela colture da animali selvatici - APPROVAZIONE art. 19 L.R. 65/2014".

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 della L.R.65/2014

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 25 del 28.04.2022, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 65/2014, ha approvato la Variante al Piano Operativo Comunale art. 44 delle N.T." Tutela colture da animali selvatici ;

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, è l'arch. Anna Maria Ottaviani; svolge le funzioni di garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 37, della L.R. 65/2014 il Geom. Gabriele Buzzico;

Che della delibera e di tutti i suoi allegati può essere presa libera visione presso il sito web del Comune di Chianciano Terme al seguente indirizzo:

<http://chiancianoterme.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=22244&ispea=True&anno=-1&idsezione=121>

La variante al Piano Operativo approvata acquista efficacia, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

La delibera è altresì liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Chianciano Terme, 14 luglio 2022

Il Responsabile del procedimento

Arch. Anna Maria Ottaviani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)

Avviso di rettifica di errore materiale ai sensi dell'art. 21 della LRT 65/2014 del Piano Operativo Comunale con contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale adottato con delib. C.C. n. 14 del

22/04/2022, e contestuale proroga/riapertura del termine per la presentazione delle osservazioni e dei contributi.

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli atti di ufficio;

Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2022 di “ adozione Piano Operativo Comunale con contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale, ai sensi dell’art.19 della LR n.65/2014” contestuale procedura V.A.S. e contestuale avvio della procedura di cui all’art. 21 del vigente P.I.T.


RENDE NOTO:

- che, nella seduta del Consiglio Comunale del 04/07/2022 con delibera n. 40 è stata approvata rettifica per errori materiali, ai sensi dell’art. 21 comma 1 della LRT 65/2014, al Piano Operativo Comunale con contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale, adottato con delib. C.C. n. 14 del 22/04/2022;
- che le rettifiche apportate, riguardano:
 - parte dell’art. 46 comma 3, lettera a) e dell’art. 56 comma 3 delle NTA del Piano Operativo;
 - parte della lettera b) dell’art. 10 IIIe) “Le funzioni legate all’accoglienza turistica: alberghi, stabilimenti balneari, mercati” delle NTA del Piano Strutturale
- che, con stessa delibera, il Consiglio Comunale, stante l’esigenza di consentire l’eventuale presentazione di osservazioni sui piani così come corretti e al fine di consentire una maggiore partecipazione da parte di tutti i *soggetti pubblici e privati*, ha approvato la posticipazione del termine ultimo di presentazione delle osservazioni/contributi inizialmente indicati nell’atto di adozione, fissando il nuovo termine al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURT degli atti di al presente avviso

AVVISA CHE:

- le delibere di cui sopra sono pubblicate sul sito internet istituzionale ai seguenti link:
https://fortemarmi.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=provvOrgani&id=3313&codEstr=P_OP
https://fortemarmi.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=provvOrgani&id=3930&codEstr=P_OP
- che dalla data odierna e per i successivi 60 (sessanta) giorni, chiunque può presentare osservazioni allo strumento adottato od alla VAS, facendo pervenire, in duplice copia se cartaceo, al Comune di Forte dei Marmi Ufficio Protocollo con le seguenti modalità:
- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi – Piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), con la seguente dicitura: “Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante” e/o “Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione alla VAS”. Farà fede la data di ricezione al protocollo generale dell’Ente;
- tramite Pec al seguente indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione al Piano Operativo ed alla limitata variante” e/o “Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Osservazione alla VAS”;
- consegnate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi ubicato in Piazza Dante 1, Forte dei Marmi (LU) nei giorni di apertura al pubblico (da Lunedì a Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30);
- la richiesta di osservazione dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito istituzionale – Ufficio Urbanistica;
- il responsabile del procedimento è l’arch. Simone Pedonese, dirigente del II° e III Settore del Comune di Forte dei Marmi.

Il Dirigente del Settore



arch. Simone Pedonese

COMUNE DI MARCIANA MARINA (Livorno)

**AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA,
AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 65/2014
DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE E
CONFORMATO AL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA**

**DISCIPLINA DEL PIT CON VALENZA DI
PIANO PAESAGGISTICO. CONCLUSIONE DEL
PROCESSO DECISIONALE AI SENSI DELL'ART.
27 DELLA L.R. 10/2010.**

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge Regionale 65/2014 e dell'art. 25 della Legge Regionale 10/2010

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 01 del 20 gennaio 2022 ha approvato il Piano Operativo Comunale di cui trattasi ed ha approvato anche, nella sua qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Ambientale nonché il parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale Toscana n. 10/2010;

Che nell'ambito della procedura di formazione e approvazione del Piano Operativo Comunale è stato ottemperato all'adeguamento dello stesso al Piano Paesaggistico Regionale ai sensi e con la procedura dell'art. 21 della disciplina del piano PIT/PPR e dell'accordo sottoscritto tra la Soprintendenza ABAP per le Province di Pisa e Livorno e la Regione Toscana

Che in data 19/05/2022, in seduta operata per conferenza telematica, si è tenuta la Conferenza Paesaggistica conclusiva ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico relativa alla conformazione del Piano Operativo del Comune di Marciana Marina.

AVVISA

Il Piano Operativo Comunale approvato acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.

Che il suddetto atto di approvazione con tutta la documentazione connessa quale parte integrante, è consultabile, oltre che presso il settore 3 del Comune di Marciana Marina, sul sito Internet del medesimo Comune, nella sezione trasparenza.

Marciana Marina 15 luglio '22

Il Responsabile

Geom. Rosario Navarra

COMUNE DI PISTOIA

**Area a verde pubblico in località San Felice.
Variante urbanistica semplificata ex art. 30, L.R. n.**

**65/2014. Approvazione - Avviso di avvenuto deposito
degli atti nella Segreteria Generale del Comune.**

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11.04.2022, ai sensi dall'art. 30 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014, è stata adottata la variante "Area a verde pubblico in localita' San Felice. Variante urbanistica semplificata ex art. 30, L.R. n. 65/2014";

2. l'Arch. Giacomo Dardi, Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, svolge il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 nella procedura di variante in oggetto;

3. la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata affissa all'Albo pretorio ed è stata resa accessibile sul sito istituzionale del Comune;

4. la variante al RU adottata, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 è stata pubblicata tramite:

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia con P.E.C. protocollo n. 65681 del 23.05.2022;

- avviso sul B.U.R.T. n. 22 del 01.06.2022;

5. non sono pervenute osservazioni relative ai contenuti della variante, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T, a partire dal 01.06.2022;

Pertanto, come previsto della art. 32 Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014;

AVVISA

che la variante risulta efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Il Dirigente del Servizio
Urbanistica e Assetto del Territorio
Dott. Arch. Giacomo Dardi

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

Approvazione definitiva del “Piano Operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014” e della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi dell’art. 15 comma 1 bis e dell’art. 27 della L.R. 10/2010.

LA RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 15 e 27 della L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1 aprile 2021 è stato adottato Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestualmente sono stati adottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 dicembre 2021 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Operativo entro i termini previsti dall’art. 19 della L.R. 65/2014 e aggiornati il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2021 è stato approvato il Piano Operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/2014 e contestualmente sono state approvate dal Consiglio Comunale nella propria qualità di Autorità procedente, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Parere Motivato e la Dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 15 comma 1 bis e dell’art. 27 della LR 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che nell’ambito della procedura di formazione e approvazione del Piano Operativo è stato ottemperato all’adeguamento dello stesso al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi e con le procedure conformative dell’art. 21 “Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio” della “Disciplina di Piano” del PIT/PPR, dell’art. 31 “Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico” della L.R. 65/2014 e dell’accordo

sottoscritto il 16 dicembre 2016 e successivamente aggiornato il 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) e la Regione Toscana, procedura dichiarata conclusa con esito positivo come da verbale della seduta del 22 giugno 2022 che autorizza alla pubblicazione sul B.U.R.T. dello strumento di pianificazione urbanistica in oggetto;

AVVISA

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2021 è stato approvato il Piano Operativo ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/2014 con contestuale conclusione del processo decisionale ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010;

- che ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.,

- che il provvedimento approvato e la documentazione allegata sono depositati, per la consultazione, presso il Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, Piazza della Repubblica, 1 e sono consultabili in formato elettronico alla seguente pagina web dedicata del sito del Comune di Rignano sull’Arno: <https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/servizi/scheda-servizio/piano-operativo;>
- che il presente avviso sarà pubblicato anche all’Albo Pretorio del Comune.

*La Responsabile ad interim del Settore
Serena Semplici*

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

Approvazione definitiva della “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014” e della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi dell’art. 15 comma 1 bis e dell’art. 27 della L.R. 10/2010.

LA RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI TECNICI

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 19 e 20 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni;

Visti gli artt. 15 e 27 della L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modificazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 1 aprile 2021 è stata adottata la “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e contestualmente sono stati adottati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22 dicembre 2021 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” presentate entro i termini previsti dall’art. 19 della L.R. 65/2014 e aggiornati il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica ai sensi della L.R. 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2021 è stata approvata la “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/2014 e contestualmente sono state approvate dal consiglio Comunale nella propria qualità di Autorità procedente, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Parere Motivato e la Dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 15 comma 1 bis e dell’art. 27 della LR 10/2010 ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che nell’ambito della procedura di formazione e approvazione della “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” è stato ottemperato all’adeguamento della stessa al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale ai sensi e con le procedure conformative dell’art. 21 “Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio” della “Disciplina di Piano” del PIT/PPR dell’art. 31 “Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico” della L.R. 65/2014 e dell’accordo sottoscritto il 16 dicembre 2016 e successivamente aggiornato il 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) e la Regione Toscana, procedura dichiarata conclusa con esito positivo

come da verbale della seduta del 22 giugno 2022 che autorizza alla pubblicazione sul B.U.R.T. dello strumento di pianificazione territoriale in oggetto;

AVVISA

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2021 è stata approvata la “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 65/2014 con contestuale conclusione del processo decisionale ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1072010;

- che ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014, la “Variante al Piano Strutturale di adeguamento normativo e di conformazione al PIT/PPR” acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., Gestione del Territorio e Servizi Tecnici, Piazza della Repubblica, 1 e sono consultabili in formato elettronico alla seguente pagina web dedicata del sito del Comune di Rignano sull’Arno: http://www2.comunerignano.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/64595?p_p_state=pop_up

- che il presente avviso sarà pubblicato anche all’Albo Pretorio del Comune.

La Responsabile ad interim del Settore
Serena Semplici

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE VIGENTE PER MODIFICA AMPLIAMENTO DELLA ZONA DI RECUPERO COMP 121 DEL SISTEMA AMBIENTALE, LOCALITA’ GELLO E INSERIMENTO DI NUOVA SCHEDA NORMA - ART. 32 LEGGE REGIONALE 65/2014 E S.M.I., PRESA D’ATTO DI MANCATE OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DI CC DEL 19/05/2022 N. 47”.

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

Visto la Delibera di CC n. 47 del 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui ai sensi dell'art. 32 della LR 65/2014 e s.m.i. è stata adottata la Variante al Piano Operativo Comunale vigente per modifica e ampliamento della Zona di Recupero, comp 121 del Sistema Ambientale, località Gello e inserimento di nuova Scheda Norma.

RENDE NOTO

con propria Determina n. 721 del 12/07/2022 che svolge le procedure di pubblicazione del provvedimento adottato in premessa, previste dall'art. 32 della LR 65/2014 e s.m.i, quali:

- pubblicazione sul BURT n. 22 del 01/06/2022 dell'avviso di adozione e deposito presso la sede comunale del provvedimento adottato per 30 giorni;
 - comunicazione alla Regione e alla Provincia e trasmissione dei relativi atti in data 01/06/2022 prot. 22786;
 - pubblicazione su sito istituzionale del Comune;
- non sono pervenute osservazioni.

AVVISA

pertanto che, come disposto dal c. 3 dell'art. 32 della LR 65/2014 e s.m.i, la variante in oggetto " Variante al Piano Operativo Comunale vigente per modifica e ampliamento della Zona di Recupero, comp 121 del Sistema Ambientale, località Gello e inserimento di nuova Scheda Norma" adottata con Delibera di CC n. 47 del 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il presente avviso è reso noto al pubblico anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente
Ing. Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER AMPLIAMENTO DEL COMPARTO 2 UTOE 33 LA FONTINA ARTIGIANALE - RIGENERAZIONE DELLE AREE INTERNE

E DELLE AREE LIMITROFE A CONTORNO (ART. 19 L R 65/2014 E S M I) PRESA D’ATTO DI CONTRIBUTO UFFICIO - APPROVAZIONE”.

SEGUE ATTO

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

con Delibera di CC n. 59 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014 e smi è stata approvata la Variante al Piano Operativo Comunale vigente per ampliamento del comparto 2 UTOE 35 La Fontina Artigianale- rigenerazione delle aree interne e delle aree limitrofe a contorno ed è stato preso atto di un contributo d'ufficio

AVVISA

pertanto che, come previsto dal c. 7 dell'art. 19 della LR 65/2014 e smi, la variante in oggetto “ Variante al Piano Operativo Comunale vigente per ampliamento del comparto 2 UTOE 35 La Fontina Artigianale- rigenerazione delle aree interne e delle aree limitrofe a contorno, presa d'atto di un contributo d'ufficio- approvazione” acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il presente avviso è reso noto al pubblico anche sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente
Ing. Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

**Avviso di pubblicazione dell'atto di adozione
della Delibera Consiglio Comunale n. 51 del
14.07.2022 relativa a "1° VARIANTE NORMATIVA**

**SEMPLIFICATA AL PIANO-OPERATIVO.
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LRT
65."**

SEGUE ATTO

Il sottoscritto responsabile del procedimento

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 14.07.2022 con la quale si adotta, ai sensi dell'art. 30 della LRT 65/2014 la "1° VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO";

Vista la L.R.T. n° 65 del 10 novembre 2014 n° 65 ed in particolare l'art. 32 che disciplina il percorso di formazione delle varianti semplificate al Piano Strutturale ed al Piano Operativo ;

Dato atto che lo strumento non rientra nell'applicazione della disciplina di VAS di cui alla L.R.T. n° 10 del 12 febbraio 2010;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n° 51 del 14.07.2022 è stata adottata la 1° VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO .

Chiunque abbia interesse, ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014, può presentare, dalla data di pubblicazione sul BURT e per i successivi 30 giorni, le osservazioni che ritenga opportune tramite PEC (comunesanvincenzo@postacert.toscana.it) od in carta semplice all'Ufficio Protocollo comunale in caso non si disponga di PEC .

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo Ente sono visionabili sul sito internet del comune di San Vincenzo

<https://onlinesanvincenzo.jentecloud.net/jattivebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2022/51>

e, previo appuntamento presso l'ufficio urbanistica del Comune di San Vincenzo (0565- 707240 o 0565-707235) .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UOA URBANISTICA – SUAP

IL RESPONSABILE

(geom. Paolo Cosimi)



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Area produttiva Acqua Panna - Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di Scarperia ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI TECNICI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/05/2022 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico dell'ex Comune di Scarperia ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 con oggetto "Area Produttiva Acqua Panna".

Che con la stessa deliberazione sono stati approvati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n.10/2010.

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono depositati presso il Settore Servizi tecnici e resi disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: <https://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/atti-di-governo-del-territorio>.

Che, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della LRT 65/2014, la Variante acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del Settore
Dante Albisani

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

APPROVAZIONE DEFINITIVA DI PROGETTO DI FATTIBILITA' E CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA IN CANTAGRILLO VIA CASTEL DE' BIAGINI.

SEGUE ATTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65 e s.m.i.

RENDE NOTO

-che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25/02/2022, contestualmente alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica, è stata approvata una variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., per l'inserimento di una zona "F3.3 – per servizi di interesse generale socio-sanitari", composta dai seguenti elaborati:-

- Tav U02 – Regolamento Urbanistico stato di progetto;
- RU stato di fatto;
- NTA - Scheda Norma da inserire nell'allegato all."B" al RU;
- NTA – Inserimento nuova norma.

-A seguito delle presentazioni di una osservazione, nei termini di Legge, il Consiglio Comunale con Delibera n. 25 del 27/04/2022 ha controdedotto alla osservazione e approvato definitivamente il progetto e la variante di cui alla succitata Delibera n. 3/2022;

-dato atto che il Piano Strutturale Intercomunale è già stato oggetto di approvazione delle controdeduzioni e prevede la realizzazione della RSA, per cui non si è reso necessario procedere all'adeguamento del Piano Strutturale vigente;

AVVISA

-che le deliberazioni con i relativi allegati, sono pubblicati sul Sito Web del Comune di Serravalle Pistoiese, agli indirizzi:

<https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/approvazione-di-progetto-di-fattibilita%E2%80%99-e-contestuale-variante-al-regolamento-urbanistico-a>

Delibera n. 3/2022

https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1677138?p_auth=J0yFVt5i&p_p_state=pop_up

Delibera n. 25/2022

-la documentazione è anche depositata per la consultazione al pubblico presso la sede dell'Area Lavori Pubblici, Progettazione e Servizi Via Castruccio Castracani, 7.

La variante diverrà efficace a seguito della presente pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. FEDERICO SALVADEO

(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI VERNIO (Prato)

Avviso di adozione della variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio con contestuale Piano Attuativo in Località

Ponte all'Abate nella frazione di Montepiano, ai sensi della L.R.65/2014.

SEGUE ATTO

Si rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. ___ del 30/07/2022, è stata adottata la variante allo strumento di pianificazione Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio ai sensi della Legge Regionale 65/2014. Tale variante riguarda un'area attualmente a destinazione agricola che, pur non essendo all'interno del territorio urbanizzato, andrebbe ad ospitare funzioni non agricole, in particolare attività artigiane, ai sensi dell'art.64, comma 1, lettera d) della L.R.65/2014. La variante al RU è stata ritenuta conforme a quanto previsto dall'art.25, comma 5 della L.R.65/2014, dalla Conferenza di Copianificazione riunitasi in data 16 giugno 2022. In data 21/06/2022 è avvenuto il deposito delle indagini geologiche ai sensi del DPGR 5R/2020, relative alla variante urbanistica in oggetto, con deposito n.19/22. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione della variante adottata, sono accessibili sul sito istituzionale del Comune di Vernio per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R 65/2014.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gianmarco Pandolfini

**UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
(Massa Carrara)**

**DPR N. 327/01 e SUCCESSIVE MM.II. -
DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
D'URGENZA ex art. 22/BIS PREORDINATA
ALL'ESPROPRIO RELATIVO ALLE AREE
FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI "LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA E CONTESTUALE
REGIMAZIONE DELLE ACQUE DELLE
STRADE COMUNALI VIA FAITO IN COMUNE DI
PODENZANA (MS)".**

Con Determina del Responsabile Ufficio Espropri Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 381 del 15.07.2022 è stato emesso il DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA ex art. 22/BIS PREORDINATA alla PROCEDURA ESPROPRIATIVA relativa all'intervento in oggetto.

E' determinata in via provvisoria, l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea preordinata all'esproprio sugli immobili interessati dall'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e contestuale regimazione delle acque delle strade comunali Via Faito in Comune di Podenzana (MS)" in località Via Faito, nel Comune di Podenzana (MS);

Altresì è stata disposta a favore del Comune di Podenzana con sede legale in Via Provinciale 134, 54010 Podenzana l'occupazione temporanea anticipata degli immobili preordinata all'esproprio dei beni necessari alla realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza e contestuale regimazione delle acque delle strade comunali Via Faito in Comune di Podenzana (MS)", in località Via Faito, nel Comune di Podenzana, qui sottoelencati:

- Catasto Terreni Comune di Podenzana, Fg 9, particella 185 (parte) – Titolarità: B.G. (proprietà per 2/12), B.L. (proprietà per 2/12), B.P. (proprietà per 2/12), P.L. (proprietà per 4/12), R.C. (proprietà per 1/12), R.G. (proprietà per 1/12);

- Catasto Terreni Comune di Podenzana, Fg 9, particella 348 (parte) – Titolarità: S.M. (proprietà per 3/5), T.V. (proprietà per 2/5);

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del presente. All'uopo sarà cura del promotore dell'Esproprio, unitamente al personale di aiuto, incaricato ed autorizzato ad introdursi nelle proprietà private per procedere alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso.

Il presente atto verrà notificato nelle forme previste per legge indicando la data fissata per le operazioni di immissione nel possesso e redazione degli stati di consistenza;

Il verbale di immissione nel possesso sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o rifiuto, con l'intervento di due testimoni, a norma dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

I proprietari degli immobili indicati, possono nei 30 giorni successivi alla immissione in possesso comunicare all'Unione dei Comuni, ufficio espropri, con dichiarazione irrevocabile, resa esclusivamente mediante apposito modello, che condividono l'indennità proposta;

Entro il medesimo termine la ditta che intenda rifiutare l'indennità offerta potrà optare per la stima dell'indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall'Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi.

Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio;

I medesimi proprietari, nei 30 gg successivi all'immissione in possesso possono, qualora non condividano l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti ai sensi dell'art.22 bis D.P.R. 3217/01 e sm.i.;

In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata;

A favore del proprietario che non condivide l'indennità offerta, o che non dichiara l'assenza di diritti di terzi o che non abbia depositato la piena e libera proprietà del bene, l'indennità sarà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le indennità di esproprio e di occupazione temporanea indicate all'art. 1, tra quelle a destinazione edificabile, sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% così come previsto dall'art. 35 c. 2 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Salvo quanto previsto dall'art. 21 D.P.R. 327/01, l'Unione provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità che i proprietari non abbiano condiviso, alla competente Commissione Provinciale.

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, possono presentare ricorso contro il presente atto al TAR della Toscana, nei modi di Legge, entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data al Capo dello Stato;

Il Responsabile
Paolo Vasoli

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Comune di Massa Marittima - avviso di approvazione del Piano attuativo presentato dalla Soc. Agr. "Arillo in Terrabianca".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
URBANISTICA AMBIENTE

RENDE NOTO CHE

a seguito dell'adozione del Piano attuativo in oggetto, avvenuta con Deliberazione n. 26 del 19.05.2022 del Consiglio Comunale di Massa Marittima, non essendo state presentate osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BURT della stessa adozione (BURT n. 23 del 08.06.2022, pag. n. 162), ai sensi dell'art. 111, comma 5, secondo periodo, della L.R. n. 65/2014, il piano è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

RENDE NOTO ALTRESÌ CHE

ai sensi dell'art. 28 c. 1 della L.R. n. 10/2010, con Determinazione n. 941 del 13.07.2022 si è concluso positivamente il procedimento di VAS, in quanto l'autorità competente ha espresso "parere motivato di compatibilità ambientale".

Il Responsabile del Servizio Associato
Antonio Guerrini

ERRATA CORRIGE

ALTRI ENTI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

D.P.M. Viareggio porto - concessione demaniale marittima Reg. n. 184/2008 con scadenza prorogata giusta sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 09/11/2021 allo scopo, come da licenze suppletive Reg. n. 55/2009, 24/2011 e n. 37/2011, di occupare una zona demaniale marittima di mq 33.962,08 di mantenere un approdo turistico con pontili, cancelli, specchi acquei, scivolo, nonché un box prefabbricato ad uso direzione e servizi denominato "La Madonnina". Richiesta rilascio atto formale. (Pubblicato sul B.U.R.T. n. 29 del 20.7.2022, Parte II).

Si comunica che, per mero errore materiale, l'intestazione dell'atto in oggetto è da leggersi:

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

anziché

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**